

Anno VII, n. 1 – 2015

Storia e Politica

Rivista quadrimestrale



Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Studi Europei (D.E.M.S.)

Anno VII n. 1 Gennaio-Aprile 2015

Ricerche/Articles

- Flavio Silvestrini
*Tra rivoluzione e "costituzione".
Identità siciliana ed esperienza parlamentare durante
il regno di Federico III d'Aragona (1295-1321)* 1
- Fernando Ciaramitaro
*Autonomías y dependencias de poderes en la monarquía
católica: rey, Consejo de Indias, virrey y Audiencia de México
entre pensamiento político y práctica de gobierno (siglos XVI-XVII)* 45
- Elena Gaetana Faraci
*La magistratura e il domicilio coatto
sotto i governi della Destra storica* 87
- Carlo Morganti
Gianni Baget Bozzo il sostrato culturale dell'itinerario politico 115
- Giulia Maria Gallotta
*L'Ue dalla lotta alla povertà all'inclusione attiva:
quale modello di società europea?* 148

Recensioni/Reviews

N. Stradaioli, *Il potere della povertà. Eric Voegelin interprete di Francesco D'Assisi* (E. Stallone); N. Machiavelli, *Sulle congiure*, a cura di A. Campi (E. Guccione); H. H. Schwedt, *Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600* (G. Dall'Olio); Voltaire, *Dizionario filosofico. Tutte le voci del Dizionario filosofico e delle Domande sull'Enciclopedia*, a cura di D. Felice e R. Campi (M. Mirshahvalad); M. M. Augello, *Gli economisti accademici italiani dell'Ottocento. Una storia "documentale"*, voll. I-II (F. Simon); F. Taricone, *Louis Blanc e Mme D'Agoult (Daniel Stern): socialismo e liberalismo* (R.

Marsala); G. Dossetti, *«Non abbiate paura dello Stato!»*. *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto*, a cura di E. Balboni (R. Gumina); T. Casadei, *Il sovversivismo dell'immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer* (S. Cazzato); M. Naro (a cura di), *Pino Puglisi per il Vangelo. La testimonianza cristiana di un martire siciliano* (G. Portalone Gentile). 186

Dalla quarta di copertina/ Back cover

213

Ricerche/Articles

FLAVIO SILVESTRINI

TRA RIVOLUZIONE E “COSTITUZIONE”. IDENTITÀ SICILIANA ED ESPERIENZA PARLAMENTARE DURANTE IL REGNO DI FEDERICO III D’ARAGONA (1295-1321)

Il percorso istituzionale compiuto dalla Sicilia sotto Federico III d’Aragona può essere scandito attraverso il proficuo e innovativo rapporto che, durante quegli anni, si stabilì e consolidò tra Parlamento e Corona; di esso dettarono i tempi i periodici *colloquia generalia*, dove le volontà politiche di Monarca e Assemblea si incontrarono per determinare la fisionomia ideologico-costituzionale del nuovo Stato.

Propiziato dalla coraggiosa iniziativa dei rappresentanti siciliani tra il 1295 e il 1296, che di fatto riaccese la stagione dei Vespri del decennio precedente, il regno di Federico fu segnato da un patto fondativo che determinò, nei difficili anni di conflitto e isolamento internazionale che seguirono, il destino politico dell’Isola. Laddove la pace di Caltabellotta (agosto 1302) sembrò seriamente inficiare l’aspirazione dei Siciliani a un proprio regno autonomo centrato sul riconoscimento delle prerogative dell’Assemblea, i successivi accordi con Giacomo II d’Aragona (agosto 1304) confermarono l’equilibrata intesa con cui Sovrano e rappresentanti avrebbero governato il destino della Sicilia. Infine, nei trattati firmati con l’imperatore Arrigo VII (luglio 1312), si ottenne un autorevole riconoscimento dello *Status Siciliae*, nonché le basi di legittimazione per la sua sopravvivenza nel tempo.

L’impegno di reciproca fedeltà tra *Rex* e *Curia generalis* si era così rinnovato attraverso l’intervento di un’autorità superiore, ma sopravvisse al drammatico epilogo della *Romfahrt*

arrighiana (agosto 1313). Dando finalmente seguito a quanto pattuito con il sovrano lussemburghese e contrastando le pesanti ingerenze angioine e pontificie, l'Assemblea riconobbe Pietro, figlio primogenito di Federico, legittimo erede al trono isolano, che, dalla primavera del 1321, condivise con il padre.

I. Le fondamenta istituzionali del regno siciliano di Federico III d'Aragona vennero gettate alla fine del 1295. In un primo *colloquium* convocato a Milazzo nel mese di novembre, si discusse la cessione della Sicilia prevista negli accordi di pace accettati nel giugno¹ da Giacomo II. L'11 dicembre, il Parlamento² siciliano riunito nella cattedrale di Palermo, contravvenendo a quanto accettato dal secondogenito di Pietro III,

¹ Secondo il trattato di Anagni (12 giugno 1295), stipulato su iniziativa di Bonifacio VIII, Giacomo II (1291-1327) avrebbe consentito il ritorno degli Angioini in Sicilia in cambio dell'acquisizione dei feudi di Sardegna e di Corsica, vanificando le lotte che i Siciliani, con il fondamentale intervento del re Pietro III d'Aragona, avevano compiuto nel decennio precedente per cacciare dall'Isola il ramo cadetto della corona di Francia. L'annessione delle due grandi isole tirreniche alla corona aragonese si rivelò immediatamente ardua, per l'opposizione di Pisani e Genovesi, che già da tempo si erano insediati su quei territori (cfr. Salavert y Roca 1952: 209-360).

² Utilizziamo, per semplicità di scrittura e in coerenza con la consuetudine storiografica sul tema, la dicitura "parlamenti" per indicare le riunioni periodiche dei rappresentanti e l'istituzione assembleare in Sicilia, tenendo ben chiara la distinzione tra «parlamenti» moderni e «preparlamenti» reiterata in vari scritti da Antonio Marongiu, a cominciare da *Il Parlamento in Italia nel Medioevo e nell'età moderna* (1949). In quest'opera, si fissavano come egualmente necessari – per sancire il passaggio dall'una all'altra fase delle assemblee parlamentari – i criteri di *permanenza, autonomia, riconoscimento giuridico ed effettività del potere*. Tali elementi, con evidenza, non sono ancora pienamente compiuti nell'Assemblea siciliana di questo periodo, quantunque, soprattutto gli ultimi tre, risentano di un sensibile incremento. Si pensi, a tal proposito, a quanto afferma Andrea Romano in merito alla costituzione *Cordi nobis* del 1296 che diede il primo, fondamentale profilo istituzionale alla nuova monarchia fridericiana: «una vera e propria istituzionalizzazione-regolamentazione di un organo [il Parlamento siciliano, *n.d.r.*] cui si riconosceva la rappresentanza dell'individualità del Regno e dei diritti della nazione siciliana»; in essa, inoltre, venivano poste «le basi per il consolidamento dell'istituzione parlamentare in Sicilia, nonché dell'assetto costituzionale del *Regnum* che veniva a trovare il suo fondamento nella legislazione dei *capitula* parlamentari» (Romano 2001: XI).

acclamò Federico – fratello minore del re aragonese e, fino a quel momento, suo luogotenente *in loco* – Signore dell'Isola. La creazione mediante iniziativa assembleare di un monarca espressione della volontà politica siciliana si compì all'inizio del 1296: il 15 gennaio, nel *colloquium* catanese, Federico venne nominato re; il 25 marzo, infine, poté cingere la corona, già appartenuta agli illustri predecessori Staufen, nella cattedrale di Palermo³. La data scelta era particolarmente evocativa: coincidevano, quel giorno, la festa dell'Annunciazione, molto sentita nell'Isola, e la domenica di Pasqua, che chiudeva un'intensa settimana di cerimonie religiose e civili. Il nuovo re assunse il nome di «Federicus tercius», con un richiamo preciso all'indimenticato progenitore Svevo e recependo una vivissima leggenda isolana sul prossimo avvento del “nuovo Federico”; si fregiò, inoltre, del titolo, già portato dal fratello Giacomo II, di “Rex Sicilie, Ducatus Apulie ac Principatus Capue”, rievocando l'antico *Regnum* normanno che si considerava indiviso.

Contestualmente all'elevazione al trono di Federico da parte dell'Assemblea, il Sovrano riconobbe pubblicamente, in dedicate *Constitutiones regales*⁴, prerogative e funzionamento

³ Sulla figura di Federico III, in particolare sulle questioni politico-istituzionali del suo lungo regno, si vedano in «Archivio Storico Siciliano», s. 4^a, XXIII (1997), il numero monografico dedicato a *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Convegno di studi Palermo 27-30 novembre 1996, atti a cura di M. Ganci, V. D'Alessandro, R. Scaglione Guccione, in particolare i saggi di D'Alessandro, Mazzarese Fardella e Mirto. Si vedano, inoltre, la voce curata da Fodale 1995, le due datate, ma ancora valide, biografie di Olivar Bertrand 1951 e De Stefano 1956², nonché il recentissimo Hamel 2015. Le fonti coeve, con indicazione delle pagine relative al governo federiciano, sono B. da Neocastro 1922: 44, 47-58, 79, 128, 134; Speciale 1791: 284-508; *Chronicon Siculum Anonymi* 1792: 107-267. Tra le ricostruzioni recenti, si segnalano Tramontana 1989: 218-224, 238-57; Besc 1986, I: 371, 553; II: 644, 709, 714, 745, 752, 778, 783, 872; Mirto 1986: 41, 44, 58, 63, 70-212; Backman 2007, dove è incluso un documentatissimo *Saggio critico di aggiornamento bibliografico* di Pietro Colletta, cui si rimanda per ulteriori riferimenti (333-64). Per opere ancora di carattere generale, cfr. Peri 1981; Besc 1971 e 1974; D'Alessandro 1963 e 1989; Epstein 1992; Del Treppo 1986; Galasso 1992; Fasoli 1953. Sul Parlamento siciliano in epoca aragonese, oltre ai testi che verranno ricordati in nota, si vedano, con riferimento al nostro periodo, Piazza 1974; D'Alessandro 1986.

⁴ È questa la denominazione che fu attribuita a tali documenti nell'edizione settecentesca di Testa 1741-43 (1999), cui, ancora oggi, si deve fare riferimen-

del Parlamento. Si stabilì allora, tra Monarca e rappresentanti siciliani, un «patto costituzionale»⁵: anche a nome dei successori, il primo si impegnavo a difendere la Sicilia da ogni nemico, a rimanere nell'Isola rifiutando qualunque scambio o concessione di altro regno e a non sottoscrivere «tractatum concordiae, guerrae vel pacis [...] cum Papa, aut Ecclesiae Romanae Prelato, aut hostibus, & impugnantoribus nostris, [...] absque consensu expresso, & aperta scientia Siculorum»⁶. Da un lato, in posizione preminente, si situava la volontà politica dei Siciliani, desumibile attraverso la deliberazione parlamen-

to, ma che contrasta con la linea prevalente del *ius commune*, per cui la promulgazione di una *constitutio* rimaneva prerogativa imperiale (cfr. Mazzaresse Fardella 1997: 51).

⁵ Secondo Renda, esso fu «concordato tra Federico III d'Aragona e il Popolo Siciliano, rappresentato dal Parlamento ed esplicitato dai capitoli I e III del primo libro delle *Constitutiones Regales*», emanate nel 1296 (Renda 2007: 497-8). Rimangono, pur con uno spiccato orgoglio isolano, memorabili le parole di Testa che, nella sua *Introduzione* ai *Capitula*, affermava: «i Capitoli che si statuirono nel Parlamento tenutosi in Palermo dopo la Coronazione di Federico furono la *Magna Charta* [sic] dell'Isola. Essi stabilirono la Costituzione, contenendo tutti i lineamenti di un largo reggimento politico, e provvedendo alla uguale distribuzione della giustizia e al libero godimento della proprietà, che sono i due grandi oggetti, per cui le società furono fondate dagli uomini, a cui i popoli hanno diritto perpetuo e inalterabili e che né tempo, né istituzione contrarie possono prescrivere o interdire. Non è qui luogo di esaminare quali e quante fossero le dolcezze del viver franco che derivassero da quei Statuti» (Testa 1865: 9). Sulle peculiarità della storiografia siciliana intorno alla figura e al regno di Federico III, si veda quanto afferma Corrao: «per le sue caratteristiche il regno di Federico è rimasto nell'immaginario storico come il momento dell'affermazione dell'autonomia dell'isola e dell'espressione politica dell'identità collettiva siciliana, in contrasto con la *decadenza* del secondo Trecento e con la *discesa a vicerego* quattrocentesca» (Corrao 2006: 34). Il mutamento del rapporto tra potere monarchico e parlamentare con l'istituzione del Vicerego, nel senso di una reale *diminutio* del ruolo dell'Assemblea, è sottolineato da Maria Rosa Di Simone insistendo sull'efficace (e, a quel tempo, certamente lontana dall'essere risolta) contrapposizione tra *rappresentanza di interessi* e di *diritti*: da un lato, il Parlamento rimaneva «il simbolo stesso dell'autonomia dell'isola quale geloso custode degli antichi diritti della nazione siciliana»; dall'altro, non rappresentava «un valido contrappeso al potere del viceré in quanto la sua azione fu costantemente indirizzata alla difesa dei privilegi cetuali risultando alquanto ossequiosa alla volontà del governo pur di garantire la preminenza delle classi rappresentate dai suoi membri» (Di Simone 2007: 86).

⁶ *Capitula*, libro I, capitolo 3: 47.

tare cui il loro Re si sarebbe dovuto attenere; dall'altro, il Pontefice e le gerarchie ecclesiastiche, che rilevanti diritti feudali reclamavano sull'Isola, erano accostati all'ampia schiera di potenze (ben più concretamente) avverse alla creazione di uno «Status Siciliae»⁷.

In un percorso progressivo rispetto ai predecessori, l'Aragonese si impegnava a tutelare «privilegia, libertates, immunitates, consuetudines, constitutiones, ordinationes, & leges» concesse ai Siciliani da Federico II di Svevia fino a Giacomo II d'Aragona, con la palese e significativa espulsione degli interventi angioini dal *corpus* legislativo del nuovo Stato⁸.

Nel terzo capitolo, con la costituzione *Cordi nobis*, si fissarono funzionamento e poteri dell'Assemblea, cominciando con la garanzia che ogni anno, il giorno di Ognissanti, si sarebbe dovuto celebrare «generalem Curiam»⁹. Il Parlamento avrebbe incluso «Comites, Barones, & universitatum quarumlibet syndicos»; costoro si sarebbero riuniti insieme al Sovrano ordinariamente, il giorno stabilito per legge, e straordinariamente, per affrontare situazioni d'emergenza, al fine di

⁷ La conseguenza immediata di questi atti fu la scomunica fulminata da Bonifacio VIII contro i Siciliani e il loro re, il 3 maggio, poiché si contestava la validità dell'incoronazione, condotta contro il trattato di Anagni e in patente violazione del *dominium eminens* che la Sede apostolica, sin dall'epoca normanna, rivendicava sull'Isola. In verità, l'investitura feudale del Regno, avvenuta tra Anacleto II e Ruggero II nel 1130, ebbe un carattere incerto, nonostante si reiterasse con ulteriori accordi fino al concordato di Benevento del 1156. Da una parte, gli Hauteville, che ebbero della loro sovranità una concezione simile a quella degli imperatori, derivante direttamente da Dio, consideravano la Sicilia *hereditale feudum*, alla stregua di quanto era avvenuto nell'antica patria normanna; dall'altra, i pontefici e i loro giuristi ritennero quel patto valido solo tra i contraenti di allora ed eventualmente rinnovabile (cfr. sul punto, con diverse letture, Deer 1972; Décarreaux 1974). L'investitura feudale del pontefice sul regno siciliano fu fondamentale anche per l'avvento al trono di Federico II di Svevia e per la chiamata di Carlo I d'Angiò nel XIII secolo, ma divenne una delle costanti «particolarità giuridiche» resistenti fino all'Unificazione italiana (cfr. Pene Vidari 2006: 118 e nota).

⁸ *Capitula*, I, 2: 47. Tali disposizioni sarebbero state confermate da Federico nell'ultima costituzione, la CXVIII.

⁹ Ivi: 48. È stato Rosario Gregorio a sottolineare come, dopo il tentativo di Federico II a Foggia nel 1240 di aprire il *colloquium* alla componente borghese-cittadina, tale tendenza si istituzionalizzò sotto l'Aragonese; durante il suo lungo regno i Parlamenti cessarono di avere composizione eminentemente feudale (Gregorio 1972³).

garantire la prosperità e la felicità del Sovrano, dell'Isola e «omnium, specialiter Siculorum»¹⁰. In questo relevantissimo passaggio è chiarito chi, nelle finalità della nuova legislazione, dovesse essere tutelato dall'assetto parlamentare della monarchia. Si individuava una parte privilegiata della popolazione, i "Siciliani", posta in posizione prevalente rispetto agli altri abitanti dell'Isola: aragonesi, catalani e, ovviamente, i pochi provenzali e francesi rimasti dopo la cacciata degli Angioini. Indirettamente, si stabiliva che il nuovo regno, prescindendo dalle attuali o passate comunità di abitanti allogeni, era diretta espressione di una popolazione siciliana, i cui interessi e identità politica erano rappresentati nell'Assemblea isolana.

Nella terza costituzione si fissava, inoltre, un esplicito limite al potere degli organi amministrativi. Nella *Curia generalis* sarebbero state esaminate e punite negligenze ed errori di *justiciarii*, *judices* e qualsiasi altro *officialis*, i componenti più autorevoli della *Magna Regia Curia* con cui erano amministrati tutti i beni dell'isola, ad eccezione dei pochi possedimenti ecclesiastici e delle ancor più scarse terre allodiali nel Val Demone¹¹.

¹⁰ *Ibidem*. Si ricordi come Rocchetti individuò proprio nel celebre terzo capitolo delle *Costituzioni* di Federico quantomeno la facoltà di iniziativa legislativa del Parlamento (cfr. Rocchetti 1814), mentre Calisse, diversamente, ne evidenzia solamente la finalità regolativa (cfr. Calisse 1887: 47). Per il rilevante rapporto tra dominio aragonese e istituzione parlamentare siciliana, cfr. Cusimano 1950-1952. Per un profilo storico-comparativo delle esperienze parlamentari nell'Italia aragonese si rinvia al recente D'Agostino 1996.

¹¹ Com'è noto, dopo la divisione amministrativa dell'isola in quattro Giustizierati di vallo (di Mazara, d'Agrigento, di Noto, di Castrogiovanni e Demone), prevista da re Federico nel settimo capitolo, *De justitia*, delle *Constitutiones* (*Capitula*, II, 7: 51), al vertice di ogni distretto amministrativo venne posto un *giustiziere*; ad essi si aggiungevano i territori di Palermo e Messina, le due principali *universitates* del Regno, affidati a un *giustiziere* e a uno *stratigoto* specifici. Insieme ad altri ufficiali regi, ai membri della famiglia reale, ai vescovi e ai *familiaries*, i *justiciares* componevano la *Magna Curia Regia* che gestiva, in vece del sovrano, il cospicuo patrimonio fondiario siciliano. Sulle competenze dei *giustizieri* e la loro progressiva limitazione, sulla divisione in circoscrizioni amministrative pubbliche nel regno di Sicilia si segnala il saggio di Corrao, D'Alessandro 1994, che ha aggiornato una risalente bibliografia sulla questione (cfr. Epifanio 1918; Monti 1930; Romano 1904).

Superata l'idea di sovranità regale che emergeva dalle costituzioni melfitane del grande Svevo¹², il Re di Sicilia non poteva più fare (esclusivo) affidamento su presupposti ereditari, sul diritto di conquista o sull'origine divina, ma su «una base spiccatamente pattizia»¹³. La volontà politica del monarca era piegata alla tutela degli interessi dei Siciliani, per la cui intraprendenza, come è implicitamente affermato negli atti citati, egli era stato elevato alla dignità regale¹⁴. Con i primi atti

¹² Nel *Proemio* del *Liber Augustalis*, altro nome con cui fu conosciuto il *Liber Constitutionum Regni Siciliae* che racchiuse il dispositivo costituzionale approvato a Melfi nell'agosto del 1231, Federico II intese chiarire un'idea sacrale del potere che sviluppò notevolmente l'assetto stabilito dall'avo Ruggero II con le Assise di Ariano Irpino del 1141. Della sterminata bibliografia federiciana, in particolare sull'idea di sovranità, ci limitiamo a ricordare, oltre l'irrinunciabile Stürner 1983, Landau 1994. Sui Parlamenti siciliani in età federiciana si vedano i fondamentali lavori di Marongiu 1949; Romano 2002. Sul rapporto tra l'assetto istituzionale siciliano durante il regno di Federico II e quello di Federico III si veda Corrao 2009.

¹³ Romano 1999: 130.

¹⁴ Cfr. Baviera Albanese 1969 e 1992: 89, secondo la quale, sotto gli Aragonesi, il Parlamento siciliano divenne «organo mirante a garantire il rispetto di diritti ottenuti e di istituzioni consacrate dal re e dal tempo»; ma, con simili intuizioni, si esprime Precopi Lombardo 1985: 95: «questo [il Parlamento, *n.d.r.*], per la prima volta, assume una funzione deliberante tendente a temperare i diritti del re e rappresenta uno dei più moderni contratti sociali del Medio Evo tra un popolo e il suo sovrano». Come ha opportunamente sottolineato Fodale, nell'assemblea parlamentare tenuta l'11 novembre 1295 a Palermo, con la partecipazione dei sindaci *omnium terrarum et locorum Siciliae*, Federico d'Aragona, fino ad allora luogotenente nell'Isola del fratello Giacomo, «meglio che i suoi diritti di successione, contrappose più efficacemente quella *voluntas populi* che si manifestava e esprimeva attraverso il parlamento e faceva richiamo al Vespro»; l'assemblea, da parte sua, con la proclamazione di Federico a *dominus* del Regno esplicò una «attività deliberante (che prevalse) su quella consultiva o sul recepimento della volontà del sovrano» (Fodale 2002: 64-65). Non meno esplicative le riflessioni di Giunta: «le riunioni parlamentari del tempo della rivoluzione nascono dalla necessità di salvaguardare i risultati conseguiti con l'insurrezione per mezzo di decisioni che rispecchiassero la volontà generale dei siciliani. Il *parlamentum* di quel periodo eroico, seppure non necessariamente rappresentativo di tutte le classi sociali – mancano, infatti, gli ecclesiastici, mentre le città non sembrano tutte presenti – si distinguono dalle *curiae generales et sollemnes* dell'epoca normanno-sveva, perché è un organismo attivo che prende tutte le iniziative in campo di politica interna ed internazionale; non è più un istituto passivo, il quale, come accadeva nel periodo precedente, prende atto delle decisioni del sovrano» (Giunta 1968: 125-6). Da questo punto di vista, sembrano eccessive le conclusioni di Corrao sul Parlamento siciliano della prima epoca aragonese, se-

del regno di Federico si delineava la figura di un sovrano costituzionale: “principe massimamente giusto”, egli accettava di governare secondo un ordinamento, da lui emanato o recepito dai predecessori, conseguente alle decisioni prese in parlamento¹⁵.

condo le quali, per quanto non fosse più l'arengo per il confronto e la regolazione del conflitto politico, ovvero per la creazione del consenso, non ebbe «vitalità effettiva prima del XV secolo»; ciò non toglie, come prosegue l'autore, che «le assemblee convocate o autoconvocate nel corso del regno di Federico III (1296-1337) e dei suoi successori hanno caratteristiche tali da non poter essere definite pienamente istituzioni rappresentative» (Corrao 2005: 245).

¹⁵ «Et quae etiam in praedicta Curia ordinata fuerint et statuta, per nos et subjectos nostros inviolabiliter volumus observari, existimantes acquissimum, Principem legibus teneri suis, nec pati sibi licere, quod aliis interdixit» (*Capitula*, I, 5: 48). Sul punto, con efficacia, riflette Romano (1999: 130-1), secondo cui il vincolo istituzionale era rilevabile precisamente nell'azione legislativa; *autoritas* e *potestas* permanevano nelle mani del sovrano, ma la sua decisione maturava ora all'interno di un procedimento di pubblica deliberazione, favorevole ai convenuti a Parlamento: dai rappresentanti delle *universitates* e dal ceto nobiliare provenivano proposte di legge, articolate in capitoli, che il sovrano, sentito il parere del Consiglio, accettava o respingeva (cfr. su questo aspetto le due introduzioni curate da Romano, per i *Regni Siciliae capitula*: XVIII sgg. e *Capitula Regni Siciliae*: XV sgg. e il volume di Genuardi 1924, in particolare la nota 39). Se si considera come quasi tutte le promulgazioni di Federico III coincisero con la convocazione di un Parlamento è innegabile il mutamento avvenuto rispetto ai predecessori sul trono di Sicilia, anche se le fonti non specificano, tranne in alcuni rilevantissime occasioni, quale fu il ruolo esercitato dai convenuti durante le assemblee, dunque se esercitarono effettivamente in ogni occasione un ruolo deliberativo. Si deve considerare che al sovrano rimase una *potestas condendae legis* assoluta almeno relativa alle questioni non inerenti il patto di fedeltà con l'Assemblea, e cioè gli atti riferibili al destino stesso della monarchia siciliana, in particolare negli aspetti della politica estera. Tenendo conto della numerazione adottata dal Testa, Federico III pubblicò in occasione di riunioni d'Assemblea le Costituzioni I-XXXV, durante il parlamento convocato per la sua incoronazione (25 marzo 1296), le XXXVI-LXXXV, durante il parlamento di Piazza del 20 ottobre 1307 (*Capitula*: 65-88), le LXXXVI-CVII, durante quello di Messina del novembre 1308 (ivi: 88-98), le CVIII-CXII, a Castrogiovanni l'11 ottobre 1324 (ivi: 99-102); le CXIII-CXV, date a Palermo il 9 maggio 1317 (o 1332, poiché in entrambe le annate cadde la XV indizione e dalle fonti non è possibile stabilire con precisione a quale si possa attribuire, ivi: 103-5); i *Capitula juratorum* (CVI) dati a Naro il 9 marzo 1309, (ivi: 106-9, cfr. Gulotta 2000); il capitolo CXVII dato a Palermo il 29 novembre 1335 (ivi: 109-11; ma cfr. quanto afferma Caravale (1998: 184-95) in merito all'attività legislativa di Federico III e agli ordinamenti giuridici della Sicilia della prima metà del XIV secolo.

Pur non essendo nuovo nella consuetudine siciliana e nella norma aragonesa il funzionamento secondo simili regole del *colloquium* annuale¹⁶, assunse ben altra rilevanza non solo per la definitiva codificazione scritta, ma per la connessione con i compiti dei convocati a parlamento e con il ruolo che, di conseguenza, veniva ad assumere il Monarca. Nei *colloquia*, dove l'Assemblea deteneva poteri sulla finanza, sulle giurisdizioni e sulla legislazione, egli, pur conservando un ruolo non marginale, operava come sovrano costituzionalmente regolato. Lo stato d'eccezione in cui l'iniziativa dei Siciliani e il conseguente isolamento internazionale avevano gettato il recentissimo Regno non conduceva, dunque, a un concentramento del potere e a una limitazione delle prerogative del Parlamento, ma, al contrario, a una più precisa codificazione del rapporto simbiotico tra Assemblea e Sovrano, nel cui reciproco sostegno veniva individuata la forza dello Stato siciliano. Cominciava, in quei giorni del 1296, una quarantennale collaborazione costituzionale tra Federico e l'Assemblea, per cui il primo si vide sostenuto nel progetto di consolidare una monarchia ereditaria, la seconda nell'acquisizione e conferma di prerogative altrimenti compromesse con un eventuale ritorno del potere angioino.

Tra i due bracci del Parlamento menzionati nel terzo capitolo delle *Constitutiones* furono ampi, negli anni a seguire, gli interventi a favore delle città demaniali, che divennero, durante il duro conflitto con gli Angioini, un serbatoio rilevante di risorse finanziarie e armati. Il giovane sovrano aragonese intervenne in prima istanza su Messina, strategicamente la più esposta all'iniziativa dei nemici, confermando immunità e privilegi goduti sin dall'epoca sveva.

Le garanzie attribuite alla comunità cittadina sullo Stretto divennero, nel seguito del confronto con il regno napoletano, il metro di valutazione anche per le altre *universitates*. I diritti dei Palermitani, dopo interventi in materia economico-finanziaria mirati, vennero adeguati nel luglio 1305, per fe-

¹⁶ Su questo aspetto, Federico riprendeva quanto aveva fatto per le *cortes* di Catalogna e Aragona il padre Pietro III, con la costituzione *Una vegada lo any* del 1283.

steggiare la nascita del primogenito Pietro, a quelli dei Messinesi.

Furono soprattutto i meriti delle *universitates* negli eventi bellici a determinare provvedimenti amministrativi favorevoli da parte della Corona: nel febbraio 1315, i Trapanesi vennero premiati per l'ardimento mostrato contro le forze d'invasione angioine, ricevendo gli stessi privilegi (libertà, immunità e grazie) già concessi a Messinesi e Siracusani¹⁷, integrando così il precedente dispositivo (*De imunitate et libertatibus trapanensium*) approvato nell'autunno del 1302¹⁸.

Non meno importanti furono gli interventi a beneficio del ramo nobiliare, sollecitato in misura minore durante le iniziative belliche successive, ma di cui si dimostrò fondamentale conservare la fedeltà e contenere le intemperanze. Oltre a provvedimenti *ad personam*, con cui il sovrano riformulò la geografia feudale siciliana, premiando i baroni fedeli e sanzionando gli ostili, Federico intervenne radicalmente nell'ordinamento siciliano riguardo allo *status* giuridico del titolare di feudo. Un'altra costituzione approvata durante i giorni dell'incoronazione, il XXVIII capitolo *Volentes*, determinò il distacco della realtà siciliana dal Continente: proseguendo la linea dettata con la *Si aliquem* da Giacomo II – in cui erano state recepite le concessioni fatte da papa Onorio III, in tema di feudalità, ai soli regnicoli di terraferma dell'antico Re-

¹⁷ Cfr. Trasselli 1992: 55. Per uno sguardo d'insieme sugli interventi di Federico III in ambito amministrativo nei confronti di città e nobili si consultino i *Repertori del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377*, curati da Antonino Marrone, pp. 85-101, basati specialmente sui fondi della Real Cancelleria e del Protonotaro del Regno conservati nell'Archivio di Stato di Palermo.

¹⁸ Cfr. Epstein 1996; La Mantia 1934. Sull'*Universitas* di Palermo e con un'ampia ricognizione sul dibattito storiografico a riguardo, si vedano le osservazioni di Baviera Abanese 1984: LXI-LXVIII. Peraltro, come la recente storiografia ha evidenziato, non pochi ruoli di primo piano nell'amministrazione delle città del Demanio, che divennero in questi anni il settore più vitale e produttivo della società siciliana, furono acquisiti dalla nobiltà, già vicina all'amministrazione regia e inserita tradizionalmente nel ramificato tessuto feudale; cfr., a tal proposito, Marrone 2005. Sulla comune origine sociale del ceto di governo centrale e periferico si veda la cospicua bibliografia di Pietro Corrao 1989, 1991, 1992, 1997. Sui processi di formazione, riconoscimento e consolidamento di normative e privilegi locali nella Sicilia del periodo cfr. Romano 1992; Martino 1991; Pasciuta 1993.

gnum normanno – vennero abolite tutte le limitazioni sopravvivenenti. Si concesse la piena disponibilità del feudo con atti *inter vivos* e *mortis causa* senza preventivo consenso regio, con il solo vincolo che il nuovo beneficiario sarebbe stato di pari grado del predecessore e non appartenente al clero; il bene, inoltre, non poteva essere donato alla Chiesa¹⁹.

Il consolidamento del legame tra Monarca e Assemblea fu vitale, negli anni successivi, affinché i Siciliani si potessero difendere da un'imponente coalizione di forze creata per ripristinare sull'Isola la sovranità feudale pontificia e il dominio diretto angioino. Anche di fronte all'eventualità di uno scontro con il fratello Giacomo che, seppur recalcitrante, era stato costretto ad aderire alla lega avversa in quanto Ammiraglio della Chiesa, Federico prese irrisolubilmente la parte dei diritti siciliani, ancorché coincidenti con le proprie mire dinastiche. Di questo binomio sono testimoni i Parlamenti tenuti durante la prima fase della guerra: drammatico ma risoluto fu il *colloquium* svoltosi a Piazza nell'ottobre 1296, da cui scaturì la decisione di armare un esercito e una marina per fronteggiare il passato sovrano aragonese²⁰.

I rapidi successi che ne conseguirono, portando di fatto la Calabria sotto il controllo siciliano, si sarebbero presto rivelati vani, con l'intervento di Giacomo II al fianco degli Angioini. Nel febbraio 1298, Federico inviò a varie città del Regno un proclama redatto contro il fratello; ne seguì, in inverno, una brillante vittoria navale su una flotta catalana al comando di Ruggiero di Lauria, sorpresa a largo di Patti. Solo l'intervento di Bonifacio VIII impedì a Giacomo, oramai convinto che gli esiti della guerra fossero affatto incerti, di desistere dal progetto di invasione della Sicilia.

Il 24 giugno, l'armata aragonese oramai pronta per un'offensiva su ampia scala, Federico denunciava in un parlamento messinese la proterva violazione dei diritti siciliani

¹⁹ Il capitolo *Volentes* stabilì la piena disponibilità del feudatario di «pignorare, vendere, donare, permutare, & in ultimis voluntatibus relinquere seu legare, & quolibet alienationis titulo transferre unan tantum» a persona di pari o più nobile grado (*Capitula*, I, 28: 61). Cfr., sul punto, la ricostruzione in Romano 1979.

²⁰ Cfr. Fodale 1995: 66.

compiuta dal suo passato sovrano e, in ragione di ciò, chiamava i suoi sudditi a un generale sforzo «pro defensione patriae», come riferisce il cronista Nicola Speciale. Con il contributo di tutta la nobiltà e delle comunità cittadine si poterono attrezzare quaranta galee in tempi rapidissimi cui si unirono altre otto navi guidate dal Giustiziere del regno Matteo di Termini. Il 4 luglio le flotte si affrontarono a largo di Capo d'Orlando. Nemmeno la sconfitta patita dai Siciliani in quella battaglia (costata, invero, ingenti perdite a entrambi gli schieramenti) poté disgregare l'unità di intenti con cui oramai Sovrano e rappresentanti intendevano affrontare il conflitto.

La vittoria aragonese portò al disimpegno di Giacomo dalle iniziative belliche, motivato dall'incompleto rimborso delle spese di guerra da parte del Pontefice e, soprattutto, dal malcontento, maturato tra i sudditi catalano-aragonesi, verso un'iniziativa che avrebbe distolto la Sicilia dalla loro orbita mercantile. Nei successivi due anni, mentre il riavvicinamento dei due fratelli d'Aragona sarebbe proceduto speditamente, rimanevano, nel campo avverso ai Siciliani, le forze angioine: Federico e i suoi sudditi furono duramente impegnati in più teatri di guerra, nel Continente e sull'Isola, per terra e per mare.

Con il fallimento della spedizione di Carlo di Valois²¹ – oramai plenipotenziario per le questioni siciliane per conto della casa di Francia, degli Angiò e del Pontefice – terminava una prima fase di guerra e si aprivano i negoziati di pace. Il trattato di Caltabellotta del 31 agosto 1302 predispose una precaria sistemazione della Sicilia come regno distinto da quello angioino²² e possesso personale di Federico, senza riferimenti ad alcuna possibilità ereditaria né alla volontà de-

²¹ La sua impresa, iniziata brillantemente con uno sbarco a Termini nella primavera del 1302, fu pesantemente inficiata dalla resistenza siciliana organizzata da Federico a Palizzi, sulle Madonie, che costrinsero Carlo a virare verso sud-ovest, lontano dai centri nevralgici della monarchia siciliana.

²² Emblematicamente la denominazione di *Regnum Siciliae* rimaneva per designare i possedimenti angioini che non avrebbero incluso, fino alla morte di Federico, proprio la Sicilia, territorio del *Regnum Trinacriae*. Di conseguenza, Federico poteva portare il solo titolo di *Rex Trinacriae*, come più tardi stabilito nel diploma angioino del maggio 1303.

gli Isolani e del loro Parlamento²³. Nell'accordo con gli Angioini, però, Federico incassava l'impegno ad avere un regno in compensazione (la Sardegna o Cipro, in prima istanza) per gli eredi che sarebbero nati dal matrimonio con Eleonora d'Angiò, anch'esso previsto negli accordi. Inoltre, entrambe le parti si impegnavano ad attendere il documento di ratifica del trattato da parte pontificia e cardinalizia, confermando alla Chiesa la suprema potestà sull'Isola. La costituzione bonifaciana del 12 maggio 1303 conferiva a Federico, sette anni prima assunto dai Siciliani a *Rex Siciliae*, il titolo di *Rex Trinacriae*, ripristinando, secondo l'intento dei suoi estensori, il principio di vassallaggio feudale tra Chiesa e *Regnum*, la cui corona veniva ora (seppur temporaneamente) divisa e conferita a monarchi distinti (Federico e Carlo) da chi ne deteneva dall'origine il *dominium eminens* (la Chiesa)²⁴. Risultava profondamente compromessa la natura giuridica rivoluzionaria del Regno siciliano, ora restaurato, secondo l'antica tradizione, come feudo della Chiesa: Federico otteneva il diritto vitalizio sulla Sicilia come «vassallus e censuarius» ecclesiastico; inoltre, in un capitolo suppletivo, omesso a Caltabellotta ma comune nella prassi consolidata, prometteva di tenere «inimicos nostros et Romane Ecclesie pro inimicis suis; et amicos nostros pro amicis»²⁵. Risulta evidente quanto tali punti stridessero con le co-

²³ Che la pace del 1302 segnò uno spartiacque nella vita politico-istituzionale del regno siciliano-aragonese durante la guerra del Vespro è confermato dalle ricostruzioni storiche compiute sull'argomento tra Otto e Novecento, tese ad evidenziare proprio gli accordi di Caltabellotta: Bozzo 1882; Rohde 1913; Haberkern 1921.

²⁴ I Siciliani e il loro Re erano di nuovo accolti nella comunità cristiana, dopo che, dalla chiamata di Pietro d'Aragona sul trono (1282), interdetti e scomuniche si erano susseguiti senza soluzione di continuità; dal 1296, inoltre, a seguito dell'incoronazione di Federico, la chiamata alle armi invocata da Bonifacio contro l'Isola ribelle aveva assunto i toni della guerra santa, prevedendo l'indulgenza plenaria per chi avesse preso la Croce al fine di riconquistare la Sicilia alla fede in Cristo.

²⁵ Il trattato definitivo fu quello approvato ad Anagni il 21 maggio 1303, in cui vennero recepiti i preliminari di Castronuovo, 19 agosto 1302, gli accordi di Caltabellotta, del 31 agosto, e la bolla bonifaciana di ratifica *Rex pacificus*, che integrava il dispositivo pervenuto *cum reformatione*. In verità, la bolla glissò su un punto fondamentale dell'accordo, riguardante la compensazione che sarebbe spettata agli eredi di Federico ed Eleonora per la perdita del regno del

stituzioni siciliane del 1296, soprattutto sulle questioni che erano divenute materia riservata dell'assemblea siciliana: il conferimento della corona, il ruolo del Sovrano rispetto al Parlamento, le decisioni di politica estera.

Nei *Nota fridericiani* destinati «universis tam presentibus quam futuris», in cui troviamo trascritti gli accordi di Castronuovo e Caltabellotta (e non della ben più costrittiva *reformatio* bonifaciana), il sovrano siciliano si impegnava, di fatto, «pro nobis, fidelibus et subditis nostris» a stravolgere quanto pattuito con i rappresentanti sei anni prima. È certamente difficile, sulla base delle fonti esistenti, valutare se il trattato sia stato oggetto di dibattito parlamentare e, soprattutto, quanto di quegli accordi sia stato effettivamente reso noto ai Siciliani, in ottemperanza a quanto esplicitamente previsto nelle *constitutiones* giurate da Federico il giorno della sua incoronazione. Se i documenti coevi non riferiscono di passaggi assembleari per la ratifica²⁶, nella lettera *Antiquae legis*, che Federico inviò ai Palermitani il 31 agosto 1302, il sovrano dava un entusiastico annuncio della pace raggiunta, affermando che, mediante questa, «habemus insulam Siciliae et rex Siciliae remanemus» (*Anonymi Chronicon Siculum*: 861-2). Nulla di quanto affermato era desumibile dagli accordi di Caltabellotta. Per quanto riguarda il titolo di “re di Sicilia”, che avrebbe ufficialmente sostituito con quello di “re di Trinacria” solo l'anno seguente, era già non rivendicabile; più abile, e forse più grave, l'omissione del fatto che la Sicilia gli era stata concessa in possesso vitalizio e, alla sua morte, sarebbe ritornata in mano angioina. Sulla base di oculate mancanze, di un consenso

padre (un'accuratissima edizione e ricostruzione storico-critica di tali testi in Franchi, Rocco 1987, la citazione a p. 80).

²⁶ Giunta afferma, senza specificare la fonte, che nel 1308 si tenne un Parlamento per ratificare la pace di Caltabellotta (Giunta 1968: 127). In verità, l'unico Parlamento del periodo si tenne a Messina il 4 novembre, funzionale alla promulgazione delle *Ordinationes generales*. L'affermazione, poi, risulta tanto più debole considerando che dalla firma dell'accordo di Caltabellotta erano trascorsi, a quel punto, più di sei anni, mentre, come avrebbero dimostrato gli eventi successivi, i tempi di reazione dell'Assemblea alle questioni vitali di politica estera furono molto più brevi. Una puntuale ricostruzione della storia parlamentare siciliana nel periodo, con documentata ricognizione delle fonti disponibili, in Marrone (2011, II: 471-500).

(magari) poco informato o, come peraltro non si può escludere, di un'abile e congiunta manovra del Re e del Parlamento di accettare per il momento la pace senza avere intenzione di attuarne le disposizioni conclusive (il ritorno in Sicilia della casa d'Angiò), la collaborazione costituzionale tra Federico e l'Assemblea non risentì di quanto stabilito a Caltabellotta. Dall'agosto del 1302 e fino all'accordo con Arrigo VII del 1312 – dunque per il decennio in cui, almeno formalmente, la tregua ebbe efficacia – nel regno siciliano continuò il proficuo affiancamento tra un re attivamente impegnato nella stesura di un innovativo e capillare impianto legislativo, mirante a riordinare l'amministrazione dell'Isola, e un'Assemblea che non gli negò il sostegno. Nell'ottobre 1307 a Piazza, nel novembre 1308 a Messina, si celebrarono i parlamenti che implementarono il fondamento giuridico-istituzionale del regno siciliano, soprattutto con una approfondita regolazione degli ufficiali regi, delle prerogative nobiliari e dei diritti feudali.

Un evento significativo chiarisce quanto Federico (e i Siciliani) non avessero intenzione di recepire gli accordi di Caltabellotta. Nell'agosto del 1304, i due sovrani aragonesi strinsero un'alleanza che, di fatto, sconfessava i punti salienti della pace ratificata da Bonifacio appena un anno prima. I due re e, soprattutto, i due regni divennero strettamente interdipendenti. Vennero indicate politiche comuni di difesa, anche con la possibilità di reclutare uomini armati reciprocamente, per quanto, secondo il trattato di Anagni, rimaneva certamente difficile per Giacomo intervenire al fianco del fratello contro gli Angioini, in particolare se quest'ultimi avessero agito in nome del Pontefice. Ben più significativo giuridicamente fu il punto degli accordi in cui i sovrani si garantirono di subentrare nella discendenza ai rispettivi regni in caso di assenza di eredi maschi; alla stessa maniera, ognuno si sarebbe fatto garante del diritto di successione dei figli maschi dell'altro, soprattutto se minori d'età. Per la Sicilia, evidentemente, significava che il carattere vitalizio del trono di Federico, come previsto dagli accordi di Caltabellotta, non sarebbe mai stato accettato ed è emblematico che l'accordo fu firmato da sei baroni e dai rappresentanti di quattro città per parte: Saragozza, Valenza, Barcellona e Lerida; Palermo, Messina, Trapani e Siracusa

(*Acta siculo-aragonensia*, II: 76-7). Secondo quanto spiegava il mandato del 14 giugno di Vinciguerra Palizzi, *miles* e Cancelliere del regno isolano, le città siciliane dovevano eleggere i propri rappresentanti per firmare e giurare fedeltà nelle mani di Iaspert di Castellnou, delegato di Giacomo II. Solo così, tra i due regni «sub certis pactis et conventionibus sit tractata inita et firmata et super ipsius debita corroboratione negocii iuxta convenciones et pacta ipsa» (ACA, *Pergamins Jaume II*, 2042: 133)²⁷.

Il giuramento e la conferma del trattato si tennero a Messina dove risiedeva la corte di Federico, che di fatto convocò allo scopo un parlamento straordinario e ristretto. Si trattava della prima, vera applicazione delle costituzioni del 1296, in cui i Siciliani erano parte in causa nel decidere il destino del proprio regno: Federico poteva scrivere al fratello che i patti erano stati approvati solo dopo che i baroni e i rappresentanti delle città ebbero accettato e sottoscritto gli accordi tra Aragona e Sicilia.

Saranno d'altra parte chiari, negli anni successivi, gli esempi con cui i Siciliani avrebbero dimostrato al loro sovrano che non avrebbero mai consentito accordi in definitiva deroga al patto fondativo con cui egli era stato intronizzato, soprattutto in merito a un eventuale ritorno degli odiati Angiò. Non dimeno, i termini dell'accordo di Caltabellotta rappresentarono il punto di partenza degli sviluppi sul piano giuridico-istituzionale del Regno: i successivi patti con Arrigo VII, siglati nell'estate del 1312, tesero proprio a modificare la temporaneità delle concessioni ottenute dieci anni prima, autorizzando un regno ereditario per Federico e i suoi discendenti; avrebbero dovuto, inoltre, garantire ai Siciliani uno Stato indipendente, libero dalla minaccia militare angioina e dalla pesante ipoteca di sovranità reclamata dalla Chiesa.

²⁷ Il testo riporta la nomina dei rappresentanti messinesi, compiuta il 2 luglio nella cattedrale cittadina, ma formule omologhe vennero adoperate per le procedure avviate nelle altre tre *universitates*. Per l'edizione moderna dei documenti è stato fondamentale il lavoro di Sciascia (1994: 124-137), cfr. Sciascia (1996: 18-20).

Nel marzo del 1308, regnante sul seggio di Pietro Clemente V, respingendo l'ennesima proposta di pace con la casa d'Angiò proveniente dalla corona aragonese, Federico III si rivolse a un giudizio papale, al fine di comporre ogni dissidio «per viam iustitie, non per guerram». Presso la corte del papa guascone, negli stessi mesi, Carlo II accusava Federico di aver fatto giurare ai rappresentanti Siciliani «vassalagium et homagium» (*Acta Aragonensia* 1922: 180) al figlio Pietro, in preparazione di un intervento contro Napoli. Solo paventato, compariva sul proscenio storico, con un anticipo di sei anni, l'atto con cui i Siciliani e il loro Re si sarebbero garantiti un regno autonomo. Sarebbe stato l'imperatore Arrigo VII a prevedere, negli accordi bilaterali con il sovrano siciliano, il riconoscimento da parte dei baroni e delle città demaniali del Regno dei diritti spettanti a Pietro, primogenito di Federico e suo erede sul trono isolano. Per quanto, già nel 1308, fosse chiaro il valore strategico che avrebbe assunto il giuramento di fedeltà dei rappresentanti siciliani verso l'erede di Federico, questi negò recisamente la fondatezza delle accuse provenienti da Napoli, aggiungendo – come venne spiegato in una memoria inviata al fratello all'inizio di maggio – che i preparativi bellici erano destinati a condurre la guerra contro i Saraceni, dunque non a detrimento ma ad aumento delle prerogative della Chiesa²⁸.

Riemerse, con vigore in questi mesi, una questione formale ma di grave impatto politico: l'intitolazione spettante a Federico. Secondo gli accordi di Caltabellotta, egli avrebbe dovuto chiamarsi ufficialmente “Rex Trinacriae”, in ciò Bonifacio VIII e il suo successore, Benedetto IX, si erano dimostrati inflessibili. Scaltamente, egli continuava a firmarsi negli atti pubblici siciliani semplicemente “Rex”, aprendo la strada a una situazione giuridica indefinita che faceva intendere quanto egli fosse lontano dall'aver rinunciato al *Regnum Siciliae* degli avi normanni. Nelle more di una diplomazia paludosa, nelle lettere inviate alla corte pontificia, napoletana e aragonese, si firmava, talvolta, “Rex Trinacriae”, per non dare adito ai suoi detrattori di aver compromesso gli accordi del 1302, ma solo nel 1311, nel momento di più difficile debolezza, adottò quel

²⁸ Cfr. *Acta Aragonensia*, 1922: 178-81.

titolo, per rinunciarvi a seguito dell'alleanza con Arrigo VII e della sentenza imperiale contro Roberto²⁹.

I tentativi che, praticamente per un decennio, perseguirono la composizione politica della controversia con Carlo II vennero respinti con risolutezza da Federico e dai Siciliani, decisi, soprattutto i secondi, a non cedere terreno sulla strada intrapresa. Non meno irremovibile fu la posizione tenuta contro Roberto, succeduto sul trono di Napoli al padre nel 1309 e, forse più del predecessore, intenzionato a riconquistare i territori perduti con il Vespro.

II. La situazione, già instabile, deflagrò con il passaggio in Italia, attraverso il valico del Moncenisio, di Arrigo VII (autunno 1310)³⁰. Per l'impianto istituzionale che gli interventi legislativi avevano creato, apparentemente congelato con gli accordi del 1302, il tentativo di restaurare l'autorità imperiale rappresentò un forte catalizzatore; accelerò e concluse quel processo di interdipendenza tra volontà regia e assembleare non più secondo uno modulo pattizio bilaterale (tra il re e i Siciliani rappresentati a Parlamento), ma attraverso una sanzione formale e giuridicamente superiore del recente regno isolano. Ovvero, la legittimazione dal "basso", di un Regno la cui corona i rappresentanti siciliani avevano conferito al giovane sovrano aragonese, si perfezionò, infine, mediante legittimazione dall'"alto", in quel da lungo tempo inefficace – ma mai sopito nella memoria siciliana – sistema imperiale. Quest'ultimo aveva avuto il suo più recente splendore all'inizio del secolo precedente, con la coincidenza, nelle mani di Federico II, delle corone di *Romanum Imperium* e *Regnum Siciliae*³¹.

²⁹ Come risulta da un documento del novembre 1303, quindi pochi mesi dopo la ratifica degli accordi di Caltabellotta, Benedetto XI fu costretto a richiamare Federico su quanto aveva accettato (cfr. Rinaldi 1747-1756).

³⁰ Arrigo, eletto all'unanimità nella Dieta di Francoforte il 27 novembre 1308, aveva ricevuto la corona di re di Germania, ad Aquisgrana, il 6 gennaio dell'anno seguente. Dopo una capillare attività diplomatica, in particolare verso le città della Toscana e della Lombardia, nella Dieta di Spira dell'agosto 1310 annunciò la sua prossima discesa in Italia.

³¹ Risulta oltremodo interessante sottolineare come i Siciliani insistettero molto sulla stretta connessione che si era stabilita in epoca federiciana tra Sicilia e Impero, fondandosi sull'ambigua politica che, nei confronti del Papato, lo

In verità, l'alleanza tra Impero e Regno siciliano fu quasi obbligata per l'esistenza di un comune nemico, Roberto d'Angiò, contro i cui interessi e diritti in Italia Arrigo, Federico e soprattutto i Siciliani erano in aperto contrasto. Campione del partito guelfo della Penisola³², l'Angioino si trovò *naturaliter* nel campo opposto al nuovo Imperatore: aveva rifiutato, secondo le accuse formulate dai giuristi imperiali, di rendere omaggio feudale al nuovo Re dei Romani come conte di Folcaquier e di Provenza, territori direttamente legati all'erede di Carlo Magno, ma anche come titolare della corona siciliana, comunque soggetta alla suprema *potestas* imperiale (non, si badi bene, a quella pontificia).

In una situazione già tesa tra Roberto e Arrigo, nell'estate del 1311 la prima ambasceria siciliana raggiungeva l'Imperatore impegnato nell'assedio di Brescia. Dopo l'arrivo a Genova, il 3 dicembre, era la corte itinerante del Lussemburghese a inviare tre legati presso Federico, per circostanziare i termini di un possibile accordo. Nei giorni successivi, una nuova ambasceria proveniente dall'Isola (composta dai due prestigiosi comandanti Corrado Lancia e Garcia Ximenes de

Svevo tenne riguardo al rapporto tra le due corone. È possibile verificare questo intento se si valuta come il *Liber augustalis* del 1231, giustamente ritenuto il testo fondamentale per il riordino del *Regnum*, venne promulgato nel parlamento melfitano dal sovrano come «Imperator Fredericus II, Romanorum Caesar semper augustus, Italicus, Siculus, Hierosolymitanus, Arelatensis, felix, victor ac triumphator» (cfr. *Prologus*). Inoltre, per quanto la sua attuazione non venne mai estesa alle zone direttamente sottoposte alla giurisdizione imperiale, al suo interno era stata prevista l'esplicita (con) fusione di alcune funzioni amministrative su questioni riguardanti i territori di Impero e Regno (cfr., ad esempio, *Const.*, I, 39,1 e I, 42, 2, in cui si definivano i compiti del maestro giustiziere). Della copiosa bibliografia federiciana sul tema ci limitiamo a ricordare i recenti convegni e relativi atti Houben, Vogeler (a cura di) 2008; Cordasco, Violante (a cura di) 2010.

³² In realtà, nella speranza di trovare un accordo con l'imperatore, anche Roberto si era mostrato molto tiepido verso le richieste di alleanza e protezione dei comuni guelfi nel centro-nord Italia che, per questioni geografiche, furono i primi a confrontarsi con la compagine imperiale. Risulta, in questa direzione, indicativo il fatto che solo nel febbraio del 1313, quando la situazione con Arrigo era ormai definitivamente compromessa, egli avrebbe accettato la carica di Capitano generale della Lega guelfa.

Aibar, oltre che da due giudici di corte) raggiunse a sua volta Genova³³.

A Napoli, se la calata di Arrigo VII in Italia era stata percepita con timore, la successiva eventualità che il Re dei Romani potesse contrarre alleanza con Federico di Sicilia gettò nello scompiglio la corte angioina, atterrita da una possibile congiunta invasione da nord e da sud del proprio territorio. In tale contesto strategico, si deve leggere l'estrema proposta con cui l'incaricato angioino Guillerme Esquerrer, nel 1311, comunicava a Federico la volontà di Roberto di cedere definitivamente a lui e alla sua discendenza la Sicilia, in cambio di «seurtat e covinença» (*Acta Arag.* 1922, 105: 224). Un progetto, certo, di difficile credibilità, che avrebbe comunque incontrato il disappunto del Pontefice, cui gli stessi Angioini riconoscevano formalmente la suprema sovranità sull'Isola. Ciò non toglie che la situazione diplomatica rimase fino all'ultimo estremamente incerta, tanto che agli emissari siciliani inviati a Roma, per presenziare all'incoronazione di Arrigo e perfezionare l'accordo, fu consegnato, in vista di un non improbabile fallimento dell'iniziativa, anche un alternativo progetto di pace con Roberto³⁴.

I contatti tra siciliani e imperiali furono resi noti durante il concilio di Vienne del marzo 1312; alla presenza del re di Francia Filippo IV il Bello³⁵, il principe angioino Filippo di Taranto e il siniscalco di Provenza Riccardo Gambatesa, emissari del re di Napoli, denunciarono che «l'emperador havia contrac-

³³ Che, almeno fino all'elezione di Arrigo VII, Federico non avesse alcuna intenzione di contravvenire apertamente agli accordi di pace è testimoniato dal memoriale difensivo, sopraccitato, inviato nel 1308 al fratello Giacomo. Le cautele di Arrigo, invece, sarebbero durate fino all'incoronazione romana del giugno 1312: era giustamente timoroso, il Lussemburghese, che la Curia papale, venuta a conoscenza di un patto stipulato contro Roberto, avrebbe compromesso l'incoronazione romana, mentre preoccupanti segnali di raffreddamento da parte di Clemente V nei confronti della *restauratio Imperii* si erano, nei mesi precedenti, chiaramente ripetuti.

³⁴ *De certo modo faciendo concordiam cum rege Roberto*, in *Monumenta Germaniae historica, Legum* (nel seguito *MGH*) 1909-1911, II: 826.

³⁵ La pesante ingerenza del sovrano capetingio sulla curia avignonese, in favore del ramo cadetto angioino regnante su Napoli, si dimostrò fondamentale per spostare il favore di Clemente V da Arrigo a Roberto.

ta amistat e affinitat ab lo rey Frederich» (*Acta Arag.* 1908, I, 201: 289; *Litterae ambasiatorum regi Aragonum Missae* 1911: 1424)³⁶. Nello stesso mese, mentre Arrigo prendeva quartiere presso la fedele Pisa, giungeva alla sua corte un altro emissario siciliano, il frate domenicano Bernardus Peregrinus, con una proposta di accordo dai contenuti oramai quasi definitivi³⁷.

Quando gli aggiustamenti richiesti dall'una e dall'altra parte ebbero trovato un punto di convergenza, Federico ritenne di convocare un Parlamento a Messina, l'8 giugno 1312, per informare i Siciliani delle trattative e recepirne il parere. Costoro risposero all'unanimità e con slancio alle politiche intraprendenti del loro re. Dopo l'incoronazione imperiale del 29 giugno, in Laterano, i lavori diplomatici poterono svolgersi con speditezza. A Roma, presso la delegazione imperiale acquarterasi sull'Aventino, il 4 luglio – pochi giorni dopo che il nuovo Imperatore aveva ricevuto il diadema e la tiara dalle mani dei vescovi delegati³⁸ – Enrico di Fiandra, per conto di Arrigo, e Manfredi di Chiaramonte, per conto di Federico, siglavano l'accordo tra le parti. Con un ampio carattere sia difensivo che offensivo, l'intesa escludeva atti ostili contro il Pontefice e il regno di Francia, su espressa volontà di Arrigo, e, su richiesta di Federico, contro la casa aragonese. Rimanevano, per il gioco dei veti incrociati, implicitamente inclusi i soli territori della cosiddetta Lega guelfa (comuni dell'Italia centro-settentrionale, capitanati da Firenze, e Regno angioino). Se Arrigo aveva già, infruttuosamente e con un forte logoramento di risorse, tentato di conquistare il comune toscano nell'autunno del 1312, la nuova alleanza con i Siciliani dirottò

³⁶ Come riferisce la relazione dei due ambasciatori aragonesi, Pero de Boyl e Guillem Olomar, presenti a convegno.

³⁷ Cfr. *MGH: 754-55, Unio cum Friderico Rege Trinacriae, Scriptum Foederis.*

³⁸ A conferma di quanto, nell'estate del 1312, le relazioni tra Arrigo VII e Clemente V fossero oramai compromesse, l'Imperatore venne incoronato non a San Pietro ma in Laterano, poiché la sede vaticana era controllata dalla fazione degli Orsini, alleata delle truppe angioine al comando di Giovanni di Gravina, che presidiava la fortezza di Castel sant'Angelo; inoltre, egli ricevette la corona non dal Pontefice ma da tre cardinali delegati: Arnaud de Pellegrue, cardinale diacono di Santa Maria in Portico, Nicolò da Prato, vescovo cardinale di Ostia e Velletri, e Luca Fieschi, cardinale diacono di Santa Maria in via Lata.

le sue mire su un progetto di invasione del regno napoletano, che, personalmente e contestualmente a Federico, i due sovrani avrebbero dovuto condurre da settentrione e meridione.

Secondo le istruzioni che l'emissario fridericiano recava con sé³⁹, come contropartita del suo impegno militare nell'impresa, l'Imperatore garantiva all'Aragonese il possesso ereditario della Sicilia e, soprattutto, obbligava i baroni siciliani a prestare giuramento di fedeltà all'infante Pietro; Federico confermava il versamento di 100.000 fiorini, negando però qualsiasi aiuto militare anche in Germania. In due trattati complementari, stipulati sempre il 4 luglio, il delegato imperiale concordava, *procuratorio nomine*, il matrimonio tra la figlia dell'Imperatore, Beatrice, e Pietro d'Aragona, erede della monarchia siciliana, e conferiva a re Federico la carica di *admiratus imperi*. Come conseguenza di questa nomina, l'Imperatore inviava immediatamente ambascerie a Venezia, Pisa e Genova per mettere le loro marine al comando di Federico e supportarlo in tutti gli affari che il suo nuovo incarico avrebbe richiesto. Lo stesso giorno, dopo aver denunziato il reato di lesa maestà compiuto a Roma da Roberto, attraverso le truppe che vi aveva inviato, Arrigo dichiarava guerra al re angioino e invocava l'intervento del suo Ammiraglio⁴⁰.

In verità, l'abile e rapida azione delle diplomazie imperiale e siciliana si scontrò con un *impasse* giuridico, concernente la controversia tra Roberto e Arrigo, che frenò per molti

³⁹ Gli estremi dell'accordo sono riportati nella *Relazione* sul viaggio arrighiano redatta da Nicolò, vescovo di Butrinto, che seguì l'imperatore lussemburghese in tutta la spedizione in Italia. Degli accordi trasmessi, si conservano parte di quelli presenti nell'archivio imperiale e un interessante *Index scriptorum* (MGH: 825-6) redatti da parte della corona siciliana di cui furono dotati gli emissari per le trattative; tra essi figurano i titoli: *De contractu matrimonii et promisso, quod filius regis F(rederici) succedat in Regno; Quod barones iurarent domino P(etro) filio regis; De concordia non facienda, nisi insula Sicilie remaneat domino regi Frederico et heredibus suis*.

⁴⁰ La lettera, in cui Arrigo comunicava a Federico la condanna di Roberto, è datata 9 luglio 1312. Le truppe angioine inviate nell'Urbe al comando di Giovanni di Gravina, fratello del re napoletano, pur non riuscendo a impedire l'incoronazione imperiale, molestarono gravemente la cerimonia in Laterano e i successivi festeggiamenti sull'Aventino, presso la basilica di Santa Sabina, dove si era stabilita la corte imperiale.

mesi e probabilmente in modo esiziale la congiunta iniziativa militare dell'Imperatore e del re siciliano. Il destino di Federico e della Sicilia si inseriva nell'irrisolubile contrapposizione che avrebbe opposto per lungo tempo, da un lato, i giudici dell'aula imperiale e, dall'altro, i legisti napoletani e pontifici⁴¹. La condanna *sine strepitu et figura iudicii* di Roberto dovette essere congelata; mentre si convocò l'Angioino davanti a un regolare tribunale imperiale per discolparsi dalle accuse che gli erano state mosse⁴². Contumace, solamente il 26 aprile del

⁴¹ In effetti, la Sicilia con i Vespri aveva violato la prassi secolare per cui era stato il Pontefice a conferire, in rapporto di vassallaggio feudale, la corona del *Regnum*. Se si pensa come il fondamento giuridico di questo diritto pontificale venisse fatto risalire alla *Donatio Constantini*, la richiesta di una conferma imperiale da parte dello stato siciliano infiammava ulteriormente la controversia tra Papato e Impero di questi tempi, di cui il (successivamente dimostrato) falso *constitutum* era giuridicamente il punto nodale. Il momento di svolta di questo confronto si verificò quando Clemente V cassò la sentenza imperiale contro Roberto, reclamando la suprema autorità sui territori da costui governati, e istruì, nel giugno 1313, contro Arrigo e Federico un *Processus pontificis contra regnum Siciliae invadentes* (cfr. *MGH*:1044-7).

⁴² Tutto l'impianto accusatorio si connetteva a una serie di atti, ricondotti alla diretta responsabilità di Roberto, tesi a compromettere i dritti imperiali in Italia, a cominciare dall'aver costituito una lega di forze avverse alla discesa di Arrigo. Nel settembre 1312, da Arezzo, Arrigo aveva citato Roberto a comparire per discolparsi di aver tramato e architettato «cum ipsis nostris et imperii rebellibus, qui de iure sunt subditi et fideles imperii [...] et maxime cum Florentinis, Lucensibus et Senensibus et aliis de Lombardia et Tuscia» (*Interlocutio contra Robertum Regem Siciliae*, in *MGH*: 926). L'accusa era pesantissima: la potenza angioina sarebbe stata il reale centro d'irradiazione del sistema di alleanze guelfo che aveva reso così travagliata la discesa imperiale in Italia. Nel febbraio si condannava provvisoriamente Roberto come «publicum imperii hostem». Nei mesi successivi, scaduti i termini per comparire di fronte al tribunale imperiale, i giuristi attivi presso la corte arrighiana stabilitesi a Pisa ponevano le basi per legittimare la condanna del re contumace. Con la costituzione *Ad reprimendum* (2 aprile) fu stabilito che chiunque commettesse il reato di tradimento verso l'Imperatore era condannabile, anche se non fosse comparso in processo: la lesa maestà «adversus Romanum Imperium, in cuius tranquillitate totius orbis regularitas requiescit», era punibile «summarie et de plano, sine strepitu, et figura iudicii» se fosse opportuno «illi, qui iurisdictionis praeest» (*Edictum de crimine laesae maiestatis*, in *MGH*: 965). Con la *Quoniam nuper est* (9 aprile), si chiari, invece, cosa fosse una ribellione, implicando tutti quegli atti che, «publice vel occulte», aggredissero «honorem», «fidelitatem» e «prosperitatem» dell'Impero (*Declaratio quis sit rebellis*, in *MGH*: 967).

1313, egli venne definitivamente condannato alla perdita di tutti i diritti e le giurisdizioni, acquisiti o ereditati dai predecessori, e alla pena capitale, mediante decapitazione⁴³.

Le conseguenze che da tale sentenza scaturirono, in virtù degli accordi intercorsi con l'Impero l'estate precedente, erano per i Siciliani ben chiare. Nel Parlamento di Castrogiovanni, tenutosi nel giugno 1313, Federico poté finalmente comunicare all'Assemblea la definitiva sentenza di condanna emessa poche settimane prima da Arrigo contro Roberto. Recependo quanto in essa era stabilito, il Parlamento votò l'imposizione di una sovvenzione per muovere guerra al regno angioino e adiuvarne l'Imperatore, «convenientibus ad iddem votis omnium» (*Acta Arag.*, I, 225: 335)⁴⁴. Ancora con parere unanime, nei documenti assembleari, Roberto d'Angiò veniva abbassato a semplice «dominum [...] sine suo titulo [...] quia parere dicte sententie nobis oportet» (Ivi: 336).

Privando Roberto di ogni possedimento e giurisdizione, la sentenza scioglieva i suoi sudditi dal vincolo di fedeltà e rendeva non più vigenti gli impegni che governi stranieri avessero contratto con il re decaduto o con i suoi predecessori. Per questa via, il dispositivo arrighiano risultava essere il pretesto giuridico per invalidare l'accordo di Caltabellotta, scioglieva chiunque dagli obblighi contratti con il sovrano dichiarato «nemico pubblico» dell'Impero⁴⁵. Forte del supporto legale da tempo ricercato, Federico poté riaprire le ostilità contro Roberto, obbedendo alle indicazioni del suo Imperatore. Il 1° agosto del 1313, le prime truppe siciliane sbarcavano in Calabria.

La concezione della sovranità regale di Federico aveva trovato ampia rispondenza nelle idee di Arrigo: si fondava su un insieme di convinzioni personali relative al destino imperiale del proprio casato, congiuntosi per via materna alla gloriosa dinastia Staufen, di afflatti mistico-religiosi, alimentati

⁴³ *Sententia imperialis*, in *MGH*: 986.

⁴⁴ Con data 7 agosto 1313 e luogo Messina, anche *Acta siculo-aragonensia*, II, 93: 136-8.

⁴⁵ Ampio era il ventaglio dei collegamenti da non ritenersi più vincolanti, includendo accordi stabiliti mediante «obbligazione convenzione pacto et phedere in quibus ec quacumque ratione vel causa et a quolibet vinculo iuramenti» (*Ibidem*).

dall'ampia accoglienza che l'ala radicale dello spiritualismo francescano ebbe in Sicilia⁴⁶, nonché di elementi di *Realpolitik*, per cui la coraggiosa iniziativa imperiale faceva finalmente uscire la Sicilia dall'isolamento mediterraneo. Al fratello Giacomo – che, invano, aveva tentato di farlo desistere dal rompere la flebile tregua con Roberto in direzione di un accordo con l'Imperatore – il monarca siciliano poteva rispondere che, come sovrano temporale, aveva l'obbligo di accogliere le richieste provenienti dal vertice politico della Cristianità (l'Impero); d'altronde, anche il vertice spirituale (la Chiesa), avendo confermato a Roma l'autorità di Arrigo, non poteva certo contraddirne l'operato. Tutti i governanti cristiani erano tenuti ad assistere il Pontefice e l'Imperatore nelle missioni terrene per cui erano stati da Dio previsti, né alcun giuramento o alleanza poteva assolvere da questo dovere. In un'altra missiva indirizzata al fratello, laddove si considerava come il potere temporale e quello spirituale derivassero direttamente da Dio, Federico concludeva che l'Impero non poteva derivare dal Sacerdozio. All'interno della «*Res publica romani imperii*», il primo governava sui corpi, il secondo sulle anime. Obbedire al sovrano temporale costituiva un obbligo «*de jure*», in quanto tutti i principi della terra dovevano aiutarlo «*in iustitia sua*». D'altra parte, il «*dominium*» dell'Imperatore non era solamente «*directum*», sui territori immediatamente sottoposti alla sua autorità, bensì universale, componendosi di un elemento feudale

⁴⁶ Basti ricordare che Federico si premurò di difendere un gruppo di circa quaranta Spirituali che avevano trovato ospitalità nell'Isola, rifiutandosi di cedere alla pressione provenienti dal Ministro Generale dell'Ordine, Alessandro Bonini d'Alessandria. Questi aveva scritto a Giacomo d'Aragona affinché intercedesse presso il fratello, ma il re siciliano rimase nei propri propositi e nel 1314 fece giudicare gli scomodi ospiti davanti a una commissione presieduta dall'arcivescovo di Monreale. I lavori del collegio si chiusero dichiarando gli spirituali in Sicilia perfettamente in linea con quanto previsto nella bolla *Exivi de paradiso* (6 maggio 1312), con cui Clemente V era intervenuto nell'annosa questione della povertà evangelica e del modello francescano, temi su cui i seguaci dell'Assisiense si erano clamorosamente divisi (cfr. *Acta Arag.*, II, 418-22: 661-70; Rotolo 1961). Sulla favorevole disposizione di Federico verso le istanze politico-spirituali del francescanesimo più radicale si veda il ruolo che esercitarono presso la sua corte i due celebri francescani catalani Ramon Lull e Arnau de Vilanova (cfr. Musco, Backman 1996; Backman 1999, a tali testi si possono aggiungere i seguenti saggi: Dominguez Reiboras 2007; Hillgarth 1996 e quelli raccolti in Musco, Romano 2007).

e uno giurisdizionale. In conseguenza di ciò, ovunque l'interesse generale del popolo cristiano venisse compromesso, egli manteneva l'istanza ultima di intervenire, anche destituendo sovrani che governavano su territori non direttamente compresi nel Sacro Romano Impero.

III. Il 24 agosto, l'improvvisa morte del sovrano lussemburghese, di passaggio nei territori di Siena e in direzione del regno napoletano, rimise in discussione l'intera situazione geopolitica. Aprì per la Sicilia fridericiana una nuova fase di isolamento ed estrema debolezza internazionale, ma l'esperienza arrighiana, ancorché conclusasi in modo prematuro, avrebbe efficacemente contribuito alla causa siciliana anche durante gli anni successivi. Nella prima metà del 1314 vennero convocati ben due Parlamenti (Eraclea, gennaio, Messina, giugno) al fine di chiarire la posizione che la monarchia siciliana avrebbe dovuto mantenere di fronte alla reazione angioina e papale. Il riconoscimento del Regno, avvenuto tramite diploma imperiale, divenne, negli anni successivi, il puntello giuridico per ogni iniziativa politico-diplomatica. Gli accordi di Caltabellotta avevano posto un freno al progetto del 1296; gli atti imperiali, diversamente, avevano oltrepassato quei limiti in modo irreversibile, attraverso una *iurisdictio superior* cui il re e i Siciliani, sudditi fedeli dell'Impero, si erano solo attenuti. Anche l'accusa, presto mossa contro Federico, di aver denunciato la pace del 1302 senza una formale dichiarazione di guerra venne confutata invocando la decisione imperiale, che aveva privato Roberto di qualsiasi diritto sul regno napoletano, rendendolo giuridicamente incapace di ricevere un atto ufficiale di ostilità. Confidando su queste basi di legittimità, Federico poté agevolmente richiamare al fratello aragonese, ancora una volta, la consonanza d'intenti tra i Siciliani e il loro re: l'8 novembre 1313 affermava che le operazioni militari contro Roberto erano state condotte «pro defensione nostra et libertate Siculorum» (*Acta Arag.*, III, 116: 250).

La giustificazione delle prerogative siciliane trovò naturale contesto nelle adunanze parlamentari. In ossequio a quanto stabilito nel Parlamento di Terranova (o Eraclea, l'odierna Gela), all'inizio del 1314 Federico fece sapere alla cu-

ria papale⁴⁷ che, obbedendo al comando di Arrigo accordatosi con la Chiesa, aveva creduto di agire secondo le direttive di entrambi gli istituti universali; diversamente, la rivolta di Roberto contro il Re dei Romani doveva essere considerata un oltraggio contro il vertice spirituale⁴⁸. Con argomentazioni simili, il sovrano siciliano inviò memoriali difensivi anche alle principali corti europee, chiamate in concorso a giudicare il suo operato di (secondo la sua visione) perfetto principe cristiano, devoto al Pontefice e obbediente all'Imperatore. Facendo leva anche sulla consanguineità alla stirpe imperiale, muoveva abilmente la questione per ottenere il favore dei principi germanici⁴⁹. Alle giustificazioni del proprio comportamento Federico antepose sempre la volontà del popolo siciliano, cui la sua condotta politica si era, invero, dovuta sempre conformare. Emerge, dai documenti dell'epoca, la figura di un sovrano operante quasi su mandato del Parlamento, che non solo fu chiamato a supportare le scelte del Re ma, non di rado, le rafforzò o anticipò⁵⁰.

In un documento, approvato sempre durante gli intensi lavori parlamentari di Eraclea, si nota come furono gli Isolani a pretendere, ancora una volta, di non cedere in alcun punto alle richieste angioine. I Siciliani affermavano che il loro re, invadendo la Calabria, non aveva recato oltraggio ai diritti della Chiesa, né, tantomeno, a quelli dello stesso Roberto che, su

⁴⁷ Nel gennaio del 1314 aveva inviato alla corte di Avignone l'eletto di Siracusa, Pietro de Monte Catheno, e il *miles* siracusano Simone Salvaggio con tali precise istruzioni. Non meno significativo è il fatto che ad Eraclea, al di fuori di quello convocato per l'incoronazione regia del 1296, si celebrò l'unico colloquio per cui le fonti attestano la presenza anche del ramo ecclesiale, elemento che non solo mostra l'importanza dei temi affrontati, ma la necessità di coinvolgere nella decisione anche i non laici per rispondere alle veementi rimostreanze pontificie; sul rapporto tra Federico e la Chiesa siciliana si veda Backman 1991.

⁴⁸Cfr. *Acta Arag.*, III, 118: 258-62.

⁴⁹ Cfr. *ivi*, p. 264.

⁵⁰ Come afferma De Stefano, «tra le giustificazioni invocate da Federico», la «più attiva e la più decisiva» fu la volontà del popolo siciliano. «Nei momenti delle gravi decisioni, Federico non ha mancato di convocare il parlamento» che «è stato d'accordo con il suo re lo ha secondato, lo ha, occorrendo, incoraggiato e spronato, qualche volta gli ha imposto anche il suo desiderio e il suo volere» (De Stefano 1956: 193).

quei territori, aveva oramai perso qualsiasi prerogativa⁵¹. Chiarito come dalla parte siciliana vi fosse un diritto superiore, quello dell'Impero, il resoconto del parlamento tenuto ad Eraclea proseguiva ricordando come l'opinione del re Federico sulla condanna di Roberto fosse stata "corretta" da una delibera assembleare, che richiamava la colpevole contumacia del sovrano napoletano durante il secondo e definitivo giudizio imperiale⁵². Da questo documento risulta chiaramente come, oltre l'originaria sentenza, che imponeva all'Ammiraglio dell'Impero di muovere le ostilità contro un re ribelle oramai decaduto da ogni autorità, Federico fosse limitato nella propria azione politica al vincolo di mandato ricevuto dal Parlamento, che addirittura forzava la mano in direzione di un aperto contrasto con Roberto d'Angiò.

Si sviluppò in questa fase un'intensa trattativa giuridica siciliana che, esplicitamente, si richiamava alla memorabile tradizione della cancelleria sveva. In particolare, al memoriale compilato dal noto *iuris civilis professor* messinese Giovanni Calvaruso – già rappresentante, per la città del Faro, al giuramento di fedeltà prestato dai Siciliani a Giacomo II nel 1304 – dobbiamo la formula per cui «Regnum Sicilie et specialiter insula Sicilie sicut et cetera provincie sunt de Imperio» (*Memoriale [Quaestio an Romanus pontifex potuerit treguam in-*

⁵¹ Cfr. *Acta Arag.*, III, 119: 266: «in nullo dictus dominus noster rex offendit Romanam ecclesiam nec dictum regem Robertum, intrando Calabriam de mandato imperatoris predicti, cum non fuerit ingressus terram regis Roberti, quam propter crimen commissum per eum de iure perdidit, et que erat, quantum ad universale dominium, quod habebat idem rex in dicta terra ante commissum crimen, imperatori et imperio cum suo onore devoluta, directo dominio Romane ecclesie semper salvo, quod et idem rex protestando voluit ipsi ecclesie esse salvum». Si ribadiva nuovamente, con riferimento alla condanna dell'Angioino, che «per dictam imperatoris sententiam [...] rex et Siculi omnes sunt absoluti et pactis et iuramento inito cum clare memorie domino rege Karolo secundo suisque heredibus», poiché «in quolibet iuramento et pacto sit ius superioris exceptum».

⁵² A Federico, che non riteneva il cognato Roberto un sovrano ingiusto, i rappresentanti siciliani risposero che se l'Angioino fosse stato innocente non avrebbe esitato a « stare iuri coram iudice competenti et satisfacere ». È evidente quanto, ancora in questa occasione, perdurasse in Sicilia l'influenza dei pareri e delle sentenze curati dai giuristi imperiali durante la *Romfahrt* di Arigo (*Ibidem*).

ducere: 1315). Essendo l'estensione del potere imperiale illimitata, «imperator in omnibus provinciis est dominus [...] nullus sit eo superior in temporalibus». La connessione tra questioni imperiali e siciliane nei mesi del duro confronto giurisdizionale tra Arrigo, Roberto e Clemente, è chiaramente testimoniata in questo documento, dove si ammetteva il diritto dell'Imperatore di impugnare e far tacere le armi, negando qualsiasi possibilità d'intervento da parte del Pontefice, cui invece competerebbe la giurisdizione temporale vacante l'Impero. L'Imperatore aveva in particolare il diritto di intervenire nel Regno di Sicilia, che non era «pomerium» della Chiesa, giacché «imperator est dominus mundi [...] ergo et regni Sicilie dominus est» (ivi: 1315). Confutando le ragioni dei canonisti che attribuivano al Pontefice il governo di entrambe le spade, «inter viventes in hoc seculo et quantum ad humanas et mutabiles res ac potestates temporales actinet, nichil est maius imperio. Et hec preterea potestas temporalis prorsus aliena est a potestate spirituali» (ivi: 1311). Per tale ragione, l'incoronazione romana dell'Imperatore da parte del Pontefice non rappresentava un «sacramentum subiectionis seu vassallagii» ma un «sacramentum devoctionis seu reverencie ac humilitatis, quam disciplina docuit christiana, et cuiusdam obsequii christianitatis» (*ibidem*).

Privilegiando, come d'uso, le prerogative siciliane all'interno del *Regnum* e, più ampiamente, del *Sacrum Romanum Imperium*, tali dettati si ponevano in aperto contrasto con un'alternativa tradizione giuridica napoletana che, a partire dal secolo precedente, ma con una riattivazione in quegli anni, aveva declinato in chiave angioina la formula regalista del «Rex Siciliae in Regno suo est Monarcha»⁵³. Una lealtà impe-

⁵³ Il re di Sicilia ha, inoltre, prosegue il testo, «omnia iura ad Imperatorem spectantia; quia est exemptus ab Imperio, cui non est subiectus» (B. de Capua 1550: c. 16 a). I giuristi attivi presso la corte di Roberto, in particolare il succitato Bartolomeo di Capua, Protonotaro del Regno, possono collegarsi a una tradizione trattatistica, tesa a difendere i diritti del Regno, risalente già ai primi anni di dominazione angioina. La prima formulazione della piena sovranità del Re nei confronti delle pretese imperiali si era avuta con Marino di Caramanico, il quale, probabilmente all'inizio degli anni Ottanta del Duecento, da Giudice della Magna Curia, in analogia con quanto accaduto in Francia con Jean de Blanot (Johannes de Blanosco), adoperò la formula «Rex est Im-

riale, quella siciliana, che, originata sotto Federico II di Svevia, era dunque arrivata intatta al suo successore omonimo, rivelandosi, in occasione della restaurazione arrighiana, particolarmente utile nella complessa controversia giuridica sul *Regnum*.

L'8 novembre 1313, bloccato con la sua flotta nel porto amico di Cagliari, Federico scriveva, pur con grande preoccupazione, al fratello, deciso e convinto nei propri proponimenti: meglio la guerra che una pace disonorevole; con il sangue e con la spada, prometteva di difendere «libertatem Siciliae», poiché l'attacco alla Calabria gli era stato ordinato dal capo temporale della cristianità. Rientrato finalmente nell'Isola, alla fine del mese, e accolto con rinnovato entusiasmo dai Trapanesi, Federico predispose il piano difensivo con cui fu possibile respingere l'invasione di Roberto. Asserragliato a Castrogiovanni (Enna), poté difendere da un'unica posizione strategicamente invidiabile l'intera Sicilia, attaccata ad Oriente e ad Occidente dagli Angioini.

La guerra era di nuovo scoppiata poiché vani si erano dimostrati i progetti di pace, sovente inverosimili, seguiti all'improvvisa morte di Arrigo VII. In particolare, Giacomo d'Aragona cercò con grande impegno di comporre per via di-

perator in Regno suo». Nel suo *Proemio*, Marino affermava che il Re di Sicilia è «in rege libero, qui, scilicet, nullius alterius potestati subjectus est, dicimus ut Rex ipse possit condere legem [...], qualis est Rex Siciliae» (citato in Calasso 1945: XXXIII). Rivendicando, Marino, la non assoggettabilità del potere regio a quello imperiale, affermava la pariteticità di Regno e Impero di agire in campo politico, secondo tutte le prerogative che erano state attribuite in precedenza all'Imperatore. Per giustificare storicamente questa pretesa, stabiliva l'origine pontificia del Regno, creatosi in seguito alla donazione di Costantino e la legittimità di limitare l'Impero sorto per sopraffazione violenta (cfr. ivi: XXXVI-XXXIX). Tutti i temi imposti da Marino vennero ripresi sotto Carlo II, da Andrea d'Isernia, nei suoi *Usus Feudorum, Commentaria* e nella *Lectura* delle Costituzioni del Regno. Sul dibattito tra origine francese o angioino-napoletana della dottrina regalista si è sviluppato un autorevole confronto tra Calasso (1930 e 1945), propenso a rivendicare l'origine angioina della formula, ed Ercole (1015 e 1931), che tese a confermare l'ipotesi francese. Correggendo Ercole, che riconduceva la formula a Guglielmo Durante (1276), Meijers la riportava al Blanot (1252), tesi accertata e perfezionata da Feenstra (cfr. Meijers 1966; Feenstra 1965 e 1974). Sull'importanza dello scontro tra Roberto e Arrigo nello sviluppo delle teorie regaliste, cfr. Ullmann 1949.

plomatica le controversie, anche per un interesse diretto sulla Sardegna, insistendo sulla necessità di ritornare allo *status quo* precedente la venuta dell'imperatore lussemburghese. Nell'aprile del 1314, un suo inviato, Giovanni Burgundi, era sbarcato in Sicilia con una proposta di pace recante ampie compensazioni per Federico e l'esito finale di cedere l'Isola agli Angioini. Il Parlamento, convocato a Messina per la fine di maggio, respinse unanime il progetto, ritenendolo peggiore della cattività degli Israeliti in Egitto, «iugum insopportabile servitutis». Fu in questa occasione, ben oltre le intenzioni del sovrano e lo scopo del *colloquium*, convocato per ottenere la conferma dei Siciliani a proseguire le ostilità, che i rappresentanti «iuraverunt et homagium fecerunt don Petro filio domini regis Friderici, de coronando et habendo dictum don Petrum in Regem Siciliae» (*Anonymi Chronicon Siculum*: 192; *Acta Arag.*, III, 121: 270), affinché – come lo stesso Federico spiegò al fratello – dopo la sua morte «dominium et regimen» fossero trasferiti all'erede (*Acta Arag.*, III, 121: 272).

I rappresentanti davano, finalmente, seguito a uno dei punti fondamentali pattuiti con l'Imperatore nel 1312, richiamando la sentenza arrighiana contro Roberto che aveva previsto, immediatamente, il trasferimento dei diritti di sovranità sull'Isola a Federico e, con atto successivo, all'infante Pietro. Invocando il patto di reciproco riconoscimento con cui Federico era stato intronizzato nel 1296, i Siciliani dichiararono che, se egli avesse ceduto alle proposte di pace di Giacomo, piuttosto che ritornare sotto lo scettro angioino avrebbero cercato amicizia con i Saraceni. In definitiva, si ricordava al sovrano quale istituzione garantisse la sua legittimazione: quell'Assemblea che non aveva esitato a dirigere la cacciata degli Angioini, rivolgendosi in seguito a Pietro III d'Aragona, e che, con pari diritto, aveva denunciato gli accordi accettati dal sovrano Giacomo II, chiamando *motu proprio* sul trono il fratello. Il 9 agosto, mentre Roberto d'Angiò era al comando di un nuovo imponente sbarco sull'Isola, Federico da Enna inviava una lettera ai Palermitani incitandoli alla resistenza; superando gli accordi di Caltabellotta, si firmava "Rex Siciliae", avendo deliberato col suo Consiglio «quod nos predictum regni Siciliae nostri titulum desumere deberemus». Era, invero,

l'iniziativa arrighiana ad aver corroborato nelle loro intenzioni i Siciliani e il loro re. La sentenza di Arrigo, come Federico mostrava al fratello Giacomo, aveva definitivamente risolto l'annosa questione della denominazione che il sovrano siciliano dovesse utilizzare: sarebbe stato nella condizione attuale oltremodo «preiudicium manifestum» presentarsi come “Rex Trinacriae”, poiché «ex cesaris voluntate», dunque «pleno iure», egli avrebbe dovuto portare il titolo di “Rex Sicilie” (*Acta siculo-aragonensia*, II: 144-5)⁵⁴.

Il consolidamento dell'assetto istituzionale del regno siciliano procedette di pari passo con la determinazione di continuare la guerra verso le potenze avverse all'Isola. Il 2 dicembre 1316, il Parlamento riunito nella cattedrale di Palermo, alla presenza di Federico III e dei suoi due figli, Pietro e Manfredo, il primogenito del sovrano, esplicitamente «serenissimi domini regis Friderici excellentissimi regis Sicilie» venne nominato «vicarius generalis» del Regno⁵⁵; allo stesso tempo, di fronte alla richiesta di Federico di armare una nuova flotta, il Parlamento votava con prontezza a favore.

Dopo mesi di guerra, la Sicilia invasa dalle truppe angioine, nel Parlamento convocato a Mazara il 24 marzo 1318, Federico comunicò ai rappresentanti la volontà di recarsi ad Avignone, dal Pontefice Giovanni XXII, per discutere un ennesimo progetto di pace⁵⁶. Per nulla esausti dal conflitto, i Sici-

⁵⁴ La lettera, datata Palermo 17 gennaio 1315, è consultabile con lezione meno lacunosa in *MGH: 1441-2, Litterae priores regi Aragonum missae*.

⁵⁵ Cfr. *Anonymi Chronicon Siculum: 192, 207-8*.

⁵⁶ Una tregua, stipulata al termine del 1314, con la garanzia dei re di Maiorca e Aragona, aveva consentito la restituzione dei territori occupati dall'uno e dall'altro esercito nonché quasi un anno e mezzo di pace. Alla ripresa delle ostilità, nella primavera del 1316, Giacomo II si proponeva ancora come mediatore tra le parti. Tra le varie proposte figurò anche una singolare creazione della Sicilia come feudo dipendente dal Regno napoletano, o l'annessione a quest'ultimo della parte occidentale dell'Isola. I progetti, però, rimasero allo stato embrionale, in quanto il nuovo pontefice Giovanni XXII, eletto il 7 agosto 1316, aveva, anche più del predecessore, intenzione di legare il destino dell'Italia alla simbiosi tra potere papale e angioino, estromettendo qualsiasi residua rivendicazione imperiale ghibellina. Ancora, egli, coinvolto nella contesa in atto tra Ludovico il Bavaro e Federico d'Asburgo per il titolo imperiale, ripropose il ruolo del pontefice come titolare della giurisdizione cesarea: revocò quindi il titolo di vicario imperiale ai condottieri ghibellini già

liani impedirono al loro re di lasciare l'Isola. Alla corte pontificia egli avrebbe dovuto inviare due ambasciatori, Francesco Ventimiglia, conte di Geraci, e Francesco d'Antiochia, arcivescovo di Palermo, che, più della pace, avrebbero dovuto difendere giuridicamente le ragioni del loro sovrano per i comportamenti tenuti nei confronti di Arrigo e Roberto. Proprio per quanto concerneva il titolo di *Rex Siciliae*, assunto da Federico all'indomani dello scoppio delle ostilità, dovevano affermare che era stato imposto dal fermo proposito del popolo siciliano. La volontà parlamentare seguiva e corroborava quella imperiale: come in altre questioni, il ruolo del re siciliano era misurato da due fonti normative cui il suo istituto doveva le basi della propria legittimazione⁵⁷. Lo stretto legame tra Sovrano e Assemblea, sancito con i patti giurati dal re agli Isolani al momento della sua elevazione al trono, godeva oramai della forza di un'approvazione imperiale. Attraverso un'evocativa metafora organicistico-istituzionale dello Stato, il cui corpo è

vicini ad Arrigo VII (Matteo Visconti, Cangrande della Scala e Passerino de' Bonacolsi); nella bolla del 30 marzo 1317, *In nostri et fratrum*, compariva la significativa *monitio*, esplicativa della nuova stagione di politica di potenza papale, «quod vacante imperio nemo vicarii imperatoris nomen assumat». Nel luglio, infine, il titolo, unico in Italia, veniva conferito a Roberto d'Angiò, già capitano generale della Chiesa e della Lega guelfa.

⁵⁷ La considerazione del ruolo svolto nell'impresa arrighiana e, più in generale, del destino imperiale della Sicilia, fu mantenuta da Federico d'Aragona anche durante la contesa tra Federico I d'Asburgo e Ludovico IV di Baviera (i quali ottennero, nell'ottobre del 1314, rispettivamente tre e quattro voti nel collegio degli elettori imperiali). Il sovrano siciliano e suo fratello Giacomo tennero immediatamente la parte del duca d'Austria, che aveva sposato Elisabetta, figlia del sovrano aragonese. Federico, inoltre, richiamando il ruolo svolto nella vicenda giurisdizionale tra Roberto e Arrigo, mirava ad avere sostegno nel confronto con gli Angioini. Il reciproco riconoscimento si evince dal fatto che se, già nella primavera del 1315, il sovrano siciliano si rivolgeva all'Asburgo come «Rex Romanorum», questi lo indicava come «Rex Siciliae», ognuno prendendo, in favore dell'altro, una netta posizione nel panorama internazionale. All'inizio dell'anno, inoltre, Giacomo si era fatto portavoce di una politica matrimoniale ben precisa, che mirava a congiungere Caterina, sorella del duca d'Austria, con il primogenito del re siciliano, rievocando il patto del 1312 tra Federico d'Aragona e il precedente imperatore, Arrigo VII, tra le cui clausole vi era il matrimonio di Beatrice, figlia di costui, con Pietro d'Aragona («ex pactis certis olim initis inter bone memorie Henricum Romanorum imperatorem et memoratum fratrum nostrum regem Sicilie», *Litterae tertiae ad eundem*: 285).

indissolubilmente composto da un «caput» (il Re) e dalle sue «membra» (il popolo siciliano, rappresentato in Assemblea), tanto che il primo senza le seconde, e viceversa, non può mantenersi, i Siciliani chiedevano (*rectius* imponevano) al sovrano di non lasciare l'Isola per conferire di persona col Pontefice⁵⁸.

Il Parlamento divenne in questi mesi l'organo deliberante per le politiche di guerra, non solo per sostenerne lo sforzo finanziario e umano, ma anche per decidere sulle alleanze. Il 17 luglio 1320, a Messina, si confermò l'alleanza con il fronte ghibellino genovese, necessario per sostenere una nuova iniziativa tirrenica contro i napoletani. Ma era, in realtà, conferma di un indirizzo politico iniziato nel 1318, quando, per contenere le politiche italiane di Giovanni XXII, Federico aveva stretto alleanza con gli esponenti più rilevanti del ghibellinismo italiano: gli ex-vicari imperiali Matteo Visconti, Cangrande della Scala, Passerino de' Bonacolsi e, più tardi, il signore di Lucca, Castruccio Castracani. Il parlamento decise anche l'imposizione di nuovi gravami fiscali per le spese di guerra. Un mese dopo vennero pubblicati i capitoli «edita nuper per curiam super cassia dicta propter guerram in tota Sicilia», includendo anche i religiosi in ragione delle loro rendite e dei loro benefici.

Questa posizione, di aperto conflitto con le potenze mediterranee e di forte spinta verso l'indipendenza isolana venne ribadita nei successivi parlamenti di Siracusa (30 novembre 1320) e di Palermo (19 aprile 1321). Si completò, nell'arco di quei cinque mesi, il percorso iniziato venticinque anni prima, con l'elevazione *ex nihilo*⁵⁹ di un sovrano siciliano, e passato

⁵⁸ Cfr. *Acta arag.*, III, 166, 354: «Domine noster rex, caput a membris ammovei non debet nec membra sine capite possunt esse. Vos estis caput nostrum, nos ad invicem membra, et ideo dignemini, si placet, misericorditer aut non ire ad dominum papam,... sed mittatis vestros nuncios solennes ad eum, aut omnes indifferenter veniremus vobiscum! Nam, domine rex, toto illo tempore, quo a nobis absens fuistis, tota Sicilia mestuosa continuo existens et lugubris se infelicissimam reputabat».

⁵⁹ In verità, anche la chiamata al trono di Sicilia di Pietro III d'Aragona, nell'estate del 1282, avvenne per iniziativa del Parlamento isolano, giustamente timoroso della reazione angioina dopo la cacciata degli odiati contingenti francesi dall'Isola. Finiva così la breve, ma gloriosa, esperienza della

sette anni prima attraverso l'omaggio all'infante Pietro. Alla fine del 1320, «comites, barones et milites» fecero voto di procedere all'incoronazione del figlio di Federico III; la medesima formula venne usata dai rappresentanti delle città demaniali. Il re stabilì l'incoronazione per il giorno di Pasqua dell'anno seguente: il 19 aprile del 1321, Pietro II ricevette la corona di Re di Sicilia, titolo che condivise con il padre fino alla morte di quest'ultimo (1337). Durante la cerimonia, venne rinnovato il giuramento di fedeltà dell'Assemblea al nuovo sovrano, mentre l'erede della corona siciliana riconosceva ai rappresentanti quel potere da cui proveniva la propria autorità e dalle cui prerogative era limitata. Alla certezza giuridica dell'assetto monarchico-costituzionale siciliano, stabilito dalla fine del secolo precedente per la coraggiosa iniziativa del Parlamento isolano, si affiancava ora, con l'integrazione del criterio dell'ereditarietà, una conferma della sua sopravvivenza nel tempo.

Communitas Siciliae, che era stata la forma istituzionale con cui i vari territori dell'isola si erano uniti per darsi un governo autonomo tra il marzo e l'aprile dello stesso anno, eventi con cui iniziò la stagione dei Vespri. Venne convocato un Parlamento nella Chiesa della Martorana a Palermo dove venne ufficializzata la decisione di offrire la corona siciliana a Pietro III d'Aragona, nel nome di Costanza sua consorte e legittima erede del Regno di Sicilia. Pietro III accettò l'offerta e si impegnò ad aiutare i Siciliani contro Carlo I, promettendo di rispettare «les bones costumes del rey Guillem», ovvero il sovrano normanno Guglielmo II, morto alla fine del secolo precedente, la cui immagine di governante giusto era rimasta viva nella memoria dei Siciliani. Il 30 agosto del 1282 Pietro sbarcò a Trapani e si recò a Palermo per essere incoronato nella Cattedrale, il 7 settembre dello stesso anno. (cfr. Egidi 1914-1; La Mantia 1940; Bresc 1985; Giunta 1980: 305-9; Peri 1981: 3-8). I primi interventi normativi di Pietro furono tesi a garantire le rappresentanze siciliane convenute a Parlamento (feudatari e città demaniali); sotto il suo breve regno, le corone d'Aragona e di Sicilia si mantennero separate, tanto che, a seguito della sua morte, nel 1285, gli succedettero i figli Alfonso e Giacomo, rispettivamente nel regno iberico e in quello siciliano.

Fonti

Acta Aragonensia, 1908-22, hrsg. von Heinrich Finke, Berlin: Neudruck der Ausg., 3 voll.

Acta siculo-aragonensia, 1972, II. *Corrispondenza tra Federico III di Sicilia e Giacomo II d'Aragona*, a cura di Francesco Giunta e Antonino Giuffrida, Palermo: Società Italiana per la Storia patria.

Anonymi Chronicon Siculum, 1792, in Rosario Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, II, Panormi: ex Regio Typographeo, pp. 107-267.

Archivo de la Corona de Aragona, Pergamins Jaume II 2042, in *Pergamene siciliane dell'archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, s cura di Laura Sciascia, 1994Palermo: Società Siciliana per la Storia Patria, , 46, pp. 133-5.

BARTHOLOMAEI DE CAPUA, 1550, *Aurea Glossa super Constitutiones Regni*, Neapoli: Matthias Cancrì.

BARTHOLOMAEI DE NEOCASTRO, 1922, *Historia Sicula*, a cura di Giuseppe Paladino, in *Rer. Ital. Script.*, Bologna: Zanichelli, II, XIII, 3.

Capitula Regni Siciliae. Addenda, 1865, a cura di Giuseppe Spata, Panormi: Diarii Siciliae.

Capitula regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt, 1741-43, a cura di Francesco Testa, Panormi: typis Angeli Felicella, 2 voll. (rist. anastatica a cura di Andrea Romano, *Capitula Regni Siciliae*, 1999, tomi I-II, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, vol. VI, Soveria Mannelli: Rubbettino.

De certo modo faciendo concordiam cum rege Roberto, in *Monumenta Germaniae historica, Legum, IV, Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, V, a cura di J. Schwalm, Hahn, Hannoverae-Lipsiae 1913, p. 826.

Litterae ambasiatorum regi Aragonum Missae, 31 marzo 1312, in *MGH*, pp. 1423-6.

Litterae imperatoris de facto Robertis regis Siciliae, in *MGH*, pp. 823-4.

Litterae tertiae ad eundem[Fridericum regem], in *Monumenta Germaniae historica, Legum, IV, Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, IV, 2 voll., a cura di J. Schwalm, Hahn, Hannoverae-Lipsiae 1909-1911, pp. 285-6.

Memoriale [Quaestio an Romanus pontifex potuerit treguam inducere], in *MGH*, pp. 1308-41. RAYNALDUS ODORYCUS, 1747-1756, *Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit cardinalis Baronius*, Lucae, Venturini.

SPECIALE NICOLÒ, 1791, *Historia Sicula*, in Rosario Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, I, Panormi: ex Regio Typographeo, pp. 284-508.

Bibliografia secondaria

- BACKMAN CLIFFORD R., 1991, "The Papacy, the Sicilian Church and king Frederick III (1302-1321)", *Viator*, XXI, pp. 229-49.
- BACKMAN CLIFFORD R., 1999, *Arnau de Vilanova and the Body at the End of the World*, in Caroline Walker Bynum, Paul Freedman (eds.), *Last Things: Death and Apocalypse in the Middle Ages*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 140-55.
- BACKMAN CLIFFORD R., 2007, *Declino e caduta della Sicilia medievale. Politica, religione ed economia nel regno di Federico III d'Aragona Rex Siciliae (1296-1337)*, Palermo: Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali.
- BAVIERA ALBANESE ADELAIDE, 1969, "Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia", *Archivio Storico Siciliano*, s. 3^a, XIX, pp. 391-563.
- BAVIERA ALBANESE ADELAIDE, 1984, *Studio introduttivo ad Acta Curie felicitis urbis Panormi*, III, *Registri di lettere (1321-1326): frammenti*, a cura di Lia Citarda, Palermo: Municipio di Palermo, Assessorato Beni culturali; *Archivio Storico*, pp. LXI-LXVIII.
- BAVIERA ALBANESE ADELAIDE, 1992, *Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia*, in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli: Rubbettino, pp. 159-69.
- BOZZO STEFANO VITTORIO, 1882, *Note storiche siciliane del secolo XIV. Avvenimenti e guerre che seguirono il Vespro dalla pace di Caltabellotta alla morte di re Federico II l'Aragonese (1302-1337)*, Palermo: Virzi.
- BRESC HENRI, 1971, *Livre et société en Sicile. (1299-1499)*, Palermo: Cento di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
- BRESC HENRI, 1974, "Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV", *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, LXX, pp. 267-304.
- BRESC HENRI, 1985, *1282: classes sociales et révolution nationale*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona* (Palermo-Trapani-Erice 23-30 aprile 1982), II, *Comunicazioni*, Palermo: Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, pp. 241-58.
- BRESC HENRI, 1986, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile (1300-1450)*, Palermo: Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
- CALASSO FRANCESCO, 1930, "Origini italiane della formola 'rex in regno suo est imperator' ", *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, III, pp. 213-59.
- CALASSO FRANCESCO, 1945, *I Glossatori e la teoria della sovranità. Studi sul diritto comune pubblico*, Firenze: Le Monnier.
- CALISSE CARLO, 1887, *Storia del parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, Torino: UTET.

CARVALE MARIO, 1984, "La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia", *Storia e Politica*, XXIII, 4, pp. 497-528, ora in ID., 1998, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari: Laterza, pp. 167-200

CORDASCO PASQUALE, VIOLANTE FRANCESCO (a cura di), 2010, *Un regno nell'impero. I caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250*, atti delle XVIII giornate normanno-sveve, Bari-Barletta-Dubrovnik, 14-17 ottobre 2008, Bari: Mario Ad-da.

CORRAO PIETRO, 1989, *Ceti di governo e ceti amministrativi nel regno di Sicilia fra '300 e '400: avvicendamenti e rotazioni nazionali e sociali*, in Marco Tangheroni (a cura di), *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, Napoli: Liguori, pp.53-88. CORRAO PIETRO, 1991 *Governare un regno. Potere società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli: Liguori 1991.

CORRAO PIETRO, 1992, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in Andrea Romano (a cura di), *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. "La Sicilia"*, Messina: presso l'Accademia [Peloritana dei Pericolanti], pp. 13-42.

CORRAO PIETRO, 1997, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera (a cura di), *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna: il Mulino, pp. 187-206

CORRAO PIETRO, 2005, *Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in Maria Teresa Ferrer Mallol, Jean-Marie Moeglin, Stéphan Péquignot, Manuel Sánchez Martínez (eds.), *Negociar en la Edad Media - Négocier au Moyen Âge*. Actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004. actes du Colloque tenu à Barcelone du 14 au 16 octobre 2004, Barcelona: CSIC, pp. 241-62.

CORRAO PIETRO, 2006, *Federico III, re di Sicilia*, in *Enciclopedia della Sicilia*, a cura di Caterina Napoleone, Parma: Ricci.

CORRAO PIETRO, 2009, *Da Federico a Federico. Trasformazione degli assetti istituzionali del regno di Sicilia fra XIII e XIV secolo*, in Diego Quaglioni, Gerhard Dilcher (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico, da Federico I a Federico II – Die Anfaenge des oeffentlichen Rechts, 2. Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II*, Bologna-Berlino: il Mulino - Duncker & Humblot, pp. 387-401.

CORRAO PIETRO, D'ALESSANDRO VINCENZO, 1994, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in

Giorgio Chittolini, Dietmar Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna: il Mulino, 1994, pp. 395-444.

CUSIMANO FRANCO A., 1950-1952, "Gli Aragonesi nella storia del Parlamento di Sicilia", *Archivio storico messinese*, s. 3^a, LI-LIII, 3-4, pp. 43-215.

D'AGOSTINO GUIDO, 1996, *Parlamenti e assemblee di stati nei territori italiani della Corona d'Aragona (secc. XIII-XVII). I casi della Sicilia, della Sardegna e di Napoli*, in Maria Giuseppina Meloni, Olivetta Schena (a cura di), *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, II. *Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV)*, Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990), Sassari: Delfino, pp. 339-57.

D'ALESSANDRO VINCENZO, 1963, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo: Manfredi.

D'ALESSANDRO VINCENZO, 1986, *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in "I Parlamenti di Sicilia. Atti del Convegno, Catania, 23-24 marzo 1984", *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, LXXX, 1, pp. 5-17.

D'ALESSANDRO VINCENZO, 1989, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino: UTET, pp. 2-95.

D'ALESSANDRO VINCENZO, 1997, *Un re per un nuovo regno*, in Massimo Ganci, Vincenzo D'Alessandro, Rosa Scaglione Guccione (a cura di), *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296- 1337)*, Convegno di studi Palermo 27-30 novembre 1996, *Archivio Storico Siciliano*, s. 4^a, XXIII, pp. 21-46.

DE STEFANO ANTONINO, 1956², *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Bologna: Zanichelli.

DÉCARREAU JEAN, 1974, *Normands, papes et moines. Cinquante ans de conquêtes et de politique religieuse en Italie méridionale et en Sicile (Milieu du XI^e siècle - début du XII^e)*, Paris: Picard.

DEER JOSEF, 1972, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Koln-Wien: Böhlau.

DEL TREPPO MARIO, 1986, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di Rosario Romeo e Giuseppe Galasso, IV/1, Roma: Edizioni del Sole, pp. 88-201.

DI SIMONE MARIA R., 2007, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino: Giappichelli.

DOMINGUEZ REBOIRAS FERNANDO, 2007, *Las relaciones de Ramon Lull con la Corte Siciliana*, in Alessandro Musco (a cura di), *I Francescani e la politica, (secc. XIII- XVII)*. Atti del Convegno internazionale di studi

- (Palermo, 3-7 dicembre 2002), 2 voll., Palermo: Biblioteca Francescana – Officina di Studi Medievali II, pp. 365-86.
- EGIDI PIETRO, 1914-15, “La *Communitas Siciliae* del 1282”, *Annuario della Università di Messina*, LVI-LVII, pp. XIII-LXIV.
- EPIFANIO VINCENZO, 1918, *I valli della Sicilia nel medio evo e la loro importanza nella vita dello stato*, Napoli: Loffredo.
- EPSTEIN STEPHAN R., 1992, *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge: Cambridge University Press.
- EPSTEIN STEPHAN R., 1996, *Governo centrale e comunità del demanio nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990), Sassari: Delfino, pp. 368-416.
- ERCOLE FRANCESCO, 1915, “L'origine francese di una nota formola bartoliana”, *Archivio storico italiano*, LXXIII, pp. 241-94.
- ERCOLE FRANCESCO, 1931, “Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola ‘rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo’”, *Archivio Storico Italiano*, XCIX, pp. 197-238.
- FASOLI GINA, 1953, “L'unione della Sicilia all'Aragona”, *Rivista Storica Italiana*, LXV, pp. 297-325.
- FEENSTRA ROBERT, 1965, *Jean de Blanot et la formule ‘Rex Franciae in regno suo princeps est’*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, Paris : Sirey, II, pp. 885-95, ora in ID., 1974, *Fata iuris Romani. Etudes d'histoire du droit*, Leiden: Presse Universitaire de Leyde, pp. 139-49.
- FODALE SALVATORE, 1995, *Federico III d'Aragona*, in *Diz. Biog. Degli Italiani*, XLV, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 682-94.
- FODALE SALVATORE, 2002, *Federico III d'Aragona e la genesi del Parlamento siciliano*, in Andrea Romano (a cura di) “*De curia semel in anno faciendā. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*”. Atti del Convegno internazionale di studi. Palermo, 4-6 febbraio, Milano: Giuffrè, pp. 64-65.
- FRANCHI ANTONINO, ROCCO BENEDETTO, 1987, *La Pace di Caltabellotta, 1302, e la ratifica di Bonifacio VIII, 1303*, Palermo: Edi Oftea.
- GALASSO GIUSEPPE, 1992, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266- 1494)*, Torino: UTET.
- GENUARDI LUIGI, 1924, *Parlamento siciliano*, Bologna: Zanichelli.
- GIUNTA FRANCESCO, 1965, “Momenti di vita parlamentare nella Sicilia Aragonese”, *Standen in landen; Anciens pays et assemblées d'États*, XXXVI, 3, pp. 87-102; poi in ID., 1968, *La coesistenza nel medioevo: ricerche storiche*, Bari: Dedalo, pp. 119-133.

- GIUNTA FRANCESCO, 1980, *Il Vespro e l'esperienza della "Communitas Siciliae". Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese dalla fine dell'indipendenza al Viceregno spagnolo*, in *Storia della Sicilia, III*, a cura di Rosario Romeo, Napoli: Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, pp. 305-407.
- GREGORIO ROSARIO, 1972³, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, con *Introduzione* di Armando Saitta, Palermo: Edizioni della Regione siciliana.
- GULOTTA PIETRO, 2000, "In unum corpus et unam societatem: i Capitula iuratorum del 1309 e l'assetto istituzionale del Comune di Palermo durante il Regno di Federico III", *Archivio Storico Siciliano*, s. 4^a, XXVI, pp. 19-56.
- HAMEL PASQUALE, 2015, *Il lungo regno. Vita avventurosa di Federico III Re di Sicilia*, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino.
- HABERKERN EUGEN, 1921, *Der Kampf um Sizilien in den Jahren 1302-1337*, Berlin-Leipzig: Rothschild.
- HILLGARTH JOCELYN N., 1996, "Vida i importancia de Ramon Llull en el context del segle XIII", *Anuario de Estudios Medievales*, XXVI, pp. 967-78.
- HOUBEN HUBERT, VOGELER GEORG (a cura di), 2008, *Federico II nel Regno di Sicilia: realtà locali e aspirazioni universali, atti del Convegno internazionale di studi, Barletta, 19-20 ottobre 2007*, Bari: Mario Adda.
- LA MANTIA GIUSEPPE, 1934, *L'ordinamento interno della Sicilia sotto gli Aragonesi (1282-1402)*, Palermo: Boccone del Povero.
- LA MANTIA GIUSEPPE, 1940, "Studi sulla rivoluzione siciliana del 1282", *Archivio Storico per la Sicilia*, s. 2^a, VI, pp. 97-140.
- LANDAU PETER, 1994, *Federico II e la sacralità del potere sovrano*, in Pierre Toubert, Agostino Paravicini Bagliani (a cura di), *Federico II e il mondo mediterraneo* (Atti del convegno di Erice, 22-29 settembre 1991), Palermo: Sellerio, pp. 31-47.
- MARONGIU ANTONIO, 1949, "Sulle 'curie generali' del regno di Sicilia sotto gli Svevi (1194-1266)", *Archivio Storico per la Calabria e la Lucania*, XVIII, pp. 21-43.
- MARONGIU ANTONIO, 1949, *Il Parlamento in Italia nel Medioevo e nell'età moderna*, Roma: Senato della Repubblica.
- MARRONE ANTONINO, 2005, "I titolari degli uffici centrali del Regno di Sicilia dal 1282 al 1390", *Mediterranea. Ricerche storiche*, II, 4, pp. 299-354.
- MARRONE ANTONINO, 2011, *I parlamenti siciliani dal 1282 al 1377*, in Marcello Pacifico, Maria Antonietta Russo, Daniela Santoro, Patrizia Sardina (a cura di), *Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia*, Palermo: Mediterranea, II, pp. 471-500.

- MARTINO FEDERICO, 1991, "Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi", *Archivio Storico Messinese*, LVII, pp. 19-76.
- MAZZARESE FARDELLA ENRICO, 1997, *Aspetti della legislazione di Federico III d'Aragona re di Sicilia*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia*, cit., pp. 47-58.
- MEJERS EDUARD M., 1966, *Le droit romain au Moyen Âge*, in Robert Feenstra, Herman F.W.D. Fischer (a cura di), *Études d'Histoire du droit*, IV, 2, Leiden: Presse Universitaire de Leyde, pp. 190-6.
- MINEO IGOR, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia*, cit., pp. 109-49.
- MIRTO CORRADO, 1986, *Il Regno dell'isola di Sicilia e delle isole adiacenti dalla sua nascita alla peste del 1347-1348*, Messina: Edas.
- MIRTO CORRADO, 1997, *La monarchia e il papato*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia*, cit., pp. 167-84.
- MONTI GENNARO M., 1930 *La divisione amministrativa del regno di Sicilia*, in *Atti dell'XI Congresso Geografico Italiano* (Napoli 22-29 aprile 1930), Napoli: Giannini, II, pp. 292-8.
- MUSCO ALESSANDRO, BACKMAN CLIFFORD R., 1996, *The Reception of Arnau de Vilanova's Religious Ideas*, in Scott L. Waugh, Peter D. Diehl (eds.), *Christendom and Its Discontents. Exclusion, persecution, and rebellion, 1000-1500*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 112-31.
- MUSCO ALESSANDRO, ROMANO MARTA M.M. (a cura di), 2008, *Il Mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras* (atti del convegno, Palermo, 19 novembre 2005), Turnhout: Brepols.
- OLIVAR BERTRAND RAFAEL, 1951, *Un rei de llegenda, Frederic III de Sicilia*, Barcelona: Aimà.
- PASCIUTA BEATRICE, 1993, "Costruzione di una tradizione normativa: il *privilegium fori* dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV", *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, LXVI, pp. 239-97.
- PENE VIDARI GIAN SAVINO, 2006, *Lineamenti di storia giuridica*, Bari: Dedalo.
- PERI ILLUMINATO, 1981, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città, campagne 1282-1376*, Bari: Laterza.
- PIAZZA CARLO, 1974, *Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX*, Palermo: Flaccovio.
- PRECOPI LOMBARDO ANNAMARIA, 1985, *La terra degli Elimi. Tra Gesù e Maometto*, Trapani: Banca Industriale.
- RENDA FRANCESCO, 2007, *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, II, Palermo: Sellerio.

- ROCCHETTI GIOVANNI B., 1814, *Origini e dettaglio dei donativi del parlamento di Sicilia sino al 1810*, Palermo: Barravecchia.
- ROHDE HANS E., 1913, *Der Kampf um Sizilien in den Jahren 1291-1302*, Berlin-Leipzig: Rothschild.
- ROMANO ANDREA, 1979, *Successioni feudali e allodiali. Su alcune "interpretationes" del XV secolo del capitolo "Volentes" ed un "Modus succedendi" di Pietro Pitrolo*, in ID., *Giuristi siciliani dell'età aragonese. Guglielmo Perno, Gualtiero Paterno, Pietro Pitrolo*, Milano: Giuffrè, pp. 147-82.
- ROMANO ANDREA, 1992, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in ID. (a cura di), *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 9-49.
- ROMANO ANDREA, 1999, *Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in Barbara Dolemyer, Heinz Mohnhaupt (hrsg), *Das Privileg im europäischen Vergleich*, Frankfurt am Main: Klostermann, II, pp. 117-42.
- ROMANO ANDREA, 2001, *Presentazione*, in *Parlamenti Generali Ordinarij e Straordinarij Celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 al 1563* (rist. anastatica del volume di Palermo del 1717), a cura di A. Romano e con *Introduzione* di D. Novarese, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- ROMANO ANDREA, 2002, *"Ut serenitatem vultus nostri respicias et nostram audias voluntatem". I colloqui generali d'età sveva nel "Regnum Siciliae"*, in ID. (a cura di), *"De curia semel in anno facienda". L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo* (Atti del convegno, Palermo, 4-6 febbraio 1999), Milano: Giuffrè, pp. 31-60.
- ROMANO SALVATORE, 1904, *Come la Sicilia è stata divisa amministrativamente dall'epoca romana al secolo XIX*, in *Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche* (Roma, 1°-9 aprile 1903), Roma: Accademia dei Lincei, pp. 25-6.
- ROTOLO FILIPPO, 1961, "I Francescani e i re aragonesi in Sicilia (1282-1377)", *Miscellanea Francescana*, LXI, pp. 54-91.
- SALAVERT Y ROCA VICENTE, 1952, "El tratado de Anagni y la expansion mediterranea de la Corona de Aragon", *Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon*, V, pp. 209-360.
- SCIASCIA LAURA, 1988 "Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento", *Quaderni medievali*, XXV, poi in EAD., *Il seme nero. Storia e memoria in Sicilia*, Messina: Sicania, pp. 15-25.
- STÜRNER WOLFGANG, 1983, "Rerum necessitas und Divina Provisio. Zur Interpretation des Prooemiums der Konstitutionen von Melfi (1231)", *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, XXXIX pp. 548-54.
- TRAMONTANA SALVATORE, 1989, *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*, Bari: Dedalo.

TRASSELLI CARMELO, 1992, *I privilegi di Messina e Trapani (1160-1355): con un'appendice sui consolati trapanesi nel secolo XV*, Messina: Intilla.

ULLMANN WALTER, 1949, "The Development of the Medieval Idea of Sovereignty", *English Historical Review*, LXIV, pp. 1-33.

Abstract

TRA RIVOLUZIONE E "COSTITUZIONE". IDENTITÀ SICILIANA ED ESPERIENZA PARLAMENTARE DURANTE IL REGNO DI FEDERICO III D'ARAGONA (1295-1321)

(BETWEEN REVOLUTION AND "CONSTITUTION". SICILIAN IDENTITY AND PARLIAMENTARY PRACTICES IN THE REIGN OF FREDERICK III OF ARAGON (1295-1321))

Keywords: Sicilian Parliament; Aragonese Sicily; Constitutions; Sicilian Vespers; Frederick III of Aragon.

This article reconstructs the connection between the Parliament and Crown of Sicily in the first part of the reign of Frederick III (1296-1321): the King received the crown from the hands of the Sicilian representatives only on condition of swearing specific *constitutiones regales* (1296) concerning the prerogatives of the Assembly; the Sicilians found in the house of Aragon the legitimate heirs to the reign of the unforgettable Frederick II.

The existence of a common enemy, the Angevin kingdom, would determine the further steps of the institutional cooperation and the development of that Sicilian political identity that had begun with the Vespers (*Status Siciliae*). This path was completed with the appointment of Peter, elder son of Frederick, as heir of the kingdom (1321).

FLAVIO SILVESTRINI

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

flavio.silvestrini@uniroma1.it

EISSN 2037-0520

FERNANDO CIARAMITARO

AUTONOMÍAS Y DEPENDENCIAS DE PODERES EN LA
MONARQUÍA CATÓLICA: REY, CONSEJO DE INDIAS,
VIRREY Y AUDIENCIA DE MÉXICO ENTRE
PENSAMIENTO POLÍTICO Y PRÁCTICA DE GOBIERNO
(SIGLOS XVI-XVII)

Introducción

El objetivo de este incipiente estudio es un examen descriptivo y analítico de las autonomías y dependencias de cuatro cuerpos o institutos de gobierno – jurídicos, legislativos y administrativos – centrales y periféricos del estado imperial español en las primeras dos centurias de la edad moderna: el rey, el Consejo de Indias, el virrey novohispano y la real Audiencia de México.

En el análisis filosófico-político, desde la época medieval a los siglos XVIII-XIX, se ha escrito que la paulatina transformación de la noción de *auctoritas* en algo cada vez más cercano al moderno lema de “poder” es paradigmática de la progresiva secularización de la contemporaneidad (Di Bello 2001:208); sin embargo, el concepto de “autoridad”, palabra con la que se indica un conjunto de cualidades reconocidas que se refieren a una institución o, asimismo, a una persona a las que los individuos se someten consensualmente (o no) para realizar determinadas finalidades sociales, es herramienta indispensable en la determinación, también para el pasado, del concepto de “poder”.¹

La indagación del significado general de la palabra “autoridad” puede remontarse a Platón, empero, solo con el surgimiento del estado-nación la reflexión sobre el precepto de

¹ Con respecto a la democracia, para establecer las diferencias y las vinculaciones entre la perspectiva descriptiva, que investiga los hechos, y la perspectiva normativa, que analiza los ideales, véanse Dahl (1989:19; 1999:35-38) y Sartori (1997a 1:26-27; 1997b:4-5, 9).

autoridad se separa de las implicaciones de orden divino o natural. *El príncipe* de Nicolás Maquiavelo (2008) y el *Leviatán* de Thomas Hobbes (2006) proponen por primera vez una noción moderna y laica de autoridad, interpretada como prerrogativas sociojurídicas que permiten el ejercicio del poder.

Entre los conceptos que se desprenden en el siglo XX desde la antigua *auctoritas* medieval se encuentra el de “autoritarismo”, que designa a un “tipo ideal” principal, en el sentido weberiano del término, opuesto al de democracia.² Al mismo tiempo, se define el concepto de “sistema político” como la forma en que se generan y ejecutan las decisiones vinculantes para la colectividad o una parte importante de la misma. Siguiendo en parte las distinciones hechas por Maurice Duverger (1983:39-53; 1996:87-89), se denomina “colectividad” a todo grupo social mayor que los llamados grupos primarios (como la familia y el conjunto de amigos), lo que permite dividir estas colectividades en soberanas (sociedades e imperios) y políticamente dependientes (comunidades locales y organizaciones).

En esa pesquisa se usa el lema “autoritarismo” como sinónimo de “absolutismo”, recuperando y ampliando así los planteamientos de Franz Neumann (1968) y Francisco Lizcano (2006) y se entiende por autoritarismo-absolutismo el sistema político basado en una comunidad sujeta y desigual, en la cual, generalmente, se toman medidas vinculantes para la

² Con el proceder de la industrialización el concepto de autoridad parece vincularse siempre más a las necesidades técnico-organizativas del funcionamiento de la sociedad moderna. En *Wirtschaft und Gesellschaft*, Max Weber (1922) sostiene que el incremento de la racionalidad social, en sus formas técnicas y burocráticas, impone a los individuos la inserción disciplinada en los mecanismos administrativos y estatales de la sociedad industrial: el incremento de la racionalidad postula el de autoridad. No obstante esa clásica definición, es útil aquí recordar también otra apreciación de autoritarismo: según Giovanni Sartori (2008:40), en efecto, la fórmula se acuñó por el fascismo como término apreciativo, para pasar después a ser utilizada, en un contexto de la lucha política contra el nazi-fascismo, para denotar la «autoridad malvada» y el abuso de poder que aplastaba las libertades; entonces, más que representar lo opuesto de democracia, significaba – siempre según Sartori – más bien lo contrario de libertad.

entera entidad.³ Este sistema político tiene un poder judicial (ejercido por personas u órganos más o menos especializados) que es directa emanación del poder regio o feudal; es decir, no asegura la libertad y la pluralidad de la comunidad.

En el antiguo régimen hispánico el poder judicial no garantizaba un estado de derecho: la adjudicación a los ciudadanos de los “derechos civiles y políticos”, así como la capacidad de limitar a quienes tenían o aspiraban a tener más poder que el resto de los ciudadanos.

En el sistema político autoritario-absolutista no existe una comunidad política; las máximas autoridades de gobierno (individuales o colectivas: el monarca, el virrey, los corregidores, los oidores, los consejos, etcétera) no son seleccionadas en procesos libres y competidos en los que participe un número de personas significativo. Se llega al poder únicamente por herencia, cooptación o violencia; los órganos de gobierno colegiados no son plurales y no están

³ También en la tradición académica italiana de las doctrinas e instituciones políticas, para los reinos españoles del antiguo régimen se habla significativamente de autoritarismo o «equilibrios autoritarios», véase, por ejemplo, Antonio Marongiu (1976:23). Para los estudios hispánicos, entre otros, Manuel Fernández Álvarez (2003). Hay que agregar – como es notorio – que en las relaciones de poder y sus prácticas, a través de conflictos y mediaciones, siempre han intervenido, “desde abajo”, sujetos políticosociales supuestamente “periféricos” que han contribuido, de forma tal vez menos patente, a definir líneas políticas en el territorio. Aquí es imposible analizar la dialéctica centro-periferia, el replanteamiento de la lectura del sistema imperial español y el debate historiográfico que se han generado gracias a las aportaciones en el ámbito ibérico de, entre otros, Pablo Fernández Albaladejo, Jaime Vicens Vives, Bartolomé Clavero, Antonio Espanha o Francisco Tomás y Valiente, sin embargo, para esos “nuevos” enfoques que resitúan el papel del estado en sus originales coordenadas se aconseja la lectura de Bartolomé Clavero (1986) y la más reciente síntesis de Joaquim Albareda Salvadó y Marició Janué i Miret (2011) sobre el pensamiento de Vicens Vives; para la misma discusión en Italia, entre otras, las investigaciones de Osvaldo Raggio y la compilación de Giorgio Chittolini, Anthony Molho y Pierangelo Schiera (1994). Aclarado el debate, hay que puntualizar cómo también las instancias “más bajas” de los sistemas políticos del antiguo régimen se movían por expresa voluntad regia; porque así lo requerían las normas y los usos que la corona había aceptado para los súbditos. Y eso queda aún más evidente en el caso del gobierno del Nuevo mundo, en donde, por ejemplo, según José Jobson de Andrade Arruda (2015:18), “se ejercía una centralidad posible en las condiciones americanas y no una descentralización impuesta por los organismos locales”.

compuestos de pares o, cuando lo están, dichos pares quedan subordinados a un poder superior; el poder judicial está sometido a los intereses del soberano y de los aristócratas y, por lo tanto, no puede tutelar cabalmente derechos individuales o colegiales.

En el estado absolutista hay solo tres actores políticos que toman providencias vinculantes: las autoridades individuales, los órganos de gobierno colectivos y el poder judicial. En el antiguo régimen español existían órganos de gobierno colegiados que deliberaban igualitariamente (entre pares) y con frecuencia, pero sus márgenes de libertad y competencia siempre fueron restringidos (aunque solo sea por la forma por la que fueron seleccionados sus miembros) y, sobre todo, nunca tuvieron un grado notorio de autonomía, por su subordinación y lealtad personal vinculante ante la máxima autoridad real.

En el sistema absolutista, debido al carácter dependiente de los órganos de gobierno, el objetivo principal de la discusión política no es el de convencer a los otros integrantes de estos órganos, sino al monarca o a sus validos y, en última instancia, a los que toman las determinaciones.⁴ No acaso, según Jean Bodin (1992 I:269-274), en las épocas medieval y moderna la soberanía del rey es absoluta, con la sola excepción de las leyes divinas y naturales,⁵ mientras que, para Hobbes, la única excepción es la ley natural entendida

⁴ Son notorias las teorías pactista y revisionista de Alfonso García-Gallo, Brian Owensby (2011) y Alejandro Cañeque (2004) sobre el supuesto absolutismo de la monarquía hispánica, sin embargo, si es obvio que los centros tenían que lidiar con las periferias o las demás ramas del poder local para que el orden se aplicara y los resultados no siempre fueron uniformes (al revés, muchas veces fueron alternos y frágiles), es cierto también que en el discurso, la retórica y la simbología del antiguo régimen la voluntad del rey seguía siendo la del “estado” y la única legítima.

⁵ Así escribe Bodin (1992) en el capítulo VIII del libro primero de *Los seis libros de la República*: «Porque aquél es absolutamente supremo que después que Dios no reconoce a otro por superior ni mayor que él»; «Esto no ay en el príncipe supremo, porque no está obligado a dar cuenta sino a Dios»; «Esta autoridad es absoluta y suprema porque no tiene otra condición que obedecer lo que la ley de Dios y la natural manda»; «todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y a las naturales y a muchas leyes humanas comunes a todos los pueblos».

como principio de razón, además del vínculo contractual de la protección de la vida de los súbditos. Es con Hobbes con quien se define por primera vez la idea del estado-persona y de la personalidad del estado. Queriendo dar una definición de estado, escribe Hobbes en el *De Cive*: «el Estado [...], es una sola persona cuya voluntad, como consecuencia de los acuerdos de muchos hombres, ha de tenerse en lugar de la de todos para que pueda disponer de las fuerzas y de las facultades de cada uno para la paz y la defensa común» (Hobbes 1993:53). Son estas las únicas coordinadas políticas y sociales en las que vivieron los hombres y las mujeres de aquel período.⁶ Surgió entonces la metáfora antropomórfica del «estado persona» u «hombre artificial» (Hobbes 2006:3),⁷ todavía dominante en la doctrina iuspublicista, cuya soberanía se asocia como esencia o “alma artificial” y, al mismo tiempo, como poder absoluto.⁸ Simultáneamente esta figura, designando una fuente suprema y no derivada, se convierte en la base del entero aparato conceptual del

⁶ En honor a la verdad, en Europa ya se estaban formando o perfeccionando otras ideas democráticas o predemocráticas, de libertad ciudadana, derechos comunitarios y participación activa en la política local, entonces minoritarias y excepcionales, que encontraban en el nuevo y calvinista estado republicano de las Siete provincias unidas su incubadora (Shennan 1991:103-116).

⁷ De la misma obra de Hobbes (2006) véanse también los capítulos XXI y XXVI.

⁸ En el pensamiento de Hobbes, a pesar de eso, permanece una ambigüedad, siendo la soberanía asociada a veces a la persona artificial del estado como su «alma artificial» (Hobbes 2006:3), otras a las personas físicas del *princeps* o de los miembros de la asamblea que son concretamente investidos del poder: «Y dado que en tiempo de San Pablo todos los poderes estaban ordenados por Dios y todos los reyes exigían de sus súbditos una obediencia total, se deduce que Dios había ordenado tal poder»; «hay que prestar aquiescencia a la palabra de aquellos a quienes hemos constituido como verdaderos reyes sobre nosotros, si no queremos que nos abrase el fuego de la guerra civil» (Hobbes 1993:101). Véase también los *Elementos de Derecho natural y político*: «En todas las ciudades o cuerpos políticos no subordinados, sino independientes, se llama soberano al hombre o al consejo a quienes sus conciudadanos han dado ese poder común, y al poder que poseen, poder soberano; el cual consiste en el poder y la fuerza que cada uno de sus miembros le han entregado mediante convenio. [...] Todo miembro del cuerpo político es llamado súbdito respecto al soberano» (Hobbes 1979:249-250). Y sobre el mismo tema véase también el capítulo XVIII del *Leviatán* (Hobbes 2006:142-150).

positivismo jurídico: del principio de legalidad y convencionalidad del derecho, en fuerza del cual *auctoritas, non veritas facit legem* (Hobbes 2006:217-237); del fundamento formal y discrecional de la validez de las normas, identificado con el precepto *quod principi placuit legis habet vigorem*; del monopolio estatal de la producción jurídica, de la consecuente unidad del ordenamiento y de su independencia de fuentes jurídicas extra o superestatales.⁹

Siguiendo los esbozos intelectuales de Lizcano (2006) para la edad contemporánea y aplicándolos a la realidad hispánica de la época moderna, se puede aseverar que en el sistema autoritario de la plurimonarquía española y en el análisis de sus supremos actores políticos sobresalen cuatro variables: 1. expresión de la pluralidad; 2. forma de acceder al poder; 3. forma de tomar decisiones colectivas; 4. autonomía. Las cuatro variables aluden a dos temas fundamentales: cómo se toman las decisiones y quiénes las toman. En segundo lugar, desde otra perspectiva, la primera variable apunta a los posibles “derechos civiles”; la segunda, a los derechos políticos; la tercera involucra a ambos; la cuarta, al estado de derecho.

La primera variable, la expresión de la pluralidad, parte del supuesto de que toda colectividad humana siempre ha sido heterogénea (lo que implica la convivencia en su seno de opiniones y conductas dispares). Pues bien, en el estado absolutista esta pluralidad no siempre es reprimida y, al contrario, algunas veces se manifiesta con libertad, por ejemplo, en algunos órganos colegiados de gobierno o la burocracia, las hermandades, los gremios, los consejos de la administración central, etcétera. En cuanto a la forma de acceder al poder, en el sistema político absolutista generalmente la selección de los supremos gobernantes no se lleva a cabo a través de sorteos o elecciones. Más bien, se realiza por descendencia o designa-

⁹ Sobre el concepto de soberanía, sus fundamentos teóricos y el origen del estado en la edad moderna, véanse Shennan (1991) y Ferrajoli (1997). Owensby (2011) rechaza la validez práctica de estos principios para las tierras americanas. Aquí se defienden, a lo largo de las primeras dos centurias de la época moderna, para la teoría y del discurso político que generan legitimidad.

ción. Es este último el caso, por ejemplo, de los virreyes, supremos órganos de gobierno y administración en las periferias del imperio hispánico, suplentes del monarca.

En este trabajo se analiza solo la cuarta variable, es decir, el nivel de autonomía-dependencia en las recíprocas relaciones de poderes de cuatro instituciones de la monarquía española: el rey; el Consejo de Indias; el virrey de Nueva España; la Audiencia de México. Y así como en los ordenamientos jurídicos se puede redactar una lista jerárquica de las fuentes, también es posible representar una jerarquía de los poderes. En ese caso el poder supremo, entre las cuatro instituciones monárquicas consideradas, el vértice natural y *deus ex maquina* de todo el sistema estamental, lo ocupa el príncipe. Luego, para la Nueva España, siguen los demás órganos colegiados de poder, el Consejo de Indias y la Audiencia de México, y, finalmente, el *monocrático* virrey.

La monarquía es el rey y el rey es el estado

Desde la edad medieval el poder político estaba fragmentado en una infinidad de focos, relativamente autónomos, que mantenían una “unidad visible” en la cabeza del monarca, símbolo de cohesión y permanencia. Como ha mencionado Miguel Artola (1999:53), el vasallaje feudal y la incorporación del derecho romano a la legislación de los reinos ibéricos favorecieron la edificación del culto del soberano como persona suma y distinta, a la que todos sus feudatarios debían sumisión como «señor natural». Lentamente se generó una efigie carismática del rey caracterizada por «la inmunidad de su persona», que conllevó la creación de una jurisdicción especial definida por la *laesio majestatis* romana. La gran mayoría de los comentaristas políticos de los siglos XV-XVII se permeó de estos antiguos cánones medievales y empezó a justificar la estructura aparentemente rígida de la sociedad recurriendo a tres similitudes que abarcaban la persona real:

1. La primera es la relacionada con la imagen de la sagrada escritura de la unicidad del mando de Dios omnipotente: el

rey era instrumento de la iglesia y vicario de Cristo, su perfecto reflejo terrenal;¹⁰ él aglutinaba en su figura un conjunto de actividades político-religiosas que le conferían un heroico carisma. El soberano, en su persona física y como término modélico de referencia política, personificaba el orden místico de la identidad hispana, empero, en paralelo, su poderío habilitaba el de las autoridades locales (Feros 1993). Se trataba de la costumbre y las disposiciones normativas que la monarquía había concedido en las centurias pasadas y que se atesoraba en el patrimonio simbólico-legal del estado por derecho cumulativo. Pero, así como la realeza había otorgado privilegios podía, con o sin explicación (los *arcana imperii*), quitarlos: Isabel de Castilla, por ejemplo, en su calidad de monarca *legibus solutus*, revoca en su testamento algunas concesiones realizadas por su antecesor, Enrique IV, al duque de Alba (*Testamento y codicilo de la reina Isabel la Católica...* 1969).

2. La segunda similitud, la «teoría organicista», que relacionaba la unicidad del mando institucional con la estructura del cuerpo humano: una sola cabeza y una multitud de miembros. El cuerpo humano servía de modelo a las asociaciones político-sociales del antiguo régimen y, por medio de su imagen, se aseguraba el valor de la sociedad política como tal, se confirmaba la autoridad de las corporaciones estatales y se acrecentaba la obediencia de los feudatarios (Hobbes 2006).

3. La tercera similitud, la «teoría de los dos cuerpos del rey»: uno físico y perecedero y otro inmortal, superpuesto a aquel como una entidad eterna o perpetua, expresión de una voluntad de figurar lo inamovible, de dar una apariencia material a lo que no cambia, con el resultado de una bipersonalidad calcada sobre la de Cristo que si tiene su máxima manifestación en la consagración, en la tumba y la

¹⁰ Los documentos informan que la forma usada para dirigirse al rey era muy parecida a la utilizada para invocar a Dios: «Beatísimo Rey Nuestro»; «Beatísimo Dios Nuestro»; o también «Muy Ilustre Señor el Rey Nuestro»; «Muy Ilustre Señor Dios Nuestro». En el siglo XVI Castillo de Bobadilla (1704:lib. II, cap. XVI, n. 23) recordaba cómo el vocablo *Señor* era el más prestigioso de todos, uso exclusivo de Dios, como todopoderoso señor universal, y del monarca, su lugarteniente en el mundo terrenal.

efigie funeraria, también se plasma en la presencia pública del soberano, prenda de fidelidad. Paralelamente al cuerpo físico surge la ficción de una corporificación institucional del supremo jerarca entre cuyas principales manifestaciones se encuentra la aparición en público como fórmula más idónea para la fidelización del súbdito (Kantorowicz 2012).¹¹

Este análisis y estas definiciones substancialmente refutan el enfoque de la figura del rey ofrecido por la historiografía tradicional que lo equipara, esencial o únicamente, a las sumas instancias de la máquina burocrática.

El soberano español, como fuente suprema de mando, según la literatura política de aquella época, cargaba además con múltiples obligaciones: por ejemplo, según Benito Arias Montano (1527-1598) (1609:27), el «príncipe para gobernar bien téngase por tutor, no señor de sus vasallos y de su reino; y piense que ha de dar cuenta de la administración». Empero, a diferencia de otros monarcas europeos, no tuvo opositores internos desde las rebeliones de los años veinte del siglo XVI y la corona careció de competidores domésticos que consiguieran pugnar con ella, hasta por lo menos la crisis revolucionaria de 1640. Asimismo, el equilibrio político alcanzado en la última década del siglo XV había fortalecido la monarquía y el rey.

Fernando e Isabel, en Aragón y Castilla, continuaron el cauce dejado por sus predecesores medievales, que habían conferido seguridad y estabilidad a sus reinos a través de una fuerte autoridad jurídica. A los reyes Católicos así les socorrió una larga tradición cuando intentaron afirmar su preeminencia reivindicando el poder de hacer, modificar y aplicar las leyes. Para dar unidad al sistema legislativo castellano, ellos concretizaron sus pretensiones al encargar a un hombre de ley, Alonso Díaz de Montalvo (1405-1499), la compilación de todas las normas jurídicas vigentes en el reino en un volumen: las *Ordenanzas reales de Castilla* u *Ordenamiento de Montalvo* (1484).¹² El texto empieza con una

¹¹ Para el caso de reino de Francia, véase Vigarello (2005:376-382).

¹² La función de rey-juez fue central en la gestión del poder monárquico porque definía en la praxis política tanto el poderío del soberano como las

afirmación característica: «el verdadero deber de los soberanos es juzgar y hacer justicia» (Beneyto Pérez 1972:280). De todas formas, estas ordenanzas no se concibieron con la intención de arrastrar los derechos existentes: el ya citado testamento de Isabel aclara el sentimiento de respeto por la ley natural y divina y la reina como su marido eran conscientes de que, si hubieran faltado de reconocer y defender los “derechos” de sus respectivos feudatarios, la frágil unión de las dos coronas habría sido puesta en peligro.

Los historiadores no han encontrado motivos para disentir de este punto de vista. Así argumenta, por ejemplo, John H. Elliott (1963:65):

Fernando e Isabel creían en la justicia real, en la buena monarquía, que debía proteger al débil y humillar al soberbio. Si bien tenían un gran sentido de sus propios deberes y éstos incluían la obligación de respetar los derechos de los demás. La tarea que les había señalado la providencia era la de restaurar el orden y el buen gobierno y restablecer, mediante el ejercicio de su poder real, una sociedad en la que cada individuo pudiera disfrutar libremente de los derechos que le perteneciesen en virtud de su estado.

Carlos V, más tarde, asumió una análoga actitud y al final del siglo XVI el jesuita español Juan de Mariana (1536-1623) fue de la misma idea cuando escribió que el monarca no ejercía algún derecho sobre las posesiones de sus súbditos siendo su obligación conducir guerras y garantizar la concordia interna (Lewy 1960:58).¹³

medidas sociales que se tomaban. Véanse, entre otros, Owensby (2011:95-100) y Bermejo Cabrero (2005).

¹³ Mariana recuerda también que era deber del monarca dirigir la guerra. Ningún príncipe cristiano fue sometido a pruebas mayores por asumir tal responsabilidad que los reyes de Castilla y Aragón herederos de la política de la reconquista, larga cruzada contra el Islam que, con la toma de Granada de 1492 y la ocupación de Navarra en 1512, se unió a las luchas renacentistas para la seguridad del estado. Fernando se encontró con la doble dificultad de conducir una guerra santa contra los infieles y una lucha en Italia contra Luis XII. Cada una de estas aventuras constituía un medio legítimo para defender la monarquía de peligros evidentes y, al mismo tiempo, para conseguir considerables ventajas políticas de un posible éxito sobre uno o ambos frentes (Shennan 1991:70).

Siempre según Juan de Mariana, la paz interna se podía alcanzar solo por medio de un uso moderado y equilibrado de las prerrogativas regias. Y así los reyes de España, por lo menos a lo largo de las primeras dos centurias de la edad moderna, quisieron realizar una política interior “moderada” y “equilibrada”, respetuosa de los “derechos” y de los poderes territoriales, institucionales y familiares menores (la nobleza), pero siempre desde una perspectiva jurídica y formal de total autonomía e independencia del estado monárquico.

Sin embargo, el monarca español, fuente autónoma, indiscutible e independiente de toda jurisdicción – como pregonaba pomposamente la retórica del periodo – en el gobierno de su vasto imperio demandaba necesariamente el consejo de los sujetos competentes o las personas más cercanas a sus ideas e ideologías políticas (no solo en los reinados de los Austria menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, sino también con los mayores, Carlos V y Felipe II).¹⁴ A pesar de que en las primeras dos centurias de la edad moderna haya pervivido en el pensamiento político hispánico la concepción pactista del poder, la idea más difundida y que se consolidó por la praxis de gobierno fue la de la transmisión perene del poder a la corona: en una mítica *societas naturalis*, tras la primera y única concesión de la colectividad regnicola de todos los poderes al príncipe, este, ya no simple gobernador o administrador, permanecía autorizado para

¹⁴ Las facultades regias, desde luego, eran peculiares en cada dominio: el rey en Castilla y sus dependencias americanas aunaba el señorío, la superioridad feudal y el derecho de conquista, por lo cual ejercía un poder absoluto en lo civil. Así, en Castilla y el Nuevo mundo la legislación residía solo en el rey y desde el centro ceremonial de la monarquía se apuntaló una patente simbolización de dominio que, a veces, podía aparecer espontáneamente suspendido, pero que, a la postre, siempre le concernía. Dicha noción se divulgó en la metrópoli como en las Indias por una renovada propaganda regia, por el perfeccionamiento del ceremonial (Del Río Barredo 2000) y a través de la misma acción política del monarca y su corte (Bouza 1998; Checa Cremades 1999). El rey de España era finalmente “emperador” en Castilla y en las provincias americanas, empero, en otros feudos del imperio, su condición era de subordinación: por ejemplo, en Flandes, en el Franco Condado y en Milán era vasallo del emperador germánico; en Nápoles del papa; en los reinos de Aragón debía negociar con los “parlamentos” locales (Gil Pujol 1995). De aquí surgen los tópicos del “autoritarismo castellano” y el “pactismo aragonés” (Coronas González 2004:21-53).

gestionar en forma autónoma y absoluta la suprema *potestas* política.¹⁵ Así quedaba a su libre albedrío también la gestión de los cargos públicos y jueces, oficiales y secretarios se nombraban por exclusiva voluntad regia: el rey, guiado únicamente por el beneficio de la colectividad y ejerciendo su “autoritarismo”, decidía todas las designaciones burocráticas: «*rex habet dominium horum officiorum; ratio, quia republica habet dominium horum officiarum, sed transtulit omnem suam atanem sucum imperium in regem*» (López Madera 1625:63; Sánchez Tomás 1976 [1681]:27). Así, el principal jerarca debía atender a los asuntos de la monarquía de forma directa o por medio de una persona (consejero, ministro o privado) o una institución colegiada que facultara ex profeso. Era esta una de sus prerrogativas esenciales para el gobierno del estado: el peso del imperio era descomunal para un hombre solo; la delegación del poder – que se realizaba siempre por expresa voluntad regia – era una medida conveniente que servía para solucionar los problemas y resolver las dudas: «Es muy pesada carga la de un Imperio o Reyno y son necesarios muchos que arrimen el hombro a llevarla» (Mendo 1662:320-321).

Según el diplomático y poeta español Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco (1503-1575), este proceso de centralización de la monarquía empezó con la unión de las coronas de Castilla y Aragón y con el simultáneo encargo a los togados del gobierno y administración regios:

Pusieron los Reyes Catholicos el gobierno de la justicia i cosas publicas en manos de letrados, gente media entre los grandes i pequeños, sin offensa de los unos ni de los otros. Cuya profession eran letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana, i sin corrupcion de costumbres; no visitar, no recibir dones, no professar estrechez de amistades, no vestir ni gastar sumptuosamente, blandura i humanidad en su trato, juntarse a horas señaladas para oir causas o para determinallas, i tratar del bien publico (Mendoza 1627:7).

¹⁵ De pacto entre un monarca lejano y sus súbditos indígenas habla, por ejemplo, Owensby (2011).

Sin embargo, el auxilio en el gobierno de nuevos sujetos políticos conllevó indudablemente la implantación de unas nuevas variaciones: se emprendió a distinguir, en el quehacer de la corte, el “reinar del rey” del gobernar; igualmente, se empezó a diferenciar entre los oficios que el soberano perpetraba “por sus manos” de los otros que desempeñaba, solo de manera indirecta, a través de encomendados. Entre los teóricos que, en los primeros años del siglo XVI, exhortaban a la cabeza del reino a no delegar la repartición de las prebendas y la asignación de las puniciones, se encuentra al agustino Juan Márquez (1565-1621), que, en evidente polémica con las doctrinas renacentistas de Maquiavelo y Bodin, recordaba cómo: «[...] es medio importante reservar para si la distribución de los premios y recriminar a sus oficiales la determinación de los castigos, para que los que reciben beneficios y los que fueren condenados no vuelvan el odio contra él, sino contra los jueces» (Márquez 1640:111).¹⁶ Como ya se ha señalado, distanciando así en términos teóricos, en el pasaje del siglo XVI al XVII, el “reinar del rey” del gobernar, o sea, separando el “ser” del “quehacer práctico”, se llegaron a justificar y tolerar las profundas modificaciones que se originaron en la manera de regir de los reyes de la época moderna. Ellos no fueron solo personajes con rasgos psicológicos y pautas existenciales desiguales,¹⁷ sino, más bien, manejaron la compleja faena del gobierno utilizando diferentes modelos burocráticos. De la altísima concepción del cargo del rey-emperador Carlos V – como subraya Francisco Alonso-Fernández –, hombre de tenaz voluntad, con un firme sentido de la responsabilidad, «inmensamente viajero, conducido por su afán político en participar directamente en las situaciones y familiarizarse con los grandes espacios» y la gente, «contemplar de cerca los

¹⁶ El género de los *specula principis*, que seguía siendo de moda entre los lectores del siglo XVI y del XVII, empezó a adoptar también en España y a partir de *El príncipe* un sistema discursivo y teórico más moderno que, en evidente contraposición con el modelo del “príncipe cristiano”, abordó nuevas temáticas racionales, rupturistas y seculares (véase, Rivero Rodríguez 2011:31-40).

¹⁷ Para una psicohistoria de los reyes de España, de Juana a Carlos II, véase Alonso-Fernández (2000).

problemas y, en definitiva, realizar un gobierno directo» (Alonso-Fernández 2000:67-68), que aspiró al ejercicio efectivo de la jefatura, se pasa a la delegación en blanco de sus prerrogativas a los *grandes* del inepto y enfermo Carlos II.¹⁸ En este pasaje existe una diferencia abismal que no estriba únicamente en las fisonomías o en el lapso acontecido sino, al contrario, en el juicio (o en su ausencia) que se atribuye al deber del mando regio.

Además, con la muerte del rey Prudente y la llegada al trono de su hijo, Felipe III, el valimiento suplanta al régimen personalista de los monarcas anteriores (Benigno 1990:15), no obstante, hasta el final del periodo examinado, el rey de España siguió guardando algunas prerrogativas concretas y siguió interviniendo en la marcha de las cuestiones gubernativas.¹⁹

Paradójicamente, en España y en sus dependencias ultramarinas, con la llegada del siglo XVII, que conllevó en toda Europa una efectiva evolución del aparato estatal hacia la centralización y la burocratización, se asistió al paralelo alejamiento del jefe de estado de las labores gubernamentales y la inserción de unos nuevos órganos y nuevos sujetos institucionales entre él y sus vasallos. El resultado producido fue la irreversible separación del monarca de la monarquía – el estado – con la subsecuente emancipación de ese último como instrumento de poder.

El Consejo de Indias

En el sistema virreinal español en el Nuevo mundo no existieron funciones estrictamente legislativas. El «Consejo Real y Supremo de las Indias», creado entre 1523 y 1524, fue el órgano *ad hoc* que hizo frente al vacío institucional y que tuvo la suprema jurisdicción en las Américas.²⁰ En el sistema

¹⁸ Sobre el «rey esperpéntico» véase Alonso-Fernández (2000:253-274).

¹⁹ Sobre los hechos que demuestran la importancia política del “sistema del valido” en las Españas, véase, Bennassar (2006:23-35).

²⁰ Se desconoce la fecha exacta de fundación del Consejo: según Ernest Schäfer, de un originario y primordial Consejo de Indias de 1520 se pasó, en

polisinodial de la monarquía hispánica, fue la única institución que legisló en nombre del monarca; los actos normativos que aprobaba eran dos, las reales cédulas y las reales órdenes: las primeras eran disposiciones ratificadas por el Consejo y firmadas por su canciller; las otras eran las que el rey comunicaba directamente al Consejo para su sanción. Concluyentemente, las dos se remitían al virrey y a las audiencias para su observancia (Alamán 1849-1852 I:36).²¹

En los primeros años de institucionalización del Consejo, su organización y las atribuciones se mostraban de gran indeterminación y se precisaron solo en la primera mitad del siglo XVI (Schäfer 1935-1947). En 1542, con las “leyes nuevas”, se puntualizó su estructura, sin embargo, con motivo de la inspección ejecutada al organismo por el jurisconsulto Juan de Ovando, en septiembre de 1571 se redactaron nuevas ordenanzas para su funcionamiento (de las que no se guarda ningún ejemplar).²² Así, en su mando se estuvo concentrando toda la administración y el gobierno de los territorios indianos y sus capacidades no tuvieron comparación con las de ningún otro cuerpo concejil: cuidado de la división administrativa-territorial y que esa se ajuste a las circunstancias; reforma de las fronteras de las circunscripciones civiles para adaptarlas a las eclesiásticas (arzobispados-audiencias, obispados-gobernaciones y alcaldías mayores, parroquias-corregimientos, curatos-alcaldías ordinarias); jurisdicción civil y criminal de última instancia (la civil cuando implicaba cantidades mayores de seiscientos mil maravedíes); apelación penal de los

1524, al definitivo y autónomo en jurisdicción “Consejo Real y Supremo de las Indias”; según Demetrio Ramos, el Consejo se creó el 8 de marzo de 1523 en Valladolid cuando, con la deposición de Diego Colón de sus cargos, «entra en funcionamiento el régimen de pleno realengo» (Schäfer 1935-1947 I:44; Ramos *et alii* 1970:38). Mientras que, sobre la «transferencia de competencias» a las secretarías de Estado y del Despacho en los primeros años del siglo XVIII, véase la investigación doctoral de Moranchel Pocaterra (2012).

²¹ Según Artola (1999:327), la labor del Consejo de Indias que dejó su huella más significativa en la península «fue la de control de la Casa de la Contratación y la creación, en 1543, del Consulado de Sevilla».

²² Las sucesivas ordenanzas se escribieron en 1636, pero estas, como las posteriores, no afectaron a las funciones del cuerpo (Artola 1999:328).

magistrados de la Casa de la Contratación; iniciativa legal para someter dictámenes no solicitados (con la única consideración de avenirse a la legislación de Castilla); responsabilidad de la publicidad y cumplimiento de las leyes americanas y que las normas pronunciadas por autoridades indianas sean revalidadas o rectificadas por la metrópoli (Artola 1999:327-328); nombramiento de funcionarios; derecho de presentación de prelados; expediciones de descubrimiento; aprestos de flota; erario colonial; tratamiento de las comunidades indígenas; pleitos sobre repartimiento de indios; visitas y residencias; causas de comisos y de las arribadas de buques con esclavos (*Recopilación* 1791:lib. II, título II, leyes 2 y 58; Ots Capdequí 1993:64; José Ignacio Rubio Mañé 2005 I:81). Finalmente, como subraya José Antonio Escudero (2002:622): «tras una primera y larga etapa en el siglo XVI en la que los asuntos de gracia y merced fueron atendidos en el seno del propio Consejo, al iniciarse el reinado de Felipe III se establece un específico *Consejo de Cámara de Indias*, siguiendo el modelo de lo hecho antes en Castilla».²³

Con la inclusión en el Consejo de un cronista mayor de las Indias y de un cosmógrafo mayor se quiso fomentar también la investigación científica para un progresivo conocimiento geográfico de los océanos y las tierras descubiertas.

A pesar de la gran potestad del Consejo, Felipe II creó algunas juntas especiales para conocer de determinados temas. En 1575 se instituyó la Junta de hacienda de Indias y, cuatro años después, la Junta de guerra (Ots Capdequí 1993:64).

Con la nueva centuria y el nuevo sistema del valimiento,²⁴ se realizaron otras reformas estructurales: se

²³ Hay que destacar, como ha recalcado Artola (1999:328), que la nueva planta que recibió el Consejo de Indias a finales del siglo XVII «afectó a la Cámara, que vio reducido a la mitad el número de sus ministros». Además, el Consejo de Cámara de Indias, según Escudero (2002:622), tuvo una vida «muy azarosa» y fue fundado y suprimido varias veces hasta 1809.

²⁴ También José María Ots Capdequí (1993:64) confirma la decadencia del gobierno español, no solo en las Indias, con la fórmula del valido adoptada por los Austria menores.

instauró, adentro del Consejo, una especie de comisión ejecutiva denominada Cámara de Indias (suprimida en 1609 y restaurada en 1644); se fundaron también cuatro secretarías (1604), reducidas a dos en 1609 (una para México y otra para Perú); se compilaron unas nuevas ordenanzas (1636). Pero, con la crisis económica de la monarquía, también el Consejo, que había acrecentado enormemente sus gastos, con el incremento del número de los empleados y sus estipendios, se volvió una enorme maquinaria incómoda para el gobierno, hasta cuando la Secretaría del despacho universal de las Indias, implantada por la nueva dinastía Borbón, convirtió definitivamente el antiguo órgano en un mero cuerpo consultivo del monarca (1717) (Schäfer 1935-1947).

Hay que precisar ahora quién podía ser consejero de Indias (y la cuestión tiene también un valor más general para los demás cargos de la alta administración de la monarquía hispánica: virreyes, oidores, corregidores, alcaldes mayores, etcétera). Como ya se ha recordado en la sección anterior, el primer derecho absoluto del príncipe era la potestad de gobernar, y de este poderío derivaban otros muchos, entre ellos la autónoma facultad de crear oficiales y magistrados (aunque en la práctica la selección dependía de un estrecho círculo de individuos que presentaba al soberano un sujeto concreto, un grupo o una terna para que él eligiese entre ellos). El Consejo de estado, el confesor real o la Cámara de Castilla, por ejemplo, eran órganos que, por su relación personal o institucional con el rey, normalmente intentaban influir en los nombramientos y, desde luego, no todos los súbditos tenían las mismas probabilidades de resultar “elegidos”, no solo por evidentes razones de formación y pericia para servir en el cargo.

A los pretendientes incumbía acreditar una serie de circunstancias, sus “cualidades”, que los tratadistas políticos españoles detallaron escrupulosamente. Unas eran genéricas: lealtad, veracidad, constancia, buenos hábitos, puntualidad, etcétera; otras eran más concretas, por ejemplo: los méritos acumulados en los precedentes puestos ocupados, el título de

licenciado, bachiller o doctor, todas capacidades que debían estar en correspondencia con el cargo a desempeñar.²⁵

Los eruditos estaban de acuerdo en excluir de la generosidad del monarca a los indigentes, cuya realidad socioeconómica era inconciliable con las distinciones honoríficas: su pobreza imposibilitaba cualquier rendición de cuentas. Asimismo, se exceptuaban los incapacitados físicos (Castillo de Bobadilla 1704:lib. III, cap. VI, n. 11), los dementes, los sujetos de la acción interdictal (Saavedra Fajardo 1977 II:727, 759) y las mujeres, por «su propia naturaleza» (Mastrillo 1667:lib. II, cap. IV, nn. 39-40).

En numerosos casos, el origen geográfico y el linaje familiar también repercutieron en el posible nombramiento a oficios públicos (García Marín 1986:163-167) y, mientras que el orden aristocrático siempre se imaginó como el conjunto más adecuado para la administración del imperio y nadie, también entre los que señalaban sus desmesurados privilegios, desistió de subrayar las ventajas de la tradición (unos escritores hacían además de la nobleza requisito imprescindible),²⁶ para el brazo religioso la situación era más complicada: la mayoría de las plumas, en efecto, se resistió a admitirlos entre las filas del alto y bajo funcionariado; las otras, la minoría, abogaron sin duda para incorporarlos a los afanes administrativos – en aquellos departamentos de estado

²⁵ A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII estos principios resultaron demasiados vagos y subjetivos, así pues, la monarquía empezó a pensar en la conveniencia de definir de manera más objetiva las cualidades que requería el desempeño de un determinado oficio: «No se han de hacer los puestos para las personas, las personas han de decir para que puestos son buenas» (Albornoz 1666:32).

²⁶ El término *nobleza* es demasiado extenso y dentro de él hay que matizar y diferenciar muchos sectores. Unos y otros también se adecuaron de forma diferente a las distintas categorías y funciones de la administración pública. La alta nobleza y la grandeza de España ocuparon, durante los siglos XVI-XVII, significativos puestos en el gobierno, casi siempre de carácter impersonal: son virreyes, embajadores, presidentes de consejos, etcétera. Los simples titulados y la nobleza media ansiaban pertenecer a los cuerpos consultivos porque daban influencia y permitían residir en la corte, mientras que caballeros e hidalgos poblaban los cargos judiciales y los corregimientos, de forma que, sino exclusivamente al menos predominantemente, la administración estuvo en las manos de individuos que en algunas de sus varias escalas pertenecían a la nobleza.

que eran compatibles o relacionados con el sacerdocio – porque los consideraban los más estudiados en derecho y letras (Fernández Navarrete 1947:510).²⁷

En definitiva, era la agregación de la antigua alcurnia (en sus diferentes grados) y de la cualidad que interceptaban el sujeto más apropiado para ocupar el cargo de consejero de Indias, sin embargo, siempre suscitó un enérgico debate el sopesar cuál componente debía sumar más. En teoría, el patrimonio, el dinero y el poder no eran suficientes para forjar un buen consejero, empero, en la praxis política, generalmente eran los que poseían estas particularidades los elegidos por el rey para el cargo. Igualmente, el aristócrata pertenecía al circuito del príncipe y de su corte y, por tanto, viviendo en aquel espacio y compartiendo su cotidianidad, era más probable que en él recayera la generosidad del monarca.

La autoridad virreinal en Nueva España

No obstante los cuantiosos estudios sobre el tema, también en la historiografía más reciente, aún no se han aclarado debidamente lo que era un virrey, en qué consistía un virreinato y cómo funcionaba. La institución, desde luego, es absolutamente española y su estudio sigue generando interesantes controversias historiográficas.²⁸

Como ya se ha mencionado, en la sociedad renacentista, en la que el poder y su ejercicio se justificaban como

²⁷ Siempre presentes en los diversos cuerpos administrativos del imperio, los clérigos lo eran a título personal o por directa voluntad regia, por lo que su predominio fue en realidad esporádico. Desde luego, hubo eclesiásticos consejeros o incluso virreyes de la Nueva España, pero esas realidades eran excepcionales y sus diligencias quedaron circunscritas al Santo Oficio y a eventuales vínculos propios con otras entidades de gobierno.

²⁸ Sobre el origen aragonés de la institución virreinal, véase Ciaramitaro (2008a). Mientras que, algunas consideraciones teóricas sobre el absolutismo-autoritarismo y el gobierno virreinal en la periferia del imperio español, en concreto en Sicilia y Nueva España, se encuentran en Ciaramitaro (2008b). Recientemente Lara Semboloni (2014), con su pesquisa sobre los mandamientos virreinales en 1535-1595, ha aportado un nuevo y original enfoque al tema de la “construcción de la autoridad” en México, muy útil para las investigaciones futuras.

“instrumento personal” del monarca, la ventaja de la solución virreinal era obvia y esa medida perfecta fue la adoptada: despachar a los territorios un delegado del monarca revestido de todas las propiedades de la majestad soberana en el cual los súbditos de las diversas comunidades reconocieran a la persona del rey (incluso llegando a confundirla con él). Este fue el virrey, vicario real, *alter ego* y “suplente-ideal” del rey católico.²⁹

Los virreyes de la Nueva España, representantes del monarca, fueron investidos con todos los atributos del poder regio: un ceremonial especial, una guardia seleccionada y, sobre todo, el poder de «decidir así como lo haríamos Nosotros».³⁰ La corona subrayó que los virreyes «tengan las partes y calidades que requiere ministerio da tanta importancia y graduacion» y les recomendó que «luego que entren á ejercer pongan su primero y mayor cuidado en procurar que Dios nuestro Señor sea servido, y su santa Ley predicada y dilatada en beneficio de las almas de los naturales y habitantes en aquellas provincias, y los gobiernen en toda paz, sosiego y quietud, procurando que sean

²⁹ Sobre los orígenes, jurisdicciones y dinámica social de los virreyes de Nueva España el primer estudio completo es lo de José Ignacio Rubio Mañé (2005), que ya se ha citado. Véase, además, la vasta bibliografía allí enlistada. Un reciente balance de la época de “esplendor” del sistema virreinal de la monarquía católica se encuentra en Aurelio Musi (2013) y Rivero Rodríguez (2011). Sugerentemente, ese último historiador recuerda como en el imaginario histórico la figura del virrey se ha consolidado «como ejemplo de una época feliz de descentralización» (Rivero Rodríguez 2011:17).

³⁰ Aquí *Nosotros* significa el rey. Véanse, *Recopilación 1791*:lib. III, título III, ley II; Mínguez 1995; Calvo 2000. En la tratadística de los siglos XVI y XVII no se cuentan las descripciones del virrey como «proyección», «imagen» y «reflejo» del soberano. Entre estos autores se puede recordar al jurista madrileño Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655), que describió la necesidad de los monarcas de nombrar a los virreyes como «imágenes suyas, que viva, y eficazmente los representasen, y mantuviesen en paz» a los súbditos imperiales. Solórzano creía que la potestad del virrey pudiera ser comparada solo con la autoridad del monarca que lo había nombrado, en calidad de vicario, para actuar a su imagen; es este el verdadero significado del sustantivo latín *vicereges*. Hay que recordar, asimismo, al siciliano Gentile y a Matías Caravantes que escriben, respectivamente y a propósito de Nápoles y Perú, del virrey como «transfiguración» de la persona del soberano o de «*Alter Nos* por esta omnimoda semejanza» (Solórzano y Pereyra 1979 II:365-367; Peña y Camara 1945:7-36; Caravantes 1985:15).

aumentadas y ennoblecidas» (*Recopilación* 1791:lib. I, título I, ley II). Si bien, la autoridad virreinal fue absoluta solo en teoría, en la práctica estuvo limitada desde muchos lados: había que seguir las instrucciones reales, observar las inmunidades, reverenciar a las familias poderosas, controlar a los propios ministros, siempre dispuestos para pasar a la oposición y pedir ayuda al lejano rey. Como cuerpo representativo del lejano soberano en el virreinato, los vecinos novohispanos tenían que dar al virrey el mismo trato en sus peticiones o apelaciones y respetar las formas: en la correspondencia, por ejemplo, estaban obligados a invocarlo como “Excelentísimo señor”; mientras que, cuando se dirigían a él en su calidad de presidente de la real Audiencia, tenían que hacerlo con la fórmula de «Muy poderoso señor».

La monarquía preparó una lista de actividades gubernamentales que, entregadas a los virreyes, limitaban la acción de la corte mexicana sobre algunas materias que debían ser debatidas directamente con el príncipe; se incluyeron unas prerrogativas de gracia para algunos crímenes, el nombramiento de los más prestigiosos cargos representativos, la provisión de los beneficios eclesiásticos y la concesión de las condecoraciones militares.³¹

El perfil del virrey era algo entonces muy distante de la contemporánea figura del burócrata definido exclusivamente por su eficacia administrativa. En realidad, su labor estaba lejos de ser dirigida por una regla administrativa severamente determinada y sus trabajos se regían por unos ideales abstractos, de origen sociomoral, formados por un conjunto de principios, inspirados en las virtudes teologales y cardinales, que se presumía debía poseer el óptimo gobernante: fe, caridad, prudencia, equidad, templanza y magnanimidad.

Los virreyes formaban las instancias políticas supremas investidas del carisma real. No obstante, desde una segunda perspectiva, estaban también integrados en el sistema

³¹ Esta estricta vigilancia – los ministros debían escribir a la corte si no cada semana, si con mucha frecuencia, detallando las actividades y contestando a las instrucciones – desmesurado en la edad de Felipe II y Felipe III, se remonta al reinado de Fernando el Católico (Koenigsberger 1951:175-176).

administrativo para otorgar poderes concretos de gerencia y evitar conflictos de competencia con el objeto de limitar el poder por vía de la acumulación de cargos, de manera que su autoridad universal, fundamentada en la representación del soberano, solo se imponía en asuntos extraordinarios que afectaran la seguridad, interna o externa, de las provincias dejadas bajo su mando. Administrativamente el virrey siempre fue un *primus inter pares*, entretanto, en lo político, como sustituto del monarca, destacaba entre los oficiales más prestigiosos de todos los sectores de la administración, aunque legalmente poseían el mismo rango.

El virrey de la Nueva España tenía que convivir con los demás poderes de la organización social y, al mismo tiempo, guardar el equilibrio entre todos sus órganos, garantizando los privilegios y la armonía general de los estamentos locales: premiar a «los descendientes y sucesores en los servicios hechos en el descubrimiento, pacificación y población de las Indias» y tener «especial cuidado del buen tratamiento, conservación y aumento» de los nativos (*Recopilación 1791:lib. III, título III, ley 2*).

En 1535 Carlos V nombró a Antonio de Mendoza y Pacheco (1490-1552) primer virrey de Nueva España y presidente de la real Audiencia de México. Y así estableció el emperador unos años después (20 de noviembre de 1542), que:

[...] los Reinos del Perú y Nueva España sean regidos y gobernados por Virreyes que representen nuestra Real persona, y tengan el gobierno superior, hagan y administren justicia igualmente a todos nuestros súbditos y vasallos y entiendan en todo lo que conviene al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación de aquellas provincias (*Recopilación 1791:lib. III, título III, ley 1*).

Añadiendo que:

[...] los Virreyes del Perú y Nueva España sean Gobernadores de las provincias de su cargo y en nuestro nombre las rijan y gobiernen, hagan las gratificaciones, gracias y mercedes que les pareciere conveniente, y provean los cargos de gobierno y justicia que estuviere en costumbre y no prohibido por leyes y órdenes nuestras, y las Audiencias subordinadas, Jueces y Justicias, y todos nuestros

súbditos y vasallos los tengan y obedezcan por Gobernadores y los dejen libremente usar y ejercer este cargo, y den y hagan todo el favor y ayuda que les pidieren y hubieren menester (*Recopilación* 1791:lib. III, título III, ley 5).

Acorde a estas medidas, resultó explícitamente instaurado el sistema virreinal para las dos demarcaciones del continente americano y se sujetó en ambas la *auctoritas* del gobierno real.

Desde Antonio de Mendoza – y durante casi un siglo – el virrey novohispano gozó de una extensa potestad también por la dificultosa capacidad de comunicación que el señorío poseía con la metrópoli. Como ha especificado Andrés Lira González (2004), los primeros virreyes tuvieron extendidas atribuciones jurisdiccionales: atendiendo a pleitos y conflictos de diferentes sujetos se dictaron medidas que generaron e institucionalizaron pautas auténticas de gobierno y justicia en el territorio novohispano. Las cosas cambiaron paulatinamente con las dos siguientes centurias, pero nunca se llegó a configurar una total sumisión del subalterno frente a su señor: el *alter ego* tenía bastante libertad para opinar y expresar ideas y consejos y, a veces, hasta de rebatir las órdenes recibidas. La decisión de la jurisdicción central, en el camino hacia su cumplimiento, al pasar obligatoriamente por los bajos y medianos niveles del poder ejecutivo, perdía gradualmente su eficacia; se podría decir, con una expresión paradigmática, que “el orden se obedece, mas no se cumple”.³²

El virrey novohispano congregaba en su figura diversas potestades, empero su talante de delegado del soberano le confería un rango preferente respecto a todas las demás

³² La correspondencia entre obediencia incondicional y ejecución parcial generalmente se ha interpretado como la característica más pura de la evidente crisis del estado español en la época moderna; no obstante, los acontecimientos mexicanos demuestran que la limitada fidelidad de los virreyes, a la hora de imponer la voluntad de la metrópoli, hay que leerla únicamente como una falta estructural del sistema y no como supuesta decadencia del instituto monárquico. Además, está claro que esta “debilidad” es común tanto en los territorios americanos, como en los reinos europeos. Este tema ha sido largamente estudiado por Jaime Vicens Vives (1972:133-149).

jerarquías del virreinato. Asimismo, tenía una esfera geográfica de acción directa más amplia que la del solo distrito de la Audiencia de México: su influencia podría en efecto llegar hasta el de Guadalajara y en Guatemala.³³ La preeminencia del *alter ego* del soberano sobre las demás audiencias estaba también señalada en una disposición de 1571: «Las Reales Audiencias subordinadas a los Virreyes de Lima y México, guarden, y hagan guardar y cumplir las Cédulas, o Despachos, que como Virreyes de sus distritos les enviaren en materias de gobierno, guerra y administración de nuestra Real Hacienda, sin remisión alguna» (Rubio Mañé 2005 I:46).

Así como los virreyes eran los encomendados del supremo jerarca, en calidad de presidentes de la Audiencia de México lo personificaban como única fuente de justicia:³⁴ tenían que proveer «todas las cosas que convinieren á la administracion y ejecucion de justicia, conforme á las facultades que se les conceden por las leyes [...]» (*Recopilación* 1791:lib. III, título III, ley 2). Empero, estas diligencias fueron totalmente teóricas e indicativas y no jurisdiccionales: el virrey no debía interponerse en las votaciones de los pleitos, situación que incumbía únicamente a los oidores. Excepción al canon general se daba si el virrey novohispano era togado: solo en este caso tenía derecho a voz y voto (Weckmann 1996:330). Por otra parte, siempre el *alter ego* debía atender las quejas y súplicas que llegaban durante su mandato.

El virrey, como presidente de la real Audiencia de México, tal vez encontró su faena político-diplomática más compleja por el continuo llamado al diálogo y la concordia

³³ En las provincias en donde había un gobernador o un capitán general, el poder virreinal se comprimía a simple capacidad de vigilancia (Schäfer 1935-1947 I:16). Además, para el primer siglo de autoridad virreinal en México, Semboloni (2014:267-315) aclara detalladamente los ámbitos territorial y espacial de intervención.

³⁴ Ejercer la *iuris dictio* significaba, entonces como ahora, garantizar la paz social. Los reyes de España, como los demás monarcas y señores europeos, veían en la obligación de dictar justicia entre los diversos brazos de la sociedad – cada uno con sus privilegios y recursos económicos – el principal objetivo político del mando recibido por voluntad divina.

entre los miembros del tribunal.³⁵ Ellos, como demuestra la copiosa documentación custodiada en los repositorios mexicanos, tuvieron sucesivas y ásperas disputas en la resolución de algunos casos. Al mismo tiempo, la legislación americana exhortaba rotundamente a los oidores a no injerirse en las tareas que atañían el cargo virreinal. Además, el magistrado de la Audiencia tenía también que prestar mucha atención a la forma en que se manifestaba su sentir acerca de las órdenes virreinales que no valoraba convenientes para la buena administración de la provincia: le correspondía reverenciar al virrey, porque representante de «nuestra Real persona», y para que «el pueblo no entienda que entre los virreyes y oidores hay alguna diferencia sino toda conformidad» (*Recopilación 1791*:lib. III, título III, ley 34).

Cuando en la “sala del crimen” de la Audiencia – compuesta de cuatro alcaldes del crimen – se generaba una duda interpretativa acerca de la competencia civil o criminal de un litigio, el virrey escogía a un alcalde del crimen y un oidor para que, entre los tres, se estableciera en cual corte recaía el caso. Además, la metrópoli, ejerciendo su delegación autoritaria, concedió al virrey de la Nueva España el poderío de condonar las penas, sin embargo escaso empleo poseyó esta prerrogativa: los usos y costumbres no permitieron que se practicara concretamente (*Recopilación 1791*:lib. III, título III, ley 27).

El castigo habitual que se elegía para los delitos de menor envergadura consistía en entregar a los condenados a los presidios de Filipinas, Florida, África o a los de la frontera; también se podían despachar los presos al trabajo forzado en las minas o las fortificaciones de Veracruz, Cuba o Puerto Rico. El virrey era también el supervisor de las cárceles: la inspección se realizaba a través de un magistrado que se habilitaba para ese efecto.

³⁵ El control de gestión de la actividad virreinal en la presidencia de la Audiencia, a través de un visitador, podía concluirse con su envío como imputado al Consejo de Indias, mientras que por su misión como virrey-gobernador y capitán general le correspondía un posible juicio de residencia (*Recopilación 1791*:lib. II, título XXXIV, ley XIII).

Conjuntamente a la titularidad de la presidencia de la Audiencia de México, el virrey ejercía otras reducidas facultades jurisdiccionales y – como señala José Ignacio Rubio Mañé (2005:76-77) – desde el siglo XVI se le concedió «el conocimiento en primera instancia de todos los casos de los indios. Desde la época del primer Virrey, don Antonio de Mendoza, se señalaron los lunes y los jueves en la mañana de cada semana para que los indios le presentaran sus peticiones por medio del intérprete». Pero, ya en la centuria subsiguiente, con el virrey a la cabeza, se había instaurado una flamante magistratura exclusiva para los autóctonos, el Juzgado de indios: todas las querellas legales que involucraran indígenas se llevaban por el protector o defensor de indios, especie de tutor-procurador llamado a participar en aquellas transacciones en donde los naturales fueran parte.³⁶ El protector recibía un emolumento pagado gracias a la contribución del «medio real de ministros» que era ingresado por los amerindios a las cajas del estado aparte del tributo ordinario (Fisher 1967:173).

Pero, sustancialmente, ¿cuáles fueron las demás prerrogativas del virrey? Así pueden ser resumidas: recaudaba, administraba y cobraba para el erario real (*Recopilación* 1791:lib. III, título III, ley 2.); en nombre del rey acordaba gracias; nombraba a la mayoría de los cargos públicos menores y algunos de los corregidores y alcaldes mayores; publicaba los edictos y las pragmáticas (con el solo límite de que no entraran en contradicción con las leyes vigentes); despachaba las reales provisiones, los bandos y las ordenanzas (Fisher 1967:26-50); adjudicaba cargos feudales; permitía la vigencia de cartas y bulas pontificias; celaba el abasto de carne y maíz; creaba parques públicos; supervisaba la salud de la población; finalmente, se ocupaba de la defensa terrestre y marítima del territorio y llamaba a las armas a la nobleza si había riesgo de guerra. Además, en tema de defensa militar, el virrey disfrutaba de una extensa iniciativa

³⁶ Sobre los protectores de indios, véanse *Recopilación* 1791:lib. VI, título VI, leyes I-XIV; Hernández Sánchez-Barba (1990:130-140) define el “protector de indios” como un eslabón entre las comunidades de los naturales y la justicia de la corona.

política en su calidad de capitán general, superior a cualquier otra inherente a sus títulos:³⁷ como recuerda Rubio Mañé (2005:111), en «los casos de emergencia podía actuar con total autonomía y luego informar a la Corona».

Desde el siglo XVI, como queda patente, la monarquía dio forma a un verdadero estatuto virreinal, pues las órdenes del virrey eran voluntad del monarca – su aseveración era «palabra Real» (*Recopilación* 1791:lib. III, título III, ley 2) – por lo que en la praxis tenían que cumplirse sin ningún titubeo, de lo contrario se incurría en pena *de mal caso*. Así, en el ordenamiento jurídico de las Indias, se dejaban márgenes de efectiva autonomía al mandato virreinal:

[...] en todas las cosas, casos y negocios que se ofrecieren, haga lo que le pareciere, y vieren que conviene, “y provean todo aquello que Nos podríamos hacer y proveer, de cualquier calidad y condicion que sea, en las provincias de su cargo, si por nuestra persona se gobernarán, en lo que no tuvieran especial prohibición [...] (*Recopilación* 1791:lib. III, título III, ley 2).

Y para afirmar la autoridad del virrey se mandó a las audiencias, gobernadores, plebeyos y vasallos, seculares o eclesiásticos,

[...] de cualquier estado, condicion, preeminencia, ó dignidad, que los obedezcan y respeten como á personas, que representen la nuestra, guarden, cumplan y ejecuten sus órdenes y mandatos por escrito, ó de palabra, y á sus cartas, órdenes y mandatos no pongan escusa, ni dilacion alguna, ni les den otro sentido, interpretacion, ni declaracion, ni guarden á ser mas requeridos, ni nos consulten sobre ello, ni esperen otro mandamiento, como si por nuestra persona, ó cartas firmadas de nuestra real mano lo mandásemos (*Recopilación* 1791:lib. III, título III, ley 2).

Desde el siglo XVII, el privilegio de nombrar a los funcionarios públicos dependió directamente de la voluntad regia. La hipótesis más hacedera es que el cambio se motivó por las acuciantes necesidades económicas de la monarquía y no con

³⁷ Sobre el virrey de Nueva España como gobernador y capitán general y los demás gobernadores de México, véase Rubio Mañé (2005:93-114).

la intención de limitar los poderes de sus representantes: fue la emergencia de la guerra y el consecuente déficit de la hacienda del Seiscientos que llevó a la corona a vender peligrosamente *motu proprio* los cargos más prestigiosos de la administración provincial, desposeyendo en última instancia al virrey de la provisión de la mayoría de las funciones en la periferia del imperio.³⁸

Pero, en abreviados términos, ¿cuál era el compromiso fundamental del virrey novohispano? Tal vez – y utilizando un formulario actual – se podría alegar que su obligación básica consistía en la rendición de cuentas: transparentar e indicar al rey, durante y después de su gobierno, acerca de su conducta y de las condiciones particulares y generales en que tomaba las decisiones. Dada la desproporcionada distancia, recibir puntuales informaciones sobre la administración de la Nueva España era para la corona una exigencia imprescindible y necesaria.

La real Audiencia de México

La estructuración y sistematización de un nuevo aparato gubernativo que consintiera administrar las vastas y lejanas provincias indianas hicieron indispensable un análisis teórico, sociopolítico y económico que consintiera combinar y fusionar contextos a veces antagonistas: los divergentes intereses del *centro* y de las *periferias*. Es así que el dualismo metrópoli-territorios americanos conllevó tensiones, resistencias, enfrentamientos, diplomacia, prácticas de disimulación y compromiso político. Por tanto, las medidas adoptadas se implantaron solo a través de la experimentación y por las varias coyunturas fácticas que gradualmente se presentaron. Eso revela – según la certera tesis de Antonio Domínguez Ortiz (1985:8-10), aquí aplicada a la realidad mexicana – los múlti-

³⁸ AGN, *Reales Cédulas. Originales*, vol. 22, exp. 24, f. 46, 6 de mayo de 1688; AGN, *Reales Cédulas. Originales*, vol. 22, exp. 46, f. 86, 9 de junio de 1688; Muro Romero (1978). Sobre la venta de oficios y el debate que esta práctica creaba en el Consejo de Indias, véase *CDHH* (1953-1962 II:340-344, 368-370).

ples ciclos evolutivos y los discontinuos avances o retrocesos que en Nueva España coincidieron con las circunstancias históricas del momento y la casuística, y por la pluralidad de las fuentes normativas que pausadamente se generaron.³⁹ Pero, solo a través de la justicia, «principio y base de las sociedades» (Esquivel Obregón 1938:303; Semboloni 2014:20), en términos reales, simbólicos y alegóricos, el rey pudo sancionar su *auctoritas* con los mexicanos, redimiendo los litigios que se generaron en su cuerpo social.

Como ya se ha indicado en relación al mando real, los únicos argumentos que los pensadores de la época moderna utilizaban para justificar el poder monárquico eran los representados por los privilegios y las libertades de los individuos o comunitarios y la acción de justicia: función tercera y moderadora que la corona ejercía para garantizar la paz en la colectividad y que suponía su efectiva neutralidad frente a los altercados de los vasallos. Así recalca acertadamente Francisco Quevedo con respecto al tema de la justicia:

La justicia se muestra en la igualdad de los premios, y los castigos, y en la distribución, que algunas veces se llama igualdad. Es una constante, y perpetua voluntad de dar á cada uno lo que le toca. Llamase *Idiopragia*, porque sin mezclarse en cosas ajenas, ordena las propias: *Aprosopolepsia* quando no hace excepcion de personas (Quevedo Villegas 1791 VI:21-22).

Es evidente que en la cultura barroca hispánica persistió el axioma de la justicia como bien común para mantener la armonía entre los integrantes de la sociedad, como ejercicio vivo del principio *suum cuique tribuere*, ya recogido en las *Siete partidas* y otras normas medievales, y – según Brian Owensby (2011:95) – «como fuente que alimentó la nueva relación jurídico-política entre enemigos íntimos y aliados renuentes que brotó inesperadamente sobre las ruinas de la victoria de al-

³⁹ Es indispensable recordar cómo también Semboloni (2014) haya aplicado estos cánones teóricos en el analizar el proceso de edificación de la autoridad virreinal en México en el siglo XVI. Mientras que, en general, para la pluralidad y las diferencias jurídicas de las «variadas partes» del mundo hispánico, véase Marongui (1976:48-53).

gunos y la derrota de otros». ⁴⁰ De igual forma, la justicia se siguió definiendo, en cláusula abstracta, como la dignidad trascendental del estado, que se proyecta en el ámbito público para tutelar la concordia social (Maravall 1972 II:226-228). ⁴¹

Como apunta Rubio Mañé (2005:51), en la incansable labor de la corona de coordinar su justicia con el control y el equilibrio en la sociedad novohispana, surgió la necesidad de atribuir a la Audiencia de México unas funciones limitatorias respecto a las facultades del virrey y así garantizar los derechos de los españoles y los indios: se aplicó la regla resumible en la receta jurídica anglosajona del siglo XVII del “sistema de los *checks and balances*”.

La Audiencia de México, fundada después de 1525 y rehabilitada en 1531, ⁴² conformada por oidores, alcaldes del crimen, fiscales y alguaciles, ⁴³ detenía más poderes que su

⁴⁰ Sobre las formulaciones medievales de la idea de justicia en Castilla y Nueva España, véanse respectivamente Bermejo Cabrero (1986) y Weckmann (1996:425-452).

⁴¹ Ambas posturas, la de la justicia como «ideal viviente» y la abstracta, son legítimas y estudian el sistema imperial español por lo que es, como producto histórico de un lento desarrollo político-religioso-económico-social-cultural en el cual interaccionaron personas y espacios, instituciones y grupos, sin ninguna consideración anacrónica o comparación *a posteriori*.

⁴² Según José María Ots Capdequí (1993:57-58), las fechas de implantación de la Audiencia de México son respectivamente: 1525, para la primera fundación; 1531, para su rehabilitación. Sin embargo, hay evidente discrepancia entre los historiadores y existen otras propuestas: José Ignacio Rubio Mañé (2005:29, 51, 288) asevera que se fundó el 29 de noviembre de 1527; mientras que Luis Weckmann (1996:329) menciona una real cédula del 20 de abril de 1528; Toribio Esquivel Obregón (1938:303) es más prudente y habla de la cédula del 29 de noviembre de 1527 como la en la cual Carlos V se refiere solamente a la Audiencia de México «no como organización ya realizada, sino que va dirigida “A Nuestro Presidente y Oidores de la nuestra audiencia y chancillería Real que auemos mandado prouer para la Nueva España”. Sin que sepamos a punto fijo cuándo se decretó el establecimiento de tal audiencia, pues la cédula referida manda ya a los miembros de la futura Audiencia que provean lo necesario para la administración de las atarazanas de la ciudad de México».

⁴³ Los fiscales «eran los promotores de todo lo que se refería a la real hacienda y al bien de los indios»; cuidaban la venta de cargos y podían concurrir a todas las reuniones, sin embargo estaban obligados a participar solo en las audiencias en las cuales se trataban asuntos económicos. Los alguaciles mayores eran el brazo ejecutor de las deliberaciones del órgano y estaban

homóloga institución en Castilla,⁴⁴ en donde las prerrogativas se reducían a la mera administración de justicia. En efecto, en las Indias, tenía facultades legislativas y administrativas más incisivas y unas más definidas «atribuciones de carácter político, porque en sí consistía un gabinete ministerial» del *alter ego* del rey, que, en su ausencia, adquiría también la plena jurisdicción militar (Rubio Mañé 2005:51-52; Weckmann 1996:329-330; Ots Capdequí 1993:58; Esquivel Obregón 1938:332-333).

El 13 de diciembre de 1527 se fijó la inmensa pertinencia espacial de la primera Audiencia de México, desde el:

cabo de Onduras, y de las Ygueras, y Guatimala, e Yucatán, e Conzuniel, y Pánuco, y la Florida, y río de las Palmas, y de todas las otras provincias que ay y se incluyen desde el dicho cabo de Onduras hasta el cabo de la Florida, así por la mar del sur como por las costas del norte (Vasco de Puga, *Cedulario*, en Esquivel Obregón 1938:303).

La audiencia americana, como órgano corporativo de la administración de justicia, adoptó el juicio ordinario escrito, asentado en el derecho positivo, y dentro de su respectiva jurisdicción tuvo funciones que de hecho competían con el mismo Consejo de Indias y, en efecto, en el proceso de formación del derecho indiano, su papel más transcendental era el de revisión y ratificación de las ordenanzas de las poblaciones y «dar todas las leyes» que evaluara obligatorias «para el buen gobierno de la tierra», o sea, deliberar a través del método del *Real acuerdo* o, más sencillamente, Acuerdo. La Audiencia de México, organizada en Acuerdo y presidida por el virrey, era a la par ente legislativo del virreinato y sus decisiones, los «autos acordados», tenían «fuerza por sí» y entraban «en vigor desde luego», despachando al soberano únicamente el aviso y las motivaciones. Este procedimiento garantizaba una efectiva autonomía de Nueva España frente a la legislación peninsular (Esquivel Obregón 1938:340-341).

autorizados a nombrar sus ayudantes: tenientes, alguaciles de campo, alcaldes y carceleros (Esquivel Obregón 1938:355-356).

⁴⁴ Los modelos fundacionales fueron las audiencias de Valladolid y Granada (Ots Capdequí 1993:58).

El legista Juan de Solórzano y Pereyra enumera cinco funciones autónomas de índole judicial del órgano que no tenían las audiencias y chancillerías peninsulares de Valladolid y Granada: conocer y determinar las causas de residencia de los corregidores y otros ministros; nombrar jueces pesquisidores; designar ejecutores para suplir a los jueces ordinarios morosos; impedir la usurpación de la jurisdicción real, y actuar como albaceas de los obispos difuntos.⁴⁵ Siempre según Solórzano, el órgano tenía otras nueve prerrogativas, tres de carácter fiscal: autorizar la introducción de nuevos diezmos; fijar los aranceles de los notarios y de los ministros de los tribunales eclesiásticos; autorizar gastos extraordinarios con cargo a las arcas reales. Las restantes seis eran de naturaleza política: cuidar de la enseñanza y buen trato de los indios, «no sólo a pedimento de parte, sino de oficio» (Esquivel Obregón 1938:333); conocer las causas que afectaran el patronato real; retener las bulas apostólicas consideradas lesivas del patronato; dar parecer y consejo a los gobernadores y virreyes sobre negocios arduos de gobierno y sobre la designación de oficiales; efectuar visitas de la tierra encomendada por turno a los oidores; suplir al virrey en caso de ausencia, impedimento o muerte y, como ha acentuado Esquivel Obregón (1938:340), «con las mismas facultades en materia de gobierno y guerra que tenía aquel funcionario, y en ese caso la Audiencia de Guadalajara estaba subordinada a la de México».⁴⁶

A la lista de las facultades de la Audiencia de México registrada por Solórzano se pueden agregar otras dos: el derecho de los oidores de conocer los recursos de fuerza contra

⁴⁵ En el capítulo III del libro V, titulado «De las Audiencias, o Chancillerías Reales de las Indias, y que cosas particulares tienen más que la de España», en 91 puntos se enlistan todas las características de las audiencias americanas (Solórzano y Pereyra 1979 II:268-283). Véase también Esquivel Obregón 1938.

⁴⁶ En el virreinato de Nueva España esta última potestad se ejerció cinco veces en el periodo 1535-1650: cuatro por la muerte del virrey y una porque el marqués de Guadalcázar, virrey de México hasta el 14 de marzo de 1621, fue transferido a Perú. Los monarcas no quedaron satisfechos de la manera de gobernar de la Audiencia, pues, desde fines del siglo XVII los virreyes trajeron consigo a México el «pliego de mortaja», un documento que guardaba el nombre de sus sucesores en caso de muerte, que generalmente era el arzobispo de la capital novohispana (Weckmann 1996:331).

conservadores y visitadores de órdenes eclesiásticas y las apelaciones contra actos del virrey, «oyendo judicialmente a los interesados y confirmando, revocando o moderando sus autos y decretos» (Esquivel Obregón 1938:334).

Conclusiones

Después de haber aclarado y sistematizado las funciones y características institucionales de las cuatro entidades monárquicas estudiadas, el rey de España, el Consejo de Indias, el virrey novohispano y la Audiencia de México, así pueden ser resumidos sus poderes y autonomías o dependencias a lo largo de las primeras dos centurias de la edad moderna.

El rey de España.

1. Unidad visible del poder político.
2. Persona física y referente político, asumía la plena legitimidad del orden político-confesional.
3. Fuente suprema, indiscutible, autónoma e independiente de toda potestad y jurisdicción.
4. Poder legislativo autónomo y universal: hacer y modificar las leyes.
5. Poder de delega: debía gobernar directamente o a través de aquella persona o institución que encomendara; en el gobierno de su dilatado imperio recurría necesariamente al asesoramiento de las personas que constituían su entorno y combinaba los criterios políticos con las afinidades personales.
6. Titular de los oficios públicos y el único dispensador de los mismos: jueces, oficiales y ministros se nombraban por facultad y libre voluntad regia.
7. En Castilla y en sus dependencias americanas sumaba el señorío, la superioridad feudal y el derecho de conquista y, en consecuencia, tenía el dominio absoluto, desconociendo superior en lo civil; el acto legislativo residía solo en el soberano y desde la corte se consolidó una fuerte imagen del poder emisor del rey que podía aparecer voluntariamente suspendido, pero que le pertenecía en último extremo.

8. Única limitación de su poder: la ley natural y divina.

El Consejo Real y Supremo de las Indias (hasta 1717).⁴⁷

1. Órgano que por delega regia (individual para sus miembros, colegial para la entera institución) tuvo la suprema jurisdicción del Nuevo mundo: única entidad jurídica-administrativa que para las Indias legisló en nombre del monarca.

2. En su mando estuvieron concentrados la administración y el gobierno de los territorios indios: jurisdicción civil y criminal de última instancia; nombramiento de funcionarios; derecho de presentación de preladados; expediciones de descubrimiento; aprestos de flota; caja colonial; tratamiento de las comunidades indígenas; conocer de visitas y residencias, de pleitos y demandas sobre repartimiento de indios y de causas de comisos y de las arribadas de navíos con esclavos.

3. Limitación de su poder: la ley natural y divina y la voluntad regia.

El virrey de Nueva España.

1. Vicario real y *alter ego* del rey católico.

2. Como delegado del monarca, fue investido con todos los atributos del poder regio: un ceremonial especial, una guardia seleccionada y el poder regio.

3. Como presidente de la Audiencia de México representaba al monarca como única fuente de justicia (representación formal).

4. Poder autónomo: condonar penas.

5. Autónomo poder judicial: derecho al conocimiento en primera instancia de todos los casos de los indios.

6. Autonomía de poder (esfera de acción directa) en los distritos de la Audiencia de México, de Guadalajara y Guatemala (la preeminencia del *alter ego* del soberano sobre las demás audiencias estaba señalada en una disposición de 1571: "Las

⁴⁷ Con los decretos de 1717 el Consejo de Indias perdió muchas de sus atribuciones, asignadas a los nuevos "ministerios" filipinos (AGI, *Indiferente General*, 829, ff. 107v-108v; 542 L. 2, ff. 41-43). Moranchel Pocaterra (2012) centra su exhaustiva investigación en las reformas del Consejo del primer rey Borbón.

Reales Audiencias subordinadas a los Virreyes de Lima y México, guarden, y hagan guardar y cumplir las Cédulas, o Despachos, que como Virreyes de sus distritos les enviaren en materias de gobierno, guerra y administración de nuestra Real Hacienda, sin remisión alguna”).

7. Autonomía de poder militar (esfera de acción directa) en caso de emergencia (el virrey en su calidad de capitán general).

8. Poderes compartidos con el rey: prerrogativas de gracia para algunos crímenes, el nombramiento de los más prestigiosos cargos representativos, la provisión de los beneficios eclesiásticos y la concesión de las condecoraciones militares.

9. Limitaciones del poder: seguir las instrucciones reales, observar las inmunidades, respetar a las familias poderosas con sus privilegios y vigilar a los propios ministros.

La Audiencia de México.

1. Supremo cuerpo de justicia en la Nueva España (órgano corporativo de la administración de justicia).

2. Poderes judiciales autónomos: conocer y determinar las causas de residencias de los corregidores y otros justicias; nombrar jueces pesquisadores; designar ejecutores para suplir a los jueces ordinarios morosos; impedir la usurpación de la jurisdicción real; actuar como albaceas de los obispos difuntos; conocer los recursos de fuerza contra conservadores y visitadores de órdenes religiosas y las apelaciones contra actos del virrey.

3. Poderes fiscales autónomos: autorizar la introducción de nuevos diezmos; fijar los aranceles de los notarios y ministros de los tribunales eclesiásticos; autorizar gastos extraordinarios con cargo al erario.

4. Principal poder de carácter político: en sí consistía un gabinete ministerial del virrey, en ausencia del cual alcanzaba hasta la jurisdicción militar.

5. Otros poderes de naturaleza política en competencia y/o concordancia con la autoridad del virrey y del rey: cuidar de la enseñanza y buen trato de los indios; conocer las causas que afectarían el patronato real; retener las bulas apostólicas consideradas lesivas del patronato; dar parecer y consejo al

gobernador o virrey sobre negocios arduos de gobierno y la designación de oficiales; efectuar visitas de la tierra encomendada por turno a los oidores; suplir al virrey en caso de ausencia, impedimento o muerte.

Bibliografía

ALAMÁN LUCAS, 1849-1852, *Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en 1808, hasta la época presente*, 5 volumi, México: Lara.

ALBAREDA SALVADÓ JOAQUIM, JANUÉ I MIRET MARICIÓ (ed.), 2011, *El nacimiento y la construcción del Estado moderno. Homenaje a Jaume Vicens Vives*, València: Universitat de València.

ALBORNOZ DIEGO FELIPE DE, 1666, *Cartilla política y christiana*, Madrid: Melchor Sánchez.

ALONSO-FERNÁNDEZ FRANCISCO, 2000, *Historia personal de los Austrias españoles*, México-Madrid: Fondo de Cultura Económica.

ALTAMIRA Y CREVEA RAFAEL, 1951, *Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación indiana*, México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

ARIAS MONTANO BENITO, 1609, *Aforismos sacados de la historia de Publio Cornelio Tácito para la conservación y aumento de las monarquías* (Barcelona), in José María García Marín, 1976, *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Sevilla: Universidad de Sevilla.

ARRUDA JOSÉ JOBSON DE ANDRADE, 2015, "Imperios coloniales del Atlántico Sur e iberismo", *Revista de Estudios Brasileños* (Universidad de Salamanca-Universidade de São Paulo-Universia), 2(2), pp.11-20.

BENEYTO PÉREZ JUAN, *The Science of Law in the Spain of the Catholic Kings*, in Roger Highfield (ed.), *Spain in the Fifteenth Century, 1369-1516. Essays and Extracts by Historians of Spain*, London: Macmillan, pp.276-295.

BENIGNO FRANCESCO, 1990, *L'ombra del rey. La lotta politica nella Spagna dei validos (1598-1643)*, Catania: Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero.

BENASSAR BARTOLOMÉ, 2006, *La monarquía española de los Austrias. Conceptos, poderes y expresiones sociales*, Salamanca: Universidad de Salamanca.

BERMEJO CABRERO JOSÉ LUIS, 1986, *Máximas, principios y símbolos políticos. Una aproximación histórica*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

- BERMEJO CABRERO JOSÉ LUIS, 2005, *Poder político y administración de justicia en la España de los Austrias*, Madrid: Ministerio de Justicia.
- BODIN JEAN (Juan Bodino), 1992, *Los seis libros de la República. (Traducidos de lengua francesa y enmendados catholicamente por Gaspar de Añastro Isunza)*, 2 volumi, José Luis Bermejo Cabrero (ed.), Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- BOUZA [ÁLVAREZ] FERNANDO, 1998, *Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II*, Madrid: Akal.
- CALVO THOMAS, 2000, *El rey y sus Indias: ausencia, distancia y presencia (siglos XVI-XVIII)*, in Óscar Mazín Gómez (ed.), *México y el mundo hispánico*, Zamora: El Colegio de Michoacán, pp.427-483.
- CAÑEQUE ALEJANDRO, 2004, *The King's Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in Seventeenth Century New Spain*, New York-London: Routledge.
- CARAVANTES MATÍAS DE, 1985, *Poder ordinario del virei del Perú sacadas de las cédulas que se an despachado en el Real Consejo de las Indias*, in Pilar Arregui Zamorano (ed.), *Historiografía y Bibliografía Americanistas*, XXIX:2, pp.15-97.
- CASTILLO DE BOBADILLA JERÓNIMO, 1704, *Política para corregidores y señores de vasallos*, Amberes: En casa de Juan Bautista Verdussen. CDHH (Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica 1493-1810), 1953-1962, 3 volumi, Richard Konetzke (ed.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- CHECA CREMADES FERNANDO, 1999, *Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento*, Madrid: Iberdrola.
- CHITTOLENI GIORGIO, ANTHONY MOLHO, PIERANGELO SCHIERA (ed.), 1994, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna: il Mulino.
- CIARAMITARO FERNANDO, 2008a, "El autoritarismo-absolutismo en el Antiguo Régimen. Origen aragonés del virreinato y poderes del virrey en Nueva España", *Contribuciones desde Coatepec* (Universidad Autónoma del Estado de México), 15, pp.65-81.
- CIARAMITARO FERNANDO, 2008b, "Virrey, gobierno virreinal y absolutismo: el caso de la Nueva España y del Reino de Sicilia", *Studia historica. Historia moderna* (Universidad de Salamanca), 30, pp.235-271.
- CLAVERO BARTOLOMÉ, 1986, *Tantas personas como Estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid: Tecnos-Fundación Cultural Enrique Luño Peña.
- CORONAS GONZÁLEZ SANTOS MANUEL, 2004, *Los estudios sobre el gobierno y la administración de las Indias españolas. Ensayo de caracterización general*, in Feliciano Barrios (coord.), *El gobierno de un mundo. Virreinos y audiencias en la América hispánica*, Cuenca:

Universidad de Castilla-La Mancha-Fundación Rafael del Pino, pp.21-53.

DAHL ROBERT, 1989, *La poliarquía. Participación y oposición*, Madrid: Tecnos.

DAHL ROBERT, 1999, *La democracia. Una guía para los ciudadanos*, Madrid: Taurus.

DEL RIO BARREDO MARÍA JOSÉ, 2000, *Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*, Madrid: Marcial Pons.

DI BELLO ALBERTO, 2001, “«Auctoritas» e «potestas» come termini chiave nell’edificazione della monarchia pontificia medievale. Un tentativo di analisi semantica”, *Filosofía política*, 2(15), pp.207-232.

DOMÍNGUEZ ORTIZ ANTONIO, 1985, *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona: Ariel.

DUVERGER MAURICE, 1983, *Sociología de la política. Elementos de Ciencia Política*, México: Ariel.

DUVERGER MAURICE, 1996, *Métodos de las ciencias sociales*, Barcelona: Ariel.

ELLIOTT JOHN H., 1963, *Imperial Spain, 1469-1716*, London: Edward Arnold.

ESCUADERO JOSÉ ANTONIO, 2002, *La creación del Consejo de Cámara de Indias*, in Feliciano Barrios (coord.), *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas*, Murcia: Universidad de Castilla-La Mancha-Cortes de Castilla-La Mancha, pp.621-668.

ESQUIVEL OBREGÓN TORIBIO, 1938, *Apuntes para la Historia del Derecho en México*, México: Polis, volume II (*Nueva España*).

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ MANUEL, 2003, *Felipe II y su tiempo*, Madrid: Espasa Calpe.

FERNÁNDEZ NAVARRETE PEDRO, 1947, “Conservación de monarquías...”, in *Biblioteca de Autores Españoles*, XXV (Madrid).

FEROS, ANTONIO, 1993, “‘Vicedioses, pero humanos’. El drama del Rey”, *Cuadernos de Historia Moderna* (Universidad Complutense de Madrid), 14, pp.103-131.

FERRAJOLI LUIGI, 1997, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Roma-Bari: Laterza.

FISHER LILLIAN ESTELLE, 1967, *Viceregal Administration in the Spanish-American Colonies*, New York: Russell and Russell.

GARCÍA MARÍN JOSÉ MARÍA, 1986, *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Alcalá de Henares-Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.

GIL PUJOL XAVIER, 1995, “La historia política de la Edad Moderna europea, hoy: progresos y minimalismo”, in Carlos Barros (ed.), *Historia a debate*, 3, pp.195-208.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA MARIO, 1990, *La monarquía española y América. Un destino histórico común*, Madrid: Rialp.

- HOBBS THOMAS, 1979, *Elementos de Derecho natural y político*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- HOBBS THOMAS, 1993, *El ciudadano*, Joaquín Rodríguez Feo (ed.), Madrid: Editorial Debate-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- HOBBS THOMAS, 2006, *Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*, México: Fondo de Cultura Económica.
- KANTOROWICZ ERNST H., 2012, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino: Einaudi.
- KOENIGSBERGER HELMUT G., 1951, *The Government of Sicily under Philip II of Spain. A study in the practice of Empire*, London: Staples Press.
- LIZCANO FERNÁNDEZ FRANCISCO, 2006, *Acerca de la absurda y tendenciosa contraposición entre democracia formal y democracia sustancial*, in Francisco Lizcano Fernández (ed.), *Entre la utopía y la realidad. Enfoques para una reinterpretación histórica y conceptual de la democracia en América Latina*, Toluca-México: Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Nacional Autónoma de México, pp.15-49.
- LEWY GUENTER, 1960, *Constitutionalism and Statecraft during the Golden Age of Spain. A Study of the Political Philosophy of Juan de Mariana, S.J.*, Geneva: Droz.
- LIRA GONZÁLEZ ANDRÉS, 2004, *La actividad jurisdiccional del virrey y el carácter judicial del gobierno novohispano en su fase formativa*, in Feliciano Barrios (coord.), *El gobierno de un mundo. Virreinos y audiencias en la América hispánica*, Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha-Fundación Rafael del Pino, pp.299-318.
- LÓPEZ MADERA GREGORIO, 1625, *Excelencias de la Monarquía y reyno de España...*, Madrid: Luís Sánchez.
- MAQUIAVELO NICOLÁS, 2008, *El príncipe*, México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- MARAVALL JOSÉ ANTONIO, 1972, *Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)*, 2 volumi, Madrid: Revista de Occidente.
- MARONGIU ANTONIO, [1976], *Lo Stato moderno. Lineamenti storico-istituzionali*, Roma: La Sapienza.
- MÁRQUEZ JUAN, 1640, *El gobernador christiano deducido de la vida de Josue...*, Madrid: Imprenta Imperial.
- MASTRILLO GARZIA, 1667, *Tractatus de magistratibus...*, Venezia: Paulum Balleonium.
- MÍNGUEZ VÍCTOR, 1995, *Los reyes distantes: imágenes del poder en el México virreinal*, Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
- MENDO ANDRÉS, 1662, *Príncipe perfecto y ministros aiustados...*, León: a costa de Horacio Boissat y George Remeus.
- MENDOZA DIEGO DE, 1627, *Guerra de Granada. Hecha por el rei de España don Philippe II...*, Lisboa: Giraldo de la Viña.

- MORANCHEL POCATERRA MARIANA, 2012, *El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V*, Madrid: Universidad Complutense (tesis de doctorado).
- MURO ROMERO FERNANDO, 1978, “El ‘beneficio’ de oficios públicos con jurisdicción en Indias. Notas sobre sus orígenes”, *Anuario de Estudios Americanos*, 35, pp.1-67.
- MUSI ALDO, 1979, *Stato e pubblica amministrazione nell’ancien régime*, Napoli: Guida.
- MUSI AURELIO, 2013, *L’impero dei viceré*, Bologna: il Mulino.
- NEUMANN FRANZ, 1968, *El Estado democrático y el Estado autoritario*, Buenos Aires: Paidós.
- OTS CAPDEQUÍ JOSÉ MARIA, 1993, *El Estado español en las Indias*, México: Fondo de Cultura Económica.
- OWENSBY BRIAN P., 2011, “Pacto entre ley lejano y súbditos indígenas. Justicia, legalidad y política en Nueva España, siglo XVII”, *Historia Mexicana* (El Colegio de México), 1(LXI), pp.59-106.
- PEÑA Y CÁMARA JOSÉ DE LA, 1945, *Un cronista desconocido de Carlos V. El humanista siciliano Fray Bernardo Gentile, O.P.*, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Jerónimo Zurita.
- QUEVEDO VILLEGAS FRANCISCO DE, 1791, *Obras de don Francisco de Quevedo Villegas...*, Madrid: Imprenta de Sancha, volume VI.
- RAMOS DEMETRIO *et alii*, 1970, *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Recopilación, 1791, Recopilación de leyes de los reinos de las Indias [1680]*, Madrid: La viuda de J. Ibarra.
- RIVERO RODRÍGUEZ MANUEL, 2011, *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*, Madrid: Akal.
- RUBIO MAÑÉ JOSÉ IGNACIO, 2005 [1955], *El Virreinato. Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, volume I.
- SAAVEDRA FAJARDO DIEGO DE, 1977, *Empresas políticas. Idea de un príncipe político-cristiano*, 2 volumi, Madrid: Editora Nacional.
- SANCHEZ TOMÁS, 1976 [1681], “Consilia seu opuscula moralia” (Lugduni), in José María García Marín, *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Sevilla: Universidad de Sevilla.
- SARTORI GIOVANNI, 1997a, *Teoría de la democracia*, 2 volumi, México: Alianza.
- SARTORI GIOVANNI, 1997b, *¿Qué es la democracia?*, México: Nueva Imagen-Tribunal Federal Electoral.
- SARTORI GIOVANNI, 2008, *La democracia in trenta lezioni*, Milano: Mondadori.
- SCHÄFER ERNEST, 1935-1947, *El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de*

la Casa de Austria. Historia y organización del Consejo y de la Casa de la Contratación, 2 volumi, Sevilla: Universidad de Sevilla-Centro de Estudios de Historia de América.

SEMBOLONI LARA, 2014, *La construcción de la autoridad virreinal en Nueva España, 1535-1595*, México: El Colegio de México.

SHENNAN JOSEPH H., 1991, *Le origini dello Stato moderno in Europa. 1450-1725*, Bologna: il Mulino.

SOLÓRZANO Y PEREYRA JUAN DE, 1979 [1647], *Política Indiana* (edición facsimilar de la de Madrid de 1776), 2 volumi, México: Secretaría de Programación y Presupuesto.

Testamento y codicilo de la reina Isabel la Católica, 12 de octubre y 23 de noviembre de 1504, 1969, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

THOMPSON EDWARD P., 1972, "Anthropology and the discipline of historical context", *Midland History*, 1, 3, pp.41-55.

THOMPSON EDWARD P., 1994, *Historia social y Antropología*, México: Instituto Mora.

VICENS VIVES JAIME (JAUME), 1972, *Aproximación a la historia de España*, Barcelona: Vicens-Vives.

VIGARELLO GEORGES, 2005, *El cuerpo del rey*, in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (dir.), *Historia del cuerpo*, vol. I (Georges Vigarello (dir.), *Del Renacimiento al Siglo de las Luces*), Madrid: Taurus, pp.376-382.

WEBER MAX, 1922, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen: Mohr.

WECKMANN LUIS, 1996, *La herencia medieval de México*, México: El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica.

Archivos

AGN (Archivo General de la Nación, México), *Reales Cédulas. Originales*.

AGI (Archivo General de Indias, Sevilla), *Indiferente General*.

Abstract

AUTONOMÍAS Y DEPENDENCIAS DE PODERES EN LA MONARQUÍA CATÓLICA: REY, CONSEJO DE INDIAS, VIRREY Y AUDIENCIA DE MÉXICO ENTRE PENSAMIENTO POLÍTICO Y PRÁCTICA DE GOBIERNO (SIGLOS XVI-XVII)

(AUTONOMIES AND DEPENDENCIES OF POWERS IN THE CATHOLIC MONARCHY: THE KING, THE COUNCIL OF THE INDIES, THE VICEROY, AND THE MEXICO'S *REAL AUDIENCIA* BETWEEN GOVERNMENT POLICY AND PRACTICE (16th AND 17th CENTURIES))

Keywords: Autonomies and dependencies of powers, King of Spain, Council of the Indies, Viceroy, Mexico's *Real Audiencia*

The objective of this continuing research is a descriptive and comparative examination of the legal, legislative and administrative, the central and peripheral government institutes of the Spanish Imperial State in the sixteenth and seventeenth centuries: the King, the Council of the Indies, the Viceroy and the Mexico's *Real Audiencia*. By thought and practice of government, this paper attempts to clarify the difficult balance between political forces in the Old Hispanic Regime.

FERNANDO CIARAMITARO
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
fernando.ciaramitaro@uacm.edu.mx

EISSN 2037-0520

ELENA GAETANA FARACI

LA MAGISTRATURA E IL DOMICILIO COATTO SOTTO I GOVERNI DELLA DESTRA STORICA

Il domicilio coatto è una misura di pubblica sicurezza con la quale si obbligano a dimorare in un luogo designato le persone considerate pericolose per le loro tendenze antisociali o presunte tali. Questo istituto, introdotto per la prima volta in Italia con la legge eccezionale del 15 agosto 1863 (la cosiddetta legge Pica), aveva lo scopo di colpire i manutengoli e i camorristi, ma anche gli oziosi, i vagabondi e in generale le persone indicate dal codice penale come sospette. Con questa legge e con quella successiva del 7 febbraio 1864, il governo perseguiva l'esclusivo intento di reprimere il brigantaggio esistente nelle province del Mezzogiorno. Dopo questi primi esperimenti, il domicilio coatto entrò nella legge di Pubblica Sicurezza del 1865, applicandosi ai soli oziosi e vagabondi, contravventori e recidivi¹.

Le norme sul domicilio coatto furono subito oggetto di numerose e severe critiche da parte dei contemporanei che le considerarono uno strumento del tutto arbitrario, eseguito in base a un sospetto e non alla certezza della colpevolezza. In particolare si evidenziava l'attacco al patrimonio giuridico dei cittadini, scosso dall'uso di una penalità grave senza le garanzie proprie del normale procedimento giudiziario. Si riteneva inoltre che il domicilio coatto potesse diventare una misura utilizzata come mezzo di repressione politica. Sin dal 1881 Luigi Lucchini, autorevole rappresentante della 'penalistica civile' italiana, oltre alle critiche summenzionate, scriveva che i provvedimenti di polizia, foggianti a sostituti penali per colpire malfattori non convinti o forme di delinquenza vaghe e indeterminate, provocavano «la confusione del potere politico con il giudizio

¹ Fozzi (2010); Pedio (1964: 886 ss); Petrini (1996); Corso (1979); Mereu (1975: 205 ss).

nel pretore che ammoniva»². Le considerazioni di Lucchini sono utili per un esame dei rapporti tra politica e magistratura in Sicilia durante i governi della Destra storica e dei conflitti sorti sulla gestione dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alle ammonizioni e al domicilio coatto.

1. *La magistratura in Sicilia dopo l'Unità*

Le autorità governative, subito dopo l'unificazione, ritennero che le province siciliane costituissero un motivo di preoccupazione per l'emarginazione dei democratici e per la poca conoscenza delle condizioni in cui esse versavano. Al loro isolamento si aggiunsero i conflitti sociali causati dai mutamenti economici e dalla difficile situazione dell'ordine pubblico riconducibile alla renitenza alla leva, dopo l'introduzione della coscrizione obbligatoria, e alla presenza diffusa di un potere violento e criminale. Di fronte a queste condizioni, le autorità governative non tennero una coerente linea di condotta, oscillando tra momenti di apertura alle forze locali e tentazioni autoritarie (Faraci 2013a: 42 ss).

Sulla gestione dell'ordine pubblico non mancarono i contrasti tra magistrati e funzionari governativi. I magistrati denunciavano le pratiche illecite dei funzionari politici come il fermo e il mantenimento di individui in carcere senza l'autorizzazione dei giudici, mentre i funzionari politici accusavano la magistratura di comportamenti eccessivamente garantisti. Frequenti furono anche gli accordi tra autorità politiche e magistratura nell'applicazione delle scelte repressive. Nel corso dell'istruttoria sull'accoltellamento di dodici persone, avvenuto la sera fra il 2 e il 3 ottobre 1862, la procura e la questura individuaronero i responsabili tra le fila di tutte le opposizioni politiche. Il procedimento giudiziario, smontata la tesi della partecipazione dei democratici, arrivò in Parlamento a seguito dell'accusa nei confronti del senatore Sant'Elia, capo dei reazionari e simpatizzante del regime borbonico. A questo

² Lucchini (1881: 103). Su Lucchini cfr. Venturini (2010: 881-934); Sbriccoli (1987: 105-183).

punto, la magistratura, che, seppure incerta, aveva fino ad allora approvato i metodi, repressivi e discutibili, del questore Bolis, chiuse l'inchiesta senza adottare alcun provvedimento restrittivo (Pezzino 1992).

Il governo, dopo aver trasferito nel Settentrione i magistrati coinvolti nel processo, nominò alla guida della Corte di appello di Palermo due siciliani: Giovanni Maurigi, per un breve periodo, e poi Giovanni Interdonato. Quest'ultimo, fin dal suo insediamento, sollecitò i funzionari governativi a utilizzare nella repressione tutti gli strumenti legali, raccomandando in particolare l'impiego dell'ammonizione, definita «uno dei trovati più potenti e più legali per sceverare l'uomo di malaffare dall'uomo dabbene»³. Favorevole ai provvedimenti eccezionali e al domicilio coatto, perseguì l'accordo tra magistratura e autorità politiche e militari, perché riteneva che un contrasto tra questi poteri sarebbe stato, in un regime liberale, «sinonimo di anarchia governativa, colpa e delitto, non indipendenza e dignità» (Interdonato 1865: 6-7).

Di fronte alle peggiorate condizioni dell'ordine pubblico, il governo agli inizi del 1865 inviò a Palermo il prefetto Gualterio. Interdonato approvò le operazioni militari organizzate da questo funzionario e dal generale Medici, poiché le riteneva nei limiti della legalità. Inoltre, dette un'interpretazione estensiva alle disposizioni legali per l'arresto, giustificandolo anche per «quasi flagranza» di tutte le persone indiziate. In questo provvedimento dovevano rientrare i sospettati di partecipare alle bande armate, i «vagabondi» o «oziosi», per il mancato rispetto delle norme imposte dall'ammonizione, e coloro che, amnistiati nel 1860, non avevano adempiuto le condizioni prescritte⁴.

L'operazione militare condotta da Gualterio conseguì rispetto alle precedenti migliori risultati. Le condizioni dell'ordine pubblico in Sicilia, però, si aggravarono nel corso del 1866, soprattutto durante la rivolta popolare scoppiata a Palermo la notte del 15 settembre. Chiamate a scelte difficili per ripristinare l'ordine pubblico, le autorità governative e la magistratura oscilleranno tra il complotto delle forze reazionarie alleate con

³ ACS, MGG, MAP, b. 4, Interdonato al Guardasigilli, Palermo, 12 gennaio e 14 febbraio 1865.

⁴ ASP, PG, b. 7, Interdonato a Gualterio, Palermo, 23 aprile 1865.

le bande criminali e la crisi di autorità e di legittimità necessaria a ottenere la collaborazione delle élite locali (Faraci 2011: 85 ss).

Il Regio commissario, il generale Cadorna, con l'istituzione dei Tribunali militari, scelse la via della repressione. Anche il procuratore generale Interdonato fu sostenitore dei poteri straordinari in Sicilia poiché la procedura giudiziaria ordinaria contro i ribelli sarebbe stata inefficace e lenta. Egli, inoltre, ritenne che i Tribunali militari si dovessero occupare dei fatti insurrezionali precedenti allo stato d'assedio. Autorità politica e giudiziaria, di comune accordo, escludevano l'intervento del governo locale, che appariva poco affidabile, nella gestione dell'ordine pubblico in una città considerata 'infestata' da criminali. Cadorna e Interdonato decisero l'istituzione dei Tribunali militari, piegando le resistenze del presidente del Consiglio, Bettino Ricasoli, contrario a questi strumenti per i loro tratti illegali e per motivi di carattere politico.

Durante le audizioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, istituita per indagare sulle cause del moto, la classe politica e la magistratura si divisero sull'applicazione delle misure eccezionali, con la prima favorevole e la seconda schierata su posizioni non univoche. Alcuni magistrati (il vicepresidente e l'avvocato generale della Cassazione di Palermo, Calcagno e Maurigi) erano disponibili all'adozione di qualche misura eccezionale che chiamavano «legge speciale»⁵. Il presidente e il procuratore della Corte di appello, De Luca e Borsani, sostenevano che solo con le misure ordinarie si potesse assicurare la pacificazione in Sicilia.

Fu proprio Borsani, che aveva preso il posto di Interdonato dopo la sua morte, a consigliare il governo Ricasoli sulla cessazione dello stato d'assedio e dei Tribunali militari. Durante la sua permanenza a Palermo, il procuratore generale si differenziò dagli altri funzionari per la sua ferma difesa del principio di legalità contro la tendenza delle autorità politiche a giustificare i Tribunali militari come strumento per il controllo dell'ordine pubblico. Borsani scriveva, infatti, al presidente del Consiglio

⁵ CD, 1981 *I moti di Palermo del 1866. Verbali della Commissione parlamentare di inchiesta*, a cura e con introduzione di M. Da Passano, Roma: Archivio Storico, p. 153, Maurigi.

che «la giustizia ordinaria dà larga guarentigia di sé, e merita la fiducia del governo e del pubblico»⁶. La magistratura, quindi, cominciò a mostrarsi contraria ai mezzi repressivi eccezionali.

Formatosi il governo Menabrea, il ministero dell'Interno passò a Carlo Cadorna che, per scoraggiare le iniziative insurrezionali e per ristabilire la pubblica sicurezza in Sicilia, adottò una linea dura. Il primo provvedimento riguardò i detenuti che aspettavano la definizione della loro posizione giudiziaria per la perdita o per la distruzione degli incartamenti processuali durante il moto del settembre 1866. La Commissione di inchiesta dell'anno prima aveva presentato a maggioranza un progetto di legge da sottoporre alle Camere con il quale si istituivano delle Giunte speciali abilitate a giudicare su quei processi (Borsani 1868: 12). Invitato dal Guardasigilli a esprimere un parere su questa proposta, il 23 gennaio 1868 Borsani criticò i dati della Commissione d'inchiesta sui procedimenti non svolti e dichiarò, inoltre, di essere contrario all'istituzione di magistrature specializzate⁷.

Il provvedimento proposto dalla Commissione di inchiesta non fu discusso dalle Camere. Su questo tema era dunque prevalsa la linea della procura generale di Palermo. Proprio in questo periodo Borsani, scrivendo sempre al Guardasigilli, richiamò l'attenzione sul compito che la magistratura doveva assolvere in Sicilia, a difesa della legge e delle garanzie costituzionali contro la tendenza del potere esecutivo a calpestarle. L'occasione gli era fornita dal ricorso presentato dai difensori del Badia e compagni che, ritenuti responsabili della rivolta del 1866, erano da tanto tempo in attesa di giudizio. Il procuratore generale, ricostruita la vicenda di quei detenuti, si dichiarava contrario «alla perpetuazione della carcerazione di tanti cittadini senza esito di giudizio, senza autorità di legge». Si opponeva poi alla concessione dell'amnistia per i fatti del 1866, confermando il suo parere favorevole a leggi speciali per la Sicilia che aggravassero le pene e l'opposizione agli arbitri eccezionali contro la libertà del cittadino, «i quali sovvertono l'economia di un governo civile e offendono la ragione e il diritto»⁸.

⁶ ACS, MGG, MAP, b. 9 bis, Borsani a Ricasoli, Palermo, 18 novembre 1866.

⁷ ACS, MIG, b. 29, f. 283, Borsani al Guardasigilli, Palermo, 23 gennaio 1868.

⁸ Scichilone (1952: 216), Borsani al Guardasigilli, Palermo, 23 gennaio 1868.

Il governo, prendendo atto della linea garantista della procura, si orientò a rafforzare il potere delle autorità politiche. Con Rd del 25 giugno 1868 il ministro dell'Interno, Cadorna, affidò la prefettura di Palermo al generale Medici, al quale furono attribuiti i poteri militari e civili. Nell'ottobre del 1868, il ministero accettò la richiesta del procuratore Borsani di passare al Tribunale supremo di Guerra. Ormai era nota la sua opposizione ai provvedimenti eccezionali e agli arbitri dei funzionari governativi. Sui temi della legalità il conflitto tra magistratura e autorità politiche esploderà con l'arrivo del nuovo procuratore Diego Tajani, nominato con Rd del 17 ottobre 1868.

2. I primi conflitti tra politica e magistratura

Tajani rientrava nel modello di giudice 'politico meridionale' per la sua attività cospirativa contro i Borbone e per l'ingresso in magistratura dopo l'unificazione (Saraceno 1979: 73 ss). Noto come un magistrato severo, arrivò a Palermo pochi mesi dopo la nomina di Medici alla prefettura. Subito dopo il suo insediamento, la magistratura cominciò a controllare con più rigore il comportamento legale delle autorità politiche, dando inizio ai primi conflitti fra i due poteri. Il prefetto Medici e il questore Albanese tenevano arbitrariamente in carcere alcuni individui, anche se assolti dall'autorità giudiziaria. Tajani, oppostosi subito a queste procedure, suscitò la reazione di Medici, che denunciava, come scandalo, la scarcerazione di pericolosi delinquenti da parte della magistratura (Faraci 2013b: 45 ss). Secondo il prefetto, il rispetto della legge, nelle particolari condizioni della provincia, avrebbe paralizzato il funzionamento della pubblica sicurezza. Tajani, viceversa, non solo resistette alle illecite pressioni dell'autorità politica ma, in un rapporto del 25 novembre 1869 al Guardasigilli, parlò dell'esistenza di un sistema «nel quale la morale e la giustizia non entravano in grandi dosi, un sistema

che un giorno poté sembrare opportuno, e del quale oggi persona d'animo retto deve desiderare la modificazione»⁹.

Tajani, prendendo spunto dal ricorso presentato dall'avvocato Gestivo per conto di un suo cliente (un certo Grasso), da qualche tempo arbitrariamente in carcere per ordine dell'autorità politica, nella nota del 18 maggio 1870 al Guardasigilli, evidenziava che le detenzioni illegali lo avevano colpito sin dal suo insediamento nella nuova sede, ma le aveva collocate nell'ambito dei poteri straordinari consentiti dopo la rivolta del 1866. Di fronte alla gravità del caso, che si sommava ad altri avvenuti in quegli anni, il procuratore auspicava il ritorno all'imperio della sola legge, «la quale basta a tutto, a prevenire come a punire», invitando il suo superiore a far conoscere queste vicende al ministro dell'Interno¹⁰.

Tra i documenti conservati al ministero di Grazia e Giustizia non si trovano le risposte a queste sollecitazioni e gli eventuali provvedimenti adottati. Dopo il dibattito parlamentare sulla situazione siciliana, sollevato agli inizi del 1870 da alcune interpellanze, Medici continuò a chiedere rinforzi militari e provvedimenti eccezionali per combattere «i facinorosi, sempre pronti a gettarsi a capo chino in qualsiasi sommossa o disordine». Le ragioni stavano, secondo il prefetto, nella mancata collaborazione della magistratura che, dando cattiva prova nei processi passati con l'impunità dei reati, accresceva «la baldanza dei tristi e lo sgomento dei buoni»¹¹.

Il ministro dell'Interno, rassicurato il generale sull'invio di rinforzi, si soffermò sulla sicurezza pubblica, sostenendo che il governo non era contrario ai provvedimenti eccezionali, ma era del parere che bisognasse «risolvere la questione costituzionale e legale e aspettare qualche grave disordine che incutesse timore e mostrasse all'evidenza la necessità di provvedimenti eroici». Non era contrario alla deportazione proposta da Medici, ma riteneva che occorresse fare delle ricerche sui siti più adatti per i

⁹ AP, CD, *Discussioni*, p. 4141, 12 giugno 1875, Tajani al Guardasigilli, Palermo, 25 novembre 1869.

¹⁰ ACS, MGG, MAP, b. 23, Tajani al Guardasigilli, Palermo, 18 maggio 1870.

¹¹ ASP, PG, b. 18, Medici a Lanza, Palermo, 14 febbraio 1870.

deportati¹². Lanza preannunciava in tal modo i provvedimenti di pubblica sicurezza che il Parlamento avrebbe discusso l'anno successivo.

Nei mesi seguenti Medici, oltre a evidenziare i pessimi rapporti con la magistratura, continuò a insistere con il governo nella richiesta di leggi speciali. Ai primi di maggio del 1871 il prefetto, giustificando gli abusi sui detenuti trattenuti in carcere, sostenne che quelle misure avevano dato dei buoni risultati e «avevano salvato la società da nuovi reati e da nuove vendette». Era convinto che le leggi attuali non sarebbero bastate a tutelare la società perché le leggi ordinarie affidavano l'azione punitiva al magistrato che doveva accertare la colpa con prove manifeste. Secondo il prefetto, in assenza di deposizioni testimoniali, avveniva che «malfattori notissimi e per tali ritenuti dalla coscienza pubblica venivano senz'altro restituiti alla libertà». Nel tentativo di far cessare le continue recriminazioni contro l'autorità politica, Medici proponeva di nuovo il rimedio della deportazione in lontane regioni, «non essendo, come l'esperienza ha dimostrato, gran fatto proficuo il domicilio coatto nelle vicine isole»¹³. Agli inizi del 1871 alcuni gravi disordini avrebbero giustificato la presentazione di un progetto di legge sulla pubblica sicurezza.

3. *La legge di pubblica sicurezza del 1871 e il domicilio coatto*

Il governo, con la legge di pubblica sicurezza del 1865, predispose l'opera di intervento, di controllo e di repressione, che aveva ottenuto risultati abbastanza positivi. Il domicilio coatto, nato come provvedimento eccezionale, divenne uno strumento stabile e ordinario. Con l'articolo 76, infatti, si dava facoltà al prefetto di vietare ai condannati per oziosità e per vagabondaggio la dimora da loro scelta. Si riconosceva al ministro dell'Interno la facoltà di designare, per un termine non maggiore di un anno, il luogo nel quale l'ozioso e il vagabondo

¹² *Le carte di Giovanni Lanza*, 1938, a cura di Cesare Maria De Vecchi di val Cismon, vol. VI (1870, settembre-dicembre), Torino: Tip. Miglietta Milano & C., p. 31, Lanza a Medici, Firenze, 14 aprile 1870.

¹³ ASP, PG, b. 18, Medici a Lanza, Palermo, 19 maggio 1871.

dovevano stabilire il domicilio coatto. Le stesse misure si applicavano anche ai «grassatori, ladri, truffatori, borsaioli e ricettatori previamente ammoniti» (articoli 105 e 106) e ai contravventori agli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale (articolo 77). Contravvenendo all'ammonizione, tale categoria di persone era sottoposta alle disposizioni dell'articolo 76, al pari degli oziosi e dei vagabondi (Amato 1967: 241 ss).

L'ammonizione, il domicilio coatto e la sorveglianza di pubblica sicurezza erano legati strettamente. L'ammonizione, in particolare, costituiva l'anticamera del domicilio coatto. In questo procedimento la magistratura svolgeva un ruolo importante. Spettava al pretore deliberare l'ammonizione alle summenzionate persone sulla denuncia scritta degli ufficiali di PS e dei Carabinieri, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di PS all'autorità locale in base alle informazioni raccolte, ovvero in base alla pubblica voce o notorietà. Prima di pronunciare l'ammonizione, il giudice di mandamento, effettuata una sommaria delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza dell'accusa, era tenuto a instaurare il contraddittorio (articolo 70). Da ciò derivavano continui conflitti tra autorità politiche e magistratura.

Nel complesso, con la legge di pubblica sicurezza del 1865, gli interventi, di controllo e di repressione, raggiunsero risultati abbastanza positivi. Non mancarono le manifestazioni del malessere, in particolare tra le classi emarginate, che raggiunsero punte elevate alla fine degli anni Sessanta in seguito all'adozione di alcuni provvedimenti, come l'introduzione della tassa sul macinato che accrebbe il malcontento tra il cosiddetto «popolo minuto» e provocò molti disordini. In questo quadro va collocata la diffusione del socialismo anarchico libertario tramite la presenza di Bakunin in Italia, mentre arrivava l'eco dell'insurrezione parigina del 18 marzo 1871. Al di là di alcune associazioni politiche, la realtà presentava sacche di disordine sociale, nelle quali confluivano le proteste emozionali, le aggressioni ai ricchi proprietari e l'esplosione di bande criminali. Nella primavera del 1871, oltre alle sollecitazioni di Medici, pervennero al governo molte denunce sull'incremento dei reati e sul peggioramento dell'ordine pubblico (Berselli 1997: 461 ss).

Ad accelerare i tempi per la presentazione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza contribuirono le vicende di Ravenna, dove erano scoppiati dei disordini. La cittadinanza, pur avvertendo il bisogno di misure contro la criminalità, non tollerava l'intervento indiscriminato delle forze dell'ordine, che durante una manifestazione avevano fatto ricorso alle armi (Bassi Angelini 1983). La condanna della repressione tendeva a stabilire un nuovo rapporto tra il cittadino e lo Stato. Viceversa, Lanza utilizzò i tumulti per proporre alla Camera nuove misure di pubblica sicurezza.

Il 15 marzo 1871 il ministro dell'Interno, spinto dalla pressione dell'opinione pubblica, presentò un progetto di legge su alcuni provvedimenti speciali. Nella relazione si spiegava che, pur essendo state adottate numerose misure, non si era riuscito a sconfiggere il flagello del malandrinnaggio e della renitenza. Per la scoperta e la punizione dei reati commessi dai malandrini i mezzi ordinari si erano rivelati non praticabili, mentre gli autori di reati gravi, quali aggressioni e omicidi godevano di impunità. Per quel che riguardava il domicilio coatto, si era constatato che, nonostante l'alto numero delle persone ammonite, in realtà solo poche furono condannate alla residenza obbligatoria.

Il decreto, pertanto, prevedeva un provvedimento generale, estensibile a tutto il Regno, sull'inasprimento della pena per chi era in possesso di armi. Il secondo punto sul domicilio coatto si applicava soltanto nei circondari gravemente minacciati dai reati di brigantaggio e di malandrinnaggio. In questi il governo aveva la facoltà di assegnare un domicilio coatto, da sei mesi a cinque anni, «agli oziosi, ai vagabondi, ai diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà» e agli individui che, per precedenti condanne o per subite ammonizioni, fossero sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza¹⁴. La disciplina del domicilio coatto, con questo progetto di legge, subiva importanti modifiche, allargando la categoria delle persone interessate e allungando notevolmente la durata dell'assegnazione. Mentre la legge del 1865 prevedeva il domicilio coatto per gli oziosi, i vagabondi recidivi e chi commetteva reati contro

¹⁴ AP, CD, *Documenti*, n. 83, 15 marzo 1871.

la proprietà, in caso di contravvenzione all'ammonizione, il progetto Lanza estendeva tale provvedimento a chi commetteva reati contro le persone, non richiedendo la recidiva per la condanna. Anche la durata dell'assegnazione subiva una modifica: da un anno la pena poteva arrivare fino a cinque anni.

Al fine di studiare il progetto fu istituita una Commissione parlamentare, che lavorò per circa tre mesi. Dall'analisi delle statistiche questo organismo evidenziò un progressivo e continuo aumento dei reati, che dipendeva solo parzialmente dal fenomeno del brigantaggio e dal dissesto delle amministrazioni pubbliche. Il grave turbamento dell'ordine derivava soprattutto dalla mancata applicazione e dall'incompletezza delle leggi preventive e repressive che, lasciando impuniti un gran numero di reati, consentivano ai malfattori di continuare a delinquere. La Commissione, riconoscendo il diritto alla difesa dagli attentati compiuti dalle persone pericolose (oziosi, vagabondi e persone sospette di crimini o di delitti), allargava le disposizioni dell'art. 105 della legge di pubblica sicurezza del 1865 ai manutengoli, ai camorristi, ai «maffiosi», ai contrabbandieri, agli accoltellatori e a tutti i diffamati per crimini o delitti contro le persone e la proprietà.¹⁵

Il progetto fu discusso in Parlamento nella tornata del 22 giugno 1871. La relazione della Commissione, come del resto il progetto di Lanza, non proponeva modifiche alla legge di pubblica sicurezza, ma soltanto provvedimenti-tampone determinati dalla situazione di emergenza. La discussione si incentrò sulle strutture di PS e sulla loro inadeguatezza, sulla necessità di rinnovare il personale e di responsabilizzarlo. Respinta la parte sulla discrezionalità del governo ad applicare il provvedimento in alcune parti del Regno, si discussero le modifiche della Commissione sull'aggravamento delle sanzioni per la prevenzione dei crimini o dei delitti contro le persone e la proprietà (Fozzi 2010: 88 ss).

Il dibattito fu molto acceso sulla durata del domicilio coatto, che, secondo Lanza, qualora si volessero togliere le persone pericolose dal luogo ove esercitavano il loro triste mestiere, doveva essere prolungata fino a cinque anni. Dopo aver fatto

¹⁵ AP, CD, *Documenti*, n. 83 B, 14 giugno 1871, pp. 12 ss.

appello alla responsabilità dei deputati, la proposta fu approvata con ampio consenso. La nuova legge lasciava immutato l'impianto di quella precedente del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, che affidava all'autorità giudiziaria ordinaria il compito di prescrivere l'ammonizione in via esclusiva, mentre rimaneva all'autorità di polizia l'atto di impulso della procedura. Di fronte ad uno strumento poliziesco, che poteva implicare una condanna, in quanto la contravvenzione portava in prigione o al domicilio coatto, era nota la giustificata prudenza della magistratura nell'applicazione della legge 6 luglio 1871 (Fiore 1988: 421 ss).

4. *La magistratura e le ammonizioni*

Il questore e il prefetto di Palermo su questo problema, sin dall'anno precedente, chiesero al ministro dell'Interno di lasciar cadere le garanzie fissate dal Guardasigilli che prevedevano l'invio dei documenti ai pretori per la convalida dell'ammonizione. Lanza, consultato il ministro di Grazia e Giustizia, il 16 febbraio 1871 rispose che quelle disposizioni dovevano intendersi a carattere «indicativo» e non «tassativo», arrivando a giustificare l'ammonizione anche in assenza di una valida documentazione da parte dell'autorità di PS¹⁶.

Emanata la nuova legge, Medici seguì subito una politica forte. Con una circolare a stampa, raccomandò ai suoi sottoposti di accertare «i sospetti dell'ammonito nella cattiva fama ed in quel complesso di circostanze che servivano a dar luogo alla denuncia» per passare poi alla contravvenzione dell'ammonizione, che automaticamente comportava l'assegnazione del domicilio coatto (Alatri 1954: 363-364). Con queste raccomandazioni, il prefetto voleva che gli agenti di polizia applicassero in modo rigoroso la legge sino a sconfinare nell'arbitrio. Tutte queste nuove armi (dalla nuova legge alla circolare della prefettura) furono, però, bloccate dal fermo atteggiamento della procura generale contro i metodi illegali praticati dalle autorità politiche di Palermo.

¹⁶ ASP, PG, b. 24, Lanza a Medici, Roma, 16 febbraio 1871.

Proprio durante l'estate del 1871 il procuratore Tajani spiccò il mandato di cattura contro il questore Albanese, accusato di avere fatto assassinare prima un malfattore e poi due fratelli che si preparavano a deporre. La vicenda, che occupò la scena nazionale, terminò con l'assoluzione del questore per insufficienza di prove e con le dimissioni di Tajani da procuratore di Palermo (Faraci 2013b: 60 ss). I processi iniziati dall'autorità giudiziaria spinsero la questura e la prefettura a una maggiore prudenza nell'adozione dei sistemi arbitrari, ma nei mesi successivi i conflitti tra magistratura e autorità politiche si sarebbero riaperti di nuovo.

Dopo le dimissioni di Tajani, il Guardasigilli De Falco inviò a reggere la procura della Corte di appello il napoletano Vincenzo Calenda, un giovane magistrato, già rinomato per le sue capacità politiche e giuridiche. Pur non avendo, come altri magistrati, partecipato alle vicende risorgimentali, dopo l'Unità Calenda era stato chiamato a svolgere importanti incarichi istituzionali (Grispo 1988: 71-93). Sin dal suo insediamento, il nuovo procuratore seguì una linea di collaborazione con l'autorità politica, attestata dallo stesso Medici. In un rapporto del 12 gennaio 1872 al ministro dell'Interno, il prefetto scriveva che, con l'arrivo di Calenda, si era riparato ai danni subiti negli ultimi trimestri dal «conflitto tra l'autorità politica e quella giudiziaria, prolungatosi per necessità di provvedimenti oltre quanto era a desiderarsi»¹⁷. Alla metà di luglio del 1873, dopo la crisi del ministero Lanza, il sovrano nominò presidente del Consiglio Marco Minghetti. Medici, dopo una lunga permanenza a Palermo, lasciò la prefettura. Con la sua partenza, il conflitto tra la procura e la prefettura si incentrò sulla questione delle ammonizioni.

La legge 6 luglio 1871, con l'articolo 105, aveva modificato la normativa, reinserendo espressamente tra gli individui sottoposti all'ammonizione e al domicilio coatto anche i 'camorristi' e, per la prima volta, i 'maffiosi'. In base alla legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, la misura dell'ammonizione spettava in via esclusiva all'autorità giudiziaria ordinaria. Il consigliere delegato della prefettura, Soragni, di fronte alle aggravate condizioni della pubblica sicurezza, evi-

¹⁷ ASP, PG, b. 24, Medici al ministro dell'Interno, Palermo, 12 gennaio 1872.

denziava, in un rapporto del 12 ottobre 1872 al ministro dell'Interno, che le cause delle mancate speranze riposte nella legge 6 luglio 1871 erano dovute alla mancanza di severità della magistratura e alla «fatale giurisprudenza». L'ammonizione, secondo il funzionario, era comminata facendo ricorso non alla coscienza pubblica e alle informazioni dei funzionari, ma al dibattito nel quale «l'autorità denunciante il fatto materiale doveva dare la certezza morale del sospetto»¹⁸. Con questa giurisprudenza, secondo il funzionario, moltissimi giudizi di contravvenzione all'ammonizione si conclusero con il non farsi luogo a procedimento.

Non mancarono le autodifese dei magistrati nei confronti di queste accuse. Il procuratore Calenda sosteneva che non era bassa la percentuale dei provvedimenti adottati se a Palermo, nel corso del 1873, su 1.829 condanne all'ammonizione chieste dall'autorità politica, la magistratura ne aveva respinte 264, rinviandone 320. Per quel che riguardava il domicilio coatto, misura terribile per le conseguenze morali e materiali, nel 1873 su 317 denunce nel solo circondario di Palermo ne furono accolte 153 e respinte 164 (Calenda 1874: 66 ss).

Sulla necessità di una maggiore fermezza della magistratura intervenne il ministro dell'Interno Cantelli, che rappresentava la novità più rilevante nel ministero Minghetti. Uomo di estrema destra, Cantelli era conosciuto come un duro e propenso a usare senza scrupoli i mezzi repressivi. Aggravatesi le condizioni dell'ordine pubblico, che erano culminate nel sequestro del barone Porcari, il ministro dell'Interno, nella nota del 4 maggio 1874 inviata alla prefettura, affermava la necessità di combattere il malandrinaggio con mano ferma e sicura, senza uscire dalla legge, «ma con tutto il rigore della legge», perché il perturbamento dell'ordine in Sicilia derivava non da fatti isolati ma dalla rete di protezione che garantiva l'impunità dei reati. Per spezzare questa rete, il ministro suggeriva di colpire più la mente che il braccio, i cosiddetti «caporioni», capaci di non offrire argomento palese all'applicazione della legge. Pertanto, consigliò al nuovo prefetto Rasponi di prendere contatti con il procuratore generale del Re, perché «il ministro Guardasigilli,

¹⁸ASP, PG, b. 33, Soragni a Cantelli, Palermo, 12 ottobre 1873.

convinto al pari di me della necessità di una più severa applicazione per assicurare in codesta provincia l'efficacia della legge, darà istruzioni conformi alla presente nota»¹⁹.

Il procuratore Calenda il 1° maggio, sicuramente su pressione del ministro Guardasigilli, inviò una circolare ai procuratori distrettuali e ai pretori con la quale li esortava a cooperare con le autorità politiche per far fronte alle condizioni eccezionali della pubblica sicurezza nelle province del distretto. Naturalmente, la *vexata questio* riguardava le ammonizioni. Riaffermata l'osservanza delle condizioni legali, il procuratore generale invitò i magistrati ad approfondire, in un clima di accordo e di mutua fiducia, «officiosamente le richieste e gli intendimenti delle autorità politiche». In tal modo, superate le incertezze, si sarebbe evitata «la lentezza nel provvedere per le denunce sull'ammonizione, raccogliendo prove a discarico suggerite ed evitando la *larghezza* con la quale si va interpretando la legge».²⁰

Rivolgendosi ai pretori, conoscitori dei luoghi e delle persone, Calenda richiamò la circolare del 31 luglio 1871 che per l'ammonizione prevedeva «non *certezza* di colpa che meni a condanna, ma *sospetto* che ne imponga alle autorità di PS siccome quello che deriva da segni apparenti di una condotta equivoca che ispira diffidenza alla società». Per convincere i colleghi ad attuare le nuove direttive, in modo velato, ricordò che, sortendo l'applicazione della legge 6 luglio 1871 benefici effetti, si sarebbero risparmiate «alla Sicilia quelle misure eccezionali da pochi ed ad alta voce reclamate, da moltissimi nel recesso delle loro coscienze silenziosamente invocate»²¹. La magistratura aveva accolto alcune indicazioni provenienti dal potere politico, anche per evitare, come sosteneva Calenda, il ricorso alle leggi eccezionali. Verso la loro introduzione si adopererà il ministro dell'Interno, e forse anche memore delle resistenze della magistratura cercherà, come si vedrà, il suo sostegno.

¹⁹ ASP, PG, b. 30, Cantelli a Rasponi, Roma, 4 maggio 1874.

²⁰ Ivi, Calenda ai signori procuratori del Re del distretto, Palermo, 1° maggio 1874.

²¹ *Ibid.*

5. *Verso nuovi interventi di pubblica sicurezza*

Nei mesi successivi maturarono le condizioni per spingere il governo, l'ultimo della Destra storica, all'adozione di provvedimenti eccezionali in materia di pubblica sicurezza. Quali novità erano avvenute nel Paese? Durante l'estate del 1874 ripresero le agitazioni repubblicane e internazionaliste che trovavano fertile terreno in alcune regioni della penisola. Sull'onda emotiva degli avvenimenti della Comune e dell'aumentata frequenza degli scioperi, gli internazionalisti italiani erano convinti di poter tentare un moto insurrezionale. Circolavano notizie che il lavoro organizzativo era molto intenso in Sicilia. Diffusa era anche la voce di un connubio segreto o di un tacito accordo tra il malandrinaggio siciliano e le associazioni internazionaliste (Manacorda 1953: 103 ss).

Di fronte alle critiche degli ambienti moderati sulla gestione dell'ordine pubblico, verso la fine di luglio del 1874 Minghetti si rivolse al ministero dell'Interno per adottare delle misure esemplari. In assenza di Cantelli, l'operazione fu condotta dal segretario generale Gerra. Il piano, con il pieno accordo del potere giudiziario, fu attuato il 2 agosto quando furono arrestati i partecipanti al convegno di Villa Ruffi (Berselli 1956; Faenza 1974). Nella notte tra il 20 e il 21 agosto la polizia procedette anche alla carcerazione dei capi popolari dell'agitazione internazionalista in Sicilia. Le operazioni erano in diretta relazione con la repressione e con gli arresti avvenuti in altre parti d'Italia. Mentre procedeva la lunga e faticosa istruzione del processo, l'attenzione delle classi dirigenti e delle autorità locali si concentrò sulla recrudescenza del malandrinaggio in Sicilia (Marino 1986: 104 ss).

Scossa dal sequestro del barone Sgadari, che si sommava a quello del barone Porcari, durante il mese di luglio la stampa (locale e nazionale) riprese, ancora con più insistenza, a sollevare la questione della pubblica sicurezza. Nello stesso tempo i rappresentanti dell'isola in Parlamento, tra cui i deputati La Porta e Belmonte, chiedevano provvedimenti energici. Di fronte a queste sollecitazioni, il governo cominciò a pensare all'adozione di provvedimenti eccezionali. Nel Consiglio dei ministri del 15 luglio si deliberò di incaricare i responsabili

dell'Interno e della Giustizia, Cantelli e Vigliani, di «pigliare informazioni sullo stato della pubblica sicurezza in Toscana, Romagna e altre province del Regno per avvisare ai necessari provvedimenti»²².

Per il momento, il ministro dell'Interno e il Guardasigilli attendevano le risposte delle autorità politiche e della magistratura siciliana, alle quali si era chiesta l'indicazione dei rimedi ordinari, non volendo il governo ricorrere ai mezzi straordinari, «se non in caso di assoluta necessità» e dietro espressa richiesta dei funzionari governativi²³. Il 28 agosto 1874 Rasponi, conclusa l'operazione che aveva portato all'arresto degli internazionalisti, riunì a Palermo i prefetti della Sicilia. Quali furono i risultati della discussione? Ad eccezione del prefetto di Caltanissetta, Guido Fortuzzi, favorevole all'adozione di provvedimenti eccezionali (pensava a una nuova legge Pica), gli altri prefetti sostennero che i mezzi ordinari fossero ancora utili per il mantenimento dell'ordine pubblico. Tra le misure richieste vi erano l'aumento della forza armata, specialmente nelle province di Caltanissetta e di Girgenti, la nomina di un delegato di PS in ogni capoluogo di mandamento, con l'aumento del personale e dei drappelli, e la graduale riforma dei militi a cavallo²⁴.

Nello stesso periodo il ministero dell'Interno, in una nota al prefetto di Palermo, criticò il pessimo servizio delle ammonizioni nella provincia. Rilevando che sopra 359 denunce erano state ammonite solo 31 persone, chiese informazioni alla prefettura sugli interventi, adottati d'intesa con la procura generale, per acquisire il sostegno delle preture nella delicata materia dell'ordine pubblico²⁵. Nella risposta Rasponi, ricostruiti i rapporti con il procuratore Calenda sullo svolgimento del servizio dell'ammonizione, proponeva il trasferimento della maggior parte dei pretori, sostituendoli con funzionari del continente, i quali «sarebbero stati meno imbarazzati nell'esercizio delle loro funzioni da precedenti pericolose relazioni». Infine, riteneva di non

²² ACS, *Consiglio dei ministri. Verbali delle adunanze*, 15 luglio 1874.

²³ ASP, PG, b. 30, Cantelli a Rasponi, Roma, 14 agosto 1874.

²⁴ AP, CD, *Documenti*, doc. n. 24, All. E, *Verbale dell'adunanza tenuta in Palermo dai prefetti di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta*, Palermo, 28 agosto 1874, p. 23.

²⁵ ACS, MGG, MAP, b. 31, Gerra a Rasponi, Roma, 27 luglio 1874.

aggiungere altre pratiche con il procuratore generale, perché il magistrato aveva sempre largheggiato in promesse di appoggio a voce e per iscritto, «ma aveva poi nei fatti manifestato la sua impotenza a ottenere quei pronti e radicali mutamenti nel personale giudiziario, senza dei quali rimarrà sempre vuota di effetto l'opera mia e dei funzionari di PS»²⁶. Rasponi confermò il contrasto esistente tra autorità politica e magistratura, che agli inizi di luglio aveva spinto il procuratore a manifestare l'intenzione di dimettersi dal suo ufficio.

6. La magistratura è favorevole ai provvedimenti eccezionali

Il ministero ormai propendeva per l'adozione di provvedimenti eccezionali. Il Guardasigilli, Onorato Vigliani, non era contrario alla loro adozione, ma in questa scelta difficile avrebbe voluto il consenso della magistratura siciliana. Alla fine di luglio del 1874 inviò una lettera confidenziale ai presidenti e ai procuratori delle Corti di appello dell'isola per sapere se gli sforzi, compiuti fino ad allora, avessero dato buoni risultati e se occorressero più efficaci rimedi. In quest'ultimo caso li invitava a suggerire «quelli che erano più appropriati e rassicuranti per raggiungere l'importante scopo dal duplice punto di vista preventivo e repressivo»²⁷.

Calenda, su richiesta del Guardasigilli, si recò a Roma agli inizi del mese di agosto e vi rimase fino alla metà di settembre. Proprio negli incontri romani matureranno le scelte sull'adozione dei provvedimenti eccezionali per l'ordine pubblico in Sicilia. Il procuratore, nella relazione al Guardasigilli dell'11 agosto 1874, descrisse le gravi condizioni della pubblica sicurezza, turbata dalla presenza di bande di malfattori, che vivevano di estorsioni e di ricatti. La somma dei reati era in aumento negli ultimi tempi, mentre l'autorità giudiziaria procedeva impigliata e perplessa per la difficoltà di punire gli imputati a seguito delle intimidazioni usate nei confronti delle vittime e dei testimoni. Secondo il magistrato, la situazione ormai era

²⁶ Ivi, Rasponi a Cantelli, Palermo, 30 luglio 1874.

²⁷ ACS, MGG, MAP, b. 31, Vigliani ai primi presidenti e procuratori generali delle Corti di appello di Sicilia, Roma, 27 luglio 1874.

drammatica perché era venuta meno la sicurezza delle persone e della proprietà e si erano rinvigoriti «i propositi dei facinorosi, i quali attentavano di pieno giorno e nella stessa Palermo e nelle contrade più frequentate di eseguire reati di sangue»²⁸.

La legge di pubblica sicurezza del 1871, in queste condizioni, sembrava a Calenda un palliativo, perché era difficile deliberare l'ammonizione in quanto i prevenuti portavano come testimoni in loro favore persone autorevoli. Tra le autorità giudiziarie e quelle di PS si insinuava, inoltre, una sorta di antagonismo e la difformità delle loro vedute non agevolava la buona esecuzione della legge. Dal momento che era difficile punire i colpevoli e riportare l'ordine pubblico nella provincia, il procuratore, «con sommo avviso», proponeva l'applicazione di misure eccezionali in quelle zone, ove era dimostrata la necessità, e nelle quali si doveva prevedere, oltre al generale disarmo, la sospensione della libertà di stampa e la creazione di appositi Tribunali militari per il giudizio dei reati strettamente legati al persistente disordine. «Comprendo – così terminava Calenda – che il rimedio è eroico, e che collocherebbe la Sicilia, o almeno una parte di essa in condizioni molto diverse da quelle del resto d'Italia»²⁹. Suggestiva, per il momento, provvedimenti meno radicali, tra cui una direzione unica di pubblica sicurezza e il domicilio coatto affidato a una Commissione, secondo i criteri previsti dalla legge Pica, per evitare i contrasti che insorgevano tra autorità politiche e giudiziarie. Alla fine di agosto arrivarono a Vigliani anche i rapporti dei presidenti delle Corti di appello che, fatta eccezione per quello di Catania, si collocavano sulla stessa linea di Calenda.

Il governo, era ormai deciso ad adottare la linea dura contro gli internazionalisti e contro il malandrinaggio. Nel Consiglio dei ministri del 30 e del 31 agosto 1874, non tenendo conto delle indicazioni contrarie dei prefetti sui provvedimenti eccezionali e accogliendo una delle proposte avanzate da Calenda e dalla magistratura siciliana, si deliberò «la creazione di un comando generale a Palermo per la repressione del malandrinaggio in Sicilia»³⁰. Con circolare del 1° settembre furono diramate le co-

²⁸ Ivi, Calenda a Vigliani, Roma, 11 agosto 1874.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ ACS, *Consiglio dei ministri. Verbali delle adunanze*, 30 e 31 agosto 1874.

siddette *Istruzioni militari*, che prevedevano una direzione militare regionale, un comando di zona nelle province e un comando di sottozona nei circondari, mentre una Commissione di sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto o dal sottoprefetto, avrebbe deliberato intorno alle operazioni di varia specie, rimanendo però affidata esclusivamente ai comandanti delle zone e sottozone la direzione esecutiva delle operazioni ordinate dal comandante generale e dalla Commissione di pubblica sicurezza³¹.

7. *L'ultima legge della Destra sulla pubblica sicurezza e sul domicilio coatto*

Il nuovo ministero Minghetti, costituito subito dopo le elezioni del novembre 1874, risultava composto, come il precedente, da Cantelli all'Interno e Vigliani al dicastero di Grazia e Giustizia. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 ottobre 1874, approvò l'elenco delle iniziative legislative da presentare al Parlamento, fra le quali si trovavano «i provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza»³². Terminato il dibattito sulle leggi finanziarie, il 5 dicembre 1874 Cantelli, di concerto con Vigliani, presentò alla Camera il progetto di legge di pubblica sicurezza. Nella relazione si precisava che il provvedimento mirava soltanto «ad aggiungere forza alla legge ordinaria», poiché la legge del 6 luglio 1871 era risultata inefficace «di fronte a mali eccezionali che sfuggono ai mezzi ordinari di prevenzione e di repressione»³³. Numerose erano le novità rispetto alle *Istruzioni militari*. Il progetto prevedeva la perquisizione domiciliare e l'arresto preventivo delle persone sospette di appartenere alle associazioni di briganti, di malandrini e di mafiosi, e il loro avvio a domicilio coatto per decreto del ministro dell'Interno, sen-

³¹ AP, CD, *Documenti*, doc. n. 24 bis, 5 giugno 1875, *Documenti relativi al progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza presentati alla Camera dal ministro dell'Interno (Cantelli), Istruzioni militari sulla pubblica sicurezza in Sicilia*, pp. 24 ss.

³² ACS, *Consiglio dei ministri. Verbali delle adunanze*, 18 ottobre 1874.

³³ AP, CD, *Documenti*, 5 giugno 1875, doc. n. 24, *Progetto di legge per l'applicazione di provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza*, 5 dicembre 1874, p. 5.

tito il parere di una Giunta locale composta da autorità politiche e magistrati.

Il progetto, esteso a tutto il Regno e privo di precisi limiti di tempo, sembrava assumere una forte 'politicità', alimentando la convinzione di volere colpire, piuttosto che i fenomeni di criminalità, i gruppi dirigenti siciliani che durante le elezioni politiche del novembre 1874 si erano schierati, quasi all'unanimità, su posizioni antigovernative. Il disegno di legge incontrò subito una forte opposizione negli Uffici della Camera, nel paese e nella stampa di ogni colore³⁴. Arrivato alla Camera il 3 giugno 1875, esso provocò una delle più animate e importanti discussioni di quel periodo sulla situazione politico-amministrativa e sul funzionamento della magistratura in Sicilia.

Al dibattito, che si svolse sotto la presidenza di Giuseppe Biancheri, parteciparono una cinquantina di deputati, fra i quali 11 siciliani e 3 meridionali tutti contrari al provvedimento. Fin dai primi discorsi fu messo sotto accusa il malinteso «principio di autorità», con il quale i moderati avevano affrontato i mali della Sicilia e avevano provocato il loro isolamento, aprendo una frattura insanabile tra l'apparato amministrativo e i cittadini. I rappresentanti della Sinistra sostennero la normalità, o quanto meno la non eccezionalità, delle condizioni della sicurezza pubblica. Le tensioni esistenti in Parlamento e nel paese spinsero il ministero a cercare un'altra soluzione. Fu così formulato un nuovo articolo con il quale, ristretto il progetto originario alla norma sul domicilio coatto, si prevedeva la formazione nelle province di una Giunta presieduta dal prefetto, con la facoltà di mandare a domicilio coatto gli ammoniti e i contravventori all'ammonizione (Faraci 2013b: 117 ss).

La Commissione espresse parere contrario al nuovo articolo presentato da Pisanelli. A questo punto ebbe inizio la lunga serie di svolgimenti degli ordini del giorno. Durante la discussione, l'intervento più atteso fu quello dell'ex procuratore di Palermo, Diego Tajani, il quale mise sotto accusa il sistema della sicurezza pubblica adottato dall'accoppiata Medici-Albanese durante il governo Lanza, rivelando pagine scandalose sulla

³⁴ "I provvedimenti di pubblica sicurezza", in *L'Opinione*, 19 e 20 dicembre 1874.

collusione tra prefettura, questura e mafia³⁵. Dopo questo intervento apparve chiaro che la questione sul progetto era diventata *tout court* politica. Per avviare il controllo dell'ordine pubblico e la rinascita della Sicilia bisognava, innanzitutto, porre fine ai governi della Destra.

L'attacco di Tajani ai governi dei moderati nel quindicennio precedente, però, contribuì a compattare la maggioranza intorno al governo Minghetti (Mascilli Migliorini 1979: 745). Ad alleggerire il clima di tensione concorse l'intervento del presidente del Consiglio che, sostenendo di non volere ferire la Sicilia, chiese un voto di approvazione dell'indirizzo governativo che voleva provvedere al miglioramento della pubblica sicurezza ovunque³⁶. Finalmente, dopo questa dichiarazione del governo, la legge fu approvata. In Sicilia, però, si aprì un nuovo conflitto tra il procuratore Calenda e il ministero dell'Interno.

L'approvazione della legge sulle misure eccezionali e l'istituzione della Giunta parlamentare spinsero la stampa di Palermo ad aprire una campagna contro il governo sulla gestione dell'ammonizione e del domicilio coatto. Il principale protagonista fu l'avvocato Avellone con una serie di articoli apparsi sul «Popolo romano». La polemica poi fu ripresa dal giornale palermitano «L'Amico del popolo» con un articolo dal titolo *Arbitri e illegalità*, nel quale l'avvocato Marinuzzi denunciava l'invio a domicilio coatto di persone non ammonite o semplicemente ammonite, o denunciate per contravvenzione all'ammonizione e assolte dal Tribunale, e si rivolgeva alla procura per conoscere la sua opinione³⁷.

Calenda, informando della vicenda il Guardasigilli, scriveva che, in seguito all'approvazione della nuova legge da parte del Parlamento, l'autorità politica non poteva attribuire al ministero dell'Interno la facoltà di inviare, *suo jure*, «a domicilio coatto coloro che *pro avviso* erano reputati contravventori». Ricordava che le norme recenti, sottraendo al giudizio del magistrato i contravventori all'ammonizione, avevano affidato la competenza al parere di una Giunta. Di fronte alla mancata applicazione dei provvedimenti eccezionali, «l'invio a domicilio

³⁵ AP, CD, *Discussioni*, pp. 4141 ss, 12 giugno 1875, Tajani.

³⁶ AP, CD, *Discussioni*, pp. 4321-4326, 15 giugno 1875, Minghetti.

³⁷ *Arbitri e illegalità*, in «L'Amico del Popolo», 28 giugno 1875.

coatto di un ammonito, non preceduto dalla condanna quale contravventore, costituirebbe oggi un fatto non legittimo»³⁸. Calenda, accolte le lamentele degli avvocati palermitani, chiedeva poi al Guardasigilli di non dar corso alle proposte per l'invio a domicilio coatto di ammoniti non dichiarati irrevocabilmente contravventori dal magistrato e di sollecitare le autorità politiche locali affinché si astenessero nell'avvenire da siffatte proposte.

Il ministro dell'Interno, compiute le opportune indagini, riferì al Guardasigilli che poche erano state le persone non ammonite inviate a domicilio coatto e che appartenevano solamente alla provincia di Messina e di Palermo. Ricordò che quei provvedimenti, considerati opportuni anche dall'opposizione parlamentare, nell'anno precedente avevano colpito duramente le bande armate di Palermo e la «camorra» di Messina, «che si imponeva con il coltello sui mercati e in ogni sorta di contrattazione»³⁹. Incoraggiato dai colleghi e dalle esplicite dichiarazioni favorevoli del ministero di Grazia e Giustizia, Cantelli riconosceva di aver fatto ricorso a quei mezzi anche nell'anno corrente, ma, essendo in discussione alla Camera il progetto di legge, prevedeva di legalizzare i provvedimenti adottati. Pertanto non si era assunto la responsabilità di rimettere in libertà «ad un tratto tanti tristissimi individui». «In tal caso – terminava la lettera – sarebbe da esaminare se non convenisse meglio lo applicare senz'altro la recente legge nei circondari minacciati, con la quale applicazione si avrebbe modo di rendere legale la condizione degli individui che fosse pericoloso prosciogliere dal domicilio coatto. Gradirò in proposito il savio parere dell'E.V.»⁴⁰.

Pur di mantenere a domicilio coatto gli individui pericolosi, l'autoritario Cantelli era orientato a far ricorso alla nuova legge approvata dal Parlamento. Il Guardasigilli, contrario a questa linea, ancora una volta affermò che non bastava una dichiarazione amministrativa di contravvenzione, essendo stato «contrario a siffatta interpretazione e nel Consiglio dei ministri e nella corrispondenza tra i due ministeri sopra questa materia». Pertanto, gli individui mandati a domicilio coatto non potevano

³⁸ ACS, MGG, MAP, b. 37, Calenda a Vigliani, Palermo, 29 giugno 1875.

³⁹ Ivi, Cantelli a Vigliani, Roma, 16 luglio 1875.

⁴⁰ *Ibid.*

essere mantenuti in una condizione che «purtroppo contrastava alla disposizione della legge [*cancellato*: se può essere giustificata dal lato politico, non può essere dimostrata legale]». Infine il Guardasigilli scriveva al collega che quanto all'applicazione della nuova legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza, dopo le dichiarazioni fatte in Parlamento e le deliberazioni prese in Consiglio dei ministri, non restava che sorvegliare diligentemente e valutare «nuovi fatti che attestassero quella recrudescenza nello stato della sicurezza pubblica alla quale era stata subordinata l'attuazione dei provvedimenti medesimi»⁴¹. Vigliani, seguendo la delibera del Consiglio dei ministri, era contrario all'applicazione della nuova legge durante la presenza in Sicilia della Giunta per l'inchiesta parlamentare.

Dopo aver sollevato questo contrasto tra il Guardasigilli e il ministro dell'Interno, il procuratore Calenda non poteva più restare a Palermo. La nomina di un nuovo prefetto e il trasferimento del magistrato in altra sede saranno perfezionati nel novembre del 1875. Una settimana prima di lasciare Palermo, il procuratore, sentito dalla Giunta per l'inchiesta parlamentare (il 9 novembre 1875), dichiarò ai commissari che fin dal suo insediamento aveva cercato di conciliare i rapporti tra magistratura e politica e che dopo una breve tregua «le cose erano tornate come erano, perché c'era chi si sentiva minato continuamente da qualche altro». Ribadì che la magistratura aveva fatto il suo lavoro con coraggio nel settore delle ammonizioni, comminando la pena all'80% dei denunciati, chiese l'invio di personale per i servizi amministrativi e suggerì di migliorare la condizione economica dei funzionari. Calenda infine, con serenità ed equilibrio, così giustificò le ragioni che lo avevano portato a chiedere al governo provvedimenti eccezionali: «Quando il male viene in cancrena – sosteneva – bisogna distruggerlo. [...] E questo rimedio io non poteva riguardarlo sotto un aspetto ordinario, perché tutti quanti hanno la coscienza di ritenere che la questione di pubblica sicurezza in Sicilia non si può guarire solo migliorando l'amministrazione della giustizia»⁴². Congedan-

⁴¹ Ivi, Vigliani a Cantelli, Roma, 20 luglio 1875

⁴² ACS, 1969, *L'inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-1876)*, a cura di S. Carbone e R. Grispo, con introduzione di L. Sandri,

dosi dai commissari auspicava che, per evitare un aumento dei reati con l'arrivo dell'inverno, fosse applicata la nuova legge di pubblica sicurezza. Di fronte agli abusi e alle illegalità delle autorità politiche nella gestione dell'ordine pubblico e del domicilio coatto, Calenda trovava più conveniente una legalizzazione degli strumenti repressivi. Ribadirà questa convinzione due decenni dopo, quando Crispi lo avrebbe chiamato alla guida del ministero di Grazia e Giustizia.

Abbreviazioni

AP=Atti Parlamentari
ACS=Archivio Centrale dello Stato
ASP=Archivio di Stato di Palermo
CD=Camera dei Deputati
MAP=Miscellanea Affari Penali
MGG=Ministero di Grazia e Giustizia
MIG= Ministero Interno Gabinetto;
PG=Prefettura Gabinetto
PS=Pubblica Sicurezza
b.=busta
f.=fascicolo

Bibliografia

ACS, 1969, *L'inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-1876)*, a cura di S. Carbone e R. Grispo, con introduzione di L. Sandri, vol. I, Bologna: Cappelli.
ALATRI PAOLO, 1954, *Lotte politiche in Sicilia sotto il Governo della destra (1866-1874)*, Torino: Einaudi.
AMATO G., 1967, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano: Giuffrè.
BASSI ANGELINI C., 1983, *Gli «accoltellatori» a Ravenna (1865-1875): un processo costruito*, Ravenna: Longo.
BERSELLI ALDO, 1956, *Gli arresti di villa Ruffi. Contributo alla storia del mazzinianesimo*, Milano: G. Intelisano.
-----, 1997, *Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l'Unità*, Bologna: Il Mulino.

vol. I, Bologna: Cappelli, pp. 355-372, udienza del 10 novembre 1875, Vincenzo Calenda.

- BORSANI GIUSEPPE, 1868, *Discorso inaugurale letto alla Corte di appello di Palermo il 5 gennaio 1868*, Palermo: Tip. di F. Barravecchia.
- BRANCATO FRANCESCO, 1956, *La Sicilia nel primo ventennio del Regno d'Italia*, Bologna: C. Zuffi.
- CALENDA VINCENZO, 1874, *Dell'amministrazione della giustizia nell'anno 1873. Relazione letta all'assemblea generale della Corte di Appello di Palermo il 5 gennaio 1874*, Palermo: Tip. di G. Barravecchia.
- CD, 1981, *I moti di Palermo del 1866. Verbali della Commissione parlamentare di inchiesta*, a cura e con introduzione di M. Da Passano, Roma: Archivio Storico.
- CORSO GUIDO, 1979, *L'ordine pubblico*, Bologna: Il Mulino.
- FAENZA LILIANO, 1974, *Il convegno di Villa Ruffi. Tra repubblica e anarchia*, Rimini: Guaraldi.
- FARACI ELENA GAETANA, 2011, "Prefetti e magistratura nella rivolta di Palermo del 1866", in *Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica*, XIX, pp. 67-121.
- , 2013a, *I prefetti della Destra storica. Le politiche dell'ordine pubblico in provincia di Palermo (1862-1874)*, Acireale-Roma: Bonanno.
- , 2013b, *Il caso Tajani. Storie di magistrati nell'Italia liberale*, Acireale-Roma: Bonanno.
- FIGLIO CARLO, 1988, "Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica", in *Studi storici*, XXIX, 2, pp. 421-436.
- FOZZI DANIELA, 2010, *Tra prevenzione e repressione. Il domicilio coatto nell'Italia liberale*, Roma: Carocci.
- GRISPO FRANCESCA, 1988, *Vincenzo Calenda di Tavani magistrato e ministro del Regno d'Italia*, in *I magistrati italiani dall'Unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, a cura di P. Saraceno, Roma: Carucci Editore.
- INTERDONATO GIOVANNI, 1865, *Inaugurazione dell'anno giuridico 1865-66*, Palermo: Stab. Tip. di F. Lao.
- Le carte di Giovanni Lanza*, 1938, a cura di Cesare Maria De Vecchi di val Cismon, vol. VI (1870, settembre-dicembre), Torino: Tip. Miglietta Milano & C.
- LUCCHINI LUIGI, 1881, "Sull'ammonizione e sul domicilio coatto secondo la vigente legislazione italiana", in *Annali di statistica*, serie II, XXV.
- MANACORDA GASTONE, 1953, *Il movimento operaio italiano attraverso i suoi Congressi: dalle origini alla formazione del Partito socialista (1853-1892)*, Roma: Ed. Rinascita.
- MARINO GIUSEPPE CARLO, 1986, *L'opposizione mafiosa. Mafia Politica Stato Liberale*, Palermo: S.F. Flaccovio, II ed.

MASCILLI MIGLIORINI LUIGI, 1974, "Il mondo politico meridionale di fronte alla legge di Pubblica Sicurezza del 1875", in *Rivista storica italiana*, XCI, 4, pp. 724-752.

MEREU ITALO, 1975, *Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia liberale (1852-1894)*, in *Le misure di prevenzione*, Milano: Giuffrè.

PEDIO TOMMASO, 1964, *Domicilio coatto*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano: Giuffrè.

PETRINI DAVIDE, 1996, *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure 'praeter delictum'*, Napoli: Jovene Editore.

PEZZINO PAOLO, 1992, *La congiura dei pugnalatori*, Venezia: Marsilio.

RENDA FRANCESCO, 1984, *Storia della Sicilia dal 1860 al 1970*, vol. I, *I caratteri originari e gli anni della unificazione italiana*, Palermo: Sellerio.

SARACENO PIETRO, 1979, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione*, Roma: Edizioni dell'Ateneo.

SBRICCOLI MARIO, 1987, "Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini, 1874-1900", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XVI, pp. 105-183.

SCICHLONE GIUSEPPE, 1952, *Documenti sulle condizioni della Sicilia dal 1860 al 1870*, Roma: Edizioni dell'Ateneo.

VENTURINI FERNANDO, 2010, "Luigi Lucchini, magistrato e politico", in *Studi storici*, LI, pp. 881-934.

Abstract

LA MAGISTRATURA E IL DOMICILIO COATTO SOTTO I GOVERNI DELLA DESTRA STORICA

(THE JUDICIARY AND THE USE OF HOUSE ARREST BY THE HISTORICAL RIGHT GOVERNMENTS)

Keywords: Political authorities, Judiciary, Exceptional measures, Usage of house arrest, Public security law.

The use of house arrest, that originally was an exceptional measure and then became part of the public security law in 1865, was a tool to control dangerous people in the first post-unification decades. In this essay, the author, through the use of archival sources, laws and debates in Parliament, looks over the application of house arrest, especially in Sicily, and the conflicts that arose in this regard between the political authorities and judiciary.

ELENA GAETANA FARACI
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
elenagaetanafaraci@libero.it

EISSN 2037-0520

CARLO MORGANTI

GIANNI BAGET BOZZO: IL SOSTRATO CULTURALE DELL'ITINERARIO POLITICO

Introduzione

Gianni Baget Bozzo (Savona, 8 marzo 1925 – Genova, 8 maggio 2009) è una delle figure più interessanti e meno studiate della politologia contemporanea italiana¹. Politico militante, pubblicista, politologo, teologo e sacerdote dal 1967, vive in pieno le vicende tormentate e i mutamenti che segnano la vita politica dell'Italia repubblicana².

¹ Per le notizie biografiche su Gianni Baget Bozzo cfr. il sito del centro Studi Gianni Baget Bozzo, all'indirizzo www.giannibagetbozzo.it, ultima consultazione 8.1.2015, Camaiora (2009) e Tassani (2011). Riferimenti autobiografici relativi al percorso politico e spirituale e agli studi teologici – conclusisi con la Laurea in teologia conseguita presso l'Università Lateranense nel 1966 – si trovano anche in Baget Bozzo (1979) e in Baget Bozzo (1982). Ad oggi è scarsa, invece, la letteratura secondaria inerente l'opera di Gianni Baget Bozzo, limitandosi questa, per lo più, a qualche citazione in studi sulla storia partitica italiana e della Democrazia cristiana in particolare, cfr. ad es. Leonardi (1973), Sani (2004). Per contributi più dettagliati e specificatamente dedicati a Baget Bozzo cfr. Tassani (2008) e Tassani (2010).

² La bibliografia di Gianni Baget Bozzo consta di decine di scritti, tra volumi, articoli e saggi su riviste, periodici e quotidiani. Tra questi, circa una produzione propriamente politica, conviene segnalare *Cristianesimo e ordine civile e Il Cristianesimo nell'età postmoderna*, entrambi del 1962; *Chiesa e utopia*, 1971; *Il partito cristiano al potere: la DC di De Gasperi e di Dossetti 1945-1954*, del 1974, e *Il partito cristiano e l'apertura a sinistra: la DC di Fanfani e di Moro 1954-1962*, del 1977; *Il partito cristiano, il comunismo e la società radicale*, 1977; *I cattolici e la lettera di Berlinguer*, 1978; *Tesi sulla DC. Rinasce la questione nazionale*, 1980; *Cattolici e democratici. Un'esperienza politica italiana*, del 1994; *L'intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004*, del 2004. A questi va aggiunta la collaborazione con numerose riviste e testate giornalistiche, dal cattolico "Il Quotidiano" a "L'Ordine Civile", dalla tambroniana "Lo Stato", diretta dal 1960 all'autunno 1961, alla rivista teologica genovese "Renovatio", alle più recenti collaborazioni con Repubblica, Panorama, Il Giornale. Gli articoli apparsi su Repubblica sono stati anche rieditati in buon numero nel 2001 nel volume *Come sono arrivato a Berlusconi. Dal PSI di Craxi a Forza Italia. Fede, Chiesa e religione*. Circa gli scritti di carattere teologico, si possono inoltre segnalare *La Trinità*, del 1980, il suo celebre *L'anticristo*, del 2001, *I tempi e l'eterno. Intervista su un'esperienza teologica*, 1988, *Dio e l'Occidente: lo sguardo nel divino*, 1995, *Il Dio perduto*, 1999,

Figlio di una ragazza madre di origini catalane, cui deve il primo cognome, è adottato dagli zii italiani a Genova, dove vive la sua fanciullezza e affronta gli studi ginnasiali. Nel 1945, ventenne, quando già la guerra volge al termine, prende parte alla resistenza all'invasione tedesca aderendo alle formazioni partigiane di ispirazione cattolica.

All'indomani del conflitto, il giovane studioso è pienamente coinvolto all'interno della neonata Democrazia Cristiana – esponente delle correnti del nord contro il moderatismo di quelle romane al congresso Dc di Assisi del 1947, redattore brillante di "Cronache sociali", diretta da P. E. Taviani – anche se l'esperienza è destinata a durare non più di una decina d'anni; nel 1956, Baget Bozzo abbandona il partito³. Delusione politica. E' il momento in cui, nel politico e futuro sacerdote Gianni Baget Bozzo, emerge sempre più nettamente la critica all'ideologizzazione della politica, che si affianca a sua volta alla critica all'unità dei cattolici in politica e a quello che egli definisce centrismo ideologico della Dc. A fronte del nulla culturale che avverte nel paese e nei suoi governanti, egli predica un ritorno a valori autenticamente cattolici; all'indecisione e al temporeggiare della partitocrazia nel regime democristiano il Savonese oppone l'attribuzione all'esecutivo della reale capacità di governare, di prendere decisioni, di agire. Ogni sospetto di velato autoritarismo è allontanato dalla sua stessa storia personale, che lo vede avverso tanto a regimi autoritari di destra quanto di sinistra. La predilezione per la capacità decisionale del corpo governante rimarrà tuttavia una caratteristica della sua analisi politica e un obiettivo della sua militanza partitica.

Mistica d'Oriente e Occidente oggi, 2001, *Vocazione: mistica e libertà*, 2005. All'Occidente e ai suoi rapporti con la cultura islamica sono dedicati *Di fronte all'Islam. Il grande conflitto*, 1980, *L'Europa nel declino degli imperi: dopo Yalta, la Germania?*, del 1990; *L'impero d'Occidente. La storia ritorna*, 2004.

³ Continuerà invece l'attività di pubblicista legato agli ambienti democristiani, cfr. la nota precedente e Tassani (2011: 18), «Baget è disilluso dalla politica politicante, che vede sperimentare a Genova come a Roma: partecipa ancora a iniziative Dc, con il movimento giovanile ora guidato da Celso Destefanis, con la Scuola di formazione per giovani alla Camilluccia, diretta da Franco Salvi, con rapporti con gruppi giovanili vivaci, come quello di Perugia, ma deve constatare nella Dc l'emersione strutturata delle correnti come copertura d'interessi parziali. Frequenta ancora amici del giro dossettiano, come La Pira e Lazzati».

2. Tra il rinnovamento nella Chiesa e l'immobilismo nella politica

Nel 1962, quando il trentasettenne Gianni Baget Bozzo non ancora sacerdote pubblica un volumetto dal titolo *Cristianesimo e Ordine civile* (Baget Bozzo 2011 [1962]), cui fa seguire *Il Cristianesimo nell'età postmoderna* (Baget Bozzo 1962), sta per aprirsi ufficialmente il Concilio Ecumenico indetto da Giovanni XXIII. Nella politica italiana, dopo la drammatica esperienza del governo presieduto da Fernando Tambroni e dopo le dimissioni, nel febbraio del 1962, del monocoloro guidato da Amintore Fanfani, la prospettiva politica della Dc al potere sembra essere ormai solamente quella del centro-sinistra, con l'allargamento della maggioranza governativa al Partito Socialista⁴.

Baget Bozzo ottiene in quegli anni da Luigi Gedda la direzione del quindicinale "L'Ordine Civile", la cui nascita coincide con la cessazione dell'esperienza della rivista "Il Dibattito politico", sostenuta indirettamente dal Pci allo scopo di mantenere un canale aperto tra ambienti di sinistra e mondo cattolico. Nell'editoriale pubblicato sul primo numero, il Savonese si preoccupa, nel dare una definizione precisa di ordine civile, di collegarla, moralmente, all'insegnamento del cristianesimo e, storicamente, all'identità risorgimentale. Per lui ordine civile significa «l'ordine proprio dell'uomo che solo in società vive bene, nella totalità del significato di questa parola [...] nell'ordine civile l'individuo dimentica ciò che è particolare e materiale e trova la dignità dello spirituale e dell'universale» (Baget Bozzo 1959)⁵. L'analisi di Baget Bozzo rivela una netta avversione

⁴ Cfr. Tamburrano (1990), Di Loreto (1993), Voulgaris (1998). Critico sui risultati politici ed economici effettivamente raggiunti dal centro-sinistra organico e Scoppola (1997).

⁵ Il passo continua poi così: "Un cristiano trova questa legge della natura nello stesso ordine della Vita Incarnata cui è chiamato a partecipare. Noi vogliamo tornare a questo senso della dignità della vita civile che è il filo d'oro della nostra storia ed il vero senso in cui si potè parlare di Risorgimento d'Italia nel secolo scorso: quando l'alta predicazione mazziniana, la feconda idealità pratica di Cavour, la santa fedeltà di Pio IX a ciò che era più alto nella natura e nella società civile, diedero alla storia d'Italia di rivivere, purtroppo effimeramente per la lacerazione e la contraddizione delle diverse verità, per la loro in comunicazione, un nuovo momento universale della sua storia. È a questo antico e semplice concetto in cui Classicità, Cristianesimo, Risorgimento comunicano, in cui

all'ideologia comunista e ad ogni possibilità di collaborazione tra cattolici e comunisti, in stretta concordanza di posizioni con l'Arcivescovo genovese, il Card. Giuseppe Siri. Nello stesso senso si esprime anche il capitolo VI di *Cristianesimo e ordine civile*, intitolato "Il problema comunista". In entrambi gli scritti la questione appare scissa in almeno due aspetti: uno religioso ed uno socio-politico, quello fonte di preoccupazioni, questo oggetto di particolare attenzione. Tanto per il Cardinale Arcivescovo quanto per quello che diverrà il suo teologo di riferimento nella diocesi, infatti, sembra che il comunismo sia da temere, e dunque da affrontare, soprattutto per la questione dell'ateismo che esso reca inevitabilmente con sé, mentre degli aspetti più pratici occorrerebbe preoccuparsi meno, potendo questi essere affrontati, e risolti, da prospettive economiche e politiche ben distanti da quelle espresse da parte marxista⁶.

Le posizioni anticomuniste di Baget Bozzo sono nette. Per lui, che definisce il comunismo come «un nuovo, più vasto e terribile caso della prosperità dell'empio» (Baget Bozzo 2011 [1962]: 107)⁷, la sola possibilità di un governo di centro-sinistra do-

si ha quindi la vera unità della storia d'Italia che ci rifacciamo, dicendo Ordine civile". Cfr. anche Baget Bozzo (2011 [1962]: 39).

⁶ Nel 1948, nella lettera pastorale all'Arcidiocesi, l'Arcivescovo genovese Giuseppe Siri (1906-1989) aveva posto le basi per un'analisi della realtà socio-politica della città di Genova che troverà ampio spazio nel dibattito cittadino. Il prelato, alla vigilia delle elezioni politiche italiane del 18 aprile 1948, quelle che hanno decretato il successo della Democrazia Cristiana sul Fronte popolare, non accennava neppure all'imminente tornata elettorale, a differenza di molti altri Vescovi italiani. Egli trattava dell'attualità politica e del pericolo comunista, sentito come tale e come sempre più imminente dalle gerarchie ecclesiastiche e da settori ampi della società civile. Lo faceva da un punto di vista religioso, prima che politico. Siri separava infatti la questione che più lo interessava, quella dell'ateismo materialista delle dottrine marxiste, da quella socio-economica, espressa nei programmi elettorali del Fronte popolare. Su Siri cfr. Lai (1993), Doldi (2006), Buonasorte (2006), Gheda (2009).

⁷ E' significativa la valenza negativa che Gianni Baget Bozzo attribuisce alla dottrina comunista. Il Savonese ritiene che essa fondi se stessa nella libera possibilità dell'uomo di negare le ragioni della sua natura. Il marxismo monista e materialista si contrapporrebbe, infatti, a tutto ciò che può invece dirsi proprio dell'umanesimo: il mondo del soggetto e della libertà, dell'individuo e della diversità. Eppure questa contrapposizione essenziale, così evidente per Baget, non sembra trovare seguito, né in teoria né nella prassi. Anzi, non v'è alcun dubbio che "tutto il mondo della cultura e della filosofia moderna [tenda] ad essere egemonizzato dal marxismo". La risposta che egli dà a questa incongruen-

vrebbe suscitare da parte cattolica una forte mobilitazione in senso contrario; il che sembrerebbe evocare un ritorno, in altri termini, del movimentismo cattolico nel senso inteso da Luigi Gedda, nel frattempo tornato, dal 1959, dopo aver lasciato la direzione dell'Azione Cattolica, alla guida dei Comitati Civici. Per Baget Bozzo questi dovrebbero, a loro volta, «vivere ed esprimere proprio quei valori popolari che la Dc, in mano ai tesserati e alle correnti, ricorda solo al momento delle elezioni, riducendo strumentalmente i cattolici a suo elettorato» (Tassani 2011: 21). Da un lato, dunque, il sentimento profondamente democratico del savonese chiede di non ridurre l'elettorato cattolico a mero strumento di cui servirsi nel solo momento elettorale, volendolo invece coinvolgere in maniera più diretta nella gestione della cosa pubblica, in evidente chiave antimarxista; dall'altro, sembra che l'iniziale adesione giovanile alla Democrazia cristiana, terminata nel 1956, quando ha trentun anni, sia ormai un ricordo del passato, così come le sue posizioni di adesione alla corrente dossettiana (cfr. Baget Bozzo 1979, Galavotti 2011)⁸. In generale, l'atteggiamento della Chiesa nei confronti delle dottrine comuniste e del Pci nel secondo dopoguerra, improntato ad un rigido clima di scontro, è reso efficacemente dalla sfiducia che l'episcopato italiano nutre nei confronti di Palmiro Togliatti, segretario del Pci, e dai toni duri delle lettere che i Vescovi inviano al riguardo alle parrocchie delle rispettive diocesi (cfr. Sani 2004: 230)⁹. Prove di disgelo tra mondo cattolico e mondo comunista¹⁰ lasciano Gianni Baget Bozzo indifferente al clima di distensione che le sinistre vorrebbero inaugurare nel paese. Il Savonese continua a lamentare il carattere assoluto e totalitario del comunismo, legato al suo stesso ateismo, non

za risiede nella natura essenzialmente negativa che attribuisce all'umanesimo, natura negativa che dunque rende solo apparente l'antitesi tra marxismo e umanesimo, per dimostrarsi invece elemento comune ad entrambi. Per tutto questo cfr. Baget Bozzo (2011 [1962]:109).

⁸ Sul periodo dossettiano di Gianni Baget Bozzo cfr. anche le note autobiografiche in Baget Bozzo (2004b).

⁹ Sani evidenzia anche l'interesse che potrebbe suscitare uno studio approfondito della cultura politica dell'episcopato italiano negli anni immediatamente successivi al termine del conflitto.

¹⁰ Nel marzo del 1963, in un discorso al Teatro Duse di Bergamo, Palmiro Togliatti auspica una collaborazione proficua tra cattolici e comunisti.

riuscendo a comprendere l'incapacità generale di coglierne gli aspetti terrificanti.

Esiste un potere ateo e tirannico – scrive – il primo potere costituito formalmente sulla negazione di Dio, il più tirannico dei poteri, che non toglie all'uomo solo la libertà politica, ma quella di credere, di pensare, di essere secondo coscienza; e questo potere è calmo e sicuro: i suoi avversari siano confusi e non esso, spauriti e non esso; esso è cinico e tiranno, calpesta la libertà dei popoli e viene accettato invece dall'opinione mondiale come un liberatore di popoli; riesce a far condannare altri per atti che esso stesso compie. Questo immenso bilancio di successi, cui ora si aggiunge la conquista dei cieli, importante per il suo valore simbolico, è una prova per molte fedi e per molte coscienze (Baget Bozzo 2011 [1962]: 107).

Così Baget Bozzo risponde all'adesione più o meno diretta, negli anni Sessanta, di larghi settori della comunità organizzata cattolica alle dottrine marxiste, in quanto complementari alle norme evangeliche, quando non del tutto sostitutive delle stesse. Queste comunità, che prendono forma istituzionalizzata sul finire del decennio, e che per la radicalità delle scelte di vita dei propri aderenti divengono note col nome di comunità di base, sorgono numerose in Italia. Particolarmente a Genova, la città di Baget Bozzo, a Firenze e a Roma, dove il caso dell'Abate di San Paolo fuori le mura, Giovanni Franzoni, che abbandona il sacerdozio resta emblematico. A Genova, Oregina e San Camillo sono nomi ben noti alle gerarchie locali, come quelli dei loro fondatori e animatori Agostino Zerbinati, Andrea Gallo, Peppino Orlando. Tutti costoro non rinnegano la dottrina marxista, vista come complemento pratico del Vangelo¹¹.

¹¹ Il fenomeno delle comunità di base può ritenersi «ampio e complesso [...] con attuazioni molto differenti», ma sicuramente «una realtà ecclesiale e culturale la cui conoscenza è fatto rilevante per chiunque voglia tenersi aggiornato sulle correnti rinnovatrici che percorrono la società italiana in questa fase di transizione», cfr. Perrenchio (1991 [1980]: 501). Il saggio contiene una ricca bibliografia sul fenomeno in questione. Sulle comunità di base cfr. anche Sciubba-Sciubba Pace (1976). Riviste d'avanguardia sono "Testimonianze" a Firenze, "Il Regno" a Bologna, "Il Tetto" a Napoli; a Genova un dipendente delle ferrovie dello Stato, Nando Fabro, dà vita nel 1946 alla rivista "Il Gallo". Sulla comunità di Oregina e sul suo fondatore cfr. Orlando (1972).

L'11 ottobre del 1962, dopo oltre quaranta mesi dall'annuncio, un già malato Giovanni XXIII inaugura la prima sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II¹². L'assise, diversamente dalle intenzioni del Pontefice, che avrebbe voluto chiudere i lavori in pochi mesi, durerà sino al 1965 e sarà conclusa dal successore del Papa bergamasco, Paolo VI. Voluto per questioni pastorali, il concilio finisce per rappresentare uno snodo fondamentale nella vita della Chiesa e della società italiana, più che per le decisioni racchiuse nelle costituzioni, per gli strascichi postconciliari. E' infatti innegabile che una certa frattura si sia insinuata tra i tradizionalisti guidati nel consesso dai cardinali Ottaviani, Prefetto del Sant'Uffizio, e Siri, Arcivescovo di Genova dal 1946, e i sostenitori di linee più morbide nei confronti della modernità, capeggiati oltre che da certi prelati italiani, alcuni dei quali originariamente appartenenti alla stessa diocesi di Siri, come l'Arcivescovo bolognese Lercaro, da teologi olandesi, belgi, tedeschi e francesi. Gianni Baget Bozzo vive con intensità l'esperienza del Concilio. Prima e più di altri coglie la rilevanza politica delle scelte conciliari, che vanno ben al di là della semplice portata pastorale o liturgica. Baget Bozzo osserva con attenzione i mutamenti nella liturgia: le lingue volgari che sostituiscono in parte – e poi, dal 1970, andando anche oltre il dettato conciliare, completamente – il latino nelle celebrazioni sono un segnale dell'importanza delle chiese locali a fronte del centralismo della curia romana. Lo stesso Concilio, secondo Baget Bozzo, rappresenta un forte elemento di rottura nella tradizione, più che della Chiesa in generale, della sua "romanità" centralista. Nello spirito dell'assise i dogmi non sono più definiti attraverso anatemi nei confronti dei miscredenti, ma tramite la capacità di presentarli quali essi autenticamente sono, verità di fede indispensabili alla salvezza dell'anima; la solitudine dell'autorità papale è mitigata dalla fraternità del collegio episcopale; l'atteggiamento difensivo della Chiesa, ancora vivo negli anni Cinquanta – quando, d'altra parte, le politiche stalinia-

¹² Sul Concilio la bibliografia è immensa. Si vedano, tra gli altri, Aa.Vv (2004), *La nazione cattolica: Chiesa e società in Italia dal 1958 ad oggi*, Milano: Guerini; Siri (1983); Alberigo-Jossua (1985); Alberigo (1995-2001). I documenti conciliari si trovano in *I documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, 1967*, Padova: Gregoriana, 1967.

ne non lasciano altra via da seguire – è mutato in avvicinamento alle altre confessioni cristiane e alle altre religioni.

Nelle tensioni che muovono i padri conciliari, Gianni Baget Bozzo vede il tentativo di una rivoluzione culturale all'interno della Chiesa Cattolica, che egli legge come introduzione dell'utopia all'interno del linguaggio cattolico, in un crescendo di modificazioni che lega teologia e politica sino all'esperienza latinoamericana della teologia della liberazione, duramente avversata dalla Chiesa romana in quanto esperienza puramente politica travisante un autentico riferimento religioso, ma, in realtà, religiosa proprio in quanto politica.

Il Vaticano II – scriverà trent'anni dopo quei giorni – aveva attualizzato l'idea che il popolo teoforo cambia la storia e la cambia in funzione dei criteri universali: aveva cioè introdotto l'utopia all'interno del linguaggio cattolico. In questo modo era inevitabile che la rivoluzione culturale avvenisse anche, con una sua forma propria, nel mondo cattolico. Ciò conduce alla perdita della fede in coloro che aderiscono alla nuova utopia come nuova religione, ma ha anche influenza su coloro che pensano la rivoluzione culturale come una rivoluzione nella Chiesa cattolica, e quindi come l'attuazione del Concilio. È la congiunzione tra il Vaticano II e il '68 che dà luogo a una vasta crisi interna nella Chiesa (Baget Bozzo 2004b: 130-131)¹³.

È uno sguardo retrospettivo a guidare il teologo in queste riflessioni. Solo a posteriori il quadro gli appare infatti chiaro. E il quadro dipinto da Baget è quello di un intreccio tra Cattolicesimo e comunismo, un comunismo, tuttavia, non più marxista o leninista, ma profondamente utopico nella sua visione del mondo.

L'utopia comunista si fonda sul presupposto di una mancanza sostanziale di forze morali dell'Occidente, che il logoramento in Vietnam avrebbe solamente certificato, e sulla volontà

¹³ In questo senso, la ventata innovatrice del concilio sarebbe preparatoria addirittura del '68: "Il Concilio ebbe certo la sua parte anche nel formarsi dello spirito del '68 perché diede valore alla spontaneità, alla creatività, alla libertà. Ciascuno poteva parlare secondo il suo desiderio e la sua coscienza: riformando se stessa la Chiesa cattolica aveva contribuito a riformare lo spirito del secolo", cfr. *Il concilio di Ratzinger*, Repubblica, 3.8.1988, in Baget Bozzo (2001: 248). Cfr. a questo proposito anche Tassani (2010).

di mutamento dei «ruoli sociali definiti dalla biologia e dalla storia [come se] l'utopia potesse cambiare i corpi e i costumi come cambiava le menti» (Ivi: 132); l'utopia nel cattolicesimo motiva la liberazione del singolo dalle coercizioni delle istituzioni ecclesiastiche e si concreta in una costante opera di desacralizzazione della stessa azione liturgica, la cui riforma in chiave informale non può che essere inserita in questo quadro. L'intreccio tra cattolicesimo e comunismo appare paradossale nella sua stessa origine. In *Chiesa e Utopia*, del 1971 (Baget Bozzo 1971), in cui analizza il nesso tra cristianesimo e ateismo politico, Baget Bozzo evidenzia come quest'ultimo, pur tipico della tradizione marxista, di fatto nasconda al proprio interno un problema religioso, e specificatamente cristiano, creato non dalle «deficienze pratiche dei cristiani come tali, ma [dal] loro venire meno al compito di pensare e vivere fino in fondo il nucleo essenziale del cristianesimo» (ivi: 6). Richiama Hegel, che, fondando a suo tempo una prospettiva teoretica in cui la stessa ragione diviene attività pura, ne aveva determinato un'immanenza assoluta in termini che si possono definire cristiani e negatori al contempo di ogni trascendenza. Così «il cristianesimo per la prima volta diventava filosofia e la filosofia cristianesimo: ma il primo vi perdeva la trascendenza e la grazia, la seconda l'universalità e la stabilità» (ivi: 8). L'influenza hegeliana, per il tramite di Marx, risulta rivoluzionaria tanto sul piano della filosofia quanto su quello della politica. Una ragione che diviene eminentemente prassi, di contro all'ideale poetico proprio del cristianesimo, rinnova i termini tradizionali della letteratura politica. Non si tratta qui di un'ennesima forma di machiavellismo, con la separazione della politica quale scienza autonoma da ogni forma di morale o religiosità. Si tratta invece, secondo il teologo savonese, di un tentativo che cerca di fare della ragione un principio rivoluzionario. Se in Hegel l'unità di filosofia e storia veniva usata per affermare la razionalità dell'evento storico, in Marx l'unità di teoria e prassi veniva usata non per interpretare il mondo, ma per cambiarlo, cioè per raggiungere l'unità di filosofia e storia. Così è possibile il paradosso che sta alla base dell'intreccio tra cristianesimo e comunismo:

se vi è una cultura in cui l'ideale razionalista consegue una potenza sociale mai prima raggiunta, è proprio la società sovietica. La dittatura

del razionalismo nella forma dell'ideologia è formalmente assoluta: il razionalismo non ha mai soggiogato a tal punto il potere politico. Peraltro, l'ideologia sovietica non è quasi mai esprimibile criticamente: essa può esistere ormai solo come dogma pubblico, cioè nella forma culturalmente e storicamente più avversata dal grande razionalismo del Seicento e del Settecento con cui l'ideologia marxista-leninista si pose in continuità [...] proprio chi nega l'esistenza di una verità teoretica universale giunge a imporre un dogma pubblico, che ha come unico suo presupposto d'intelligibilità una verità teoretica universale (ivi: 11-12).

L'allontanamento da ogni forma di individualismo che diviene il tratto dominante di questo rinnovato razionalismo dogmatico si traduce nel bisogno di comunione tipico della società degli anni Sessanta e Settanta. E non sembra trattarsi, secondo Baget Bozzo, di mero fatto generazionale, ma dell'esito finale di quella decadenza morale dell'Occidente, individualista, radicale e tardo borghese (Cfr. Baget Bozzo 1978b; Baget Bozzo 1980) che consente e favorisce la fuga della società nell'utopia. *Der Untergang des Abendlandes* (Spengler 1981⁴ [1918-1922]), uscito sul principio degli anni Venti, tratteggiava una rappresentazione immaginifica della crisi dell'Occidente. Cinquant'anni dopo, tale crisi ha trovato finalmente dimora nella società europea.

Da quest'angolo visuale – scrive Baget Bozzo – i fenomeni più disparati trovano unità: ciò che si cerca nella comunità, ciò che si cerca nell'evasione, è l'uscita dalla prigione dell'io, della razionalità e dell'etica del dovere. Il mondo dei valori umanistici, comprensivi nella loro forma storica di tutto un insieme di dati tradizionali, è globalmente contestato (Baget Bozzo 1971: 15). Inoltre,

il comunismo, veicolando l'eresia cristiana, poteva agire all'interno della Chiesa [...] l'influenza del comunismo sulla Chiesa avvenne dunque a partire da un'affinità con un fatto reale che faceva appello a motivi spirituali, viventi nella tradizione cattolica. Come accade a ogni eresia essa sovverte la verità, ma ne pone in luce aspetti non evidenti. L'influenza del comunismo sul cattolicesimo avvenne per via di affinità tra pensieri che il comunismo aveva mutuato dal cristianesimo, ponendosi come il suo superamento e la sua realizzazione. Il processo avvenne gradualmente prima a livello popolare, poi a livello teologico e

culturale. Esso fu così evidente che cambiò la cultura cattolica: ciò prese una forma solenne nel Concilio Vaticano II (Baget Bozzo 2004b: 93).

Secondo Baget Bozzo la teologia della liberazione latinoamericana fornisce uno spunto ulteriore di riflessione sul concetto di teologia politica. Là dove il marxismo non è stato letto e vissuto come lotta di classe, esso è stato interpretato solo nei suoi aspetti più squisitamente dottrinari, espressi con un linguaggio facilmente assimilabile a quello teologico. Così è stato possibile, per Baget Bozzo, che una dottrina politica profondamente avversa al fenomeno religioso diventasse al contempo la base per una precomprensione della realtà da un punto di vista invece autenticamente religioso e il presupposto culturale per la rivoluzione sociale. La teologia si fa politica o, anzi, diviene politica pura non quando si secolarizza, ma quando è il secolo che si volge al concetto teologico per legittimarsi di fronte al mondo, non per convenienza, apparentemente, ma per convinzione. E la secolarizzazione quale fine delle certezze religiose, posta a fondamento del sociale e a legittimazione del politico, diviene per contro non la fine delle religioni, ma semplicemente una loro trasformazione. Qui non è Schmitt che parla, ma la realtà dei fatti e delle condizioni di intere popolazioni che ricercano nella religione un fondamento alle proprie rivendicazioni d'ordine sociale ed economico. E lo fanno quando in Occidente, e in Italia in particolare, l'intreccio tra cattolicesimo e comunismo non approda ad una teologia della liberazione, poiché l'ambiente non lo necessita, ma, viceversa, ad una teologia che va incontro al mondo laicizzandosi, che privilegia il movimento all'istituzione, sino a divenire politica, in quel connubio che il teologo savonese continuerà a guardare con sospetto per tutta la vita.

E se pure la severità di giudizio che Baget Bozzo riserva al Concilio e al postconcilio non è coeva agli stessi – il Baget anni Sessanta si mostra infatti molto più aperto nei confronti dell'assise ecumenica (cfr. Baget Bozzo 1979: 21)¹⁴ – a questa conduce la lunga riflessione basata sull'osservazione dei risultati raggiunti dal Concilio e delle ripercussioni che questi han-

¹⁴ Baget Bozzo afferma: "io ho creduto nel Concilio sin dal primo giorno, ma l'ho capito solo dopo il '68".

no avuto tanto sulla vita ecclesiastica quanto su quella politica dell'Italia dei due decenni successivi.

In tale contesto s'inserisce una rinnovata critica all'unità dei cattolici italiani in politica. Il card. Ottaviani e papa Montini non hanno un'eguale visione del ruolo dei cattolici nella politica italiana, con il secondo che punta a mantenere l'unità dei cattolici nel partito tradizionale e il primo disposto invece a sacrificare tale unità pur di distinguere il partito realmente cattolico dai politici solo formalmente tali; Baget Bozzo sembra aderire a quest'ultima tesi, denunciando limiti e danni dell'unità dei cattolici nel partito democristiano (cfr. Baget Bozzo 1980).

Egli conia per la Dc formule nuove, "partito delle istituzioni", "partito americano", "partito tardo borghese" (cfr. Baget Bozzo 1980), ma entro tutte queste definizioni evidenzia gli aspetti negativi del modello d'azione politica tipico della Dc al potere.

Nel mondo democristiano, scrive, si danno, sul piano del modello di comportamento, dei punti di riferimento e poi, appunto, la prassi. Il criterio generale è quello della moderazione e del compromesso. Nel mondo democristiano non esiste la rigidità del diritto, dello Stato, del partito: non esiste la formalità della scienza e della tecnica. Il democristiano non trova punti o termini rigidi nel suo universo, esso è eminentemente variabile, mobile, fluttuante [...] per il democristiano la politica è prassi nel senso di mediazione tra l'evento e la scelta, tra la ragione e la fortuna machiavellica (ivi: 16).

Egli parla apertamente di regime democristiano, ascrivendogli la mediazione quale *modus* per eccellenza della decisione politica (ivi: 66).

La cultura politica democristiana rimanderebbe, a suo avviso, a una concezione del potere che subordina convinzioni e valori all'obiettivo del suo mantenimento. Baget Bozzo vede una Dc che nega se stessa per essere se stessa, che nega cioè i valori cristiani che porta nel nome per restare fedele all'"ideologia" della mediazione che la contraddistingue. Nel nome di un occidentalismo politico, con l'Occidente/Stati Uniti d'America che diviene la nuova patria, scalzando quella nazionale italiana della tradizione risorgimentale ripresa e coltivata tanto dal Fascismo quanto dall'Antifascismo, accettata infine anche da ampi

settori della sinistra, l'Italia democristiana cancella la propria memoria storica. La "questione nazionale" cara al Baget Bozzo di *Cristianesimo e ordine civile* e delle *Tesi sulla Dc* è di fatto superata.

L'uomo europeo dei nostri giorni ha purificato la sua memoria storica annullandola. Essa pure meritava di morire, perché essa stessa era stata la base dell'ecatombe degli europei. Il modello americano, democratico, razionale, efficiente, privo di ogni giudizio storico a misura europea, si presentava agli europei come occasione di rinascita, una via per diventare migliori (ivi: 42).

Alla Dc Baget Bozzo rimprovera l'inesistenza di una qualsivoglia politica culturale, che ha prodotto tra gli anni Sessanta e Settanta un'Italia «esemplarmente priva di tradizione educativa» e culturalmente e civilmente irrilevante. All'Italia manca – sostiene – la capacità di fornire al mondo, con consapevole autorevolezza, un qualsiasi «modo o stile che possa identificarsi come modo italiano di affrontare una questione» o, in altre parole, una cultura italiana viva, che non sia semplice riproposizione delle grandezze del passato. Soprattutto, però, lamenta la mancanza, nel paese e nella sua classe dirigente, di una volontà di produrre cultura, preferendo essi abbandonarsi a tradizioni estranee a quelle del patrimonio nazionale. La critica è forte anche nei confronti della cultura propriamente cattolica, già ridotta nella prassi a subcultura, marginale e tollerata, che diviene pressochè nulla, con «le migliori case editrici teologiche [che] vivono di traduzioni. Bontadini ha restituito l'Esse dei neotomisti a Parmenide ed Emanuele Severino ci ha dato come patria il nihil [...] la storia è il luogo del nulla, il pensiero storico è la negazione di Dio» (ivi: 43).

Baget Bozzo non fa mancare alla propria analisi riferimenti espliciti alla teologia. Egli in questo senso si presenta come teologo dottrinarmente ortodosso¹⁵. Sacerdote dal 1967, senza aver conosciuto la vita del seminario, è scelto da Siri quale direttore della rivista "Renovatio", che il presule pensa e vuole quale baluardo dell'ortodossia di fronte alle più "innovative"

¹⁵ Cfr. *Renovatio. Rivista di teologia e cultura*.

“Concilium” e “Communio”¹⁶. Il teologo savonese la dirigerà dal 1969 al 1978. Non pregiudizialmente contrario ad ogni iniziativa conciliare, Baget Bozzo aveva compreso appieno la grandezza di un evento che non era destinato a rimanere entro i limiti della pastorale o della dottrina cattolica, ma che aveva avuto invece una risonanza straordinaria anche in ambito politico. L’aggiornamento della Chiesa, secondo l’espressione usata da Giovanni XXIII, aveva portato con sé anche un rinnovamento delle coscienze di molti cattolici e, in un paese come l’Italia, in cui la maggioranza assoluta dei cittadini professava la religione cattolica e dove al governo restava saldamente un partito nato come braccio secolare della gerarchia ecclesiastica, ciò aveva ben presto significato anche un rinnovamento delle formule politiche. Per Baget Bozzo, la portata politica del secondo Concilio Vaticano si è vista già nei tre governi presieduti tra il 1963 e il 1968 da Aldo Moro, che, allargando i propri orizzonti e superando i tradizionali steccati ideologici, così come aveva fatto la Chiesa giovannea prima e quella paolina poi, nei confronti delle altre confessioni cristiane e delle altre religioni in generale, avevano portato al potere un partito socialista confinato per oltre sedici anni all’opposizione e dato vita a ciò che lo stesso Baget Bozzo definisce come centro-sinistra organico (cfr. anche Tamburano 1990, Di Loreto 1993).

Anticipato nella sostanza in diverse giunte comunali, il progetto politico di Moro non incontra i favori delle gerarchie ecclesiastiche, che pure lasciano fare (cfr. Scoppola 1997; Veneruso 2002). Il centro-sinistra che Baget Bozzo non concepisce neppure sul finire degli anni Cinquanta e all’inizio dei Sessanta, diviene invece per lui formula privilegiata di coalizione governativa (cfr. Baget Bozzo 1980).

3. *Dal centro-sinistra al Psi a Forza Italia: le svolte degli anni '80.*

La fine degli anni Settanta segna una frattura nella vita culturale e politica italiana; La legislazione su divorzio e aborto

¹⁶ Sulle riviste cattoliche del periodo cfr. Ceccarini (2001), Saresella (2005).

mette in luce la dicotomia tra il paese reale e l'immagine che tradizionalmente ne viene data (cfr. Chini 2009). Così come la Chiesa è scossa da fermenti innovatori al proprio interno – catechismo olandese, preti sposati – anche la politica italiana guarda a percorsi nuovi. Quello che la letteratura ha conosciuto come arco costituzionale – l'insieme dei partiti considerati operanti all'interno del sistema democratico previsto dalla Costituzione – sembra destinato ad allargarsi e la conventio ad excludendum che ha allontanato il Pci da ogni possibile velleità governativa si fa conventio ad includendum. L'azione politica della Dc pare, dunque, volgersi ad aperture marcate a sinistra, fino a voler coinvolgere nella compagine governativa il maggior partito della sinistra. Il tentativo democristiano, peraltro non interamente condiviso all'interno del partito, è interrotto nel 1978 con l'uccisione di Aldo Moro.

Negli anni Settanta il percorso intellettuale di Gianni Baget Bozzo conosce un'evoluzione marcatamente politica e matura la sua futura scelta per la militanza nel Psi. Tra il 1974 ed il 1977 dà alle stampe i due volumi de *Il Partito cristiano e l'apertura a sinistra* (Baget Bozzo 1974 e Baget Bozzo 1977). Continua l'intensa attività di pubblicista: nel 1976 inaugura la duratura esperienza di collaborazione con "Repubblica" e sino al 1978 mantiene la direzione di "Renovatio". Dall'ottobre dello stesso anno sul trono di Pietro siede Giovanni Paolo II; nel febbraio 1984 Italia e Santa Sede, per mano rispettivamente del suo Presidente del Consiglio Bettino Craxi e del Segretario di Stato di Sua Santità card. Agostino Casaroli, firmano, "in spirito di amichevole collaborazione", il nuovo Concordato, che sostituisce quello siglato da Benito Mussolini e dal card. Pietro Gasparri per Pio XI l'11 febbraio di cinquantacinque anni prima.

Per Baget Bozzo, questo significa un ulteriore segno di quell'aria nuova che spira dal Concilio per la Chiesa e dall'anomala situazione governativa per la politica italiana. Al repubblicano Giovanni Spadolini, primo Presidente del Consiglio non democristiano dal dopoguerra, succede infatti, dopo una breve parentesi fanfaniana, dal 1983, il socialista Bettino

Craxi¹⁷. Nel secondo presidente del Consiglio non appartenente alla Dc il Savonese riesce a intravedere una possibilità di superamento di quello che egli continua a considerare l'ideologismo democristiano ancora imperante (cfr. Baget Bozzo 2001).

Il 20 aprile 1984 Baget Bozzo pubblica su "Repubblica" un articolo di particolare impatto. Esso titola *La grande crisi della mediazione* e punta ad evidenziare i due più significativi eventi politici del momento: da un lato «il conflitto politico diretto tra socialisti e comunisti divenuto il contrasto dominante» della scena politica contemporanea; dall'altro la «perdita di egemonia della Democrazia cristiana, del partito della mediazione, che quasi pateticamente – ironizza – tende ancora a definirsi come tale, proprio nel momento in cui la conflittualità tiene campo» (cfr. Baget Bozzo 2001)¹⁸.

I risultati delle elezioni europee che si terranno di lì a poco, vedranno per la prima volta la Dc superata nel numero di consensi da un Pci di fatto più incredulo che entusiasta del risultato ottenuto¹⁹.

Baget Bozzo vi nota il principio di un nuovo sentiero, indicato in maniera chiara dal modo di governare del polo laico-riformista di Craxi e Spadolini²⁰, in cui per la prima volta «la norma e la regola tendono a sostituire la mediazione, la transazione, la consuetudine [ridefinendo] secondo norme classiche il ruolo del governo e quello dell'opposizione [eliminando] il compromesso storico e i residui della democrazia consociativa». Il che, ai suoi occhi, rappresenta per la Dc una sconfitta ancor più grande di quella subita nelle urne in

¹⁷ Il I Governo Spadolini resta in carica dal 28 giugno 1981 al 7 agosto 1982; il II Governo Spadolini dal 23 agosto 1982 al 13 novembre dello stesso anno; ai cinque mesi del Governo presieduto dal democristiano Fanfani, dal 1 dicembre 1982 al 2 maggio 1983, seguono, dopo le elezioni politiche per la IX Legislatura, i due Governi Craxi, rispettivamente dal 4 agosto 1983 al 27 giugno 1986 e dal 1 agosto 1986 al 3 marzo 1987. Più diffusamente cfr. Lanaro (1992).

¹⁸ "La grande crisi della mediazione", *Repubblica*, 20.4.1984.

¹⁹ Pci 33,3%, Dc 30,0%, Psi 11,2%.

²⁰ Dalle elezioni politiche del 26 e 27 giugno 1983, che vedono una forte discesa della Dc, passata dal 38,3% al 32,9%, un Pci in lieve calo poco al di sotto del 30%, il Msi al 6,8%, i socialisti all'11,4% (dal 9,8%) e i repubblicani che raddoppiano i voti della precedente tornata, sembra evincersi la fine del duopolio Dc-Pci a favore della formazione di un polo laico riformista a guida socialista, cfr. Craveri (1995).

elezioni, quelle europee, peraltro poco sentite dagli italiani e segnate comunque da un tasso di astensione notevole, superiore a quello solito delle elezioni politiche. Rappresenta infatti, secondo Baget Bozzo, una sconfitta dell'essenza stessa della missione politica democristiana, della mediazione come ideologia dominante dell'azione del partito.

Ancor più evidente, tuttavia, è la conflittualità tra Psi e Pci, destinata ad essere oggetto d'analisi più ancora della tramontante egemonia democristiana. In essa il Savonese scorge la possibilità di una gestione della crisi delle istituzioni da parte socialista, con la formazione di un polo laico riformista guidato da un Psi moderno distinto da un Pci ancora troppo ideologico, tutto arroccato in una politica che lo radica ancor più, nella visione di don Gianni, nella sua stessa essenza di partito della classe lavoratrice, ma lo allontana al contempo da quella cultura della reciproca legittimazione cui ha negli anni fatto riferimento nell'ottica di un avvicinamento al governo più volte auspicato.

Baget Bozzo vede dunque nei primi anni Ottanta un Pci forse più vicino alle sue origini, ma anche irrimediabilmente lontano non tanto dalle stanze del potere, quanto da una cultura dell'alternanza politica, che gli permetta di accettare di essere ora maggioranza ora opposizione. E ciò, per il Pci, rappresenta il paradosso di avere il maggior consenso mai ottenuto e di allontanarsi sempre più da ogni possibile maggioranza.

L'obiettivo della politica d'inizio anni '80, secondo Baget Bozzo, non deve essere quello di un centrismo obbligato, frutto di una continua opera di mediazione politica, né quello di uno sterile scontro tra anime in lotta nell'ormai vetusto schema destra-sinistra – dove peraltro il termine destra potrebbe benissimo essere sostituito da centro – ma quello della governabilità di un paese in profonda crisi istituzionale e sociale. «E tuttavia – scrive – mai come dinanzi alla sfida del declino i singoli paesi europei e l'Europa nel suo insieme hanno bisogno di governo» (cfr. Baget Bozzo 2001)²¹. Il gioco del Pci di appiattirsi su di un'opposizione sociale al governo, nel tentativo

²¹ "Perché difendo Bettino Craxi", *Repubblica*, 22.6.1984.

di costringere il Psi ad appiattirsi a sua volta sulle posizioni dell'alleato governativo democristiano, per differenziarsi dall'ex alleato comunista, paga, e lo si è visto, in termini di consenso elettorale. Tuttavia secondo Baget Bozzo è il Psi ad avvantaggiarsi di questa situazione, come risulta evidente dai risultati della tornata elettorale amministrativa del maggio 1985, dall'esito politicamente determinante come mai nella storia repubblicana (cfr. Baget Bozzo 2001)²². Qui Craxi, a discapito di uno slogan elettoralmente assai debole, "Il Psi vota per te", vince per

le ragioni che lo volevano perdente: il Paese chiede la decisione, domanda il coraggio di governare. Il Paese sa di essere in una situazione difficile, è la drammaticità della vita quotidiana che lo ricorda a ciascuno. Non occorre conoscere i dati della nostra spesa pubblica per capire che un modo di governare (risolvendo le tensioni mediante l'effusione del denaro pubblico, creando attorno ad esso una rete privilegiata di non gratuito patrocinio) è finito. Il voto clientelare ha ancora avuto molto peso in queste elezioni, ma il senso politico del voto è diverso. Craxi ha vinto perché ha fatto del governo il centro della figura politica del suo partito ed ha creato un clima generale in cui è stato possibile affrontare, anche non risolvendoli, i problemi. È stata l'intenzione politica prima e più del risultato a premiare il Presidente (ibidem).

Baget Bozzo elogia la svolta decisionista che il Presidente socialista del Consiglio ha voluto e saputo imprimere all'attività di governo. Non sa ancora che questa svolta si rivelerà assai poco duratura, che i temporeggiamenti e le discussioni infinite che paralizzano le Aule continueranno anche con e dopo Craxi; quello che gli è invece chiaro è che l'esigenza di governo manifestata dagli italiani col voto è sottratta ad ogni velleità autoritaria e condotta pienamente all'interno dell'alveo democratico proprio grazie al ruolo governativo di un Psi che dagli anni '60 ha abbandonato posizioni ideologiche per divenire partito delle istituzioni, in una maniera differente da quella che è stata propria della Dc.

²² "L'asse Craxi-Forlani", *Repubblica*, 23.5.1985.

Partito marxista riformato, il Psi era subalterno per principio alla Dc nel quadro della democrazia come si è costruita in Italia a partire dal '48. Divenuto partito post-ideologico, il Psi cerca di aprire la sua figura a una diversa funzione e a creare quindi in Italia una dialettica tra moderati e progressisti al posto di quelle storiche, fondate sulla memoria della religione e su quella della classe (cfr. Baget Bozzo 2001).²³

Don Gianni mette così in luce due punti fondamentali della propria analisi circa la realtà politico-istituzionale degli anni Ottanta, nella quale intravede già l'esito di un percorso auspicato da oltre vent'anni: da un lato gli aspetti positivi della decisione in politica di contro alle lungaggini consociativiste di quella destinata ad essere chiamata, di lì a poco, Prima Repubblica; dall'altro l'importanza dell'abbandono di prospettive ideologiche attraverso le quali filtrare la realtà. Essere partito delle istituzioni non significa, per Baget Bozzo, una confusione tra strutture propriamente istituzionali e apparati di partito, né il passaggio ad un momento di riflessione postideologica può implicare l'abbandono *tout court* di tradizioni e visioni del mondo consolidate. Significa invece essere partito di governo, partito cioè capace di decidere e governare; e partito capace di coniugare la propria decisione improntata ai valori fatti propri in anni di vita politica con le esigenze particolari del momento presente. Dc e Psi, nonostante tutto, sono stati per oltre trent'anni partiti delle istituzioni (Baget Bozzo 2001: 150)²⁴ e il Psi, secondo don Gianni, è il partito che negli anni Ottanta più e meglio di tutti incarna entrambe le prospettive. Non è d'altra parte un caso che nel 1984 Gianni Baget Bozzo decida di candidarsi alle elezioni europee, contravvenendo al divieto dell'autorità ecclesiastica e incorrendo consapevolmente nella sospensione *a Divinis*, per lui dolorosa, scegliendo proprio il partito socialista. Nel giugno 1984 viene eletto deputato al

²³ "L'autoriforma dei socialisti", *Repubblica*, 8.5.1987.

²⁴ "Il tramonto di Dc e Psi", *Repubblica*, 30.6.1993, «il partito cattolico e il partito socialista sono state (sic) forze spirituali e morali, hanno motivato delle vite: sono state (sic) anche una cultura, più vissuta che pensata, e forse non pensata per esser vissuta. La loro caduta genera un vuoto: in certo senso è il crollo di due grandi culture popolari [...] E' perché il partito cattolico e il partito socialista sono stati una cultura popolare che sentiamo il peso della loro mancanza».

Parlamento Europeo, carica che ricoprirà per due mandati consecutivi, rieletto nella tornata del 1989 sempre con il Psi. Al termine della legislatura, nel 1994, Baget Bozzo decide di non ricandidarsi. Insieme con la sospensione *a Divinis*, finisce per lui anche l'esperienza politica diretta.

Gli anni Ottanta segnano dunque nel percorso intellettuale di Gianni Baget Bozzo una svolta. Quella forse più significativa, che meglio ne contraddistingue la figura di politico a tratti militante che siamo soliti conoscere. Nel 2001 sono ripubblicati numerosi suoi articoli apparsi su *Repubblica* in un unico volume sotto il titolo di *Come sono arrivato a Berlusconi* (Baget Bozzo 2001). La silloge tenta di evidenziare il percorso che dalle posizioni degli anni Ottanta porta Gianni Baget Bozzo ad abbracciare, nell'Italia del 1993 e nel sistema partitico uscito destrutturato da Tangentopoli e Mani pulite, l'esperienza fortemente postideologica di Forza Italia²⁵, la neonata formazione politica partorita dalla mente vulcanica dell'imprenditore televisivo lombardo Silvio Berlusconi, allo scopo di tentare di impedire l'arrivo al potere dei postcomunisti del Pds e del loro segretario Achille Occhetto, da molti sondaggi dati per certi vincitori delle elezioni politiche anticipate del marzo 1994. Con mossa abile Berlusconi riesce là dove la Dc aveva sempre voluto fallire (cfr. Baget Bozzo 2001 e Baget Bozzo 2004b)²⁶, nel farsi leader e garante personale di una coalizione di partiti e formazioni politiche tra loro anche distanti, ma unite dall'avversione storica alle sinistre, in un'ottica di ridefinizione bipolare dello spazio politico italiano. Ciò si sarebbe rivelato problematico nella gestione degli affari di governo, ma permette alla coalizione del Polo della libertà e del Polo del Buongoverno di vincere le elezioni del 1994 e di inaugurare una nuova stagione politica con forze fino ad allora ritenute improbabili attori di governo, da un lato la Lega Nord, espressione diretta

²⁵ Su Forza Italia cfr. Tuccari (2002), Benedetti (2004), Ignazi (2008), Poli (2010).

²⁶ Per Baget Bozzo la Dc non è riuscita a costituire un polo alternativo alle sinistre, in quell'ottica bipolare compiuta che il Savonese auspica. «L'affinità maturata tra [Dc e Pci] nei lunghi anni dell'arco costituzionale, che aveva fatto del Pci il partito della legittimità e della Costituzione, ed era continuata nonostante il fallimento del governo di unità nazionale e del compromesso storico, è potuta apparire, dopo il 1989, in piena luce», cfr. Baget Bozzo (2004b: 177).

del malcontento delle regioni del Nord nei confronti della corruzione e di un certo “meridionalismo” presente nei governi democristiani²⁷, dall'altro dei post-missini di Alleanza Nazionale²⁸, eredi più o meno diretti di una forza politica tenuta lontano da responsabilità di governo per quasi cinquant'anni. I segni del cambiamento, nei volti e nei riti, sono forse più annunciati che reali. Quelli più eclatanti, all'indomani dell'insediamento delle nuove camere, sono rappresentati dall'elezione dei rispettivi presidenti, la leghista trentunenne Irene Pivetti alla Camera e il forzista Carlo Scognamiglio al Senato. Quest'ultimo vince con uno scarto minimo, un solo voto, 162 a 161, sul presidente uscente Giovanni Spadolini, espressione del tradizionale pentapartito. Il segno del mutamento è avvertito in maniera ancor più decisa che alla Camera.

Berlusconi è riuscito a tenere assieme, anche se solo per pochi mesi, forze tra loro quasi incompatibili, con un'alleanza al Nord con una parte di esse e al Sud con l'altra, leghisti e missini, post democristiani, post socialisti e post liberali. Nessuna ideologia, almeno nelle intenzioni dei suoi promotori, segna la coalizione, se non quella di non farsi interprete di alcuna ideologia.

Gianni Baget Bozzo non può che approvare una soluzione che va auspicando da oltre quarant'anni. La fine delle ideologie sembra segnare il passaggio ad un sistema politico molto più pragmatico e auspicabilmente efficiente di quello che ha contraddistinto l'Italia almeno dalla metà degli anni Cinquanta. Il percorso che Baget Bozzo segue per approdare finalmente a Forza Italia non inizia tuttavia solo negli anni Ottanta, come se vi fosse una cesura tra questo decennio, che pure ha segnato una svolta radicale nella sua visione politica e il periodo che lo ha preceduto.

È infatti evidente come questo iter possa essere percorso a ritroso almeno sino all'inizio degli anni Sessanta, sino alle posizioni espresse in quei *Cristianesimo e ordine civile* e *Il Cristianesimo nell'età postmoderna* che costituiscono gli albori della produzione scritta del teologo. Il percorso sembra infatti

²⁷ Sul movimento leghista cfr. Vimercati (1990), Diamanti (1993), Tarchi (2003).

²⁸ Su Alleanza Nazionale cfr. Chiarini (1995), Campi (2006).

molto più unitario di quanto forse lo stesso Baget Bozzo sia stato disposto ad ammettere. Per cinquant'anni, infatti, Gianni Baget Bozzo invita la politica italiana a rendersi capace di decisione anziché di mediazione, riservando quest'ultima ai soli casi in cui l'azione politica la richieda. L'esigenza di governabilità a lungo invocata, e che all'indomani del Ventennio fascista non poteva essere riassunta nel desiderio dell'uomo forte, gli appare ora incarnata nelle capacità decisionali di Bettino Craxi prima e nella pragmaticità postideologica di Berlusconi poi. L'umiltà che Baget Bozzo vedeva ipocritamente esercitata dalla Dc, che evitava eccessi di personalismi e subordinava i singoli al partito nel suo complesso, viene ora allontanata dalle pratiche partitiche.

Nel 1967, in una serie di conferenze tenute in terra alessandrina, il teologo aveva parlato di Stato e di morale civile, indicando gli obiettivi della comunità autenticamente civile e cristiana nella pace, nella verità, nella giustizia – in breve ordine e pace – e delineando il percorso per raggiungerli in una triplice riforma di economia, burocrazia e democrazia volta ad allontanare ogni condizionamento su eletto o elettore da parte di singoli gruppi di potere. Egli denunciava l'abuso del termine democrazia, reso mistificazione ideologica senza reale contenuto, e evidenziava alcuni punti cardine di una democrazia reale: personalizzazione del suffragio, comunità soggetto di rappresentanza, corpi professionali responsabili dello sviluppo della società, limitazione delle facoltà dei corpi politici privati. Sopra a tutto, però, invocava la chiarezza di rapporti tra eletto ed elettori, che si sarebbe dovuta tradurre in una chiara organizzazione della struttura istituzionale dello Stato e in una efficace capacità dell'eletto di governare: «il Capo eletto – scriveva – nominerà il suo esecutivo affiancando a ciò cittadini qualificati ai funzionari responsabili. Tuttavia la struttura degli organi dovrà essere stabilita per legge, in modo che non vi sia incarico di potere senza una responsabilità legale»²⁹. Non sfugge il singolare utilizzato per indicare l'eletto, il Capo – termine che torna più volte negli appunti di Baget Bozzo, mentre non si legge di parte, fazione o partito risultato vincente dalle tornate elettorali. La

²⁹ Fogli dattiloscritti ritenibili appunti delle conferenze di Gianni Baget Bozzo nella formazione dei partecipanti al gruppo di Alessandria del 1967.

personalizzazione è però della responsabilità, non della politica, poiché la responsabilità è sempre personale, mentre il collettivo è sempre anonimo e irresponsabile³⁰. La chiarezza nei rapporti tra eletti e elettori, a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, esige compiti e responsabilità certi, così come richiede impegno e dedizione in prima persona da parte dei politici.

Questo nel 1967. Negli anni Ottanta le posizioni di Gianni Baget Bozzo non sono mutate e, anzi, durante il decennio con il maggior numero di governi incaricati³¹, sono invece rafforzate. E ancor di più lo sono dopo il crollo del comunismo a Berlino, che reca con sé i presupposti per il superamento, nel mondo occidentale, di ogni scontro politico fondamentalmente ideologico. L'impegno a favore di un sistema elettorale maggioritario uninominale e di una riforma costituzionale in senso presidenziale va in questo senso. Già nel dicembre 1982 Baget Bozzo risponde, in "Mondo operaio" (Baget Bozzo 1982b: 28-29), alla proposta fatta da Giuliano Amato (Amato 1982: 2-6), e apparsa sulla stessa rivista il mese precedente, che spinge per una sorta di presidenzialismo temperato – più corretto sarebbe parlare di semipresidenzialismo –, con un Presidente della Repubblica eletto direttamente, a cui non siano però estese le competenze dell'esecutivo. Il Savonese preme infatti per un presidenzialismo ben più deciso di quello proposto da Amato, con lo scopo dichiarato di garantire al paese una prospettiva di governabilità in una situazione istituzionale in cui i partiti non avrebbero più la preminenza acquisita illo tempore nella lotta al pensiero uni-

³⁰ Sembra opportuno notare l'estensione di una tale critica anche al di fuori del contesto strettamente politico, là dove essa è rivolta alla Conferenza Episcopale italiana, stranamente silente, agli occhi del teologo savonese, sul tema della corruzione che ha coinvolto intere generazioni democristiane, «Il suo segretario, il vescovo Tettamanzi, ha persino sostenuto che essa, in quanto corpo collettivo, è incolpevole: essa non deve, come vorrebbe Civiltà Cattolica, chiedere perdono agli italiani di aver fatto votare gli uomini di tangentopoli. Aveva ragione il cardinale Siri, che, con la tradizione, credeva nel governo di organi monocratici. Il papa e il vescovo. Questi, secondo Tettamanzi, avrebbero potuto chiedere perdono: le conferenze episcopali no. Così si è introdotto uno strano principio di autoassoluzione dei corpi collettivi, e quindi delle istituzioni, che avrebbe, su piani civili, effetti devastanti», cfr. "Martinazzoli e i vescovi", *Repubblica*, 14.10.1993, in Baget Bozzo (2001: 161).

³¹ 12 Governi incaricati nel decennio, come in quello precedente, dove tuttavia manca l'esperienza stranamente lunga dei tre anni del I Governo Craxi.

co fascista. In questo senso gli sembra da scartarsi anche la proposta di modifica della legge elettorale avanzata da Federico Orlando (Orlando F. 1982: 7-11), che punta ad un sistema maggioritario a doppio turno alla francese, senza tuttavia prevedere correttivi in senso propriamente presidenzialista. Entrambe le proposte, quella di Amato così come quella di Orlando, infatti, appaiono a Baget Bozzo viziate da una volontà consociativista, orientate come sono alla ricerca della mediazione per l'individuazione di candidati comuni alle coalizioni – e qui il pensiero va al pentapartito che Amato tenterebbe così di preservare – o di convergenze nel secondo turno che potrebbero sì favorire le esigenze di governabilità del paese, ma andrebbero a scapito di quella chiarezza nelle decisioni politiche e nelle scelte, unita al superamento degli steccati ideologici, che il Savonese va invece ricercando con forza. E che, in un quadro partitico profondamente mutato – con una Dc dimezzata, un Pds finalmente postcomunista forse pronto a volgersi alla socialdemocrazia e a liberarsi dell'influenza ideologica del partito della Rifondazione comunista, l'alleanza col quale, in un ipotetico secondo turno, sarebbe infatti quasi inevitabile, e, a destra, con il vecchio Movimento sociale che manifesta il desiderio di abbandonare le tradizionali nostalgie per approdare su posizioni moderne e liberali – solo un maggioritario uninominale a turno unico potrebbe contribuire a raggiungere.

Baget Bozzo osserva le manovre all'interno dei partiti all'indomani di Tangentopoli con interesse, con un occhio di riguardo ai mutamenti di un sistema ormai in fase postideologica, alle posizioni di una Chiesa che sembra rassegnata alla fine dell'unità politica dei cattolici e uno sguardo benevolo al leader socialista Craxi che, deciso a non assumersi la colpa di un sistema generalizzato di corruzione e malaffare denuncia pubblicamente colpe altrui e passati poco gloriosi di deputati e senatori.

È il primo punto quello al quale Baget Bozzo tiene maggiormente, quello della fine delle ideologie quale fondamento dello scontro politico. La scomparsa del comunismo a Berlino e il conseguente crollo del colosso sovietico svuotano di senso il contrasto tra il vecchio Partito Comunista Italiano, il più forte partito comunista dell'occidente europeo, che si democratizza e

diviene nel frattempo Partito democratico della sinistra (Pds), e una Democrazia cristiana che legittima di fatto il proprio ruolo egemone nel sistema politico italiano sull'opposizione al socialismo reale sovietico propugnato dal Pci. Si affievolisce lo slancio ideologico del Pds³², l'ideologia democristiana così come intesa da Baget Bozzo non regge al mutamento e scompare così come scompare la Dc, prima nel nome – torna ad essere Partito popolare italiano – e poi nei numeri. Scompare cioè l'ideologismo di un partito che agli occhi del Savonese è senza nessi ideali e organici con tradizioni definite. La Dc, per lui, ha rappresentato il sociale in tutta la sua ampiezza e la sua non definizione (Baget Bozzo 1979: 60 e seg.), senza un pensiero politico cattolico (Baget Bozzo 2001: 157)³³ e conformemente a un'idea di Chiesa molto secolarizzata che abbandona lo slancio mistico per rifugiarsi in una dimensione sociale (Baget Bozzo 1981: 41 e seg.). Craxi accusa deputati e senatori di quegli stessi reati che gli vengono contestati (Baget Bozzo 2001: 155)³⁴, ma ciò non comporta de facto una sua assoluzione, costituendo al più un allargamento della platea dei rei, e non impedisce che il Partito socialista soccomba sotto il peso della malversazione di troppi suoi membri. Quello che non sono riusciti a fare Pci e sinistra democristiana, uniti nell'avversione al Psi, lo hanno fatto gli stessi socialisti.

I democristiani, dal canto loro, cedono il passo di fronte ad un elettorato cattolico che non li supporta più in massa. La fine dell'unità politica dei cattolici è ormai un dato di fatto, così

³² Non è un problema affermare, per Baget Bozzo, che «la scelta di Occhetto taglia alla radice la figura del partito rifondato da Togliatti nel '44: rivoluzionario e prosovietico nell'ideologia, pragmatista, democratico e perfino moderato nella politica [...] ma il riferimento sovietico è definitivamente tramontato [e] il grande cambiamento che avviene all'est scioglie il residuo peso dell'immagine del Pci come il partito di Mosca», anche se, conformemente ai principi del centralismo democratico, il mutamento, che all'est assume i tratti di un grande movimento di massa, in Italia è introdotto come fredda decisione dei vertici del partito, cfr. «Il Rubicone di Occhetto», *Repubblica*, 12.12.1989, in Baget Bozzo (2001: 89-90).

³³ «Non avrai altro Dio», *Repubblica*, 18.9.1993.

³⁴ «Craxi e Catilina», *Repubblica*, 10.8.1993, «Voi tutti sapevate e siete stati eletti con i soldi di Tangentopoli, dice Craxi ai deputati della maggioranza. Voi avete nella stiva cadaveri più numerosi dei nostri: io li conosco e li nomino, dice ai post-comunisti».

che le ragioni dei vinti di allora si sono dimostrate invece vincenti nel lungo periodo (Baget Bozzo 2001: 182)³⁵. Nel 1990, Baget Bozzo critica il card. Poletti che chiede ai cattolici in quanto tali il voto per la Dc e si chiede ancora una volta quali siano i motivi che lo impongano (Baget Bozzo 2001:94)³⁶. Ovviamente non ne trova, ritenendolo un bisogno più della gerarchia che non della stessa Dc, per la quale il vincolo ecclesiale si dimostra invece più un peso che un elemento di forza. La critica alla Chiesa si fa dura:

in una società secolarizzata la Chiesa sente la debolezza spirituale e morale del suo impatto sulla società e cerca un braccio secolare protettivo. Eppure la debolezza della Chiesa nella società nasce anche da questa paura che la pervade, specie dopo il nuovo concordato, e questa paura ha una radice nella Chiesa stessa. La Chiesa perde il suo popolo perché non ha avuto e non ha rispetto per la coscienza delle persone credenti, dei fedeli, laici e preti. Essa parla soltanto con direttive non motivate, usando argomenti non convincenti e predicando l'obbedienza alle sue leggi. La coscienza dei fedeli, in cui la fede vede l'azione dello Spirito Santo, è annullata [...] ma un uomo in queste condizioni è privato della tensione stessa di agire [mentre] ora i cattolici italiani hanno ormai la maturità per giudicare il partito che votano [e] anche il voto democristiano è dato per ragioni politiche e solo subsidiariamente per considerazioni ecclesiali (Baget Bozzo 2001: 96)³⁷.

La cultura politica cattolica ha avuto un senso forse ancora nell'immediato dopoguerra, quando con cattolico s'identificava un tipo politico distinto dal liberale, dal socialista, dal comunista, dal fascista, quando cioè anche il cattolicesimo politico è considerato una discriminante ideologica. Se però la stessa Chiesa «non intende definire un volto politico del cattolicesimo e quindi indicare la specificità politica del cattolico» (cfr. Baget Bozzo 2001: 112)³⁸, cattolico come termine politico non ha più senso, l'uso ideologico del cattolicesimo «è cessato e quindi cattolico ha cessato di essere un discriminante politico» (ivi: 112-

³⁵ "La Chiesa senza Dc", *Repubblica*, 29.8.1994.

³⁶ "Il voto dei cattolici", *Repubblica*, 18.4.1990. Cfr. anche "Se la Chiesa fa politica", *Repubblica*, 19.3.1992, in Baget Bozzo (2001: 126).

³⁷ "Il voto dei cattolici", *Repubblica*, 18.4.1990.

³⁸ "Da don Sturzo a Occhetto", *Repubblica*, 16.7.1991. Cfr. anche "Un nuovo ruolo per la Chiesa", *Repubblica*, 22.3.1994, in Baget Bozzo (2001: 171).

113) e in questo senso anche i democristiani non si considerano «dei cattolici politici, ma dei politici giustificati dalla loro funzione di governo e dal consenso democratico di cui dispongono» (ivi: 113). L'unità politica dei cattolici, «abuso dello spirito» (Baget Bozzo 2001: 147)³⁹, giustificata in Italia dalla presenza comunista, non è più giustificabile con la marginalità del partito della Rifondazione comunista (Baget Bozzo 2001: 117)⁴⁰.

La presenza dei cattolici in politica, ancorché senza il partito unico, sembra avere ancora un senso, per il teologo savonese, solo perché «la cultura cristiana della politica dia all'umiliazione dei politici (e degli ecclesiastici) il senso di un rinnovamento mediante penitenza e conversione» (Baget Bozzo 2001: 148)⁴¹. L'invettiva contro la gerarchia si fa ancora più dura, quando afferma che «se i democristiani non avessero avuto assicurato il voto ecclesiastico qualunque cosa facessero, essi non sarebbero andati tanto oltre. Senza l'unità di cattolici non si sarebbe creato il clima di sicurezza nel potere, che è stato il presupposto morale di quel "tutto è lecito" che ha distrutto nei democristiani il senso della politica» (ivi: 147) e di fronte alle «case per i vecchietti usate per schermo del puro furto» (ivi: 149) Baget Bozzo si domanda quando la Chiesa denuncerà coloro che hanno così abusato del nome cristiano. E quando la terza via moralisteggiante dei giuristi cattolici, così ostili alla Fininvest e a Berlusconi (Baget Bozzo 2001: 176)⁴², abbandonerà ogni livore per il libero mercato e per la capacità dell'uomo di farsi economicamente da sé.

Baget Bozzo chiede con forza, dunque, e lo fa per oltre trent'anni, una riforma profonda del sistema partitico, delle istituzioni e, in definitiva della società. A questi chiede semplicità, serietà, efficienza e verità. Invoca una nuova cultura politica basata su questi punti, finalmente non più ideologica, e per i cattolici la piena libertà d'azione politica.

Forza Italia, il partito che si pone l'obiettivo del superamento degli steccati ideologici tradizionali in vista di una maggior pragmaticità dell'azione di governo, sembra il naturale por-

³⁹ «La Chiesa e Tangentopoli», *Repubblica*, 24.3.1993.

⁴⁰ «La moltiplicazione dei partiti cattolici», *Repubblica*, 12.9.1991.

⁴¹ «La Chiesa e Tangentopoli», *Repubblica*, 24.3.1993.

⁴² «La Chiesa e la destra», *Repubblica*, 1.4.1994.

to d'approdo del percorso di don Gianni. Egli dedica gli ultimi quindici anni della sua vita alla militanza nel partito, ascoltato consigliere del leader Berlusconi. Nuove problematiche lo appassionano, il ruolo dell'Occidente in un mondo non più bipolare, ma plurale, i rapporti della cultura cristiana e occidentale con quella islamica, la memoria cristiana di un'Europa che si vuole «parte essenziale del cattolicesimo, come il cattolicesimo è componente essenziale di essa» (Baget Bozzo 2004b: 190). Tutto questo coniugato con la sua profonda religiosità, pienamente convinto che

nel tempo dell'individuo la religione rimane l'unico momento in cui sia possibile pensare passato, presente e futuro sotto una linea di continuità che non è più data dalla forma razionale, ma dalla speranza trascendentale. Solo il divino può conciliare il particolare e il casuale, la libertà e la responsabilità, la morale e la scelta, quando non è più dato il pregiudizio che né particolare né caso, né libertà e responsabilità, né morale né scelta siano altro che accidenti irrilevanti nella storia della ragione (ivi: 158).

Bibliografia

- AA.VV., 1967, *I documenti del Concilio ecumenico Vaticano II*, Padova: Gregoriana.
- AA.VV., 2004, *La nazione cattolica: Chiesa e società in Italia dal 1958 ad oggi*, Milano: Guerini.
- ALBERIGO GIUSEPPE – JOSSUA JEAN PIERRE, (1985), *Il Vaticano II e la Chiesa*, Brescia: Paideia.
- ALBERIGO GIUSEPPE (1995-2001), *Storia del Concilio Vaticano II*, Bologna: Il Mulino.
- AMATO GIULIANO, 1982, “Eleggere il Presidente”, *Mondo operaio*, novembre, pp. 2-6.
- _____, 1982b, “Un Capo dello Stato eletto dal Popolo”, *Repubblica*, 28 ottobre.
- BAGET BOZZO GIANNI – IANNUZZI RAFFAELE, 2006, *Tra nichilismo e Islam: l'Europa come colpa*, Milano: Mondadori.
- BAGET BOZZO GIANNI, 1959, “Potere politico e ordine civile”, *L'Ordine Civile*, I, 1, 25, giugno.
- _____, 1962, *Il Cristianesimo nell'età postmoderna*, Torino: CET.

- _____, 1974, *Il partito cristiano e l'apertura a sinistra. La Dc di De Gasperi e di Rossetti 1945-1954*, Firenze: Vallecchi.
- _____, 1976, *Chiesa e utopia*, Bologna: Il Mulino.
- _____, 1976b, *Il partito cristiano, il comunismo e la società radicale*, Firenze: Vallecchi.
- _____, 1977, *Il partito cristiano e l'apertura a sinistra. La Dc di Fanfani e di Moro 1954-1962*, Firenze: Vallecchi.
- _____, 1978, *I cattolici e la lettera di Berlinguer*, Firenze: Vallecchi.
- _____, 1978b, *La chiesa e la cultura radicale*, Brescia: Queriniana, Brescia.
- _____, 1979, *Questi cattolici. Intervista di Carlo Cardia*, Roma: Editori riuniti.
- _____, 1980, *Tesi sulla Dc. rinasce la questione nazionale*, Genova: Cappelli.
- _____, 1980b, *Di fronte all'Islam. Il grande conflitto*, Genova: Marietti.
- _____, 1980c, *La Trinità*, Firenze: Vallecchi.
- _____, 1981, *Dal sacro al mistico. Parlare del cristianesimo come fosse la prima volta*, Milano: Feltrinelli.
- _____, 1981b, *Ortodossia e liberazione: un'interpretazione di papa Wojtyła*, Milano: Rizzoli.
- _____, 1982, *Vocazione*, Milano: Rizzoli.
- _____, 1982b, "I rischi di un presidenzialismo dimezzato", *Mondo operaio*, dicembre, pp. 28-29.
- _____, 1984, *Manuale di mistica*, Milano: Rizzoli.
- _____, 1988, *I tempi e l'eterno. Intervista su un'esperienza teologica*, Genova: Marietti.
- _____, 1990, *L'Europa nel declino degli imperi: dopo Yalta, la Germania?*, Venezia: Marsilio.
- _____, 1994, *Cattolici e democratici. Un'esperienza politica italiana*, Milano: Rizzoli.
- _____, 1995, *Dio e l'Occidente: lo sguardo nel divino*, Milano: Leonardo.
- _____, 1999, *Il Dio perduto*, Milano: Mondadori.
- _____, 2001, *Come sono arrivato a Berlusconi. Dal PSI di Craxi a Forza Italia. Fede, Chiesa e religione*, a. c. d. Piero Cappelli, Lungro di Cosenza: Marco Editore.
- _____, 2001b, *Mistica d'Oriente e Occidente oggi*, Milano: Paoline.
- _____, 2001c, *L'anticristo*, Milano: Mondadori.
- _____, 2004, *L'Impero d'Occidente: la storia ritorna*, Torino: Lindau.

- _____, 2004b, *L'intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004*, Milano: Mondadori.
- _____, 2005, *Vocazione: mistica e libertà*, Torino: Lindau.
- _____, 2011 [1962], *Cristianesimo e Ordine Civile*, Siena: Cantagalli.
- BEDESCHI LORENZO, 1966, *La sinistra cristiana e il dialogo con i comunisti*, Parma: Guanda.
- BENEDETTI AMEDEO, 2004, *Il linguaggio e la retorica della nuova politica italiana: Silvio Berlusconi e Forza Italia*, Genova: Erga.
- BUONASORTE NICLA, 2006, *Siri. Tradizione e Novecento*, Bologna: Il Mulino.
- CAMAIORA ANDREA, 2009, *Don Gianni Baget Bozzo: vita morte e profezie di un uomo-contro*, Venezia: Marsilio.
- CAMPI ALESSANDRO, 2006, *La Destra di Fini: i dieci anni di Alleanza Nazionale 1995-2005*, Lungro di Cosenza: Marco.
- CARUSI PAOLO, 2001, *I partiti politici italiani dall'Unità ad oggi*, Roma: Studium.
- CECCARINI LUIGI, 2001, *Le voci di Dio: stampa cattolica e politica in Italia*, Napoli: l'Ancora del Mediterraneo.
- CHIARANTE GIUSEPPE, 1996, *Da Togliatti a D'Alema: la tradizione dei comunisti italiani e le origini del Pds*, Roma-Bari: Laterza.
- _____, 2007, *Con Togliatti e Berlinguer: dal tramonto del centrismo al compromesso storico (1958-1975)*, Roma: Carocci.
- CHIARINI ROBERTO, 1995, *Destra Italiana: dall'Unità d'Italia a Alleanza Nazionale*, Venezia, Marsilio.
- CHINI ALESSANDRO, 2009, *Il dissenso cattolico: dal postconcilio al referendum sul divorzio in Italia e a Trento*, Trento, UCT.
- COLAJANNI NAPOLEONE, 1989, *La resistibile ascesa di Achille Occhetto*, Firenze: Ponte alle grazie.
- COLARIZI SIMONA - GERVASONI MARCO, 2005, *La cruna dell'ago, il partito socialista e la crisi della Repubblica*, Roma-Bari: Laterza.
- CRAVERI PIERO, 1995, *Storia dell'Italia contemporanea*, 3 voll., Bologna: UTET.
- CRAXI BETTINO, 1981, *Il rinnovamento socialista*, Venezia: Marsilio.
- DE ROSA GABRIELE - MONINA G. (a cura di), 2003, *La crisi repubblicana nell'Italia degli anni Settanta: sistema politico e istituzioni*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- DE ROSA GABRIELE, 1999, *La storia che non passa: diario politico 1968-1989*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- DI LORETO PIETRO, 1993, *La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al centro-sinistra 1953-1960*, Bologna: Il Mulino.
- DIAMANTI ILVO, 1993, *La Lega. Geografia, storia e sociologia di un nuovo soggetto politico*, Roma: Donzelli.

- DOLDI MARCO, 2006, *Giuseppe Siri il pastore 1946-1987*, Roma: Libreria Editrice Vaticana.
- FONTANA S., 1995, *Il destino politico dei cattolici: dall'unità alla diaspora*, Milano: Mondadori.
- GALAVOTTI ENRICO, 2011, *Il dossettismo. Dinamismi, prospettive e damnatio memoriae di un'esperienza politica e culturale*, in *Cristiani d'Italia. Chiesa, Società Stato, 1861-2011*, 2011, direzione scientifica di A. Melloni, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.
- GALLI GIORGIO – FACCHI PAOLO, 1962, *La sinistra democristiana: storia e ideologia*, Milano: Feltrinelli.
- GALLI GIORGIO, 2000, *I partiti politici italiani 1943-2000*, Milano: BUR.
- _____, 2007, *Storia del socialismo italiano: da Turati al dopo Craxi*, Milano: Baldini Castoldi.
- GHEDA PAOLO, 2009, *Siri, la Chiesa, l'Italia*, Milano-Genova: Marietti.
- GIOVAGNOLI AGOSTINO, 1996, *Il partito italiano: la Democrazia cristiana dal 1942 al 1994*, Roma-Bari: Laterza.
- GIOVANNINI CLAUDIO, 1978, *La Democrazia cristiana dalla fondazione al centro-sinistra 1943-1962*, Firenze: La nuova Italia.
- GUALTIERI ROBERTO, 2006, *L'Italia dal 1943 al 1992: Dc e Pci nella storia della Repubblica*, Roma: Carocci.
- IGNAZI PIERO, 2008, *Partiti politici in Italia*, Bologna: Il Mulino.
- LANARO SILVIO, 1992, *Storia dell'Italia repubblicana*, Venezia: Marsilio.
- LAI BENNY, 1993, *Il Papa non eletto: Giuseppe Siri cardinale di Santa Romana Chiesa*, Roma-Bari: Laterza.
- LEONARDI CLAUDIO, 1973, "Terza Generazione": dall'utopia alla profezia, *Renovatio*, VIII; 3.
- MALGERI FRANCESCO, a cura di, 1987-1989, *Storia della democrazia cristiana*, 5 voll., Roma: Cinque Lune.
- ORLANDO FEDERICO, 1982, "La Costituzione non si tocca? O invece sì?", *Critica sociale*, ottobre-novembre, pp. 7-11.
- ORLANDO PEPPINO, 1972, *La Comunità di Oregina. Evangelo e marxismo nel dissenso cattolico*, Torino: Claudiana.
- PERRENCIO FAUSTO, 1991 [1980] *Le Comunità di Base in Italia*, in Favale Agostino (a cura di), *Movimenti ecclesiali contemporanei. Dimensioni storiche, teologico-spirituali ed apostoliche*, Roma: LAS, 1980.
- POLI EMANUELA, 2010, *Forza Italia: strutture, leadership e radicamento territoriale*, Bologna: Il Mulino.
- SANI ROBERTO, 2004, *La Civiltà Cattolica e la politica italiana nel secondo dopoguerra*, Milano: Vita e Pensiero.
- SARESELLA DANIELA, 2005, *Dal Concilio alla contestazione: riviste cattoliche negli anni del cambiamento 1958-1968*, Brescia: Morcelliana.
- SCIUBBA ROBERTO – SCIUBBA PACE ROSSANA, 1976, *Le Comunità di Base in Italia*, I e II, Roma: Universale Coines.

- SCOPPOLA PIETRO, 1997 [1991], *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945 – 1996*, Bologna: Il Mulino.
- SIRI GIUSEPPE, 1983, *La giovinezza della Chiesa*, Pisa: Giardini.
- SPENGLER OWALD, 1981⁴ [1918-1922] *Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte*, 2 Vol., München, tr. it. *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale*, a cura di F. Jesi, Milano.
- SPIRI ANDREA, 2012, *La svolta socialista: il PSI e la leadership di Craxi dal MIDAS a Palermo (1976-1981)*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- TAMBURRANO GIUSEPPE, 1990, *Storia e cronaca del centro-sinistra*, Milano: Rizzoli.
- TARCHI MARCO, 2003, *L'Italia populista. Dal Qualunquismo ai girotondi*, Bologna: Il Mulino.
- TASSANI GIOVANNI, 1991, "L'Ordine civile" e "Lo Stato", *Il Parlamento italiano*, vol. XVIII, Milano-Roma: Nuova CEI.
- _____, 2008, "Baget Bozzo, il partito cattolico e l'apertura a sinistra. Tre discorsi controcorrente del 1961", *Nuova storia contemporanea*, XII, n.1, gennaio-febbraio.
- _____, 2010, *Gianni Baget Bozzo tra Concilio e '68*, in *Idem, Il Belpaese dei cattolici*, Siena: Cantagalli.
- _____, 2011, *Prefazione a Cristianesimo e Ordine Civile*, cit.
- TUCCARI FRANCESCO (a cura di), 2002, *Il governo Berlusconi*, Bari: Laterza.
- VENERUSO DANILO, 2002, *Storia d'Italia nel Novecento*, Roma: Studium.
- VIMERCATI DANIELE, 1990, *I Lombardi alla nuova crociata*, Milano: Mursia.
- VOULGARIS YANNIS, 1998, *L'Italia del centro-sinistra 1960-1968*, Roma: Carocci.

Abstract

GIANNI BAGET BOZZO: IL SOSTRATO CULTURALE DELL'ITINERARIO POLITICO

(GIANNI BAGET BOZZO: THE CULTURAL BASIS OF HIS POLITICAL ITINERARY)

Keywords: Gianni Baget Bozzo, Second Vatican Council, Christian democratic Party, post-ideological party system, Forza Italia.

Gianni Baget Bozzo is an Italian philosopher and theologian. His political itinerary starts with his participation in the Christian democratic Party, goes on supporting the Socialist Party and ends with his adhesion to Forza Italia, a new post-ideological party. He criticizes the mutual bonds between Catholicism and Communism in Italy, especially after the Second Vatican Council, and the "ideological" use of political tactics of the Christian democratic Party. He aims to a new post-ideological party system and to an efficient and pragmatic Government.

CARLO MORGANTI
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze politiche DI.S.PO.
carlo.morganti@unige.it

EISSN 2037-0520

GIULIA MARIA GALLOTTA

L'UE DALLA LOTTA ALLA POVERTÀ
ALL'INCLUSIONE ATTIVA: QUALE
MODELLO DI SOCIETÀ EUROPEA?

1. Introduzione: sulla nozione di inclusione

A partire dallo scoppio della crisi del debito greco nel 2009-2010 e dalla successiva “crisi dello spread”, che ha travolto Italia e Spagna nell'estate del 2011, l'Unione europea è sempre più identificata con la sua unione economica e monetaria e la sua moneta unica. O, meglio, con i drastici tagli alla spesa pubblica, con le dure riforme fiscali e dei sistemi di *welfare* nazionali e il conseguente peggioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini (specie quelli i cui Paesi sono gravati da un pesante debito o deficit pubblico), imposti dall'obbligo di rispettare i parametri per la partecipazione all'unione economica e monetaria stessa¹. In questo senso, è cronaca recente la battaglia dei governi italiano e francese per una maggiore flessibilità da parte delle istituzioni comunitarie nella valutazione del rispetto di questi stessi parametri e dei tempi per il rientro dagli sforamenti nel nome di misure che sostengano la crescita economica, o del governo greco nel nome della tutela dei propri cittadini contro l'Unione che ha condotto il Paese alla miseria.

In questo modo, paradossalmente, uno dei grandi traguardi del processo di integrazione, la creazione dell'euro, è diventata una delle cause della disaffezione dei cittadini europei rispetto al processo di integrazione stesso e ne catalizza l'attenzione in modo quasi esclusivo.

1 I parametri in materia di deficit e debito pubblico, che disciplinano la partecipazione all'unione economica e monetaria, inizialmente contenuti nel trattato di Maastricht del 1991 e relativi alla sola adesione alla moneta unica, sono stati estesi al funzionamento della stessa dal Patto di stabilità e crescita, allegato al trattato di Amsterdam del 1997. Il Fiscal compact del 2012, in materia proprio di debito e deficit pubblico, li ribadisce e li rende più cogenti attraverso la previsione di rigide procedure di rientro in caso di sforamento.

La spiegazione di ciò è piuttosto semplice: le politiche adottate per rispettare i parametri del Patto di stabilità e crescita hanno un impatto forte sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE. E spesso si dimentica, complici le dichiarazioni dei governi e dei partiti di maggioranza e di opposizione, che tendono a dipingere l'UE e la Germania come gli unici artefici del rigore, che si tratta di politiche e riforme necessarie, nonostante si possa e si debba discutere sui tempi e sui modi della loro implementazione, e sull'adozione delle quali gli Stati votano all'unanimità.

Soprattutto, la forte attenzione alle politiche di rigore tende a mettere in ombra il fatto che l'Unione in quanto economia sociale di mercato prova a farsi carico di coloro che restano indietro. Si tratta di una delle sue azioni meno conosciute, fra quelle che sono maggiore oggetto sia dei veti incrociati degli Stati membri che della sostanziale mancanza di risorse finanziarie adeguate per la sua realizzazione. Eppure è fra quelle che meglio definiscono la natura di regime politico sovranazionale del processo di integrazione e l'originalità del suo profilo nel mondo.

Storicamente, la costruzione di sistemi di protezione sociale a favore dei poveri e dei lavoratori è stata e continua ad essere opera degli Stati, sulla spinta del disciplinamento degli indigenti prima, della questione operaia e delle richieste di forme di assicurazione del reddito da parte di fasce sempre più estese della popolazione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, di politiche di sostegno della domanda interna e di servizi di base dopo la seconda guerra mondiale, che hanno accresciuto il ruolo dello Stato nell'ambito economico e la prestazione di servizi in materia sociale (Flora, Heidenheimer 1981; Ritter 1986).² È questo un elemento importante della legittimazione democratica nazionale.

² Lo sviluppo di politiche di assistenza ai poveri, di misure a favore delle classi lavoratrici, a partire dai sistemi di assicurazione sociale, la stessa costruzione di sistemi di welfare nazionali e la definizione di diritti sociali dei cittadini sono naturalmente questioni distinte, che si sono sviluppate ed intrecciate in modi estremamente diversi, all'interno di percorsi storici caratterizzati dalle peculiarità dei singoli Stati e delle loro società. Queste sono state e sono

L'UE non è uno Stato, ha un bilancio limitato all'1% del PIL dei suoi Stati membri e al suo interno è molto difficile vedere operanti le stesse forze che hanno contribuito a creare e modellare i *welfare states* nazionali. Eppure, questa ha prima lanciato propri programmi di lotta alla povertà e, a partire dall'adozione della strategia di modernizzazione di Lisbona del marzo 2000, prova a coniugare l'innovazione del proprio tessuto economico e produttivo con l'impegno a ridurre i costi sociali che l'innovazione stessa comporta attraverso un (non facile) lavoro di coordinamento delle politiche nazionali in materia.

Obiettivo di questo saggio non è ripercorrere la storia delle politiche di welfare della CEE/UE per metterle a confronto con le analoghe politiche nazionali; oltre ad essere argomento per studiosi di sociologia, l'approccio comparativo non terrebbe nel debito conto le profonde differenze fra politiche statali, finanziate dai cittadini attraverso le tasse e rivolte a misure di solidarietà fra individui che si riconoscono come membri di una stessa società, e le politiche comunitarie, che sono inquadrare all'interno di precise competenze di attribuzione e che si rivolgono ad un insieme di società prevalentemente nazionali, fra le quali è estremamente difficile vedere attivi meccanismi di solidarietà. In quanto studiosa della storia del pensiero politico, ritengo più interessante analizzare l'immagine della società che è possibile leggere in filigrana nelle politiche di sostegno ai poveri, che siano nazionali o comunitarie. Proverò, dunque, ad analizzare le azioni comunitarie in materia di lotta alla povertà e all'esclusione sociale alla luce della domanda sul se queste ultime abbiano creato e siano state orientate da una precisa idea di inclusione sociale e dei meccanismi attraverso i quali realizzarla e quale idea di società europea se ricavi. In altre parole, cercherò di capire se la scarsa visibilità e gli scarsi risultati delle misure sociali relative alla lotta alla povertà della CEE/UE siano il risultato della scarsa volontà dei suoi Stati membri o di una mancanza di chiarezza concettuale da parte delle istituzioni comunitarie stesse. Questo, però, richiede che si faccia chiarezza sul concetto di inclusione sociale.

tuttora oggetto di studi approfonditi da parte di studiosi di diverse discipline, che non è possibile affrontare nel breve spazio di una nota.

Quest'ultimo è emerso fra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta in Francia, come risposta alla presa di coscienza in ambito politico e sociologico del fenomeno dell'esclusione sociale. Con questo termine vengono indicate quelle situazioni di povertà e ineguaglianza delle quali sono vittime persone in condizioni di disagio fisico o sociale e che rappresentano quindi dei "disadattati sociali", che non sono oggetto di forme specifiche di tutela da parte delle politiche nazionali di welfare e che generano un allontanamento dei soggetti interessati dalla società (H. Silver 1995)³. Il concetto si è poi diffuso nel corso del decennio successivo per indicare situazioni non solo di povertà ma di più generale «difficulty of establishing solidarities between individuals and groups and the larger society» dovute «not only to the rise in longterm and recurrent unemployment, but also to the growing instability of social relations» (ivi: 64).

In questo senso, si tratta di un fenomeno dai contorni ampi, che rinvia al mancato o non corretto funzionamento nei confronti di gruppi individuati di soggetti dei meccanismi di integrazione sociale, ossia di quei meccanismi che legano singoli e gruppi in una «totalità delimitata rispetto all'esterno», (R. Münch 1994)⁴ e di rilevanza eminentemente sociologica. Gli storici del pensiero politico in Italia hanno cominciato ad occuparsene solo di recente e focalizzando l'attenzione per lo più su questioni simili, come il welfare state, lo sviluppo dei diritti sociali ed i concetti di giustizia e solidarietà⁵. Queste non sono

³ Il riferimento è a persone con handicap fisici o mentali, anziani, invalidi, bambini vittime di abusi, tossicodipendenti, delinquenti, genitori single, famiglie molto problematiche, persone asociali e/o marginali.

⁴ Naturalmente, le teorie sulle modalità di realizzazione dell'integrazione sociale sono le più diverse, dalle teorie dell'integrazione funzionale di Talcott Parsons all'integrazione discorsiva di Habermas all'integrazione sistemica di Luhmann, per limitarmi alle più conosciute.

⁵ In questo senso, è interessante analizzare le principali opere di afflato enciclopedico sulla disciplina alla ricerca dei lemmi «inclusione» ed «esclusione» ma anche «emarginazione», «povertà», «solidarietà», «giustizia», «stato del benessere». In N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (diretto da), 1983, sono presenti le voci «stato del benessere» e «giustizia»; in R. Esposito, C. Galli (diretto da), 2000, sono presenti «giustizia», «povertà», «solidarietà» e «Stato sociale». G. Calchi Novati (a cura di), 1971, contiene solo una breve voce

tuttavia assimilabili alle tematiche dell'inclusione sociale che riguardano piuttosto questioni relative alla coesione del gruppo sociale, di efficacia dei meccanismi integrativi della società e di ordine pubblico più che di articolazione e gestione del potere pubblico o di visioni del bene comune e di un fine ultimo della società. Sembra. Perché il problema dell'esclusione ossia di «individui che semplicemente non servono» dal punto di vista delle dinamiche economiche e produttive, per usare le parole di R. Dahrendorf, o che si ritrovano ai margini dei modi di vita e di accettazione sociale, nonostante la loro volontà di far parte della società in cui vivono, coinvolge in modo forte la capacità di questi stessi individui di esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza e di partecipazione non solo nei termini classici dei diritti civili e politici ma anche dei loro diritti sociali come diritto a «un minimo di benessere e di sicurezza economici fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale e a vivere la vita di persona civile» (Marshall 1976). In questo senso, il concetto di inclusione va al di là della semplice redistribuzione delle risorse attraverso la tassazione per alleviare le condizioni di bisogno dei poveri e non riguarda solo le politiche di welfare come «government-protected minimum standards of income, nutrition, health, housing and education, assured to every citizen as a political right, not as charity», secondo l'ormai classica definizione di Wilensky (Wilensky 1975:1). Non solo perché queste ultime sono rivolte a cittadini dei quali presuppongono la capacità di conoscere i servizi che gli sono riconosciuti e di attivarsi ed interagire con le organizzazioni pubbliche responsabili, oltre alla capacità dei suddetti servizi di riattivare legami di appartenenza e partecipazione che la povertà e il disagio hanno spezzato o rendono più fragili. E non solo perché queste misure hanno costi difficilmente gestibili, specie alla luce dei dibattiti e delle misure odierne che stanno ridisegnando le politiche di welfare per contenerne proprio i crescenti costi finanziari. Parlare di inclusione significa, infatti, parlare anche delle misure e delle condizioni alle quali tutti i soggetti, che siano cittadini o che vivano all'interno di un dato territorio e di una data

«welfare state». L. Ornaghi (a cura di), 1993, contiene solo la voce «giustizia». E. Berti, S. Campanini (diretto da), 1993, contiene, invece, «giustizia», «solidarietà» e «Stato sociale».

società, possono esercitare pienamente i loro diritti di partecipazione civile, politica e sociale non solo in termini di sostegno economico ma in quelli più generali della capacità di usufruire di servizi di istruzione, di tutela della salute e, più in generale, di capacità di relazionarsi con la società e le istituzioni pubbliche o private che ne regolano e animano le dinamiche economiche, partecipative e culturali.

È in questo senso che la definizione da parte delle istituzioni comunitarie di una nozione e di politiche di inclusione sociale è importante. Non si tratta, infatti, solo di inserirsi nel campo delle politiche di "attivazione di cittadinanza", che sono tradizionale dominio degli Stati, ma anche di dare un segnale tangibile del fatto che l'Unione non riguarda solo la moneta e il rispetto dei vincoli di bilancio ma anche il solido coinvolgimento di tutti coloro che ne sono cittadini o che semplicemente vivono sul suo territorio. Si tratta, in altre parole, di dare un contenuto concreto alla nozione di cittadinanza europea.

2. Dalla lotta alla povertà alle politiche di inclusione attiva: la difficile elaborazione di una nozione europea

Il primo *programma di progetti e studi pilota per la lotta contro la povertà* (Consiglio 1975) è adottato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 1975, circa un anno e mezzo dopo l'adozione della risoluzione del gennaio 1974 «relativa ad un programma di azione sociale» (Consiglio 1974). Quest'ultima, partendo dagli obiettivi di sviluppo economico armonioso e miglioramento del tenore di vita dei cittadini, postulati dal trattato di Roma del 1957 e dalla consapevolezza del fatto che «gli obiettivi sociali debbano costituire una costante preoccupazione per tutte le politiche della Comunità» (ivi: 2), aveva ritenuto necessario «intraprendere un'azione vigorosa onde conseguire, per tappe successive, le finalità sociali dell'unione europea» (ivi:1), declinandole nei termini del conseguimento de «il pieno e migliore impiego a livello comunitario, nazionale e regionale, condizione essenziale per una politica sociale efficace; il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consente la loro parificazione nel progresso; la crescente partecipazione delle parti sociali alle de-

cisioni economiche e sociali della Comunità e dei lavoratori alla vita delle imprese» (ibid.:1-2). Obiettivi ambiziosi, che ricalcano quelli delle politiche economiche keynesiane degli Stati membri, messe a dura prova dalla crisi inflazionistica generata dallo shock petrolifero del 1973, e sul modello di forte partecipazione delle parti sociali nelle decisioni relative alla vita economica nazionale e sulla consapevolezza dei costi sociali, causati dallo stesso shock petrolifero. Tuttavia, è esplicitamente affermato come eventuali misure comunitarie non debbano «cercare di regolare in modo uniforme l'insieme dei problemi sociali né di trasferire a livello comunitario responsabilità che sono assunte più efficacemente ad altri livelli» (ibidem).

In questo senso, il programma adottato nel 1975 è di portata modesta. Questo prende le mosse da una definizione di povertà come «individui o le famiglie i cui mezzi di sostentamento sono così limitati da escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello Stato membro in cui vivono» (Consiglio 1975:34)⁶. Una definizione basata su una nozione di esclusione non articolata in termini quantitativi né qualitativi definiti e riferita alla situazione di ciascuno Stato membro, molto ampia, dunque, nella sua portata. Rispetto a questa, il programma prevede una dotazione di 2,5 milioni di ecu per un periodo di due anni da utilizzare per il cofinanziamento di azioni a sostegno dei poveri e di studi per aiutare a comprendere la natura e le cause del fenomeno povertà a livello comunitario. Per essere finanziabili, le azioni devono essere basate su tre criteri precisi, ossia «sperimentare e sviluppare nuovi metodi di aiuto alle persone povere o minacciate di povertà nella Comunità,... per quanto possibile, elaborati e svolti con la partecipazione degli interessati e rivestano interesse per l'intera Comunità in quanto rispondenti a problemi comuni a più Stati membri» (ibidem).

Il programma, dunque, non mira a sviluppare un'azione coordinata a livello comunitario, improntata a definizioni e principi condivisi quanto piuttosto prova ad individuare azioni particolarmente innovative, che possano fungere da criterio orientativo per le politiche degli Stati membri. In questo quadro,

⁶ Il secondo comma dell'articolo precisa che «per mezzi di sostentamento si intendono il reddito in contanti ed i beni nonché i servizi disponibili nei settori pubblico e privato».

in quanto responsabile della selezione dei progetti, dell'erogazione dei fondi e del monitoraggio e valutazione del loro impiego e dell'andamento delle azioni finanziate, la Commissione si trova a svolgere un delicato ruolo di motore e orientamento delle azioni stesse.

Il valore del programma del 1975 è ben evidenziato nel rapporto di valutazione, presentato dalla Commissione al Consiglio nel dicembre 1981 e redatto da esperti indipendenti. A loro giudizio, questo ha messo bene in evidenza i limiti delle azioni finanziate e più in generale degli interventi sul campo contro la povertà, limiti che sono riconducibili alla mancanza di comunicazione fra operatori dei vari Stati membri, che spesso conducono azioni o affrontano problemi simili ma senza averne conoscenza, all'eterogeneità dei progetti approvati, che non sono inquadrabili all'interno di più ampie politiche nazionali di lotta alla povertà (che sono però necessarie per l'efficacia delle azioni stesse), alla bassa capacità degli operatori in materia di monitoraggio del proprio operato e alla bassissima comparabilità dei dati statistici, elaborati dagli Stati membri in materia. Rispetto a questi punti critici, la Comunità ha apportato e può continuare ad apportare un valore aggiunto, favorendo le occasioni di incontro e lo scambio di esperienze fra operatori e incoraggiando lo sviluppo di studi e la raccolta di dati statistici omogenei. Ciò che è più interessante, il rapporto contiene una dettagliata analisi della natura della povertà, che viene inquadrata come un fenomeno multidimensionale, cumulativo ed in crescita: accanto alle categorie svantaggiate "classiche" come anziani e disoccupati di lungo periodo, il rapporto mette a fuoco anche il problema dei lavoratori poveri ed instabili, dei giovani che abbandonano il percorso scolastico con scarse qualifiche e che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, delle donne sole con figli che hanno problemi sia di inserimento nel mondo del lavoro che di bassi livelli salariali (Commissione 1981).

Rispetto a questi problemi, i sistemi tradizionali di welfare sono poco efficaci, soprattutto «economic growth does not, in itself, eliminate poverty and the expanded social services have not had a major redistributive effect» (ivi:11). Ciò è dovuto al fatto che la realizzazione del mercato comune crea opportunità

ma tende a lasciare ai margini i lavoratori poco qualificati e sconta la non trasferibilità delle loro prestazioni sociali, inibendone le concrete possibilità di movimento. Accanto ai punti critici, il rapporto mette anche in evidenza gli aspetti promettenti delle azioni finanziate, ossia lo sviluppo di approcci innovativi alla lotta alla povertà, basati sul rafforzamento delle capacità dei gruppi emarginati e sulla promozione di iniziative di auto-sviluppo e di capacità di relazione con le istituzioni incaricate del sostegno e con la società in generale. Inoltre, il programma ha favorito l'avvio di un dibattito sulla povertà su scala comunitaria.

Tanto le azioni nazionali che quelle comunitarie di contrasto alla povertà vanno, dunque, ulteriormente sviluppate. In questo senso, non si tratta solo di fornire «a critical contribution to the solution of economic problems and make economic change acceptable»: con la sua azione contro la povertà, la Comunità mostra di voler affrontare un problema preciso e comune a Stati interdipendenti, rispetto al quale questi ultimi non sono in grado di reagire isolatamente, e prova a garantire un ampio consenso sociale ai cambiamenti economici in atto (ivi:154-155). Tuttavia, le azioni prefigurate hanno contenuti diversi in base al livello di attuazione preso in considerazione. Mentre gli Stati devono adottare politiche di lotta alla disoccupazione e norme sulla garanzia di un reddito e un salario minimo per i propri cittadini, in base all'assunto che un lavoro stabile ed un reddito sufficiente sono la prima forma di garanzia contro la povertà, la Comunità deve rinnovare il proprio programma ma risolvendone le criticità. In pratica, questo dovrebbe avere durata quinquennale ed articolarsi intorno ad assi tematici definiti, in modo da evitare un'eccessiva frammentazione dei progetti finanziati. Questi ultimi dovrebbero, inoltre, essere selezionati sulla base di criteri di costo-efficacia, a fronte di un sostanziale aumento delle risorse ad essi destinate.

Il primo *programma di azione contro la povertà* ha, dunque, il valore di *ballon d'essai*: pur non elaborando una chiara nozione di esclusione e pur continuando a fare affidamento sugli Stati membri per l'adozione di politiche incisive di lotta alla povertà, questo serve a mostrare i limiti delle azioni nazionali,

la necessità di un loro coordinamento in ambito comunitario e, dunque, le potenzialità di un'azione comune.

Il secondo programma di «azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà» del dicembre 1984 non contiene, però, novità di rilievo né accoglie le indicazioni programmatiche, contenute nel rapporto del 1981. Agli obiettivi del primo programma vengono aggiunti quelli della «diffusione e lo scambio di conoscenze, il coordinamento e la valutazione delle azioni di lotta contro la povertà nonché il trasferimento di metodi innovativi fra gli Stati membri,...la diffusione e lo scambio, a scadenze regolari, di dati comparabili sulla povertà nella Comunità» (Consiglio 1984:1) con una dotazione di 25 milioni di ecu su quattro anni.

È negli anni Novanta che l'azione della Comunità acquisisce maggiore slancio, complice la nomina di J. Delors, cattolico, ex-sindacalista ed ex-ministro delle Finanze francese, alla presidenza della Commissione. Delors, infatti, conosce ed ha operato nel dibattito francese sulla nozione di esclusione sociale. In questo senso, già la proposta, presentata dalla Commissione nel dicembre 1988 su un nuovo *programma di azione a medio termine per stimolare l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno privilegiati*, contiene indicazioni precise ed evidenti fin nel titolo del nuovo orientamento comunitario in materia.

Partendo dalla ribadita consapevolezza della natura complessa del fenomeno povertà, la Commissione ne articola una definizione ampia, che comprende non solo l'assenza di risorse materiali ma anche «the situations of isolation, the loss of independence...part of this population cannot take advantage of its rights, has no fixed abode and by its nature is overlooked by the statistical survey» (Commissione 1988:5). In questa prospettiva, «the phenomenon touches much broader strata of the population [and]...is not confined to small minorities or well-defined geographical areas but can be a threat to persons in stable employment in urban and rural areas» (ibid.). Queste definizioni ampie sono articolate intorno ad una definizione del fenomeno povertà come «inadequate realization of social rights» (Gore et al. 1995:2), specialmente quello ad un'occupazione e ad un reddito dignitoso. Su questa base la Commissione articola la sua proposta per un'azione di lotta alla povertà più strutturata rispetto alle precedenti: su un arco di tempo di cinque

anni e con un budget di 55 milioni di ecu, si tratta di passare dallo stadio degli esperimenti a quello di «selective development, in other words the implemetation of a few selective prototype schemes on a larger scale, and rooted in the local context» (Commissione 1988:7). In altre parole, i principi di multidimensionalità delle azioni, di partecipazione dei beneficiari e di partnership con gli attori pubblici e privati attivi sul campo, che hanno informato i precedenti programmi vengono applicati ad un'azione più ampia ed articolata, attraverso la quale la Commissione mira a finanziare quattro tipi di attività: azioni di sviluppo integrato mirate a particolari gruppi svantaggiati o ad aree geografiche individuate «integrating every facet of poverty...to encourage independence which is the basis for social reintegration of the poor» (ibid.), azioni dal carattere innovativo e di portata più circoscritta, focalizzate su gruppi individuati che si trovano in condizioni particolarmente critiche come gli homeless, creazione di una rete di scambio di informazioni ed esperienze fra gli attori a livello comunitario, promozione di studi che forniscano nuovi dati sulla ampiezza e le caratteristiche della povertà nella CEE.

In queste azioni, il ruolo della Commissione è considerevolmente accresciuto: cuore della rete di scambio delle esperienze, questa è responsabile non solo della selezione delle azioni da finanziare e della loro valutazione ma attraverso una rete di comitati consultivi e unità di ricerca e sviluppo questa si pone come centro di coordinamento e di assistenza in diretto contatto con gli operatori sul campo, aggirando e scavalcando le autorità istituzionali centrali degli Stati membri⁷.

Ma è con la comunicazione del dicembre 1992 dal titolo *Towards a Europe of solidarity* e con la proposta di un nuovo *Programma a medio termine di azione sociale* dell'aprile 1995 che la Commissione articola la propria strategia in materia di lotta contro la povertà in modo compiuto. La prima comunicazione

⁷ Più precisamente, la Commissione propone la creazione di uno *steering committee* per ciascuna azione finanziata, composto da rappresentanti di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti, con il compito di preparare una strategia integrata di azione contro la povertà e di dare concretezza operativa al principio della partnership, e di *unità di ricerca e sviluppo*, formate da consulenti individuati dalla Commissione, che assistano gli attori sul campo nelle attività di implementazione e valutazione delle azioni. Cfr. ivi:10.

utilizza la nozione più ampia di esclusione sociale al posto di quella di povertà per descrivere una condizione «dynamic..., referring to the processes and consequent situations...multidimensional nature of the mechanisms whereby individuals and groups are excluded from taking part in the social exchanges, from the component practices and rights of social integration and identity. Social exclusion does not only mean insufficient income, and it even goes beyond participation in working life: it is felt and shown in the fields of housing, education, health and access to services» (Commissione 1992). Soprattutto, esclusione è la negazione del principio del rispetto della dignità umana sul quale la Comunità ed i suoi Stati membri sono fondati. Affrontarla significa «address the conditions necessary for real citizenship» (ivi: 27).

È un linguaggio nuovo per la Comunità, soprattutto è la messa a fuoco dei termini peculiari rispetto a quelli della deprivazione materiale nei quali si presenta il problema degli ultimi e degli esclusi: povertà ed esclusione sono definiti come una sostanziale mancanza di partecipazione non solo al mondo del lavoro ma alla vita sociale in senso ampio. Queste creano fenomeni diffusi e con caratteristiche diverse, che richiedono azioni di contrasto di ampia portata, soprattutto dal momento che rispetto a questi nuovi fenomeni la creazione del mercato unico ed i mutamenti tecnologici possono rappresentare non solo elementi di sviluppo economico, fonti di nuove opportunità ma anche fattori di esacerbazione delle dinamiche di esclusione in quanto tenderanno ad aumentare le difficoltà dei lavoratori meno qualificati e dei giovani con percorsi formativi scadenti o incompleti, come peraltro già riconosceva il rapporto del 1981.

Rispetto a questo inquadramento ampio ed alla complessità del problema, la Commissione si dichiara consapevole del fatto che la responsabilità delle azioni di contrasto è in larga parte degli Stati membri; tuttavia, essa rivendica un ruolo di contributo indiretto attraverso il coordinamento delle azioni dei fondi strutturali e del Fondo sociale europeo, in particolare, nel finanziamento di azioni a sostegno dei lavoratori e delle persone che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro e nella presa in considerazione della dimensione sociale nello sviluppo delle politiche comunitarie. Come misure di intervento più immediato,

viene ricordato il *programma di azione a medio termine* in corso e lo sviluppo di reti per lo scambio di informazioni ed esperienze a livello comunitario. Soprattutto, però, la Commissione si propone come centro di riflessione e dialogo fra gli Stati membri, le parti sociali, gli attori pubblici e privati su questioni che hanno un impatto diretto sul contrasto all'esclusione, come il carattere limitato delle risorse nazionali dedicate ad azioni sociali ed il modo di sfruttarle al meglio, il problema del funzionamento efficace del mercato del lavoro e dell'inserimento dei lavoratori meno qualificati, la questione della compatibilità fra politiche economiche e politiche di protezione sociale che hanno bisogno di essere ridisegnate per affrontare il problema dell'invecchiamento della popolazione e delle nuove forme di povertà. Tuttavia, l'esclusione non deve essere solo curata, deve essere anche prevenuta: in questo senso, la Commissione richiama il proprio ruolo in «help to anticipate and provide support for industrial change, thereby serving an important preventive function» (ivi: 21). In questo senso, i principi di base sono quelli che informano i programmi di lotta alla povertà, ossia azioni integrate, partnership con gli attori sul campo, partecipazione dei beneficiari ma questi vengono applicati ad un'ampia azione comunitaria «in the field of economic, education, employment», che miri a «combating social exclusion, promoting integration and fostering solidarity» (ivi: 23). In questo modo, ponendosi in dialogo con una varietà di attori pubblici e privati a livello nazionale e locale e con le parti sociali, la Commissione si propone come il centro motore di un lavoro ampio di coordinamento delle azioni comunitarie e nazionali. Un ruolo che viene ulteriormente approfondito nel libro bianco sulla politica sociale europea, presentato nel luglio 1994.

Frutto di ampie consultazioni con tutti gli attori coinvolti e in primo luogo con gli Stati membri, questo si sviluppa a partire dal legame fra cambiamenti dei processi produttivi, imposti dalla globalizzazione e dai progressi tecnologici, e nella struttura demografica e sociale dei Paesi membri, la necessità per questi ultimi di sviluppare strutture economiche dinamiche, competitive e generatrici di impiego e la protezione sociale, che sono tutti elementi necessari allo sviluppo e aggiornamento del modello europeo di economia sociale di mercato. In questo senso,

«efficiency of our societies as a whole conditions how competitive they may be and the growth they can deliver...the pursuit of high social standards should not be seen only as a cost but also as a key element in the competitive formula» (Commissione 1994:2). L'obiettivo è quello di tenere insieme sviluppo economico e tutela dei valori dello «European social model...democracy and individual rights, free collective bargaining, the market economy, equality and opportunities for all and social welfare and solidarity» (ibidem) all'interno di un modello economico nel quale competitività e progresso sociale sono «two sides of the same coin» (ivi: 4).

Questo richiede l'adozione di un approccio basato su due grandi assi: da un lato, una forte collaborazione fra Unione, Stati membri, parti sociali e cittadini che, ciascuno sulla base dei propri poteri e delle proprie responsabilità, adottino misure convergenti all'interno di un quadro comune di obiettivi quantitativi precisi, sulla base del principio di sussidiarietà e del rispetto delle diversità nazionali. Dall'altro, un cambiamento nei sistemi di protezione sociale «from a passive to a more active approach...from the objective of assistance to the objective of employment generation» (ibid.). Non siamo alla *flexicurity* contemporanea ma la Commissione adotta lo stesso approccio di fondo proattivo all'inclusione, in linea con i tagli ai crescenti costi dei sistemi di welfare nazionali.

Se il quadro per lo sviluppo della competitività europea è articolato nel libro bianco del 1993 dal titolo *Competitiveness, Growth and Jobs*, per quanto riguarda la politica sociale la Commissione adotta una prospettiva ampia, proponendo il lancio di iniziative legislative e lo sviluppo di dibattiti in una serie di ambiti rilevanti, dalle misure di sviluppo dell'occupazione attraverso una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle imprese e la riorganizzazione del lavoro, misure di formazione per i soggetti deboli sul mercato del lavoro, come giovani, donne e lavoratori poco qualificati, e per gli stessi lavoratori per favorirne la capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici anche grazie ad interventi mirati del Fondo sociale europeo, al rafforzamento degli standard europei in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e l'adozione di standard per le nuove forme di lavoro a tempo o part-time, alla realizzazione di una effettiva

libertà di circolazione dei cittadini, che implica la trasferibilità delle prestazioni sociali delle quali godono e lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo, inclusivo anche degli stranieri legalmente residenti, al maggiore coinvolgimento delle donne e degli anziani nel mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la questione dell'esclusione, questa viene declinata sotto due diversi aspetti: da un lato, viene sottolineata la necessità di affrontare il problema nel quadro del rapporto fra «social protection, employment promotion and combating exclusion, and in particular on ways to combine the grant of benefits, including the guarantee of a minimum level of resources, with an active employment policy» (ibid.:36). In questo senso, occorrerà tener conto del cambiamento nelle strutture familiari e delle nuove sfide che l'invecchiamento della popolazione, il lavoro sottopagato e il ruolo delle donne nelle attività di cura pongono. D'altro canto, la Commissione riconosce che ci sono gruppi particolarmente marginalizzati, come anziani, disabili, disoccupati di lungo periodo e giovani privi di qualifiche, rispetto ai quali occorre promuovere lo sviluppo di opportunità di lavoro, servizi pubblici mirati e politiche per l'abitazione. «This not a question of social justice: the Union simply cannot afford to lose the contribution of marginalized groups to society as a whole» (ivi: 37). Nel libro bianco, non c'è alcuna definizione del fenomeno esclusione ma questo viene collocato all'interno del quadro più ampio delle misure, formulate nei termini dei diritti sociali di cittadinanza, necessarie per garantire sviluppo e competitività di una società della quale si vuole preservare il carattere inclusivo.

Il libro bianco non si limita a tracciare solo le linee per lo sviluppo della politica sociale europea ma i più ampi orientamenti per lo sviluppo di un'azione politica dell'Unione, un'azione che affronti le questioni sociali dell'esclusione, dell'occupazione e dell'evoluzione dei *welfare states* all'interno di uno scenario di cambiamenti della struttura economica e produttiva degli Stati membri, in linea con i cambiamenti dello scenario competitivo mondiale e dei progressi tecnologici, rispetto ai quali la Commissione mostra di avere una visione di lungo periodo. L'accento è posto sulla creazione di lavoro, che significa creazione di ricchezza, ma all'interno di un quadro di

tutela sociale dei lavoratori e dei soggetti esclusi e di una determinata azione di coordinamento fra Stati, parti sociali ed organizzazioni della società civile, guidata ed orientata dalla Commissione.

Fino all'inizio degli anni Novanta, quest'ultima e gli Stati membri sembrano essere sostanzialmente d'accordo sulle azioni da adottare a livello comunitario per affrontare i problemi della povertà e dell'esclusione, come dimostrano l'adozione del *programma a medio termine per l'integrazione dei gruppi meno privilegiati* nel luglio 1989 nei termini indicati dalla Commissione, le raccomandazioni del Consiglio nel giugno-luglio 1992 sulla definizione di criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (Consiglio 1992: 46-48) e sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (Consiglio 1992: 49-52)⁸, la firma dello stesso trattato di Maastricht e del protocollo sociale ad esso allegato⁹. Tuttavia, proprio l'adozione del trattato di Maastricht segna una sorta di punto di rottura. I vincoli imposti ai bilanci nazionali per rispettare i criteri per la partecipazione alla terza fase dell'unione economica e monetaria, la crescente insofferenza per quello che viene percepito come un attivismo eccessivo da parte della Commissione, che la porta a provare ad inserirsi e potenzialmente ad allargare le proprie competenze in settori dei

⁸ Con la prima raccomandazione gli Stati membri, a partire dalla natura multidimensionale dell'esclusione e dal principio del rispetto della dignità umana, si impegnano ad organizzare i propri sistemi di *welfare* in modo da garantire «una protezione sociale adeguata e ...prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente» a lavoratori, disoccupati e anziani, nell'ambito della capacità di spesa dei rispettivi bilanci nazionali e «fatta salva una disponibilità attiva al lavoro o alla formazione professionale finalizzata all'ottenimento di un lavoro per coloro la cui età, salute e situazione familiare permettano una siffatta disponibilità attiva». Con la seconda, a partire dal riconoscimento del fatto che le differenze nei sistemi di protezione sociale nazionali rappresentano un ostacolo importante alla libera circolazione dei lavoratori, gli Stati membri si impegnano ad adottare standard comuni, basati su «un livello di risorse conforme alla dignità umana,...parità di trattamento...equità» per quanto riguarda le principali aree di tutela sociale, dalla malattia alla maternità, alla disoccupazione, all'incapacità di lavorare, alla vecchiaia.

⁹ Il protocollo istituzionalizza la pratica degli incontri fra la Commissione, la Confederazione europea dei Sindacati e l'UNICE, inaugurato da Delors nel 1894 a Val Duchesse.

quali gli Stati sono tradizionalmente gelosi come le politiche sociali, si riflettono nell'azione dell'Unione in materia di esclusione: la proposta per un nuovo *programma di azione a medio termine per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà*, presentato nel settembre 1993, rientra fra i documenti sui quali il Consiglio discute senza giungere ad alcuna conclusione. Quanto al *programma a medio termine di azione sociale, 1995-1997*, che viene ufficialmente presentato dalla nuova Commissione, presieduta da J. Santer, questo assume il libro bianco del 1994 come punto di partenza, accogliendone le analisi ed il quadro delle soluzioni ma rispetto alle iniziative a largo raggio, avanzate dalla Commissione Delors, si limita a proporre l'apertura di dibattiti e non l'adozione di misure legislative (Commissione 1995). Lo stesso trattato di Amsterdam, che pure inserisce il coordinamento delle politiche nazionali di contrasto alla disoccupazione fra le competenze comunitarie nell'ambito di una procedura di sorveglianza multilaterale, non menziona il problema dell'esclusione e, nella dichiarazione sul tema allegata alle conclusioni del Consiglio europeo che adotta il trattato, colloca il contrasto alla disoccupazione nel quadro delle politiche di rigore finanziario, imposte dal *Patto di Stabilità e Crescita* (Consiglio europeo 1997). L'attenzione è concentrata sull'entrata in funzione della moneta unica e sul rispetto dei criteri in materia di deficit e debito pubblici che questa comporta, sulle modifiche istituzionali e di bilancio richieste dall'allargamento ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale; rispetto a queste, la questione dell'esclusione, per quanto articolata in modo innovativo dalla Commissione Delors, risulta marginale. E viene nei fatti messa da parte.

In assenza di significative iniziative da parte della Commissione, sono gli Stati a ritornare arbitri di eventuali azioni. È quello che accade in occasione del Consiglio europeo del marzo 2000, che adotta la strategia di Lisbona per la modernizzazione dell'economia europea o, per usare le stesse parole delle conclusioni della Presidenza, «per diventare l'economia della conoscenza più dinamica e più competitiva al mondo, capace di una crescita economica sostenibile con maggiori e migliori posti di lavoro e una più grande coesione sociale» (Consiglio europeo 2000:1). Quello che qui interessa non è riprendere gli articolati

obiettivi in termini di diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche, di sviluppo della ricerca e delle sue applicazioni o di sviluppo del capitale umano europeo attraverso la formazione di lavoratori flessibili e preparati ed il miglioramento dei percorsi di studio e formazione; questo è stato già fatto in modo egregio da altri e non mi sembra utile ripeterlo. Mi sembra più interessante concentrarmi sulla parte della strategia relativa alla coesione sociale, dal titolo significativo "Modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo uno stato sociale attivo"(Consiglio europeo 2000).

Qui l'accento è posto con forza sul lavoro e sullo sviluppo e diffusione delle conoscenze necessarie a vivere e lavorare nella società della conoscenza attraverso il miglioramento dell'istruzione secondaria e misure di formazione lungo l'arco della vita e l'adozione di politiche attive del lavoro da parte degli Stati membri. Vengono dedicati due paragrafi rispettivamente alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale ed alla promozione dell'inclusione ma si tratta di testi estremamente generici, nei quali vengono riprese a larghe linee le conclusioni della Commissione Delors sulla natura potenzialmente generatrice di nuove forme di esclusione delle nuove tecnologie ma non si va oltre l'invito ad una maggiore cooperazione fra gli Stati membri, l'adozione da parte di questi ultimi di azioni mirate per gruppi particolarmente vulnerabili, identificati peraltro con le stesse categorie individuate dalla Commissione Delors¹⁰ e l'invito alla Commissione a presentare un'iniziativa in questo ambito. Non vi è alcuna definizione del fenomeno esclusione né viene delineato un ruolo per le istituzioni comunitarie che sia più vincolante rispetto a quello di definizione di una cornice di coordinamento, in linea con il nuovo metodo di coordinamento aperto (mac). Gli Stati lanciano, dunque, un processo di modernizzazione del proprio modello economico e produttivo, all'interno del quale la preservazione del modello sociale europeo e della sua natura inclusiva hanno un ruolo importante ma poco definito. Inoltre, di questo processo intendono restare ar-

¹⁰ Più precisamente, si tratta di minoranze, bambini, anziani e disabili. Cfr. Consiglio europeo 2000.

bitri, soprattutto nei settori della politica sociale e della lotta all'emarginazione, che sono politicamente più sensibili.

Di questo mutato clima, del resto, era già un indizio il documento presentato dalla Commissione in preparazione del Consiglio europeo di Lisbona, che si limitava a fornire dati statistici sull'ampiezza delle sfide che l'invecchiamento della popolazione, la maggiore partecipazione femminile alla vita lavorativa, le nuove forme di lavoro e la relativa precarietà dei redditi pongono alle politiche sociali degli Stati membri ma senza provare ad elaborare alcuna soluzione a livello comunitario (Commissione 2000)¹¹. Nello stesso senso, nella sua risoluzione sull'adozione della strategia di Lisbona il Parlamento europeo (PE) ne accoglie l'approccio ai problemi della modernizzazione dell'economia europea, limitandosi a sottolineare come questi ultimi avranno un impatto sui valori e sull'organizzazione della società e come sia necessario prevenire eventuali problemi. (Parlamento 2000). Ma non vengono formulate critiche né suggeriti approcci alternativi né tanto meno si menzionano i problemi dell'esclusione e della povertà.

In questo senso, le proposte presentate dalla Commissione nel marzo 2000 per un'iniziativa nel campo dell'esclusione sociale si muovono nella stessa direzione tracciata dal Consiglio europeo di Lisbona, ossia partono dalla necessità di un «approccio politico globale e coordinato al problema dell'integrazione sociale» ma questo non si fonda su misure di contrasto quanto sulla «partecipazione attiva, al fine di ridurre lo spreco di risorse umane e conseguire un'equa distribuzione delle opportunità» (Commissione 2000:8). L'adozione di misure in questo senso è responsabilità precipua degli Stati membri rispetto ai quali all'Unione spetta il compito di «garantire una promozione sinergica della crescita, dell'occupazione e della coesione sociale» (ivi:10) attraverso l'azione dei fondi strutturali e dei programmi di formazione, finanziati dal Fondo sociale europeo, la presa in considerazione trasversale della questione

¹¹ «La relazione presenta una rassegna della situazione sociale odierna,...vi è presentata inoltre una visione in prospettiva della situazione sociale rispetto agli sviluppi principali...Tutti questi elementi costituiscono una piattaforma per gli sviluppi futuri nel campo delle politiche sociali e per la discussione negli Stati membri». Cfr. Commissione 2000, p.8.

dell'esclusione in tutte le politiche comunitarie, ponendosi come luogo per lo scambio di conoscenze ed esperienze fra gli Stati membri ed istituendo meccanismi di analisi comparativa dei risultati raggiunti da questi ultimi. Soprattutto, la Commissione dichiara esplicitamente che il ruolo dell'Unione ed il suo contributo «viene conseguito sostenendo gli sforzi compiuti dagli Stati membri, e non tanto contribuendo con fondi aggiuntivi...Non si intende cofinanziare progetti sul campo volti ad affrontare il problema dell'emarginazione a livello locale, regionale o nazionale» (ibid.:14). Si tratta evidentemente della fine dei precedenti programmi di azione di lotta alla povertà, a maggior ragione dell'articolata proposta formulata dalla Commissione Delors nel 1993. Certo, le azioni degli Stati membri devono restare improntate a criteri di innovazione, partecipazione dei beneficiari, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative attive nel settore ma quello che viene pericolosamente meno è il ruolo di impulso e di orientamento non solo in termini di prospettiva politica ma anche delle azioni sul campo da parte della Commissione. Questa si relega volontariamente in una funzione di centro di coordinamento e valutazione non vincolante di azioni decise, gestite e realizzate in piena autonomia dagli Stati; in questo senso, la decisione del Consiglio del dicembre 2001 che adotta la proposta, affida alla Commissione il ruolo di garante dell'attuazione delle azioni comunitarie in materia, che si riduce però alla promozione di studi ed allo scambio di informazioni ed esperienze fra gli attori interessati, all'organizzazione di forme di dialogo e scambio di esperienze fra le organizzazioni non governative, gli Stati membri e di diffusione dei risultati ottenuti (Parlamento e Consiglio 2002:1-7). La scommessa è che la pubblicità delle azioni, e dunque anche delle inazioni e dei risultati ottenuti dagli Stati, e la loro diffusione presso l'opinione pubblica nazionale, rappresentino un incentivo all'adozione di misure incisive. Una scommessa decisamente azzardata, come dimostra il rapporto di valutazione di metà percorso sull'attuazione della strategia di Lisbona, che sottolinea il divario fra obiettivi fissati e concreto stato di avanzamento dei lavori per il loro conseguimento (Kok Report 2004).

Questa esplicita denuncia dell'insufficienza degli sforzi degli Stati rappresenta un'occasione per rilanciare un proprio

ruolo più incisivo, che la Commissione prova a mettere a frutto attraverso l'adozione di due iniziative. La prima è una proposta per una razionalizzazione del mac; si tratta, in pratica, di coordinare la presentazione delle relazioni di attuazione della strategia di Lisbona da parte degli Stati membri e la relativa valutazione con le analoghe attività compiute nell'ambito della strategia europea per l'occupazione (SEO), adottata con il trattato di Amsterdam del 1997, e degli indirizzi di massima per le politiche economiche (IMPE), formulati nel quadro del Patto di Stabilità e Crescita. In pratica, la Commissione propone di raggruppare nella cornice del mac non solo le misure di politica economica e sociale ma anche quelle che sono state sottoposte allo stesso tipo di coordinamento nel corso del tempo, come la riforma dei sistemi pensionistici nazionali e dei servizi di assistenza sanitaria (Commissione 2003; Commissione 2005). Una proposta alla quale viene data concreta attuazione a partire dal 2006.

Ancora più importante, partendo dalla constatazione che per colmare il divario fra gli obiettivi concordati e la concreta attuazione delle politiche sarà necessario qualcosa di più di un semplice cambiamento delle procedure (Commissione 2005:11), la Commissione lancia due consultazioni pubbliche su una nuova strategia di «integrazione attiva». Questa viene definita come un «dosaggio politico generale in grado di associare tre elementi: i) un collegamento con il mercato del lavoro, sotto forma di offerte di posti di lavoro o di formazione professionale; ii) un'assistenza al reddito di livello sufficiente per vivere degnamente; iii) un migliore accesso a servizi in grado di eliminare alcuni ostacoli che talune persone e le loro famiglie devono affrontare per integrarsi nella società» (Commissione 2006:9).

Di nuovo, l'accento è posto sull'inserimento lavorativo come principale strumento di lotta ai fenomeni di esclusione ma al tempo stesso viene riconosciuto come le nuove dinamiche della società della conoscenza comportino che alcune persone saranno escluse in modo permanente dal mercato del lavoro. Nasce da qui il richiamo a misure di sostegno al reddito, rispetto alle quali viene indicata la risoluzione del Consiglio del 1992 come testo al quale dare concreta attuazione. Al tempo stesso, l'accesso ai servizi ed ai percorsi di formazione professionale

dovrebbero essere modellati sulle esigenze dei singoli e ad ampio raggio, ossia mirati a permettere un inserimento stabile dei soggetti emarginati non solo nel mercato del lavoro ma nella società in generale. Si tratta di obiettivi ambiziosi anche se formulati nel linguaggio asciutto dei dati statistici, ispirati alle teorie della flessicurezza e, quindi, ad un'idea di esclusione come mancanza di partecipazione innanzitutto al mondo del lavoro. Certo, le azioni proposte vengono ricomprese sotto l'ombrello del mac e, dunque, la loro implementazione è rimessa alla volontà politica degli Stati membri, per quanto attraverso la definizione di indicatori statistici comuni la Commissione provi a rendere il quadro per la valutazione delle misure nazionali più stringente. Mancano anche un afflato politico ed una visione strategica ampia ma la Commissione mostra di aver formulato un proprio approccio al problema dell'inclusione. Quest'ultimo è, però, ritenuto insoddisfacente dal PE. Se finora questo si è limitato a rivendicare una maggiore legittimità democratica e dunque un proprio coinvolgimento nel mac, con due risoluzioni sulla proposta di misure di integrazione attiva della Commissione, esso articola un approccio alle questioni dell'esclusione che richiama quello contenuto nei documenti della Commissione Delors. La povertà e l'esclusione sono inquadrate come violazioni del diritto fondamentale alla dignità umana, che richiedono soluzioni che si articolino sullo sviluppo di sistemi di solidarietà e non sull'assistenza (PE 2006). Viene ribadito che l'adozione di politiche di contrasto non è un costo ma uno strumento per contribuire al rilancio dell'economia attraverso il contributo dei soggetti esclusi, fra i quali il PE presta particolare attenzione alle situazioni peculiari delle donne e dei bambini (ibidem). Soprattutto, l'inclusione deve essere basata sui diritti, la non discriminazione, le pari opportunità e la partecipazione dei singoli non solo al lavoro ma alla vita della società nel suo complesso (PE 2009). Anche a proposito del riorientamento dell'azione della Commissione sulla base dei principi della flessicurezza, il PE sottolinea come la loro concreta messa in opera debba essere il risultato del dialogo fra le parti sociali, non pregiudicare i diritti dei lavoratori, incluso quello ad un salario adeguato, e come flessibilità ed innovazione debbano essere il

risultato dello sforzo congiunto dei lavoratori e delle imprese (PE 2007).

Si tratta di un approccio che non trova ascolto. Nel formulare le proprie proposte per il rilancio della strategia di Lisbona, la Commissione si rifà alla propria comunicazione del 2006, anche se in termini un po' più sfumati. La comunicazione del marzo 2010, che contiene le linee principali attorno alle quali questa propone di riarticolare il processo di innovazione dell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri, delinea un modello di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, ossia basata sullo sviluppo dell'economia della conoscenza, sull'uso intelligente delle risorse energetiche e su «un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale» (Commissione 2010). Per quanto riguarda quest'ultima dimensione, la Commissione mette l'accento sull'aumento dell'occupazione anche promuovendo la mobilità dei lavoratori nell'UE, coinvolgendo anziani e donne, sullo sviluppo delle competenze individuali attraverso adeguate politiche di formazione lungo tutto l'arco della vita e il ruolo in questo senso delle parti sociali, sulla lotta alla povertà. Questa è, in particolare, delineata in un riquadro che segue i primi due punti, dedicati a come «migliorare la consapevolezza e riconoscere i diritti delle persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale, consentendo loro di vivere in modo dignitoso e di partecipare attivamente alla società» (ivi: 22). Un «sufficiente sostegno al reddito e un accesso adeguato all'assistenza sanitaria» (ibidem), elementi contenuti nella strategia di inclusione del 2006, sono indicati alla fine, fra le misure di competenza degli Stati membri. Gli obiettivi e le misure per realizzarli sono, dunque, descritti con formulazioni meno dirette, più «morbide» e diluite rispetto a quelle utilizzate nella comunicazione del 2006. Ma è sulla modalità di attuazione che la Commissione si mostra più assertiva. Lo strumento individuato è infatti un mac rinforzato, oltre che un uso mirato dei fondi strutturali.

La Commissione propone un'articolazione delle relazioni nazionali di attuazione per temi e per Paesi, che si basino non solo sugli assi della nuova strategia ma anche sulle «questioni macroeconomiche fondamentali relative alla crescita e alla competitività» (ivi: 30), a partire dalle quali la Commissione ed il

Consiglio elaboreranno raccomandazioni ai singoli Stati nel caso si rivelino inadempienti rispetto agli impegni assunti. Inoltre, nel caso questi non si conformino alle raccomandazioni indirizzategli, la Commissione potrà formulare un «avvertimento politico» (ivi: 32). Il mac resta, dunque, di natura non vincolante ma viene improntato ad una maggiore precisione nelle verifiche e a meccanismi di richiamo più stringenti, all'interno dei quali la Commissione ha una funzione meglio definita e più forte.

Nessuna meraviglia che il Consiglio europeo, che nel marzo 2010 adotta la strategia *Europa 2020*, si limiti a recepirne i grandi obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ed i relativi target quantitativi ma senza alcun riferimento a modifiche nel mac. Un segnale chiaro quest'ultimo del fatto che gli Stati membri intendono mantenere la piena titolarità della strategia e della sua implementazione, senza alcuna "ingerenza" che possa renderla un po' più stringente. Non è un caso che il PE nella sua risoluzione su *Europa 2020* reclami la sostituzione del mac con procedure decisionali più vincolanti. Si tratta di una sollecitazione che resta lettera morta. Del resto, lo stesso trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, pur collocando la lotta all'esclusione fra le preoccupazioni trasversali delle politiche comunitarie, la mantiene fra i settori nei quali l'Unione «sostiene e completa l'azione degli Stati membri» (Lisbona 2009: art.153). In altre parole, l'Unione può adottare «misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» (ibidem). Una formulazione che ricalca le competenze non vincolanti dell'UE all'interno del mac. È il caso di sottolineare, però, come a questi segnali nel senso di una netta centralità degli Stati, se ne affianchino anche altri di segno diverso.

I rapporti biennali, adottati dalla Commissione sull'attuazione delle misure nazionali per l'inclusione sociale nell'ambito della strategia di Lisbona, sottolineano infatti come cominci a svilupparsi una positiva azione di coordinamento delle politiche nazionali all'interno del pure non vincolante mac. Più precis-

amente, quest'ultimo «...is helping to deepen mutual learning and to widen involvement of stakeholders at European and national level...and forged a shared approach to social protection reforms based on the principles of accessibility, adequacy, quality, modernisation and sustainability...The new working methods of the OMC are starting to bear fruit» (Commissione 2007: 3). La stessa adozione in tempi brevi del mac razionalizzato può essere letta come un segno della consapevolezza da parte degli Stati dei benefici che meccanismi di scambio di informazioni e di coordinamento pur blando comportano.

Questo approccio comune al problema dell'inclusione viene tuttavia spezzato dalla crisi economico-finanziaria del 2010, causata dall'effetto combinato della crisi del debito greco e delle tensioni sugli *spread* italiano e spagnolo. Rispetto a questa, gli Stati membri adottano misure comuni sul piano dell'unione monetaria ma non su quello del contrasto alla povertà e all'esclusione.

In questo contesto, la *Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale*, che la Commissione presenta nel dicembre 2010 nell'ambito delle iniziative per l'attuazione dell'obiettivo "crescita inclusiva" della strategia *Europa 2020* mostra una chiara discrepanza fra quanto la Commissione propone e gli strumenti per realizzarlo. Consapevole dei vincoli di bilancio rigidi e dei dolorosi tagli della spesa pubblica nazionale ai quali sono sottoposti gli Stati membri, la Commissione afferma a più riprese come la sfida sia quella di «trovare un equilibrio tra equità, efficienza e sostenibilità» (Commissione 2010: 7) a proposito della riforma dei sistemi pensionistici o, a proposito dei servizi sanitari e sociali, «garantire un'erogazione sufficiente di servizi di assistenza di elevata qualità, efficienti e a prezzi accessibili» (ivi: 8).

Ma alla messa a fuoco delle sfide corrisponde un approccio un po' sfilacciato. Il punto di partenza è una nozione di povertà come «mancanza di reddito e di risorse materiali insufficienti a vivere dignitosamente, un accesso inadeguato ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e l'istruzione, l'esclusione dal mercato del lavoro e un lavoro di scarsa qualità» (ivi: 7). A questa vengono affiancati indicatori precisi come «la percentuale di rischio di povertà (dopo le prestazioni sociali), l'indice di depri-

vazione materiale e la percentuale di persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa» (ivi: 3). Questi ultimi consentono di avere misurazioni sintetiche di un fenomeno definito in termini ampi. A fronte di questo, viene però ribadito come il modo migliore per uscire dalla povertà sia il lavoro, cosa che rimanda alla necessità di dare risposta alle esigenze della società della conoscenza in termini di competenze individuali e di qualità del lavoro stesso. Le misure di inclusione attiva, formulate negli stessi termini utilizzati nella comunicazione del 2006, sono riservate alle «persone più lontane dal mercato del lavoro» (ivi: 7), identificate con gli anziani non autosufficienti, gli immigrati, i disabili, le persone con problemi di salute mentale, le minoranze etniche. Anche i bambini e i giovani senza qualifiche che vivono in contesti di emarginazione o povertà sono considerati a rischio ma per loro la Commissione delinea misure articolate sullo sviluppo di servizi di assistenza e di istruzione e formazione.

In generale, però, la Commissione non va oltre la proposta di iniziative di scambio di buone prassi fra gli Stati membri, lancio di libri bianchi e valutazione dell'impatto sociale di tutte le politiche comunitarie. Più incisiva si mostra quando affronta il tema dei negoziati sul rinnovo del bilancio pluriennale dell'Unione: qui, infatti, viene affermata la necessità di un uso strategico delle risorse del Fondo sociale europeo e dei fondi strutturali da parte degli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi della strategia *Europa 2020*, compreso quello relativo all'inclusione sociale, viene ripresa la proposta di creare uno strumento di microcredito¹² e una non bene articolata «iniziativa europea di innovazione sociale» che vedrebbe risorse comunitarie affiancate a quelle nazionali per la «progettazione, attuazione e valutazione» di interventi dal carattere particolarmente innovativo, mirati a gruppi svantaggiati (ivi: 16).

¹² Lo strumento di microfinanza PROGRESS viene concretamente adottato nel 2010 come strumento di sostegno agli enti nazionali di erogazione di analoghi prestiti per l'avvio di attività imprenditoriali. La sua proposta viene formulata dalla Commissione nel 2007 nell'ambito della strategia europea per il rilancio dell'occupazione e non di quella per la lotta all'esclusione. Cfr. PE e Consiglio 2010.

Rispetto alla definizione ampia di povertà adottata, si tratta di misure decisamente limitate. È vero, gli Stati hanno ripreso le redini della situazione e la crisi di bilancio pone limiti seri alla possibilità della Commissione di formulare misure che comportino un aumento degli esborsi tanto comunitari quanto nazionali. Ma l'impressione è che la Commissione rinunci a mettere a frutto il coordinamento che pure si era cominciato ad avviare prima dello scoppio della crisi. Una sorta di "autocensura" che pur con l'eccezione rappresentata dalla sortita in occasione delle proposte per *Europa 2020*, non è un segnale incoraggiante nella direzione di una strategia comunitaria di inclusione definita e coerente. Al basso profilo della Commissione, fa nettamente riscontro la risoluzione del PE sulla *Piattaforma* stessa, nella quale vengono esposti ed articolati tutti i temi ricorrenti delle risoluzioni parlamentari sui temi dell'esclusione, dalla povertà come violazione del diritto umano alla dignità, alla lotta alla povertà infantile, alla promozione della parità uomo-donna non solo in termini retributivi ma come attenzione alle dinamiche di esclusione che colpiscono in modo specifico le donne, come l'occupazione irregolare e non continuativa e il carico delle attività di cura di soggetti non autosufficienti, l'accento forte sull'istituzione di sistemi nazionali di reddito minimo, che «permetta di prevenire la povertà e fornisca la base per vivere dignitosamente, partecipare pienamente e senza limitazioni di sorta alla società e progredire nella ricerca di un posto di lavoro o di formazione, e che funga da stabilizzatore automatico per l'economia» (PE 2011, n. 95)¹³. A questi, si aggiunge il riferimento all'opportunità di definire un paniere di beni e servizi a livello comunitario come base per misurazioni comparabili della soglia di povertà, ed il tentativo di allargare la nozione di soggetti svantaggiati anche a rom, immigrati, persone con problemi di dipendenze, carcerati. Tuttavia, il riferimento e l'esortazione costante è ad un'azione degli Stati membri in quanto titolari delle relative competenze. Il PE si conferma il "custode" di un approccio ampio ai temi della povertà e dell'esclusione ma è difficile sfuggire all'impressione che questo

¹³ Sul reddito minimo, legato tanto alla prevenzione della povertà quanto ai diritti dei lavoratori, il Parlamento adotta ben due risoluzioni, nel 2010 e nel 2012.

stia diventando uno schermo dietro il quale celare la propria sostanziale incapacità di avere un ruolo incisivo nella materia.

4. Dall'inclusione alla società: quale concetto dell'UE?

La questione della lotta alla povertà e all'esclusione sociale rappresenta una sorta di terreno privilegiato per studiare le dinamiche dei progressi e delle resistenze del processo di integrazione comunitaria. Qui, infatti, si manifestano con particolare chiarezza i passi in avanti, legati ad un approccio proattivo delle istituzioni sovranazionali, in particolare la Commissione quando viene condiviso dagli Stati membri, e le difficoltà ad avanzare quando sono questi ultimi che provano a coordinare politiche che sono e restano puramente nazionali.

Dopo i primi piani di lotta alla povertà, che mirano prevalentemente a studiare il fenomeno e che lo definiscono nei termini classici dell'insufficienza dei mezzi di sostentamento rispetto alla media della società nella quale si vive, il concetto di esclusione della CEE/UE è delineato dai documenti della Commissione Delors degli inizi degli anni Novanta non solo nei termini della ridotta disponibilità di risorse ma in quelli più ampi dell'esclusione dal mercato del lavoro, dalla possibilità di ottenere un reddito dignitoso ed anche dall'accesso a servizi adeguati di istruzione, salute, abitazione. Non solo, dunque, esclusione in termini economici ma in quelli più generali dei «social exchanges,...the component practices and rights of social integration and identity» (Commissione 1992).

Si tratta di un'idea che risente molto di quello che viene definito come il modello francese di inclusione, ossia un insieme di misure come rimedio a quell'allentamento dei legami di partecipazione ad una comunità strutturata da diritti comuni di cittadinanza, causato da problemi economici e/o da troppo forti disuguaglianze sociali. E certo la nazionalità di Delors non è estranea a questa influenza. Proprio perché inquadra il problema dell'inclusione nei termini ampi dei diritti oltre che del reddito, questa nozione consente di articolare un approccio ampio all'inclusione, nel quale all'interno di una solida rete di coordi-

namento e di monitoraggio, che fa capo alla Commissione stessa, vengono tenuti insieme soggetti pubblici e privati, progetti nazionali e azioni innovative locali nell'ottica dello sviluppo delle capacità di provvedere a sé dei soggetti beneficiari e della promozione della loro dignità. Se ne ricava l'idea di una società solidale, secondo il modello francese di inclusione ma anche delle teorie del *welfare state*, ossia di una società nella quale le istituzioni pubbliche con la cooperazione delle associazioni private si assumono «il compito di favorire l'inclusione delle fasce più deboli della popolazione attraverso il riconoscimento del diritto al cittadino di poter contare su un sistema di misure economiche per eliminare l'esclusione sociale nell'ambito di un processo...finalizzato a perseguire gli obiettivi di integrazione, coesione e solidarietà» (Cecchi 2007: 9).

È interessante sottolineare come questa definizione di esclusione non venga messa in discussione o modificata in seguito. Quello che viene rifiutato per i costi che comporta e per il ruolo troppo pronunciato della Commissione sono piuttosto le strategie, individuate da quest'ultima, per farvi fronte. Ed è su queste che la collaborazione fra Commissione e Stati membri, che pure ha dato buoni risultati, all'inizio degli anni Novanta si interrompe. Dalla strategia di Lisbona del marzo 2000 fino alla *Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione* del dicembre 2010, gli Stati tornano arbitri delle politiche nazionali di lotta alla povertà e all'esclusione, accettando solo di discuterle nella cornice del mac, ossia nell'ambito di obiettivi comunitari da implementare su base nazionale. In questo contesto, però, è difficile vedere all'opera i meccanismi di dialogo interistituzionale che caratterizzano le procedure decisionali dell'Unione, all'interno delle quali proprio il carattere vincolante degli atti adottati e dei successivi controlli da parte della Commissione favoriscono lo sviluppo di negoziati fra le istituzioni comunitarie. Nell'ambito del mac, queste ultime non hanno alcun potere vincolante rispetto agli Stati membri, che restano così liberi di delineare le proprie politiche nazionali nei termini che preferiscono come anche di non delinearle affatto o di non darvi applicazione.

Lo stesso PE, che pure in altri momenti dell'evoluzione dell'UE ha svolto il ruolo di pungolo critico, in materia di pover-

tà ed esclusione sembra rassegnato a giocare un ruolo marginale. Questo, pur attivo per quanto riguarda gli sviluppi della politica sociale in senso ampio dell'Unione ed in materia di diritti dei lavoratori, in materia di inclusione gioca essenzialmente di rimessa. L'adozione di risoluzioni parlamentari segue l'adozione di piani di azione da parte del Consiglio, come è il caso dei primi programmi di lotta alla povertà, delle grandi strategie di innovazione del 2000 e del 2010 e delle comunicazioni della Commissione in materia. In queste, il PE sottolinea con forza l'importanza di salvaguardare il modello europeo di economia sociale di mercato, basato sulla competitività delle aziende, l'elevata qualificazione delle risorse umane e la coesione sociale basata sulla solidarietà, ponendosi come il "custode" dei valori del modello sociale europeo (PE 2004: 181-184; 2010). A parte questo, però, il PE non riesce ad elaborare un proprio approccio ai temi della povertà e dell'esclusione. Tre elementi sono ricorrenti nelle sue risoluzioni: l'attenzione al fenomeno della povertà e dell'esclusione dei bambini, l'attenzione alle peculiarità della povertà femminile, le sollecitazioni per l'adozione di un regime di reddito minimo garantito.

Per il resto, non è rilevabile alcuna costanza nelle questioni prese in considerazione. Prese di posizione o proposte innovative si alternano, come ad esempio quelle sulla definizione di un paniere di beni e servizi come base per una valutazione omogenea del fenomeno povertà (PE 2008, n.68) o sull'attenzione «prioritaria [al]la lotta alle disuguaglianze sociali, in particolare alle disuguaglianze economiche, nella ripartizione del reddito e della ricchezza, alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà sociale, alle disuguaglianze nell'accesso alle funzioni sociali dello Stato, quali la sicurezza sociale, la sanità, l'educazione, la giustizia» (PE 2010, n. 28) o alla «necessità di un maggiore utilizzo del lavoro del servizio pubblico non a fini di lucro» per l'inclusione di gruppi particolarmente svantaggiati (PE 2006, n. 16). Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni che si trovano in una singola risoluzione e poi scompaiono, posizioni alte ma estemporanee e mai composte all'interno di un quadro di analisi compiuto.

È come se, consapevole delle forti resistenze da parte degli Stati membri ad accettare qualcosa di più di un coordina-

mento non vincolante negli ambiti delle politiche in materia di inclusione e della propria sostanziale esclusione da questi stessi settori, il Parlamento si assegni il ruolo di pungolo verso azioni più ampie, tanto più ampie quanto minore è la loro concreta possibilità di essere accolte. Richiami alti che, tuttavia, sono troppo e nel contempo troppo poco per definire un'idea o un progetto di inclusione.

In questo quadro, dalla definizione di politiche ampie di lotta all'esclusione l'accento viene sempre più posto sull'attività lavorativa come principale strumento di inclusione. La stessa nozione di esclusione viene affiancata da quella di povertà come fenomeno di natura prevalentemente economica e, dunque, più facilmente misurabile e delimitabile sia nella sua portata che nelle misure necessarie per contrastarla.

Le critiche mosse a questo nuovo approccio sono diverse e spaziano dalla vaghezza degli obiettivi e degli indicatori, adottati a livello comunitario, alla necessità di una più decisa azione da parte degli Stati (Marlier et al. 2007: 197-216) alla stessa centralità attribuita all'occupazione, il ruolo della quale nel contrasto all'esclusione non sarebbe supportato da solidi dati empirici (Saraceno 2006: 100). Si tratta di critiche di metodologia statistica e sociologica, sulle quali non posso esprimermi.

Come studiosa del pensiero politico, la mia preoccupazione è però un'altra. Le politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sono nate storicamente come misure nazionali per affrontare precise emergenze sociali e rivendicazioni di gruppi di individui e sono state articolate a partire dall'idea che aveva di sé la società nei confronti della quale si rivendicava maggiore partecipazione. È il caso del Piano Beveridge del 1942, che articolava un sistema di previdenza sociale per una società impoverita dalla guerra e molto solidale o del sistema tedesco dopo la seconda guerra mondiale che, a fronte di una società organizzata in gruppi coesi, ha proceduto per inclusioni successive.

In questo senso, il concetto di inclusione e le politiche adottate per realizzarlo sono estremamente interessanti proprio perché danno un'idea abbastanza chiara del modello di società che ne rappresenta il sostrato. Ma è proprio qui che le discrasie dell'Unione appaiono in tutta la loro evidenza.

La difficoltà a conciliare modelli di società che sono molto diversi fra gli Stati membri contribuisce a spiegare la scelta di optare per il *mac*, ossia per forme di coordinamento fra obiettivi e misure che ciascuno Stato adotta ed implementa in piena autonomia a partire dalla propria specifica condizione, e non per forme di decisione più vincolanti e più uniformi per tutti. A fronte di questo, resta una definizione condivisa, ampia ed articolata di esclusione, che rimanda all'idea di una società che condivide valori di solidarietà e fondata su un nucleo di diritti sociali, civili e politici di partecipazione, ma a questa definizione si prova a rispondere mettendo un accento quasi esclusivo sul ruolo dell'occupazione, ossia su un unico diritto sociale dei cittadini europei a scapito di tutti gli altri. Resta anche un avvio di un approccio condiviso fra la Commissione e gli Stati membri in materia di lotta all'esclusione e di riforme sociali in questa direzione.

Quale immagine di società europea se ne ricava? Essenzialmente, quella di una società di lavoratori, di soggetti i diritti di partecipazione dei quali sono misurati e vincolati al loro contributo attivo al processo economico e produttivo. Un po' riduttivo per una Unione che prova ad aprirsi alle istanze dei propri cittadini, riconoscendo e tutelandone gli ampi diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, entrata in vigore nel 2009, e promuovendone una più larga partecipazione al processo decisionale comunitario attraverso la creazione del diritto di iniziativa cittadina, sancito dal trattato di Lisbona¹⁴. Riduttivo soprattutto come modello di società al quale i cittadini possano sentirsi legati, alla costruzione del quale possano sentirsi partecipi. Non è l'economia o il mercato unico o la moneta comune che possono scaldare i cuori di questi ultimi o legarli al progetto comunitario ma valori e diritti condivisi. La dignità umana e la solidarietà sono i primi.

¹⁴ L'art.11 del trattato di Lisbona sancisce il diritto di almeno un milione di cittadini dell'Unione, «che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri», di avanzare proposte alla Commissione su questioni rispetto alle quali ritengano necessario un intervento legislativo comunitario. Con il regolamento 211/2011 del 16 febbraio 2011, il Consiglio dei ministri ed il Parlamento europeo hanno adottato le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di iniziativa. Cfr. Parlamento e Consiglio, 2011, pp.1-9.

Bibliografia

BERTI ENRICO, CAMPANINI GIORGIO (diretto da), 1993, *Dizionario delle idee politiche*, Roma: editrice AVE.

BOBBIO NORBERTO, MATTEUCCI NICOLA, PASQUINO GIANFRANCO (diretto da), 1983, *Dizionario di politica*, Torino: UTET.

CALCHI NOVATI GIAMPAOLO (a cura di), 1971, *Dizionario dei termini politici*, Milano: Arnoldo Mondadori Editore.

CECCHI SERGIO, 2007, *Modernità e inclusione sociale*, Padova: CEDAM

COHEN-TANUGI LAURENT, 2008, *Beyond Lisbon: a European strategy for globalization*, Bruxelles: PLE.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale*, SEC (2010) def, Bruxelles, 16.12.2010.

_____, *Comunicazione della Commissione. Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020, Bruxelles, 3.3.2010.

_____, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni concernente una consultazione su un'azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro*, COM (2006) 44 def, Bruxelles, 8.2.2006.

_____, *Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell'Unione europea*, COM (2005) 706 def, Bruxelles, 22.12.2005.

_____, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Relazione comune sull'integrazione sociale contenente una sintesi dei risultati dell'esame dei piani di azione nazionale per l'integrazione sociale (2003-2005)*, COM (2003) 773 definitivo, Bruxelles, 12.12.2003.

_____, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione sociale*, COM (2003) 261 def, Bruxelles, 27.5.2003.

_____, *Comunicazione della Commissione. Tendenze nel campo sociale: prospettive e sfide*, COM (2000) 82 def, Bruxelles, 1.3.2000.

_____, *Comunicazione della Commissione. Costruire un'Europa solidale*, COM (2000) 79 def, Bruxelles, 1.3.2000.

_____, *Relazione sull'attuazione del Programma comunitario per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti (1989-1994)*, COM (93) 435 def., Bruxelles, 22 settembre 1993.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale*, COM (2001) 565 definitivo, Bruxelles, 10.10.2001.

COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione congiunta per il 2009 per la protezione e l'inclusione sociale. Inclusione sociale, pensioni, sanità e assistenza a lungo termine*, Lussemburgo, OPOCE 2009.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, *Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au rapport conjoint t 2007 sur la protection sociale et l'inclusion sociale*, COM (2007) 13 final – Non publié au Journal officiel.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Proposal for the Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2007*, COM (2007) 13 final, Brussels, 19.1.2007.

_____, *Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, COM (2005) 14, 2005, Luxembourg: OPOCE.

_____, *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Medium term social action programme, 1995-1997*, COM (95)134 final, Brussels, 12.04.1995.

_____, *Final Report on the implementation of the Community programme concerning the economic and social integration of the economically and socially less privileged groups in society "Poverty 3" (1989-94)*, COM (95) 94 final, Brussels, 27.03.1995.

_____, *European social policy – A way forward for the Union. A white paper*, COM (94) 333 final, Brussels, 27.07.1994

_____, *Communication from the Commission. Towards a Europe of solidarity*, COM (92) 542 final, Brussels, 23 December 1992.

_____, *Final Report on the second European Poverty Programme 1985-1989*, COM (91) 29 final, Brussels, 13 February 1991.

_____, *Final report from the Commission to the Council on the first programme of pilot schemes and studies to combat poverty*, COM (81) 769 final, 15 December 1981.

_____, *Interim Evaluation Report on the programme to combat poverty. Report from the Commission to the Council*, COM(80) 666 final, Brussels, 4 November 1980.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Communication from the Commission to the Council. Programme of Pilot Schemes and Studies to combat poverty drawn up in accordance with the Resolution of the Council of 21 January 1974 concerning a Social Action Programme*, SEC(74) 5225 final, Brussels, 8 January 1975.

Conclusioni della Presidenza. Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000, disponibile sul sito <http://europa.eu>.

Decisione n. 283/2010/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale in GUCE L 87 del 07.04.2010.

Decisione del Consiglio del 18 luglio 1989 che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente svantaggiate in GUCE L 224 del 2.8.89.

Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ad un'azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà in GUCE L 2 del 31.1.85.

Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1980 relativa ad un'azione complementare nel campo della lotta contro la povertà in GUCE L 375 del 31.12.80.

Decisione del Consiglio del 22 luglio 1975 relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà in GUCE L 199 del 30.7.75.

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che istituisce un programma di azione comunitaria inteso a incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale in GUCE L 10 del 12.1.2002.

ESPOSITO ROBERTO, GALLI CARLO (diretto da), 2000, *Enciclopedia del pensiero politico*, Roma-Bari: Editori Laterza.

Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, OPOCE, Luxembourg 2004.

FLORA PETER, HEIDENHEIMER ARNOLD J. (a cura di), 1981, *Lo sviluppo del welfare state in Europa e in America*, Bologna: il Mulino.

MARLIER ERIC, ATKINSON A.B., CANTILLON BEA, NOLAN BRIAN, 2007, *The EU and Social Inclusion. Facing the Challenges*, Bristol: The Policy Press.

MARSHALL THOMAS H., 1976, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino: Unione Tipografico-editrice torinese.

Medium-term Community action programme to foster the economic and social integration of the least privileged groups. Commission communication and proposal for a Decision transmitted to the Council on 21 December 1988, COM (88) 826 final.

MÜNCH R., 1994, *Integrazione sociale in Enciclopedia delle scienze sociali, IV*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.

ORNAGHI LORENZO (a cura di), *Politica. Vocabolario*, 1993, Milano: Jaca Book.

Proposta di risoluzione comune del Parlamento europeo del 13 marzo 2000 sul Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23-24 marzo 2000, disponibile sul sito <http://europa.eu>.

Protocolle (n°14) sur la politique sociale, allegato al *Traité sur l'Union européenne*, OPOCE, Luxembourg 1995.

Raccomandazione del Consiglio del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale in GUCE L 245 del 26/08/1992.

Raccomandazione del Consiglio del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale in GUCE L 245 del 26/08/1992.

Regolamento (UE) N. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini in GUCE L 65 del 11.3.2011.

Risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea in GUCE C 262 del 10.10.88, pp. 194-197.

Risoluzione del Consiglio e dei Ministri degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 29 settembre 1989 riguardante la lotta contro l'esclusione sociale in GUCE C 277 del 31.10.89

Risoluzione del Consiglio europeo sulla stabilità, la crescita e l'occupazione, allegata a Consiglio europeo di Amsterdam, 16 e 17 giugno 1997. *Conclusioni della Presidenza*, disponibile sul sito <http://europa.eu>.

Risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale in GUCE C 13 del 12.2.74.

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, P7_TA(2011)0495

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa in GUCE C 70E del 8.3.2012, pp. 8-18.

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla strategia Europa 2020, P7_TA(2010) 0053.

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile nell'Unione europea in GUCE C 9E del 15.1.2010.

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale in GUCE C 282E del 6.11.2008.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione e sull'inclusione sociale, 15 marzo 2006, n. 16, P6_TA(2006)0089.

Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati del Consiglio europeo (Bruxelles, 20-21 marzo 2003) in relazione alla Strategia di Lisbona in GUCE C 62E del 11.3.2004, pp. 181-184.

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento, P5_TA(2003)0268.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che istituisce un programma di azione a medio termine per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti in GUCE C 158 del 26.6.88, pp. 486-487.

Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad un'azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà in GUCE C 135 del 26.11.84, pp. 88-90.

RITTER GERHARD A., 1986, *Storia dello stato sociale*, Roma-Bari: Editori Laterza.

RODRIGUES MARIA (ed. by), 2009, *Europe, globalization and the Lisbon agenda*, Northampton: Elgar.

_____, 2002, *The New Knowledge Economy in Europe*, London: Elgar.

SILVER HILARY, *Reconceptualizing social disadvantage: Three paradigms of social exclusion* in Rodgers Gerry, Gore Charles, Figueiredo José B. (ed. by), 1995, *Social exclusion: Rethoric, Reality, Responses*, Geneva: ILO Publications

WILENSKY HAROLD L., 1975, *The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*, Berkeley: University of California Press.

Abstract

L'UE DALLA LOTTA ALLA POVERTÀ ALL'INCLUSIONE ATTIVA: QUALE MODELLO DI SOCIETÀ EUROPEA?

(THE EUROPEAN UNION: FROM THE STRUGGLE AGAINST POVERTY TO ACTIVE INCLUSION. WHICH MODEL FOR A EUROPEAN SOCIETY?)

Keywords: European Union, social inclusion, social exclusion, poverty, open method of coordination.

The article analyzes the EEC/EU politics in the field of the struggle against poverty and social exclusion as an important element of the EU social market economy and its decennial strategy to modernize its economic structure. The aim is to explain why European citizens do not know this action and why it is losing its vision and innovating character. The analysis of EU documents and concrete actions highlights the strong tension between the European Commission strategic role in defining poverty and exclusion as multidimensional phenomena and incisive action programmes of contrast and prevention, especially under Delors presidency, and the curbing action of member States in domain which are traditionally sensitive for national sovereignty and that reflect the self- image of their national societies.

GIULIA MARIA GALLOTTA
Università degli Studi Bari
Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione
giuliamaria.gallotta@uniba.it

EISSN 2037-0520

Recensioni/Reviews

A cura di Giorgio Scichilone

NICOLETTA STRADAIOLI, *Il potere della povertà. Eric Voegelin interprete di Francesco D'Assisi*, Roma, Carocci, 2014, pp.102.

Eric Voegelin (1901-1985), pensatore tedesco critico nei confronti della modernità, alla ricerca di una chiave di lettura per la crisi politica e morale dell'Occidente contemporaneo, è interprete di San Francesco d'Assisi e della *dottrina della povertà* nel recente lavoro di Nicoletta Stradaoli.

Studiata nel II volume del trattato *History of Political Ideas, The Middle Ages to Aquinas* (1944), la figura di Francesco d'Assisi diventa una lente d'ingrandimento per l'analisi del «rapporto tra religione e politica, tra simbolismo spirituale e ideologia» (p. 12), in un'epoca, il Medioevo, caratterizzata dall'affermazione di nuove *mundane forces* e dalla richiesta incessante da parte degli ordini monastici di ritornare alla «primitiva esistenza spirituale» (p. 21).

Il Santo d'Assisi incarna alla perfezione queste nuove tensioni che attraversano il periodo storico preso in esame: dotato di una nuova spiritualità frutto, secondo Voegelin, della sintesi di fattori artistici, religiosi, sociali e politici, Francesco rispecchia l'ideale di uomo tratteggiato dalla profezia di Gioacchino da Fiore, che con la dottrina storico-salvifica della Trinità segnerà una svolta nell'età medievale e moderna. Per lo studioso tedesco, proposito principale del santo assisiense è quello di riformare la Chiesa con l'esempio, la predicazione e la cura delle anime, senza mettere in discussione la gerarchia ecclesiastica e l'ortodossia della curia romana, diventando promotore di una religiosità sensibile e soprattutto popolare che finisce per farsi, indirettamente, messaggio sociale e politico. A tal proposito, emerge, secondo il filosofo di Colonia, uno scenario potenzialmente pericoloso e destabilizzante, se soggetto ad interpretazioni radicali o fuorvianti, in grado di mettere a repentaglio la giovane vita dell'Ordine francescano stesso, come la querelle divampata già all'indomani della morte di Francesco (1226) fra Conventuali e Spirituali sulla concezione e pratica della povertà. Il Santo d'Assisi, per realizzare *the ideal poverty* inteso da Voegelin «non come reazione al sistema sociale dell'epoca, ma come espressione profonda da parte di

Francesco della *imitatio Christi* che lo fa “reincarnazione di Gesù di Nazareth”» (pp.41-2), vuole sensibilizzare i ricchi per convertirsi alla povertà, senza l’illusione di migliorare con ciò la condizione sociale degli ultimi, proponendo un modello di vita sostanzialmente diverso da quello del tempo, che trova una sua materializzazione nella storia, senza cedere a visioni e concezioni scollate dalla realtà, piuttosto diventando testimonianza di un cambiamento radicale dell’idea di Dio e del mondo.

Il concetto di povertà fin qui presentato risulta utilissimo per la comprensione del processo di fusione tra i differenti orientamenti religiosi e specifiche pratiche politiche tratteggiato da Voegelin: di fatti, nel capitolo *The People of God* (1941-48), il filosofo tedesco studia numerose sette cristiane e le influenze reciproche che le tipicizzano, «evidenziando le idee che accomunano i seguaci di un movimento settario e i membri di un moderno movimento di massa» (p. 52). Già a partire dall’XI secolo, la storia occidentale è caratterizzata dall’interazione vicendevole tra il livello delle istituzioni pubbliche e quello dei movimenti in rivolta contro le stesse organizzazioni politiche e sociali; la civiltà cristiano-occidentale, per il pensatore tedesco, si era dimostrata particolarmente vulnerabile verso tali tensioni generate dal settarismo dilagante, con momenti di transizione e di disordine politico-religioso, superabili, per la tradizione cristiana, con la realizzazione atemporale del regno di Dio.

Per il filosofo di Colonia è la secolarizzazione della vita dell’uomo a contraddistinguere l’età moderna e «ciò ha favorito il sorgere di movimenti ideologici di massa e delle loro manifestazioni totalitarie, il cui ingrediente simbolico fondamentale è l’apocalisse politica» (p 68); completa il quadro il concetto di “religione politica” che produce un’autoidentificazione simbolica che «lega il singolo alla comunità per mezzo di un fondamentale elemento religioso» (p. 70), utilizzato per spiegare il “collettivismo politico”, ovvero il totalitarismo. Voegelin opera una sostanziale distinzione fra *trans-worldly religions* e *inner worldly religions*: queste ultime, le religioni politiche, cancellano Dio e prospettano nuove vie per soddisfare i bisogni esistenziali dell’uomo; ecco che il totalitarismo, diventato dottrina religiosa immanente, incarna una degenerazione spirituale a tutti gli effetti, che fa la sua comparsa già nell’antico Egitto, passando per il tardo Medioevo, per la comune marxista, per la Roma fascista, per il pensiero hobbesiano fino all’elaborazione della dottrina nazista, con il medesimo bisogno che coincide, pur nelle differenti letture storiche, con la «ricerca di un’età futura di vita migliore sulla terra» (p. 74).

Pensatori come Gustave Le Bon, Louis Rougier, Etienne de Greef e Karl Jaspers avevano già avviato una riflessione sul concetto di “religione politica”: proprio Le Bon scorgeva nei movimenti di mas-

sa, soprattutto nel socialismo, una sorta di religiosità laica. Negli anni Trenta il collegamento tra la religione e la politica è sempre più largamente considerato, anche in virtù del fatto che molti studiosi (Waldemar Gurian, Franz Werfel, Rudolf Rocker, Gerhard Leibholz, Paul Tillich, Karl Polani e Raymond Aron) sono concordi nel sostenere che la stessa "religione politica" sia fra gli elementi costitutivi dei totalitarismi apparsi sulla scena mondiale; Voegelin va oltre nell'approfondire «un'indagine storico-filosofica che tenta di scoprire nessi tra simboli e complessi di idee per svelare ciò che lega assieme due classi di fenomeni (politica e religione) apparentemente distanti» (p. 77), decretando un *novo ordo* nella scienza politica, considerando le moderne ideologie fenomeni gnostici perché elaborano sistemi dottrinali del senso ultimo della storia, sostituiscono la politica alla religione, creano un mondo onirico segnato da una natura umana trasfigurata in nome di una società onnipotente e capace di auto redenzione, sostituendo la rivoluzione alla grazia divina, il credere allo gnosticismo, aspetto più marcato nella modernità.

Così la figura di San Francesco viene contestualizzata dal filosofo tedesco nella modernità proprio attraverso il principio dello gnosticismo: il santo viene considerato come *dux*, capo carismatico, riprendendo la lezione gioachimiana, alla luce, però, degli approfondimenti di Hans Urs von Balthasar e degli studi sulla religione di Max Weber, specialmente quelli in materia di protestantesimo, profetia e religione profetica; *Die Soziallehren der christlichen Kikirchen und Gruppen* (1912) di Ernst Troeltsch e *Studies in Mystical Religion* (1909) di Rufus M. Jones completano il quadro di riferimento. Perciò, complessa e matura risulta in definitiva l'analisi che Eric Voegelin conduce sul progressivo processo di «secolarizzazione o di sacralizzazione della politica che coinvolge la civiltà occidentale» (p. 98); la politica, in quest'ottica, assurge al ruolo di religione, pretendendo di decidere il destino dell'uomo per mezzo di verità e soluzioni assolute.

La figura di Francesco d'Assisi è una determinante chiave di lettura esplicativa del «processo di ridivinizzazione della modernità» (p. 98); il Santo di Assisi ha in sé, secondo Nicoletta Stradaoli, due aspetti antitetici e complementari allo stesso tempo: le criticità legate all'affermazione della regola francescana stessa che mette profondamente in discussione l'ordine di allora, vera *pars destruens* nel cammino verso la modernità e «la svolta correttiva che la modernità stessa dovrebbe intraprendere» (p. 98), utilissima *pars construens* per il recupero della centralità della religione cristiana e del ruolo della Chiesa.

Epifanio Stallone

NICCOLÒ MACHIAVELLI, *Sulle congiure*, Introduzione, note, commento e cura editoriale di Alessandro Campi, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2014, pp. 343.

Solo un acuto e attento studioso, come Alessandro Campi, professore di *Storia delle dottrine politiche* nell'Università di Perugia, avrebbe potuto e ha potuto affrontare e analizzare, con rigore metodologico e chiarezza di esposizione, uno degli aspetti più ricorrenti della produzione machiavelliana, - mai in precedenza adeguatamente approfondito -, quale quello relativo alle congiure. Egli, nell'ampio saggio introduttivo al presente volume *Sulle congiure*, significativamente dedicato a Emanuele Cutinelli Rëndina e a Giorgio Inglese e condotto nel rispetto dei canoni storico-filologici, rileva che Niccolò Machiavelli mostra particolare attenzione al tema delle congiure, tanto che torna spesso a trattarlo.

Nel terzo libro dei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* il segretario fiorentino, appunto, dedica all'argomento l'intero sesto capitolo e lo sviluppa «in forma sistematica e con l'ambizione di offrirne, al tempo stesso, una casistica storica [...], una classificazione di massima, un'elaborazione concettuale e una disamina tecnica» (Ivi, p. 5). E se ne occupa anche, come vicende di intrighi e di cospirazioni politiche, nei carteggi diplomatico-amministrativi, nelle *Istorie fiorentine* e nel capitolo XIX del *Principe*.

Campi non si limita a dare indicazioni generali, pur suffragate da precisi riferimenti bibliografici, bensì, seguendo un ordine logico e cronologico, raccoglie e commenta le pagine che Machiavelli dedica alle congiure. Ne viene fuori un'organica e pregevole antologia arricchita da una puntuale introduzione critica e da un certosino apparato di note che vanno a merito del curatore e a vantaggio dei lettori. Ci troviamo, in effetti, - e Campi ne è consapevolmente artefice - dinanzi a «quel libro *Sulle congiure* che Machiavelli non ha mai scritto, ma al quale forse ha più volte pensato nel corso della sua esistenza» (Ivi, p. 14).

E, così, grazie alla regia del curatore, ci si imbatte, come in una sequenza di un cortometraggio, nella più astuta e più feroce delle macchinazioni politiche, quella ordita da Cesare Borgia al fine di stroncare la pericolosa congiura del Magione (1502), per poi, tornando indietro nel tempo, vedere scorrere da una pagina all'altra il racconto di Machiavelli sulle congiure di Pietro de' Bardi e Bardo Frescobaldi (1340), della fazione bolognese di Canetoli contro Annibale Bentivoglio (1445), di Stefano Porcari (1453), di messer Dietisalvi Neroni contro Piero de' Medici (1466), di Bernardo Nardi (1470), dei fra-

telli Lampugnani contro Galeazzo Maria Sforza (1476) e, infine, sulla più nota congiura dei Pazzi (1478), organizzata dalla famiglia omonima per scippare ai Medici il predominio di Firenze e, malgrado l'uccisione di Giuliano e il ferimento di Lorenzo de' Medici, conclusasi con un fallimento e il conseguente consolidamento del potere mediceo e il conflitto tra Firenze e papa Sisto IV, alleato della famiglia Pazzi.

Alessandro Campi, nell'elaborazione del volume, ha tenuto conto di quegli episodi di congiura «che, oltre all'oggettivo rilievo storico, presentano una minima articolazione narrativa e sui quali Machiavelli si è soffermato con più dovizia di particolari, avendoli considerati esemplari nel contesto della storia politica del Quattrocento» (Ivi, p. 129). In essi, fra l'altro, esistevano tutti i presupposti e gli spunti per passare da una loro descrizione frammentaria e cronachistica a una narrazione sistemata del fenomeno. Vi erano, cioè, molte e fondate ragioni per giungere a una riflessione non occasionale.

In quelle pagine, assieme alle valide e sempre attuali considerazioni di ordine politico, storico e sociologico, si riscontra oggi anche una vera e propria «teoria generale delle congiure», mai formulata prima dai pensatori del periodo classico e medievale. Machiavelli, da politologo e da scienziato della politica, da consigliere del principe o da paladino del popolo, dovette avvertire l'esigenza di svilupparne i contenuti, magari per avere e offrire una visione completa dei complotti che minacciano i detentori del potere. Ma egli non si decise mai a scrivere un trattato sull'argomento.

Le motivazioni di tale e tanto rifiuto sono colte da Campi, sin dall'inizio del suo saggio introduttivo, quasi a volere chiarire subito la posizione del tanto discusso autore del *Principe*. In Machiavelli si scorge una totale, effettiva avversione nei confronti delle congiure, sia perché da «uomo d'ordine» non può condividerle, sia perché la sua infelice sorte di isolato a San Casciano, di confinato, di cittadino bandito, lo identifica psicologicamente a un «congiurato in fuga», tanto da fargli sentire ed esternare la sua netta contrarietà alle pratiche cospiratorie. Machiavelli, in altre parole, considera queste un espediente nefasto da evitare, poiché facilmente falliscono e, in ogni caso, creano gravi danni alle istituzioni repubblicane.

Pur tuttavia, da un brano all'altro, si scopre sempre più che le congiure esercitano su di lui un fascino e un interesse nuovi rispetto alle analisi interpretative tradizionali. Egli, indipendentemente dalla valutazione morale, ritiene l'uso della congiura, nelle sue varie forme, una delle modalità più ricorrenti per la conquista e la conservazione del potere. Tale constatazione appare valida per il passato, ma, secondo Campi, anche per il presente, perché sarebbe sbagliato considerare siffatta forma di lotta tipica «di una fase della storia umana

ormai superata, dal momento che, con modalità non più cruenta, ma persino più subdole rispetto al passato, essa continua ad essere praticata anche ai giorni nostri» (Ivi, p. 5).

In questo volume, *Sulle congiure*, Alessandro Campi, rimanendo fedelmente ancorato alle pagine machiavelliane, che spiega e commenta con competenza e originalità, ci illustra una «fenomenologia della congiura» che meglio ci introduce e più ci fa comprendere la tentata – e mai completata – «teoria generale della congiura» approntata in maniera discontinua da Machiavelli. E raggiunge felicemente almeno due importanti, seppure indipendenti, scopi: offrire agli studiosi nuovi strumenti di interpretazione e di approfondimento della produzione del segretario fiorentino e mettere in guardia i contemporanei sul fatto che, nell'area della politica e del potere, le congiure, anche se cambiano i protagonisti, la loro psicologia e il contesto storico, sono sempre di moda.

Eugenio Guccione

HERMANN H. SCHWEDT, *Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 2013, pp. 293.

Questo volume è uno strumento indispensabile per ricostruire la storia dell'Inquisizione romana nei primi sessant'anni del suo funzionamento. Si tratta di un periodo cruciale, sia in generale per la storia politica e religiosa degli Stati italiani, sia più specificamente per l'istituzione in sé. Creata da papa Paolo III con la bolla *Licet ab initio* del 21 luglio 1542, l'Inquisizione romana in quei decenni conquistò uno spazio di potere che arrivò a condizionare pesantemente gli equilibri della Chiesa e del papato, come hanno messo in luce in maniera assai persuasiva, tra gli altri, i numerosi lavori di Massimo Firpo. Eppure, come ben sanno tutti gli studiosi che si sono occupati di storia dell'inquisizione, quel primo periodo è anche uno dei meno documentati, in particolar modo per quel che riguarda le istituzioni centrali del Sant'Ufficio. Le ragioni di queste lacune sono diverse. Certamente molta documentazione scomparve in seguito alla distruzione della sede del tribunale e del suo archivio alla morte di Paolo IV Carafa nel 1559, atto col quale il popolo romano espresse tutta la sua avversione nei confronti di quel papa dispotico e del suo principale strumento di governo. Ma bisogna anche tener conto del fatto che nel suo primo periodo di funzionamento l'Inquisizione romana non era ancora quell'istituzione burocratizzata che sarebbe diventata soltanto a partire dall'ultimo decennio del Cinquecento e che pertanto anche le tracce archivistiche della sua organizzazione sono spesso frammentate e disperse. A maggior ragione, dunque, bisogna essere

grati a Herman Schwedt per questo lavoro che senza dubbio ha richiesto tempo e pazienza.

A un'introduzione storica e storiografica, presente sia nel testo originale tedesco che in traduzione italiana (rispettivamente pp. 7-22 e 23-38), seguono una bibliografia di oltre 130 titoli (pp. 39-47), poi quello che è il corpo principale dell'opera, ossia una prosopografia dei dirigenti, e dei collaboratori del tribunale romano (esclusi quindi i tribunali dislocati nelle altre città e Stati italiani): i cardinali inquisitori generali (cioè i componenti – "Mitglieder", "membri", secondo la classificazione di Schwedt – di quella che dal 1588 si sarebbe chiamata ufficialmente "Congregazione del Sant'Ufficio"), i consultori, i Commissari generali del Sant'Ufficio e i loro collaboratori (*socii*), i Maestri di Sacro Palazzo, gli assessori, i procuratori fiscali, gli avvocati dei rei e i notai (pp. 51-273). Tutti questi nomi – ognuno dei quali è corredato da notizie documentate non soltanto sul servizio presso il Sant'Ufficio, ma anche sulla carriera prima e dopo l'impegno inquisitoriale – sono prima elencati in ordine alfabetico, poi raggruppati in alcune tabelle cronologiche suddivise per ruoli (pp. 275-285). Chiude il volume un utile elenco alfabetico di tutti i cardinali, consultori, commissari e assessori, che rende immediata la ricerca per chiunque debba effettuare dei controlli nominativi.

Uno strumento di lavoro prezioso, dunque, che sarà senza dubbio utilizzato sia dagli studiosi dell'inquisizione, sia da ricercatori interessati in generale alle carriere ecclesiastiche nell'Italia dell'età della Riforma e della Controriforma. D'altra parte, la parola "prosopografia" indica precisamente un insieme di biografie che servono a ricostruire l'identità di un gruppo (sociale, professionale, religioso, politico e così via) soprattutto attraverso l'analisi delle carriere. E' un approccio alla storia – in particolare, ma non solo, alla storia politica – che ha una lunga storia, a partire dagli studi di Lewis Namier sui parlamentari inglesi del Settecento (*The Structure of Politics at the Accession of George III*, 2 voll., 1929), o da quelli di Ronald Syme sull'epoca augustea (*The Roman Revolution*, 1935), fino alla riproposta di Lawrence Stone, che in un celebre articolo del 1971 mise in luce i pregi della prosopografia, considerata come una specie di via di mezzo tra l'eccessiva individualità dei case-studies da un lato e la quantificazione indiscriminata dei metodi statistici dall'altro (*Prosopography*, "Daedalus", 100/1, pp. 46-79, tr. it in L. Stone, *Viaggio nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 2008³). Nella modernistica italiana, se escludiamo la microstoria, che in parte si richiama a quella tradizione (cfr. ad es. C. Ginzburg, C. Poni, *Il nome e il come: mercato ineguale e scambio storiografico*, "Quaderni Storici" 40, 1979, pp. 181-190), ben poco è stato fatto in quella direzione. Eppure, come ha ricordato tra gli altri lo stesso Schwedt in un contributo a un volume

miscelaneo dedicato proprio alla prosopografia, l'idea di costruire una biografia collettiva del dissenso religioso e della sua repressione risale agli anni Settanta del secolo scorso, quando Armando Saitta e i suoi allievi progettarono e in parte realizzarono un archivio – “Onomasticon” – di inquisiti e inquisitori dei tribunali italiani. Le circa trentacinquemila schede compilate giacciono in stato di abbandono e pressoché inutilizzabili nella Biblioteca dell'Istituto di Storia Moderna e contemporanea (H. Schwedt, *La prosopographie des inquisiteurs italiens. Un aperçu historiographique*, in *La prosopographie au service des sciences sociales. Textes réunies par Bernadette Cabouret et François Demotz*, Lyon 2014, pp. 199-212). Da allora, altri elenchi di inquisitori sono stati pubblicati per alcuni tribunali, ma l'unica vera e propria prosopografia realizzata per le istituzioni centrali del Sant'Ufficio è del Sant'Ufficio è la prosopografia elaborata e pubblicata dallo stesso Schwedt (Paderborn 2005 e 2010) in quattro volumi, all'interno del progetto del Centro Nazionale di Ricerca (tedesco) coordinato da H. Wolf, che riguarda ben 1.600 persone, ma copre soltanto il periodo dal 1701 al 1917 (*Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation*).

Qui di seguito propongo qualche percorso di lettura, servendomi degli elenchi nominativi suddivisi per funzione alla fine del volume; questi riscontri non hanno nessuna pretesa di sistematicità, ma forse possono contribuire a far nascere nuove curiosità e domande su alcuni aspetti dell'Inquisizione romana. Cominciamo dai cardinali. L'autore ne elenca 61 (nell'elenco finale sono 62, ma Giulio Della Corgna è ripetuto due volte per errore; cfr. p. 276); di questi, ben 52, cioè una maggioranza schiacciante, vennero nominati inquisitori generali senza aver mai ricoperto in precedenza nessun incarico di tipo inquisitoriale, né a Roma, né altrove. Cosa significa questo? Naturalmente occorre tener conto della novità dell'istituzione e dell'instabilità delle sue strutture nei primi anni della fondazione; a parziale conferma di ciò sta anche l'avvicendamento piuttosto rapido della maggior parte di loro. Ma non ritengo che questa sia una spiegazione sufficiente. Con ogni probabilità una risposta più adeguata consiste nel fatto che l'incarico di inquisitore generale era un ruolo che potremmo definire “politico”, che poteva venir conferito anche per ragioni di prestigio o di convenienza. Non necessariamente, quindi, chi faceva parte della Congregazione del Sant'Ufficio doveva per forza avere un interesse specifico ed esclusivo per la lotta all'eresia. Questa situazione probabilmente cambiò col passare del tempo: dei nove membri che entrarono a far parte della Congregazione avendo invece ricoperto incarichi inquisitoriali in precedenza, ben sei vennero nominati dopo il 1570. Fra questi ultimi ci sono nomi molto familiari a chi si è occupato di storia dell'inquisizione, come Giulio Antonio San-

toro e Girolamo Bernieri (e, per il periodo precedente, Scipione Rebi-ba); sarebbe interessante poter confermare (o smentire) questa ten-denza con una continuazione della prosopografia di Schwedt condot-ta fino a tutto il Seicento. Un altro conteggio, più ovvio ma comunque importante, è quello dei cardinali inquisitori divenuti papi. Come or-mai molti autorevoli studiosi hanno affermato, il Sant'Ufficio era un'ottima via d'accesso al pontificato: su dodici papi succedutisi dal 1542 al 1600, ben sette erano stati inquisitori generali in preceden-za.

Passando agli altri ruoli, si possono osservare delle ricorrenze e delle regolarità che non sempre è possibile spiegare, ma che forse possono essere il punto di partenza per ulteriori indagini. I Commis-sari generali del Sant'Ufficio, ad esempio, che furono in tutto 13, spesso continuarono la loro carriera con la nomina a vescovi. Per-ché? Se consideriamo il fatto che i commissari generali avevano un rapporto privilegiato coi papi, una prima ipotesi potrebbe essere che la loro nomina a vescovi facesse parte del più generale processo di crescita del centralismo pontificio a scapito dei poteri vescovili; ma forse, più semplicemente, potrebbe essere anche indizio del fatto che in alcune diocesi occorreva un vescovo che avesse esperienza come inquisitore. Se invece prendiamo in considerazione i *socii* dei Commis-sari generali, che furono in tutto 29, ci accorgiamo che molti, alla fine del loro incarico, vennero inviati come inquisitori in sedi periferi-che. In genere non si trattò di carriere folgoranti, come mostra, ad esempio, il caso del domenicano Paolo Pagliari da Capriata, che, do-po aver collaborato con il Commissario generale (1591), fu inquisitore a Pavia (1592), poi a Brescia (1595), a Como (1608) e infine a Cremona, dove nel settembre del 1615, «caecus effectus et octuagenarius, renunciavit» (p. 193). Anche in questi casi è possibile solo fare delle ipotesi: da un lato, questi personaggi evidentemente non erano inso-stituibili, o comunque lo erano meno dei Commissari generali. Dall'altro, la conoscenza che avevano accumulato lavorando a con-tatto con le istituzioni centrali li rendeva più efficaci come giudici lo-cali; non a caso, diversi *socii* vennero inviati a Faenza, città in cui l'esercizio della funzione inquisitoria era tradizionalmente difficile.

Il gruppo dei consultori è il più numeroso in assoluto: si tratta di ben 94 persone, anche se probabilmente la maggior parte di loro non collaborò assiduamente col tribunale (purtroppo nell'elenco non vengono date informazioni sulla frequenza con cui vennero interpel-lati e sulla quantità di sedute a cui parteciparono, il che d'altra parte avrebbe comportato una mole di lavoro superiore alle forze di un sin-golo studioso). Ci sono nomi noti: alcuni di loro divennero infatti in seguito cardinali e addirittura papi. Tra questi ultimi, tuttavia, non tutti, prima di diventare papi, erano entrati a far parte della Congre-

gazione. Si tratta di un'ulteriore conferma di quello che ho detto sopra sugli inquisitori generali: l'inquisizione romana non è ancora diventata un'"amministrazione", una burocrazia. Felice Peretti, ad esempio, dopo essere stato inquisitore di Venezia e poi consultore nel 1560, entrò a far parte della Congregazione dell'Indice, ma non di quella del Sant'Ufficio. Anzi: tra coloro che, dopo aver esercitato come consultori, vennero creati cardinali, quelli che divennero membri della Congregazione del Sant'Ufficio risultano essere una minoranza (anche se tra questi troviamo personaggi importantissimi, come i già citati Scipione Rebiba e Giulio Antonio Santoro). Accanto a questi, troviamo nomi meno noti, ma su cui vorremmo sapere qualcosa di più riguardo alla loro collaborazione col Sant'Ufficio, come, per fare un solo esempio, Pirro Tari, vicegerente del vicariato di Roma, poi referendario *utriusque signaturae*, infine consultore del tribunale nel 1578 (pp. 248-249). Far luce sul coinvolgimento di questo e altri personaggi nelle attività del Sant'Ufficio potrebbe forse riservare qualche sorpresa.

Sulla base della prosopografia di Schwedt possiamo infine anche controllare la completezza di informazione di altre imprese editoriali. Il *Dizionario Storico dell'Inquisizione* in quattro volumi, diretto da Adriano Prosperi (Pisa, 2010), con i suoi 340 collaboratori e le sue oltre 1300 voci, è naturalmente un'opera di tutt'altro respiro rispetto alle trecento pagine della prosopografia di Herman Schwedt e resterà a lungo un punto di riferimento per tutti gli studiosi delle inquisizioni, sia iberiche che romana. Però può essere interessante notare che, dei 61 cardinali censiti dallo studioso tedesco, soltanto 22 si ritrovano nelle pagine del *Dizionario*. Senza dubbio, questa circostanza può essere considerata una conferma di quanto si è detto sopra, cioè che non tutti gli inquisitori generali furono membri attivi e significativi del Sant'Ufficio romano. Stupisce tuttavia l'assenza, tra i lemmi del *Dizionario*, di due papi (anche se furono tali soltanto per brevissimo tempo) che erano stati inquisitori, come Urbano VII (Giovanni Battista Castagna, 1590) e Innocenzo IX (Giovanni Antonio Facchinetti, 1591; censiti nel volume di Schwedt rispettivamente alle pp. 99-100 e 126).

Il tempo e l'acribia degli studiosi che utilizzeranno questa prosopografia permetteranno di scoprire e correggere errori materiali e imprecisioni; è pressoché impossibile che non se ne siano verificati in un'opera di questo genere, per di più redatta da un singolo studioso. Qui mi limito a segnalare una modifica da tenere presente per un'eventuale seconda edizione: la traduzione italiana dell'introduzione necessita di una massiccia revisione ad opera di un madrelingua, che, come può constatare qualsiasi lettore, è mancata o è stata largamente insufficiente in questa versione.

Il limite più significativo del volume di Schwedt, comunque, è un altro e si tratta di una caratteristica che accomuna tutti gli strumenti di questo genere, che si prestano a un'indagine di tipo quantitativo o comunque "collettivo", ma che non sempre consentono una lettura che faccia luce su ciò che sta dietro le mere apparenze istituzionali. Mi spiego meglio. Il lettore ignaro che si imbattesse nelle brevi note che l'autore dedica a Tommaso Badia (pp. 66-67) o a Reginald Pole (pp. 207-208) ne uscirebbe con la convinzione di trovarsi di fronte a due inflessibili guardiani dell'ortodossia. Ovviamente, chiunque abbia anche solo qualche cognizione delle vicende del dissenso religioso italiano del Cinquecento sa bene che le cose stanno in tutt'altro modo e che entrambi questi personaggi furono oggetto di pesanti sospetti da parte del Sant'Ufficio – sul Pole addirittura venne avviata un'inchiesta. Tutto questo non traspare (e forse non poteva trasparire) da una prosopografia, una metodologia di ricerca che spesso tende – anche involontariamente – ad assumere il punto di vista del gruppo o dell'istituzione a cui viene applicata. Per questo motivo il volume di Herman Schwedt è, come si è detto, uno straordinario strumento d'indagine, ma deve andare integrato da indagini più attente ai rapporti non soltanto istituzionali tra le personalità elencate.

Guido Dall'Olio

VOLTAIRE, *Dizionario filosofico. Tutte le voci del Dizionario filosofico e delle Domande sull'Enciclopedia*, a cura di D. Felice e R. Campi, Milano, Bompiani ("Il pensiero occidentale"), 2013, pp. LXXXI-3083.

La recente edizione italiana del *corpus* unitario degli scritti "alfabetici" voltairiani (con testo originale a fronte) comprende 558 *articles*, tratti dal *Dictionnaire philosophique portatif* (1^a ed., 1764), dalle *Questions sur l'Encyclopédie* (1770-1772), dall'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert, e da altri interventi sparsi del celebre autore francese. Si tratta di un'iniziativa editoriale che non ha precedenti della stessa natura a livello internazionale, in quanto finora era mancata un'opera che raccogliesse insieme tali scritti corredati da annotazioni a piè di pagina; fra parentesi quadre, inoltre, i curatori dell'edizione hanno esplicitato i riferimenti ai testi sacri omessi da Voltaire, segnalato i suoi errori di rimando e integrato i rinvii a quei luoghi dei "classici" che egli ha lasciato incompleti.

Le voci contenute nell'opera passano in rassegna tutte le molteplici dimensioni del pensiero voltairiano, che è notoriamente finalizzato *in primis* a combattere su numerosi fronti dogmi millenari della storia umana. Come aveva fatto più volte in precedenza, anche in questi *articles* l'illustre *philosophe* non esita a manifestare il

proprio dissenso nei confronti delle storiografie correnti, che egli considera inadeguate alle nuove esigenze di giudizio, proponendo in alternativa una visione storica diretta ad assumere il «presente» come un criterio in base al quale indagare il «passato» e la condotta delle nazioni (su tali aspetti, cfr. R. Campi, *Introduzione al Dizionario filosofico*, pp. LVI-LX; ma si veda anche F. Diaz, *Voltaire storico*, Torino, Einaudi, 1958, specie pp. 16 e 22).

In diverse sue voci, Voltaire dimostra che la brama di perpetuare il ricordo di ciò che può incoraggiare l'uomo all'azione (*Antichità*, p. 337), ha da sempre indotto le nazioni a celebrare la storia della propria origine abbellendola con qualche prodigio (*Ebrei*, p. 2067). Ora il quesito è se tali ricordi siano ancora effettivamente in grado di continuare a stimolare l'azione dell'uomo. Dal momento che quest'ultimo non può credere negli oggetti inaccessibili tramite i suoi mezzi conoscitivi (*Fede o Fè*, p. 1639) e che il suo apparato mentale non lo abilita ad appurare la fondatezza della maggior parte delle narrazioni antiche, esse non lo portano che a formarsi false credenze (*Fanatismo*, p. 1541, e *Senso comune*, p. 2735). Tali credenze, che finiscono col consolidare le autorità, vanno messe in questione. Vi è una sostanza comune nella natura delle nazioni: tutte credono in ciò che non credono (*Credere*, p. 1069), e si dimenticano che credere, molto spesso, significa accertare piuttosto che accettare ciecamente (*ibid.*; precisiamo qui «molto spesso», perché, nonostante il suo scetticismo nei confronti delle «favole», Voltaire non esclude l'eventualità che possano verificarsi avvenimenti straordinari, ai quali bisogna nondimeno credere soltanto se ad attestarli sono uomini «della cui ispirazione sia impossibile dubitare»: *Storia*, p. 1883).

Il celebre *philosophe* ci invita a ripensare tutta l'impalcatura storica del passato. Sin dal principio, chi è potente ha cercato di spacciare per «storia» le proprie «favole». L'impetuoso atto voltairiano di stroncare le autorità religiose, storiche e perfino scientifiche ce ne risparmia una sola degna di essere seguita, e cioè la ragione dell'uomo «attuale». Quest'ultima si è atteggiata alla coscienza delle proprie capacità, sicché sa ridefinire il rapporto dell'uomo col «passato», sceverando «favola» da «storia» e ciò che è «utile» da ciò che è «inutile». Di conseguenza, Voltaire legittima il vaglio di qualsiasi altra autorità attraverso la ragione dell'uomo «attuale». Egli distingue due ambiti che vanno esclusi dalla «storia» e da ciò che è «utile all'azione»: vi sono quei racconti su cui il *sens commun* voltairiano esita ad esprimersi e che pertanto rimangono contrassegnati da un punto interrogativo (ad esempio, l'origine delle usanze antiche: *Antichità*, p. 335), e racconti ripugnanti alla «verità», i quali vanno o scherniti o abbandonati al «silenzio d'adorazione» e alla pace della

fede (*Fede o Fé*, p. 1639). Dal momento che le «probabilità» di riuscire a sottoporre ad esame critico le «verità» antiche sono, in pratica, pari a zero, ossia permangono costantemente fortissimi dubbi intorno alla loro effettiva fondatezza (*Verità*, p. 2893), la storia dei padri delle nazioni viene affrontata, dal battagliero *philosophe*, con una sorta di tracotanza e anti-storicismo (peraltro, la preferenza per l'eroe della storia moderna, il riformatore di leggi e consuetudini barbare, a scapito del personaggio brillante e straordinario delle storie romanzate antiche e medioevali, è un aspetto saliente della visione storica di Voltaire: cfr. F. Diaz, op. cit., p. 93).

Alla luce di ciò, non è dunque pertinente al progetto del Nostro scoprire, ad esempio, chi sia stato un personaggio come Ciro il Grande e quale storico risulti più veritiero. Erodoto, Ctesia, Senofonte, Diodoro Siculo, Giustino, perfino il suo contemporaneo Andrew Michael Ramsay si contraddicono a vicenda. Neanche Erodoto, che afferma di voler esporre la verità su Ciro (I.95,1) e ha teso a razionalizzare il proprio racconto, richiama l'attenzione di Voltaire alle verità del Persiano (Erodoto, tra le quattro storie di Ciro a lui note, sceglie quella meno apologetica e più verosimile: cfr. S. Mazarino, *Il pensiero storico classico*, in A. Colonna - F. Bevilacqua, *Le storie*, 2 voll., Milano, Utet, 1996, vol. I, p. 161, nota). L'unica speranza che l'Alicarnasseo gli concede è lo sgozzamento del «Cristo» di *Isaia*, 45, 1 da parte di una nomade di nome Tomiri (*Ciro*, p. 1089). Del resto, fa qui bello sfoggio di sé la tendenza all'invenzione che è tipica degli Ebrei, i cui racconti non di rado esulano dalle narrazioni degli storici (ivi, p. 1087). Di Alessandro Magno, più rispettabile del conquistatore precedente per la costruzione di tante città, è stata ugualmente «sfigurata la storia» (*Alessandro*, p. 133). Incompatibile col racconto degli storici è quanto scrivono Flavio Giuseppe e Charles Rollin, i quali sostengono non solo che il Macedone conquistò Tiro a favore degli Ebrei e che «andò a porgere i propri omaggi a Gerusalemme», ma addirittura che un pontefice ebreo gli predisse in sogno «la conquista della Persia» (*Ciro*, p. 1087; cfr. anche *Alessandro*, p. 133). Voltaire osserva che è vizio comune dei «piccoli» invocare ad ogni piè sospinto Tarik, Gengis-Khan, Tamerlano, Maometto II o altri «grandi» nella speranza di procurarsi qualche legittimità (*ibid.*).

È dovere dello storico individuare le «favole» che oramai si sono spogliate delle loro potenzialità di stimolare le nazioni al combattimento (*Su Diodoro Siculo e su Erodoto*, p. 1191), e che, anche se gravide di sacro, non sono più consultabili (peraltro, dal punto di vista voltairiano, se le storie antiche non fossero state sacre, non sarebbero state mai lette: cfr. *ibid.*). Egli deve rivelare le cause dei danni, delle ingiustizie e delle prevaricazioni delle autorità. Gli

storiografi, commensali delle casate reali, non possono dire la «verità» e gli annalisti pedanti, a differenza di quei pennivendoli, dicono delle «verità», anche se esse risultano «inutili», in quanto sono incapaci di spronare l'uomo all'azione sociale, ciò per cui è venuto al mondo (*Uomo*, p. 1907; a proposito dell'«utilità» ovvero dell'«inutilità» dei dati storici, cfr. R. Campi, *Introduzione a Voltaire, Il pirronismo della storia e altri scritti storici*, Milano, Medusa, 2005, pp. 8-9). Più importante di dire la «verità» è saper identificare la «verità» pertinente agli *événements publics*: in caso contrario, si finirebbe col considerare «storia» ciò che in realtà è solo «satira» o pettegolezzo (*Storiografo*, p. 1899). Quale problema del «passato» o del «presente» viene risolto con la notizia dell'atto dissennato del re della Lidia, che volle mostrare sua moglie nuda ad un soldato (*Su Diodoro Siculo e su Erodoto*, p. 1187)?

Spetta all'uomo «attuale» riordinare la «storia», depurandola dai dettagli superflui e indagando la «verità» dei racconti storici (*Alcorano*, pp. 123-125). Una «storia» concisa ma critica consente al lettore di mettere i «padri» di fronte ai loro delitti e farli vergognare per i loro *assassinats juridiques* (*Storiografo*, p. 1901). Investigando i tempi antichi, essa potrebbe permettere di «scoprire», secondo Voltaire, «il primo dissennato e il primo scellerato che hanno pervertito il genere umano» (*Antichità*, p. 335). La docilità della ragione precritica ha lasciato tagliare la testa ai «figli» (*Padri, Madri, Figli*, p. 2463); pur tuttavia, possiamo continuare ad accogliere gli insegnamenti «utili» dei «padri»: occorre tacere su quanto non si sa esprimere (*Zoroastro*, p. 2965), occorre non asserire falsità (*Storia*, p. 1889), occorre non dire intempestivamente la verità (*Socrate*, p. 2747; cfr. R. Campi, *Introduzione*, p. LV) e occorre non sfuggire alla verità (*Verità*, p. 2893). Le idee «utili» rappresentano parti costitutive della «storia» che, indipendentemente dalla loro origine e da irrilevanti aspetti peculiari, possono essere sempre adoperate, poiché ci fanno conoscere i nostri doveri sociali e politici, senza aver la pretesa di insegnarci (*Storia*, p. 1879), e aiutano l'*esprit philosophique* nella sua lotta contro il fanatismo.

Minoo Mirshahvalad

MASSIMO M. AUGELLO, *Gli economisti accademici italiani dell'ottocento. Una storia "documentale"*, voll. I-II, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2013, pp. 1838; 445.

Con questa pubblicazione Massimo Augello porta a compimento un percorso di ricerca che lo ha impegnato per circa un trentennio in capillari indagini condotte negli archivi di tutta Italia, nello spoglio di una sorprendente mole di letteratura primaria e secondaria e nella

raccolta ed elaborazione di una poderosissima quantità di dati. I due volumi -suddivisi in quattro tomi- aspirano ad essere una dettagliata storia documentale del pensiero economico italiano, ambizione che l'autore chiarisce fin dal principio con la scelta del sottotitolo. L'opera si compone infatti di settantadue repertori bio-bibliografici di economisti italiani del XIX secolo che riportano, oltre le più salienti notizie sulla vita umana e professionale, un dettagliato elenco cronologico dei loro scritti e la bibliografia degli studi a loro dedicati. Schede esaustive di informazioni relative anche ai fondi archivistici, che custodiscono le carte e i manoscritti degli autori, e agli editori o periodici sui quali pubblicavano.

La caratteristica del contributo di Augello -ben sottolineata nel saggio introduttivo- consiste nel porsi come un passaggio di sintesi che tira le somme su un'intera stagione storiografica che ha impegnato la comunità di studiosi italiani negli ultimi tre decenni. Il riferimento è alla ricerca internazionale *The Institutionalization of political economy: its Introduction and Acceptance into European, North-American and Japanese Universities* avviata negli anni ottanta congiuntamente in più paesi e che in Italia ha avuto i maggiori e più avanzati sviluppi. Oggetto di indagine è il processo di istituzionalizzazione del sapere economico che, tra il XIX e il XX secolo, si trasforma in una scienza con un preciso status universitario, dotata di studiosi di professione, impegnati nella docenza e nella ricerca, che operano nella realtà accademica attraverso cattedre, manuali, associazioni e riviste e che intervengono in qualità di esperti nell'arena politica e presso l'opinione pubblica. Un complesso ruolo sociale acquisito nel corso del tempo e che ha reso l'economista protagonista della sfera pubblica contemporanea. Dal 1985 circa a oggi si può affermare, senza timore di smentita, che gli storici italiani hanno affrontato e approfondito ogni possibile aspetto del fenomeno: l'associazionismo, le cattedre, la manualistica, l'attività parlamentare e politica, il giornalismo. Ricerche che hanno rappresentato importanti momenti di aggregazione per gli esperti del settore e che hanno visto Massimo Augello tra i principali promotori, organizzatori e divulgatori.

I volumi pubblicati da Serra sono costruiti attraverso questi studi e si alimentano dei risultati faticosamente conseguiti nell'arco di un trentennio. L'opera rispecchia effettivamente l'annuncio fatto al lettore e si presenta come una storia documentale, una banca dati elaborata grazie al materiale raccolto con le ricerche principali e che si è andata lentamente sviluppando mentre parallelamente progredivano le indagini sul pensiero economico italiano.

Non si tratta tuttavia di una mera e nozionistica raccolta di date, titoli, indici e riferimenti bibliografici e i tomi tutto sono tranne

che un muto catalogo di riepilogo di conoscenze già acquisite. All'opposto, per almeno due ragioni, l'opera si contraddistingue per l'originalità e l'apporto scientifico innovativo che ci offre. Per cominciare, Augello attinge ed elabora i dati sviluppando tutta una serie di griglie interpretative che lo mettono nelle condizioni di selezionare, aggregare e classificare le informazioni. Un'operazione che consente di raffinare ulteriormente i concetti e le definizioni -ad esempio quella di "economista accademico"- che compongono la storia istituzionale del pensiero economico, i cui contenuti risultano così più chiari, più preciso il profilo dei suoi protagonisti e meglio definiti i suoi confini. Decisamente nuovo è poi l'approccio metodologico adottato che può ritenersi uno dei primi esperimenti di analisi quantitativa applicata alla storia intellettuale. Il numero dei libri pubblicati, gli anni di edizione dei manuali o l'insieme dei quotidiani che ospitano editoriali di economia e finanza, divengono alcuni dei tanti possibili elementi da interrogare per studiare quantitativamente il processo di evoluzione e affermazione sociale della professione di economista. Una serie di tabelle e istogrammi, che aggregano i dati raccolti per ogni autore, aprono il primo tomo dell'opera e danno immediatamente al lettore un chiaro esempio delle potenzialità esplicative di tale approccio, tutte ancora da esplorare e in grado di suggerire nuove riflessioni e condurre la storia del pensiero economico verso conclusioni supportate anche da argomenti empiricamente fondati. Il secondo volume, che si compone di una serie di indici tematici, risulta così un esplicito invito rivolto agli studiosi italiani a proseguire nell'indagine quantitativa sfruttando le numerose possibilità di consultazione che la banca dati offre.

Trattandosi di un'opera documentale, una descrizione dettagliata delle varie sezioni dedicate ai singoli economisti aggiungerebbe poco alla sua presentazione. Piuttosto, merita una riflessione conclusiva l'idea di storia del pensiero economico che il lavoro di Augello trasmette al lettore. Un tema di non secondaria importanza poiché, questo ramo degli studi storici, come spesso accade nel campo della storia intellettuale, presenta irrisolti problemi nella definizione del proprio status scientifico: non è mai scomparsa la tendenza all'erudizione fine a se stessa; è ricorrente l'orientamento a impegnarsi in riduttive e marginali operazioni di storia interna alla scienza. Nei volumi di Serra rintracciamo invece una chiara affermazione dell'identità storica della disciplina il cui principale oggetto di ricerca va individuato nel legame tra le idee e la realtà a cui appartengono e sulla quale incidono. La storia istituzionale coltivata da Augello è interamente orientata nello studio di questo nesso che interpreta focalizzando l'attenzione sui canali di comunicazione tra il pensiero economico e la società italiana del XIX secolo. Con quest'ultima pubblica-

zione l'autore rafforza tale prospettiva esaltando la centralità che le "fonti" rivestono per la ricerca storica anche nel campo delle idee economiche.

Fabrizio Simon

FIorenza TARICONE, *Louis Blanc e Mme D'Agoult (Daniel Stern): socialismo e liberalismo*, Firenze, CET, 2013, pp. 290.

Louis Blanc (1811-1882) e Daniel Stern, pseudonimo di madame d'Agoult (1805-1876), sono i due protagonisti dell'interessante libro di Fiorenza Taricone. Entrambi vivono gli sconvolgimenti politici e istituzionali che attraversano la Francia nel XIX secolo e scrivono una *Histoire de la Révolution de 1848*.

Louis Blanc, giornalista, storico e uomo politico, come è noto, non fu un semplice teorico della questione sociale, ma uno dei maggiori protagonisti della rivoluzione del 1848. Fece parte del governo provvisorio e della commissione del Lussemburgo. Il suo progetto di riforma (che comprendeva, fra l'altro, l'istituzione del Ministero del lavoro, e degli *Atelier nationaux*) poggiava sull'idea di saldare democrazia e socialismo. Un governo repubblicano e il suffragio universale rappresentavano la necessaria premessa per riformare il sistema economico – sociale e permettere così ai lavoratori organizzati di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica e difendere i propri diritti. Fervente fautore dell'associazionismo e del cooperativismo riteneva che «le associazioni [...] erano il cuore della repubblica, e il motore della società democratica» (p.19). Reputava il *laissez faire* non garante della vera libertà «perché metteva alle prese l'uomo forte con il debole, l'istruito con l'ignorante, il sano con il paralitico» (p.110).

Avversario di Napoleone III, dopo il colpo di stato del 1851, fu costretto a esiliare a Londra. Durante l'esilio Blanc, lontano dalla politica attiva, ebbe la possibilità di dedicarsi maggiormente allo studio, alla riflessione e alla scrittura politica e, soprattutto, di inserirsi nel dibattito politico sulla democrazia che in quegli anni coinvolgeva tanti scrittori politici esiliati provenienti da tutta l'Europa.

Marie de Flavigny, sposata d'Agoult è una aristocratica liberale, cresciuta in una famiglia legittimista e fortemente attaccata ai valori della tradizione. Colta, appassionata, attenta osservatrice dei cambiamenti del suo tempo, aperta alle innovazioni politiche, madame d'Agoult è figura rappresentativa di quelle donne che nel secolo XIX passano dalla «sociabilità salottiera» alla «sociabilità politica». Purtroppo, nota l'autrice, l'attenzione quasi esclusiva sulla vita privata della nobildonna francese, al di fuori delle convenzioni dell'epoca, hanno oscurato la sua opera di scrittrice politica, tanto da essere

maggiormente ricordata come «compagna irregolare di Franz Liszt, piuttosto che autonoma protagonista della vita politica e intellettuale europea»(p.151). La decisione di entrare nel novero degli scrittori politici impegnati, maturata in seguito alle sue scelte (l'abbandono del tetto coniugale e delle figlie, la convivenza con il famoso compositore), nulla toglie allo «spessore [e alla profondità] delle sue riflessioni filosofiche e politiche» (p.152).

Nel suo *Essai sur la liberté*, scritto nel 1847 Daniel Stern si dichiara «convinta dell'efficacia della legge del progresso, estimatrice dei vantaggi recati dall'illuminismo e dall'89» (p.163). La filosofia della libertà è la cifra del pensiero di madame d'Agoult. Il suo pensiero, impregnato di razionalismo, giusnaturalismo e spiritualismo considera l'essere umano al centro dell'agire politico e morale, in grado di giungere a una completa coscienza di sé e per questo in dovere di «sottrarsi a tutte le forze tiranniche materiali o spirituali» (p.165). Correlato ai principi della libertà e dell'uguaglianza è l'associazionismo, ritenuto di fondamentale importanza perché strumento idoneo per consentire alle masse popolari l'accesso allo Stato democratico. Sia Blanc sia Stern hanno a cuore il miglioramento dei ceti più disagiati e ritengono ineludibile l'intervento del governo per eliminare il problema del pauperismo e, seppur da prospettive diverse, sono impegnati nella difesa dei diritti.

Il pensatore socialista crede nella forza della classe lavoratrice, la più numerosa e la più produttiva. Per la pensatrice liberale, invece, «era un principio divino e trascendente il motore del loro progresso», escludendo che fossero «essi stessi gli attori della loro emancipazione» (p.113).

L'idea di progresso, il valore della rivoluzione di febbraio, il medesimo giudizio severo su Luigi Filippo e sulla borghesia, l'importanza dell'educazione pubblica per tutti, l'emancipazione civile della donna, la critica all'indissolubilità del matrimonio, sono soltanto alcune delle affinità che, al di là delle evidenti differenze di genere, di casta e di esperienze di vita esistenti fra Louis Blanc e Daniel Stern, l'autrice mette a fuoco. A tutto ciò bisogna aggiungere, secondo l'autrice, l'interesse che i due pensatori mostrano per la causa italiana. Per Blanc, il cui rapporto con Mazzini fu contrassegnato da momenti alterni, la rivoluzione italiana aveva un significato ben preciso: eliminare il potere temporale del papa e di conseguenza quell'alleanza trono-altare che tanto aveva nuociuto ai popoli e agli stessi principi del cattolicesimo. In linea con la tendenza a considerare la Francia come l'epicentro di ogni movimento rivoluzionario, Blanc ritiene che essa debba avere un ruolo egemone in tutte le lotte per la libertà e la repubblica.

Ammiratrice di Cavour e di Mazzini, con il quale fu in corrispondenza, Daniel Stern deve la sua compartecipazione alle vicende del Risorgimento italiano all'amore che la scrittrice nutre per l'arte, la cultura, la filosofia, alla sua amicizia con diversi patrioti. Ma l'unità e l'indipendenza dell'Italia, auspicata dalla pensatrice francese, non si fermano al legame "sentimentale". L'una e l'altra s'innestano in una visione politica in cui l'Europa pacificata richiede la costituzione di nazioni libere e indipendenti «rendere all'Italia se stessa, era il più pressante dovere e, nello stesso tempo, il più serio interesse dell'Europa» (p.269).

A dispetto di una storiografia che per troppo tempo non ha considerato il pensiero politico elaborato dalle donne, Taricone ci permette di conoscere una pensatrice quasi sconosciuta in Italia. L'approccio al dibattito sulla democrazia, che ha caratterizzato buona parte dell'Ottocento, avviene, a nostro avviso, sulla scorta di una riflessione di Salvo Mastellone: «La storia delle idee cammina sovente sul filo delle teorie tracciate dai pensatori e dagli scrittori politici». Potrebbe essere questa la chiave di lettura del libro di Taricone. È, infatti, nell'intreccio tra analogie e differenze di due pensatori politici Louis Blanc e Marie de Flavigny d'Agoult alias Daniel Stern, l'uno socialista l'altra liberale, che l'autrice traccia la linea di confine tra socialismo e liberalismo e, al contempo, pone in evidenza quegli elementi che possono essere condivisi e sono alla base di entrambe le ideologie.

Rosanna Marsala

GIUSEPPE DOSSETTI (a cura di E. Balboni), *«Non abbiate paura dello Stato!»*. Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto, Milano, Vita e Pensiero, 2014, pp. 316.

Fra i protagonisti principali della ricostruzione dell'Italia, all'indomani del crollo del regime fascista e della fine della seconda guerra mondiale, vi è indubbiamente Giuseppe Dossetti. Questi, cresciuto all'Università di Bologna e alla Cattolica di Milano guidata da Padre Agostino Gemelli, si è contraddistinto – durante il breve arco della sua vicenda politica – per la partecipazione alla Resistenza al nazi-fascismo da capo del Comitato di Liberazione Nazionale di Reggio Emilia, per l'attività costituente in vista della redazione della carta fondamentale del nuovo Stato italiano e infine per il ruolo da leader della minoranza giovane della DC contrapposta agli ex popolari. In tali contesti, il giovane politico emiliano ha operato sia per la promozione della centralità della persona umana sia per il rinnovamento delle istituzioni statali. La sua formazione teologica e filosofico-politica era fondamentalmente alimentata dalle letture delle opere di

Jacques Maritain – su tutte *Umanesimo integrale* e *Cristianesimo e democrazia* – e di Antonio Rosmini – *Antropologia soprannaturale*, *Delle cinque della santa Chiesa* e *La Costituzione secondo la giustizia sociale*. Ciò indusse Dossetti a concepire l'idea della formazione di un nuovo Stato, e pertanto di nuove istituzioni, che permettessero la realizzazione di una democrazia sostanziale.

Per il professorino, con la fine del secondo conflitto mondiale, si era palesata in maniera evidente una crisi di civiltà alla quale occorreva reagire con la ridefinizione sostanziale delle forme dello Stato e della società. Nel processo ricostituente, Dossetti invitava i cattolici a non aver paura dello Stato ma a impegnarsi per la nuova definizione sostanziale delle istituzioni in vista del bene comune e di una democrazia partecipata e reale. Il pensiero dossettiano sullo Stato, è sinteticamente e sistematicamente espresso in una relazione – dal titolo *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno* – svolta nel 1951 dal deputato della DC al *III Convegno nazionale di Studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani*.

Il volume curato da Enzo Balboni, professore di Diritto costituzionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ripresenta criticamente il testo dossettiano sullo Stato concepito all'interno di un particolare contesto. L'intervento del giovane deputato DC – laureatosi in giurisprudenza a Bologna e perfezionatosi alla Cattolica – costituiva la relazione principale dell'assise nazionale dei giuristi cattolici italiani. In essa, sono altresì intervenuti – con riflessioni, riportare nel volume, su temi specifici come l'economia, i partiti e il rapporto fra cristianesimo e democrazia – Aldo Moro, Mario Romani, Ubaldo Prosperetti, Gianni Baget Bozzo, Antonio Amorth, Giorgio La Pira. Inoltre, nel vivacissimo dibattito a seguito della relazione di Dossetti è intervenuto Francesco Carnelutti, presidente onorario dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, il quale alla luce della sua formazione liberale ha criticato le tesi dossettiane sullo Stato e sulla società. Lo scenario e i temi del convegno, mostrati criticamente da Balboni tramite l'elaborazione di parole chiave e di approfondimenti tematici a partire dall'intervento dossettiano, presentano chiaramente la diversità di visioni fra le due anime della DC delineate dagli ex popolari di orientamento liberale da un lato e dal gruppo dei professorini orientato alla riformulazione sostanziale in senso democratico dello Stato dall'altro.

Il tema principale della relazione di Dossetti è la riforma dell'istituzione statale, e dunque del diritto, che deve condurre al bene comune condiviso dagli uomini che compongono la comunità politica: «Il bene umanamente pieno di tutti i singoli componenti, bene che lo Stato deve, per così dire, difendere, ma che deve attivamente promuovere e sviluppare e ripartire fra i componenti stessi in propor-

zione dell'apporto dell'operare (dell'essere e dell'agire) di ciascuno» (pp. 6-7). Per il raggiungimento di questo scopo finalistico, lo Stato deve assumere la potestà necessaria per: «costituire una società nuova, uno Stato nuovo, che si ponga come fine esclusivamente quello di difendere e di lasciare operare» (p. 9). Così, si profila un'azione politica in senso giuridico, programmatico e sociale in grado di garantire sia la libertà personale e dei corpi intermedi, sia la giustizia sociale. La conseguenza per lo Stato è quella di dover attivare una funzione non solo di mediazione fra le varie forze sociali, ma anche di sintesi dinamica e perciò di riforma della comunità politica. Tuttavia, nel pensiero dossettiano, lo Stato deve riconoscere i propri limiti, poiché questo non crea nulla da sé ma può, anzi deve, dare consistenza finalistica alla società. Al fine di raggiungere quanto delineato, a parere di Dossetti, occorrono sia delle strutture radicalmente nuove sia l'impegno dei credenti nella politica per avviare una riforma istituzionale in senso egualitario. Dunque per il deputato reggiano, la critica al sistema liberal-democratico antecedente al fascismo era dovuta alla mancanza deliberata e programmata – in simile impianto di pensiero politico – del finalismo dello Stato. Ciò, a suo parere, ha prodotto sin dai primi decenni del XX secolo l'assenza, in ogni ordinamento giuridico, della ricerca del bene comune.

Le tesi dossettiane espresse in modo chiaro, lucido e senza orpelli nella relazione del 1951, causarono sin da allora delle interpretazioni non sempre esatte delle posizioni del costituente emiliano. Su tutte, sono state quasi completamente travisate le sue elaborazioni sia sulla libertà del cittadino dinanzi alle istituzioni e nella società, sia sulla presenza dello Stato nella comunità sociale. In questo senso, il volume curato da Balboni permette di inquadrare nel dovuto contesto – e di interpretare nel modo corretto e in chiave oggettiva – le riflessioni dossettiane sullo Stato e sul suo ruolo nella società.

Per Dossetti, lo Stato moderno si è costruito dal giusto riconoscimento della libertà individuale. Tale principio, però, è stato radicalizzato tanto da disconoscere ogni altra realtà sociale configurando una sostanziale libertà da qualcosa piuttosto che per la comunità. Una conseguenza di ciò, è indubbiamente il prevalere esclusivo della libertà economica e del potere a questa connessa. Essa genera – per chi detiene il potere economico – una libertà reale, sproporzionata, onnicomprensiva e quasi un'assenza della stessa per chi è privo del potere economico per via della quale si configura una società di ineguali. Una soluzione a questo vincolo dello Stato moderno è, per Dossetti, la gerarchizzazione e la finalizzazione della libertà verso un orizzonte che possa garantire nella società una maggiore *aequalitas* poiché la libertà individuale, presa da sola, non basta. Su questo punto, il leader dei professorini si riallaccia al concetto rosminiano

della regolazione – da parte dello Stato – della libertà, ma non della sua compressione. Regolazione, finalizzata a una maggiore giustizia sociale tramite l'ottenimento di un bene comune realmente condiviso. Di conseguenza, Dossetti sposa pienamente la riflessione del filosofo personalista Mounier, per il quale: «La libertà deve servire nelle sue varie forme alla dignità personale di ciascuno e al bene di tutti» (p. 252).

Altra questione controversa e malintesa del pensiero politico dossettiano è la concezione dello Stato. Per il deputato della DC, l'istituzione statale non crea la società bensì è chiamata a trarre dall'informe sociale le disparità, le diseguglianze, le ingiustizie per garantire – tramite apposita regolamentazione – maggiore equità sociale. Nella Costituzione italiana, di cui Dossetti fu fra i principali ideatori ed estensori, questa dottrina dello Stato è declinata tramite il principio di sussidiarietà. In questo, la comunità statale non appare come primo agente della società, bensì è chiamata a intervenire per garantire la solidità dei corpi intermedi, e la pluralità degli stessi, quando tali presupposti vengono a mancare dal basso. Pertanto, la concezione dossettiana dello Stato si poggia sul principio primo dell'antioriorità della persona nei confronti di ogni altro organo o istituzione statale e sociale. Simile presupposto alimentò da un lato l'opposizione di un'intera generazione di cattolici sia al totalitarismo fascista e comunista sia all'individualismo liberale, dall'altro il profilarsi di una via media della presenza dei cristiani in politica sostenuta dalla filosofia personalista.

Il volume curato da Balboni ha il merito di riprendere e di presentare in maniera critica il testo e il contesto di una lezione sullo Stato svolta da una figura politica, quella di Dossetti, centrale per l'importante stagione dei cattolici impegnati nella ricostruzione. La sua chiarezza della dottrina sullo Stato, il suo pensiero sul compito dei cristiani in politica, la sua proposta circa l'antioriorità della persona rispetto alle istituzioni sono visioni e concetti chiave anche per la politica odierna. L'opera di Balboni permette di ricomprendere in tutta la sua positività la lezione dossettiana sullo Stato. Pertanto, il volume rappresenta un valido contributo per una esatta interpretazione sia del pensiero sulle istituzioni statali e sull'intera stagione politica di Dossetti, sia per superare le critiche, le manipolazioni o gli approcci superficiali verso la testimonianza di uno dei personaggi più autorevoli del cattolicesimo democratico italiano.

Rocco Gumina

THOMAS CASADEI, *Il sovversivismo dell'immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 687.

Mancava in Italia una ricognizione critica e approfondita dell'opera di Michael Walzer, che ne mettesse in luce le linee portanti e le argomentazioni, ma anche le tensioni e i numerosi nodi problematici che l'attraversano. Tra questi ultimi sicuramente la controversa concezione della "guerra giusta" che, a certe condizioni, il filosofo ebreo-americano ha sostenuto con un'argomentazione che è parsa a molti dissonante rispetto all'inclinazione complessiva del suo pensiero (pp. 587-644).

Come ben dimostrano queste pagine, Walzer è un comunitarista *sui generis*, attento alle esigenze dei dettagli, dei contesti e della(e) storia(e), ma anche contrario alle derive relativistiche e scettiche di un certo comunitarismo duro e intransigente. Anzi, quando tali derive si manifestano, Walzer, lungi dall'accettarle o giustificarle con rassegnazione "post-moderna", opta decisamente per un pensiero critico, esigente, sovversivo, ispirato moralmente e politicamente (cfr. pp. 229-284).

È proprio nella tensione tra *particolarismo* (attenzione ai casi, alle situazioni concrete, alle forme di vita) e *universalismo* (considerazione dei principi generali ma con una sostanziale diffidenza per quelli che pretendono di valere in modo assoluto), che Casadei individua una sorta di metodo walzeriano, un metodo che si concretizza nella difesa convinta e tenace del *pluralismo*. Parafrasando un celebre classico del liberalismo contemporaneo, *I diritti presi sul serio* di Ronald Dworkin, Casadei sostiene che quello che Walzer "prende sul serio" è proprio il pluralismo, o meglio, diversi tipi di pluralismo, da quello classico liberale a quello multiculturale delle odierne società globalizzate (pp. 1-34; cfr., anche, pp. 35-89; pp. 91-160).

Del resto, il pluralismo è nella storia, nel vissuto e nella formazione stessa di un pensatore complesso come Walzer. Scrive infatti l'autore che «la specificità dell'itinerario di Walzer [...] consiste nella sua dichiarata appartenenza a tre tradizioni: ad un universo culturale che è quello dell'ebraismo (per quanto vissuto da cittadino americano e laicamente); ad una tradizione politico-ideologica, cioè a quel peculiare (e, negli Stati Uniti, minoritario) filone di pensiero rappresentato dal socialismo liberale e democratico [...]; a quella che Walzer stesso definisce "la tradizione della critica", "l'antica compagnia dei critici". Egli è pienamente consapevole delle sue appartenenze, le vive senza infingimenti e non le separa mai dalla sua attività di studioso» (p. 8).

Stefano Cazzato

MASSIMO NARO (a cura di), *Pino Puglisi per il Vangelo. La testimonianza cristiana di un martire siciliano*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2014, pp. 106.

Il 30 aprile 2013, per iniziativa della Facoltà Teologica di Sicilia e dell'Arcidiocesi di Palermo, venne organizzato un incontro di studi su don Puglisi, in particolare sulla maniera in cui il martire siciliano attinse dal messaggio biblico e dal Vangelo e sulle ragioni della sua scelta di vita che ne determinarono la precoce e tragica scomparsa. Da quel convegno di studi è stato tratto un volume, curato da don Massimo Naro, che raccoglie i principali interventi degli studiosi convenuti.

Nella presentazione don Naro sottolinea la differenza tra martire cristiano e martire civile, differenza che diviene essenziale per evitare che ogni morte eroica si definisca tout-court come martirio cristiano. È martire cristiano, non solo chi muore per difendere la sua fede o coloro che la professano, come avviene purtroppo oggi nei paesi dell'Africa e dell'Asia (Nigeria, Kenya, Pakistan, ecc.), ma anche chi si sacrifica perché crede in un ideale che è direttamente ascrivibile alla fede in Cristo. Il primo a metterlo in evidenza fu papa Montini quando proclamò Beato padre Massimiliano Kolbe definendolo martire dell'amore, seguito sullo stesso solco da Papa Wojtyła che nel 1982, nel proclamarlo santo, riprese l'espressione usata dal suo predecessore. Massimiliano Kolbe relegato nel campo di sterminio di Auschwitz, chiese di essere giustiziato al posto di un suo compagno di prigionia padre di famiglia, la cui morte avrebbe comportato un danno irreparabile per i suoi figli. Si immolò, dunque, per amore del fratello e della sua famiglia, ma tale amore non era altro che la concretizzazione dell'insegnamento evangelico, del comandamento divino. Da allora in avanti Papa Giovanni Paolo II ha spesso usato nei confronti dei martiri appellativi analoghi, martire della carità, della giustizia, della pace, dell'ateismo, con riferimento, in quest'ultimo caso, ai martiri delle vittime delle persecuzioni dei regimi comunisti, estendendo così l'ambito del concetto classico di martirio cristiano. Padre Puglisi è, dunque, martire della giustizia, intesa, più che come giustizia umana e civile, come giustizia divina, come espletamento della volontà di Dio: " Il martire per la giustizia è, dunque, uno che si fa strumento della giustizia di Dio a favore dei più bisognosi di essa fra gli uomini, anche a costo della propria vita; egli sa che può evitare la morte solo smettendo di operare per la giustizia, ma non smette perché sa che in tal modo tradirebbe la volontà del Dio Giusto. Il martire non vuole la morte, anche se sa che la morte può arrivare contro di lui e non si sottrae ad essa per rimanere coerente e perseverante al servizio della giustizia per gli uomini e, quindi, al Dio della

giustizia” (pp.12-13). In una società intrisa e pervasa dall’ingiustizia mafiosa come è, purtroppo, la società siciliana, il martirio di don Puglisi è la più alta testimonianza del servizio della Chiesa in favore della giustizia di Dio e degli uomini. Tutto ciò riveste una particolare importanza nel contesto storico del disimpegno della chiesa siciliana di fronte al fenomeno mafioso, disimpegno che spesso ha sfiorato quasi la connivenza. L’indifferenza per la mafia da parte della Chiesa siciliana deriva da molteplici ragioni: un tempo, la mafia veniva percepita come un’associazione privata di uomini d’onore in lotta per il trionfo della giustizia e la difesa dei deboli. Era questa la visione romantica del fenomeno criminale tanto cara a Pitрэ e agli intellettuali del suo tempo, ma anche a politici navigati come Vittorio Emanuele Orlando. Nel secondo dopoguerra, invece, quando dal feudo Cosa Nostra trasferì il suo campo d’azione e d’affari nelle città, la Chiesa chiuse un occhio, vedendo nella mafia, erogatrice di voti a favore della DC, la principale alleata contro il trionfo del comunismo e quindi dell’ateismo di stato. Solo negli anni Ottanta il Cardinale Pappalardo pose fine alla posizione ambigua del mondo ecclesiastico siciliano, schierandosi coraggiosamente e apertamente contro la mafia, identificandola come incarnazione del peccato e come nemica del Vangelo e di Dio. Padre Puglisi e non solo lui, vorrei ricordare la netta presa di posizione del clero di Gela contro la mafia nella prima metà degli anni Ottanta, si è inserito perfettamente nella via spianata dal cardinale Pappalardo, contribuendo anche a smascherare il falso atteggiamento religioso dei mafiosi. Come sottolinea nel suo saggio Cosimo Scordato (“Il beato Pino Puglisi, martire *in odium evangelii?*”), la religiosità che è sempre stata propria del sentire mafioso è solo stata esteriorità formale, idolatria, superstizione, conformismo ad un modo di comportarsi popolare e tradizionale. Il formale ossequio alla religione è servito per far sì che il mafioso si assimilasse perfettamente al resto della società, perché si presentasse come custode dello statu quo e della tradizione, perché riuscisse in tal modo a rassicurare il prossimo sul proprio perbenismo. Don Puglisi smaschera la doppiezza mafiosa e s’impone di affermarsi come educatore dei più giovani per sottrarli al fascino e alla soggezione della cultura dell’onorata società. Di cultura si tratta, anche se il significato in tal caso ha una valenza assolutamente negativa, perché i giovani virgulti delle famiglie mafiose, i delfini, i futuri boss, vengono nutriti ed formati nell’ossequio delle leggi della prepotenza, della prevaricazione e della vendetta travestita da giustizia. Padre Puglisi cercò di sottrarre i giovani a tali nefaste influenze comportandosi con umiltà, senza brama di protagonismo, esercitando la non violenza per combattere la violenza, accettando ciascuno così come era e aprendosi a lui attraverso il dialogo intriso di tenerezza e comprensione.

Appunto sull'uso della tenerezza, nel metodo educativo del sacerdote martire, pone l'accento Giuseppe Anzalone («La grammatica della tenerezza per leggere il caso serio di don Pino Puglisi»): «I mafiosi sono uomini che hanno anestetizzato lo Spirito di Dio e resa ottusa la loro coscienza. La vita cristiana, di contro, è una vita secondo lo Spirito. Spirito di bellezza e di tenerezza, che si appoggia non sui 'principati e le potestà', ma sull'inermità dell'Agnello» (p. 41) Se altri sacerdoti intellettualmente e politicamente impegnati si erano auto-definiti sacerdoti antimafia, don Pino non si riconobbe mai come tale, dichiarando sempre che il suo apostolato non era svolto *contro* qualcuno, ma *per* qualcuno, soprattutto per i giovani da conquistare all'insegnamento evangelico anche attraverso lo svago, lo sport, le gite, la contemplazione delle bellezze della natura, come faceva a Godrano celebrando la S. Messa fra i suoi ragazzi nell'incanto dell'alba o del tramonto, sullo sfondo maestoso delle Madonie, suscitando emozioni e gioia: «Una Chiesa che non sorride, una Chiesa sdentata e senza amore, genera figli acidi» (p. 42). Nel centro Padre Nostro da lui voluto e da lui creato come una prima tappa verso un complesso ecclesiastico completo di verde, campo giochi, oratorio e centro per anziani, don Puglisi vedeva lo strumento pedagogico più adatto, anche attraverso le attività ludiche e l'allegria, per il recupero dei ragazzi provenienti dal degrado morale del quartiere Brancaccio.

Don Pino era entrato in seminario nel 1953; era l'epoca del cardinale Ruffini che lasciò una traccia indelebile nell'Arcidiocesi di Palermo. Seppur criticato per le sue dichiarazioni negazioniste sulla mafia, dettate più che altro dalla scarsa conoscenza della mentalità siciliana, dalla paura di denigrare l'Isola agli occhi del mondo e dal ritenere, in quel momento storico, il comunismo come il pericolo prioritario, fu il cardinale più impegnato nel sociale con la costruzione di asili, villaggi per i più poveri, scuole e case per anziani. Cresciuto in quel clima, padre Puglisi si considerò, fin dal momento della sua ordinazione, un prete impegnato nel sociale, votato ad alleviare le sofferenze degli emarginati e degli infelici, dedito a portare la Chiesa ai più lontani e bisognosi, servendosi anche dei laici per portare «le folle al Vangelo». Di tali strumenti si sarebbe servito per distruggere il «vivaio» della mafia di Brancaccio, per evitare che i piccoli del quartiere si attenessero all'insegnamento dei padri. Deciso a seguire le direttive del cardinale Ruffini e di smascherare l'ipocrita religiosità dei mafiosi che monopolizzavano la raccolta delle offerte in vista della festa padronale, a mo' di vero e proprio pizzo, già nel primo anno di apostolato nel famigerato quartiere, in occasione della festa di San Gaetano, si oppose al comitato per i festeggiamenti, di cui facevano parte molti personaggi di condotta equivoca, che voleva spendere ottanta milioni dell'epoca per festeggiamenti che nulla avevano

di sacro. (Angelo Romano «Il complesso parrocchiale ideato da don Pino Puglisi»). Fu quello il primo segnale che allarmò le famiglie mafiose, le quali compresero che quel prete avrebbe cambiato gli equilibri stabilitisi da decenni. Quando poi, attraverso il Centro Padre Nostro, cominciò ad inculcare ai bambini e ai giovani il concetto di giustizia divina e il disprezzo per la giustizia mafiosa, l'allarme dei boss del quartiere crebbe ulteriormente. Don Puglisi voleva creare in quel rione che mancava di tutto, anche di una scuola media, attrezzature che servissero a recuperare i disadattati, ad assistere i bisognosi a dare uno scopo alle persone abbandonate, a creare insomma quei supporti sociali che lo Stato non forniva. Mirava a quella giustizia sociale che la mafia non vuole, perché è attraverso la disuguaglianza e il bisogno che essa recluta la manovalanza criminale e accresce il suo potere nel territorio. Quando uno dei bambini del Centro, malgrado le minacce del fratello maggiore, scelse di chiedere scusa ad un compagno che aveva offeso, la mafia di Brancaccio si convinse che quel prete era pericoloso, che bisognava fermarlo, ma don Puglisi si sarebbe arreso soltanto se qualcuno fosse riuscito a bloccare il suo indomito cuore: «Il martirio – scrive Giuseppe Anzalone – lungi dall'essere mero masochismo, è nel DNA stesso del cristiano; fa parte della sua 'stoffa' ontologica, alla maniera di una madre che nel dare la vita si offre fino al sacrificio estremo di se stessa» (p.44).

Molto suggestivo il saggio di Giuseppe Bellia («Il servo sofferente e la *martyria* del presbitero») in cui viene fatto un parallelo tra don Puglisi e il servo sofferente immortalato nel libro del profeta Isaia. In esso la Chiesa ha sempre visto la figura del Cristo martire, una profezia richiamata spessissimo nei Vangeli, soprattutto in quello di Matteo. Esiste anche, tuttavia, al di là della tradizionale interpretazione cristologica, un'interpretazione contro corrente che si deve a Walter Brueggemann e che vede nel servo sofferente di Isaia la profezia della Chiesa di oggi, una Chiesa che soffre i pericoli dell'indifferenza o addirittura dell'apostasia e che ha bisogno di del martirio come testimonianza del suo trionfo e della sua potenza: «Asssecondando creativamente, anche a costo della vita, la realizzazione del disegno di condivisione e di solidarietà voluto da Dio per il suo popolo, si collabora all'edificazione del regno di Dio» (p. 31) . Purtroppo oggi la nostra Chiesa perseguitata, vilipesa, soffocata ha bisogno di martiri come testimoni che servano a rafforzare la fede, ormai troppo blanda, del popolo di Cristo.

Gabriella Portalone Gentile

Dalla quarta di copertina

Back Cover

Libri ricevuti o segnalati
a cura di Rosanna Marsala

ALIBRANDI ROSAMARIA – CENTORRINO MARIO, *Dalle parti della Sicilia. Economia, Politica, Società e la Rivoluzione del Web*, Palermo, Novantacento s.r.l., 2014, pp.206, prezzo: euro 12,00.

Questo libro è una raccolta di articoli che affrontano vari temi, alcuni emergenti dalla contingente recessione, altri da analisi più generali, altri ancora riguardanti i rapidi cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca. Ne emerge una visione composita, ma sapida e appassionata, della società siciliana. Al rigore scientifico col quale è trattato ogni argomento, si accompagna il piacere vitale col quale lo si è scritto, e un valore aggiunto: migliaia di letture, condivisioni, voti, commenti. L'interazione, insomma, quella nuova frontiera sulla quale ormai nebuloso s'appanna il confine tra scrittore e lettore del web. I pezzi scelti erano, e restano, "aperti" al pubblico dei lettori, alla vivacità degli intelletti che si sentono ancora in gioco, con la forza d'approccio del confronto che non necessariamente veda sfidarsi in campo paladini gloriosi dalle lucenti armature quanto, piuttosto, un vero grande esercito di coerenti esseri razionanti.

BAGNOLI PAOLO, *C'era una volta la Repubblica. Verso la democrazia verticale*, Milano, Biblion edizioni srl, 2014, pp.94, prezzo: euro 12,00.

Nelle pagine di questo saggio Bagnoli analizza, in maniera volutamente sintetica e secondo la metodologia della critica politica, i grandi temi della crisi che attanaglia, oramai da due decenni, la democrazia italiana, indagando le cause e le conseguenze della mutazione da essa subita. L'effetto che l'autore vuole ottenere – grazie anche alla forma colloquiale che utilizza, basata sulla storicità del presente – è quello di agire da catalizzatore per le riflessioni che, in una situazione come l'attuale, dovrebbero essere naturali elementi di una discussione, ma che, invece, raramente emergono e, anche quando ciò avviene, si impongono con gran fatica. Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile, che mira a risvegliare le coscienze critiche verso le sorti di questa nostra Repubblica, perché non sia relegata a quel "c'era una volta".

BALDASSINI CRISTINA, *Autobiografia del primo fascismo. Ideologia politica, mentalità, memoria*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp.282, prezzo: euro 19,00.

Il volume analizza l'ideologia politica e la mentalità del primo fascismo utilizzando, per la prima volta in modo completo e sistematico, le autobiografie pubblicate dai diretti protagonisti: sia da quanti ebbero un ruolo di rilievo sia da quei fascisti «qualunque» che affidarono alla pagina scritta il ricordo della loro esperienza. In tal modo l'autrice aggiunge molti nuovi elementi alla conoscenza del fascismo dal punto di vista politico-ideologico, confermando in particolare il rapporto problematico della componente squadrista nei confronti dei vertici e delle gerarchie del regime. Contemporaneamente la sua analisi dei testi mostra come la memoria fascista delle origini si sia modificata nel corso del tempo, soprattutto nel passaggio dagli anni della dittatura al periodo successivo al 1945.

BELARDELLI GIOVANNI, *La catastrofe della politica nell'Italia contemporanea. Per una storia della Seconda Repubblica*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp.100, prezzo: euro 12,00.

La catastrofe della politica che dà il titolo al volume è quella avvenuta in Italia negli ultimi anni, quando sempre più l'etica e il diritto hanno sottratto spazi alla politica, senza peraltro che il rispetto delle leggi e la moralità pubblica e privata ne abbiano tratto particolare giovamento. La torsione etico-giudiziaria della politica è stata certamente legata alla peculiarità di una seconda Repubblica incentrata sulla "guerra civile fredda" tra berlusconismo e antiberlusconismo. Ma a ben vedere precede la discesa in campo di Berlusconi e anche la stessa stagione delle inchieste chiamate a far pulizia nel verminaio di Tangentopoli. Attraverso un'analisi originale delle trasformazioni subite dalla cultura politica del Paese negli ultimi decenni, l'autore analizza le ragioni profonde della situazione di stallo e di impotenza in cui la politica italiana si trova ormai da molti anni.

CARPI ELENA, GUIDI MARCO (eds), *Languages of Political Economy – Cross-disciplinary studies on economic translations*, Pisa University Press, 2014, pp. 256, prezzo: euro 16,00. With contributions by: Fabrizio Bientinesi, Giulia Bianchi, Elena Carpi, Marco Cini, Carolina Flinz, Alessandra Ghezzi, Cristina Guccione, Matteo Lefèvre, Monica Lupetti, Marco Guidi.

Since its origins, the economic science has been a subject of public discussion and public enlightenment. It has spread across frontiers as the language of public opinion. The international circulation of economic ideas was fostered by translations of economic texts. These were performed both as individual initiatives and as part of more systematic publishing ventures such as specialised series of econom-

ic texts, digests, handbooks, etc. In order to fully understand the economic texts of the past it is very important to underline the linguistic aspects. Every economic text has indeed been translated from the original language into other European languages in a specific way, using specific terms that reflect the historical and political context of the period. A linguistic analysis of translations is therefore necessary to improve our understanding of the history of economic thought. Equally important is to reconstruct the social, institutional and intellectual context of translations, in order to verify the reasons that inspired such ventures, the public at which they were aimed and how they were adapted to the circumstances. The book collects a series of case studies conducted by historians of economics, linguists and historians of literature who actively participated in the LLP/Erasmus Multilateral Project “EE-T. Economics e-Translations into and from European Languages, An Online Platform”, 2011-2013, coordinated by the University of Pisa. The originality of these contributions lies in the fact that scholars from different disciplines have worked jointly for two years, crossing the traditional boundaries of their respective fields of study and learning how to appreciate the wealth of information that an economic translation is able to convey.

FALCHI FEDERICA (a cura di), *Declinazioni della democrazia: tra recente passato e futuro prossimo*, Atti del Convegno in onore di Maria Corona Corrias, Cagliari 17-18 maggio 2013, Firenze, Centro Editoriale toscano, 2015, pp. 448, prezzo: euro 25,00.

I contributi, presentati al convegno in onore di Maria Corona Corrias, tenutosi all'Università di Cagliari il 17-18 maggio 2013 e qui raccolti, indagano le diverse declinazioni della *Democrazia*, una parola, un concetto e una forma di governo che attraversa i secoli in maniera dinamica e che, plasmandosi nel passaggio dal “dover essere” all’“essere”, ha dimostrato una vitalità sorprendente, configurandosi oggi come un riferimento imprescindibile per chi ambisca a realizzare un sistema politico in grado di coniugare libertà ed eguaglianza nella tutela dei diritti umani. Contributi di: A. Zanfarino, G. Conti Odorisio, F. M. Di Sciullo, R. Ghiringhelli, F. Falchi, F. Biondi, A. M. Lazzarino Del Grosso, F. Taricone, A. de Sanctis, A. La Rosa, G. Mangano Favaretto, E. Guccione, G. Scichilone, M. Cardia, S. Suppa, R. Marsala, F. Todescan, F. Russo, D. Thermes, P. Carta, S. Benussi, D. Cofrancesco, M. Corona Corrias.

PALLADINO GIOVANNI (a cura di) *Sturzo Luigi, Servire non servirsi. La prima regola del buon politico*, Prefazione di Giovanni Palladino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp.82, prezzo: euro 9,00.

Il libro contiene i testi di un intervento del Senatore a vita Luigi Sturzo al Senato, di tre lettere (di cui una ad Aldo Moro) e di 12 articoli

scritti tra il 1946 e il 1959. Tutti riguardano la "questione morale". La moralizzazione della vita pubblica, condizione che il sacerdote di Caltagirone riteneva indispensabile per la soluzione dei problemi politici, economici e sociali del nostro Paese, continua ad essere una problematica di grande attualità. Dalle pagine di questo volume emerge la grande importanza che Sturzo poneva nella funzione pedagogica della buona politica. Egli credeva in una specie di causa-effetto: la politica è utile se buona ed è tale se sostenuta dalla buona cultura. Questa si acquisisce con lo studio del vero e del bene, studio a cui il cristianesimo ha dato un fondamentale contributo.

TERMINELLI NINNI, *Senza capelli e senza nome. Storia breve della Shoah per non dimenticare*, prefazione di Giorgio Scichilone, Palermo, Edizioni People & Humanities, 2015, pp.82, prezzo: euro 10,00.

La ricerca storica sulla Shoah ha prodotto, soprattutto dagli anni Settanta, un'elaborazione di fatti, documentazioni e testimonianze di straordinaria importanza per far conoscere una reale ricostruzione della persecuzione teorizzata e portata avanti dai nazisti. I livelli di approfondimento raggiunti hanno contribuito a diffondere una consapevolezza dei crimini consumati contro gli ebrei, facendo crescere anche nelle nuove generazioni sentimenti di condanna. Il comparire in giro per il mondo di forme di neonazismo e il negazionismo hanno testimoniato l'importanza dell'esercizio della memoria, per non dimenticare un'immane tragedia e per onorare milioni di vittime uccise da una tale follia concepita dalla mente dell'uomo. Le parole di Primo Levi, «senza capelli e senza nome» restano per sempre come immagini di un'umanità ferita in cerca di giustizia.

TUCCINARDI ENRICO, MAZZARIELLO SALVATORE, *Architettura di una chimera. Rivoluzione e complotti in una lettera dell'anarchico Malatesta reinterpretata alla luce di inediti documenti d'archivio*, Mantova, Universitas Studiorum s.r.l, 2014, pp.184, s.p.

Il 18 maggio del 1901 il più celebre e temuto degli anarchici italiani, Errico Malatesta, all'epoca esiliato a Londra, inviò a un destinatario ignoto una misteriosa lettera, densa di contenuti che alludevano a complotti e macchinazioni rivoluzionarie in Italia. La lettera fu intercettata dai servizi segreti del Ministero dell'Interno, presieduto da Giovanni Giolitti. A meno di un anno da quando, in una calda serata di luglio, un giovane anarchico venuto dall'America, Gaetano Bresci, aveva assassinato il Re d'Italia, lo spettro anarchico tornava a incombere sulla Penisola. L'anarchismo, agli inizi del XX secolo, si stava trasformando in una minaccia planetaria e in Italia, complici le politiche sociali di uno Stato autoritario e repressivo, rischiava di trovare l'appoggio determinante di un popolo sempre più esasperato. In questo humus storico-politico germoglia e si sviluppa l'intreccio di

eventi che fa da sfondo alla missiva di Malatesta. Per la prima volta, grazie a una serie di documenti inediti, vengono identificati i personaggi chiave della lettera e, attraverso un minuzioso lavoro di ricerca svolto in archivi italiani e francesi, viene fatta luce, dopo oltre un secolo, su un appassionante intrigo d'inizio '900, che vide coinvolti un gruppo di anarchici italiani residenti all'estero sotto la guida di Errico Malatesta, il governo italiano, con Giolitti e i suoi agenti infiltrati nel *milieu* anarchico, e persino l'ex regina di Napoli, Maria Sofia, in esilio a Parigi.

VACCA SALVATORE, MARSALA ROSANNA (a cura di), *La Sicilia cattolica di fronte al problema dell'unità d'Italia*, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore, 2014, pp.321, prezzo: euro 25,00.

Il volume raccoglie gli Atti delle due giornate di studio (1 e 2 dicembre 2011) promosse dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo su *La Sicilia cattolica di fronte al problema dell'unità d'Italia*. Il 150° anniversario dell'unità d'Italia è stata un'occasione propizia per riunire studiosi di entrambe le Facoltà palermitane, ma anche di altri Atenei italiani per affrontare uno dei temi più complessi e, forse anche spinosi, ossia il rapporto del cattolicesimo siciliano con patriottismo e identità nazionale e il ruolo avuto dai cattolici nel Risorgimento e nella costruzione dello Stato unitario. Il volume contiene i contributi di: P. Bagnoli, E. Guccione, S. Latora, F. Lomanto, R. Marsala, U. Muratore, P. Pastori, F. M. Stabile, S. Vacca.

Storia e Politica

Nuova serie

DIRETTORE/EDITOR: Eugenio Guccione

COMITATO SCIENTIFICO/ADVISORY BOARD: Mario d'Addio (Università di Roma La Sapienza); Ettore A. Albertoni (Università dell'Insubria); Nicola Antonetti (Università di Parma); Jesus Astigaraga Goenaga (Universidad de Zaragoza); Giuseppe Astuto (Università di Catania); Massimo M. Augello (Università di Pisa); Paolo Bagnoli (Università di Siena); Piero Barucci (Università di Firenze); Franca Biondi Nalis (Università di Catania); Giuseppe Buttà (Università di Messina); William J. Connell (Seton Hall University); Bernard A. Cook (Loyola University New Orleans); Maria Sofia Corciulo (Università di Roma La Sapienza); Franco M. Di Sciullo (Università di Messina); Eugenio Guccione (Università di Palermo); Marco E.L. Guidi (Università di Pisa); Anna Li Donni (Università di Palermo); John P. McCormick (University of Chicago); Francesco Mercadante (Università di Roma La Sapienza); Paolo Pastori (Università di Camerino); Marcello Saija (Università di Palermo); Fabrizio Sciacca (Università di Catania); Quentin Skinner (University of London); Mario Tesini (Università di Parma); Claudio Vasale (Università Lumsa); Juan Zabalza Arbizu (Universidad de Alicante)

REDATTORE CAPO/EXECUTIVE EDITOR: Claudia Giurintano

COMITATO DI REDAZIONE/EDITORIAL BOARD: Dario Caroniti, Walter Crivellin, Federica Falchi, Rosanna Marsala, Giorgio Scichilone, Fabrizio Simon

REVISORE LINGUISTICO/LANGUAGE EDITOR: Cristina Guccione

Per le proposte di recensioni inviare una e-mail a:

giorgio.scichilone@unipa.it

Per le segnalazioni di nuovi volumi, da inserire nella rubrica *Dalla*

Quarta di copertina, inviare una e-mail a: rosanna.marsala@unipa.it

[http:// storiaepolitica.unipa.it/new](http://storiaepolitica.unipa.it/new)

Sede: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi Europei D.E.M.S, ex Collegio San Rocco, via Maqueda 324 - 90134 Palermo.

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Giovanni Fiandaca
Amministrazione: Mario Gagliano, Maria Rita Di Stefano,
Licia Trapani

Tel/Fax +39-09123860806 storiaepolitica@unipa.it

Autorizzazione del Tribunale di Palermo n.8 del 19/20-03-09 Qua-
drimestrale-Direttore responsabile: Eugenio Guccione
Editore: Università degli Studi di Palermo

Storia e Politica is a Peer-reviewed journal

Abbonamento/Subscription

Abbonamento 2015: Italia ed estero € 30,00 (**online**);

Abbonamento sostenitore: € 100,00.

I pagamenti vanno versati a: Università degli Studi di Palermo,
Gruppo Unicredit S.P.A. - Cod. UNCRITMMPAE, Codice Ente:
9150300, IBAN: IT46X0200804663000300004577; causale: ab-
bonamento 2015 "Storia Politica".

2015 Subscription (price list): Italy and foreign overseas

€ 30,00 (**online**);

Supporting subscription : € 100,00. Payment must be made
by bank transfer to: Università degli Studi di Palermo, Gruppo
Unicredit S.P.A. - Cod. UNCRITMMPAE, Codice Ente:
9150300, IBAN: IT46X0200804663000300004577. Reason
for bank transfer (must be indicated on the form):
Subscription 2015 "Storia e Politica".

I.V.A. assolta dall'editore